XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (VIII Camera e 8ª Senato)	*Pag.*	3
Commissioni riunite (I e II)	»	4
Commissioni riunite (II e III)	»	5
Commissioni riunite (VI e X)	»	12
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	14
Giustizia (II)	»	20
Affari esteri e comunitari (III)	»	24
Difesa (IV)	»	25
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	32
Finanze (VI)	»	65
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	81
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	86
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	88
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	97

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

Affari sociali (XII) . . . . . *Pag.* 181
Agricoltura (XIII) . . . . . » 189
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 210
Commissione parlamentare per le questioni regionali . . » 230
Commissione parlamentare per la semplificazione . . . . . » 241
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 245
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica . . . . . » 246
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza . » 247
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro . . . . . » 305
Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione . . . . . » 307
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie . . . . . » 308

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 309

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione)* 3

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente della 8ª Commissione del Senato della Repubblica, Altero MATTEOLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Altero MATTEOLI, *presidente della 8ª Commissione del Senato della Repubblica,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare del Senato, nonché la trasmissione diretta sulla *web* tv.

Introduce, quindi, l'audizione.

Graziano DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, il senatore Jonny CROSIO (LN-Aut) e i deputati Claudia MANNINO (M5S) e Federico MASSA (PD), quindi i senatori Andrea CIOFFI (M5S) e Salvatore MARGIOTTA (PD), successivamente il deputato Salvatore MATARRESE (CI), nonché i senatori Lodovico SONEGO (Art.1-MDP), Marco FILIPPI (PD), Marco SCIBONA (M5S) e Raffaele RANUCCI (PD).

Graziano DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,* fornisce ulteriori precisazioni.

Altero MATTEOLI, *presidente della 8ª Commissione del Senato della Repubblica,* ringrazia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

SEDE REFERENTE

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 12 della giornata odierna. Comunica che sono stati presentati circa 400 emendamenti, che saranno esaminati a partire dalla prossima seduta e che in tale occasione verranno altresì dichiarate le eventuali inammissibilità.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia)
e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3918 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 5

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; *b)* Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo *(Esame e rinvio)* 6

ERRATA CORRIGE 11

SEDE REFERENTE

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e per la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3918 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, sul testo modificato, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Affari Sociali, Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le Commissioni deliberano di conferire del mandato ai relatori, On. Sofia Amoddio per la II Commissione ed On. Michele Nicoletti per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in discussione. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, anche a nome del presidente della III Commissione, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; *b)* Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.
C. 2801 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore per la III Commissione,* nel delineare il quadro giuridico-internazionale nel quale si collocano i due Protocolli oggetto del provvedimento in titolo, ricorda che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che risale al 1950, ha definito un sistema di protezione sovranazionale dei diritti umani da più parti riconosciuto come la più perfezionata struttura del genere operante al mondo. Sottolinea come tale istituzione fu pensata dopo le catastrofi umanitarie del secondo conflitto mondiale al fine di sottrarre la materia al dominio esclusivo delle legislazioni nazionali. Oggi il successo della Convenzione è testimoniato dalle dimensioni raggiunte, attesi i quarantasette Paesi firmatari e gli cento milioni di persone coinvolte. Tra tali Paesi figurano, peraltro, anche Russia e Turchia, dove le questioni connesse ai diritti dei umani appaiono allo stato assai problematiche sì da determinare riflessioni sulla definizione di strumenti di tutela ulteriori. Sottolinea, d'altra parte, che la Convenzione non protegge soltanto i cittadini degli Stati membri ma qualunque individuo si trovi sul territorio di uno di essi, ed è in questo uno degli aspetti che rendono la Convenzione uno strumento unico e fondamentale di protezione dei diritti umani.

Passando ad illustrare il disegno di legge in esame, che concerne la ratifica ed esecuzione di due Protocolli alla Convenzione, sottolinea che il Protocollo n. 15 non è ancora in vigore a livello internazionale, essendo stato sinora firmato da quarantaquattro Stati membri del Consiglio d'Europa, trentatré dei quali hanno depositato gli strumenti di ratifica. Neanche il Protocollo n. 16 è ancora in vigore a livello internazionale, essendo stato sinora firmato da diciotto Stati membri, sette dei quali hanno depositato gli strumenti di ratifica.

Fa presente che i due Protocolli rispondono a due principi base per la Convenzione, vale a dire il principio di sussidiarietà e del margine di apprezzamento. Quanto al primo principio, esso attiene alla responsabilità in prima battuta dei governi nazionali sul terreno della tutela dei diritti umani, cui solo in subordine subentra quella di tipo sovranazionale. Quanto al secondo principio, esso riguarda l'esigenza che la Convenzione non surroghi e non si sostituisca al legislatore nazionale e che i governi nazionali dispongano di un margine di adattamento della normativa sovranazionale alle proprie specificità. Il margine di apprezzamento è, più nello specifico, costituito dall'ambito in cui la Corte riconosce agli Stati libertà di azione e di manovra, prima di dichiarare che una misura statale di deroga, di limitazione o di interferenza con una libertà garantita dalla CEDU configuri una concreta violazione della Convenzione stessa.

Ricorda, quindi, che il dibattito sulla riforma della Corte europea dei diritti umani è culminato nella Conferenza di Brighton dell'aprile 2012, sulla scia della cui dichiarazione finale – in particolare dell'obbligo degli Stati di provvedere all'attivazione della Convenzione, rafforzando, tuttavia, il principio di sussidiarietà e il principio del margine di apprezzamento nel rapporto delle rispettive giurisdizioni con la Corte europea – è stato redatto il Protocollo n. 15.

Per quanto concerne il contenuto del Protocollo n. 15, segnala che esso consta di un Preambolo e nove articoli, il primo dei quali aggiunge un ulteriore considerando alla fine del preambolo della Convenzione europea sui diritti umani, nel quale si ribadisce la primaria responsabi-

lità delle Parti contraenti, in conformità al principio di sussidiarietà, nel garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione medesima e nei suoi Protocolli.

Sottolinea che l'articolo 2 aggiunge un paragrafo dopo il paragrafo 1 dell'articolo 21 della Convenzione, dedicato alle condizioni per l'esercizio delle funzioni di giudice della Corte europea dei diritti umani: in base alla nuova formulazione, i candidati dovranno avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista dei tre candidati di ciascuna Parte contraente deve pervenire all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, come previsto dal successivo articolo 22 della Convenzione. Sottolinea la rilevanza della nuova norma, finalizzata ad assicurare il rispetto di criteri qualitativi nella selezione dei giudici.

Evidenzia che l'articolo 3 prevede la soppressione della parte finale dell'articolo 30 della Convenzione, e segnatamente della possibilità che una delle Parti si opponga alla rimessione alla Grande Camera di una questione oggetto di ricorso innanzi a una Camera della Corte europea, la quale sollevi gravi problemi interpretativi, o la cui soluzione rischi di andare in contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte.

Sottolinea che l'articolo 4 interviene sull'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione. Ricorda che l'articolo 35 riguarda le condizioni di ricevibilità dei ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: in particolare, è prevista la possibilità di adire la Corte entro sei mesi a partire dalla data della decisione definitiva di un tribunale nazionale di una delle Parti contraenti della Convenzione. Segnala che la formulazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 15 abbassa tale periodo a quattro mesi, accorciando, pertanto, la finestra temporale entro la quale esercitare l'opzione di ricorso alla Corte europea.

Ricordando che l'articolo 5 interviene ugualmente sull'articolo 35 della Convenzione, ma sul paragrafo 3, lettera *b)*, che riguarda una delle condizioni di irricevibilità di un ricorso da parte della Corte europea e, in particolare, la fattispecie per la quale il ricorrente non abbia subito un pregiudizio importante dei propri diritti, segnala che lo stesso articolo 5 sopprime l'ultima parte della lettera *b)*, rimuovendo dal giudizio della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente la preoccupazione di non rigettare ricorsi non debitamente esaminati dai tribunali interni. Si ottiene in tal modo una maggiore agilità nel giudizio di apprezzamento della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente.

Passando ad illustrare il Protocollo n. 16 alla Convenzione europea sui diritti umani, mette in rilievo che esso si ricollega alle conclusioni della Conferenza di Brighton, che avevano affermato l'opportunità di introdurre un ulteriore potere della Corte europea, che gli Stati Parte avrebbero potuto accettare in via facoltativa, ovvero il potere di emettere, su richiesta, pareri consultivi sull'interpretazione della Convenzione nell'ambito di una specifica causa a livello nazionale. Segnala che, dato l'elevato numero di ricorsi presentati, la Corte europea punta molto sull'aspetto della prevenzione, prevedendo regolari consultazioni con le corti nazionali degli Stati membri.

Tutto ciò costituisce appunto l'oggetto del Protocollo n. 16 al nostro esame, che si compone di un preambolo e di 11 articoli, il primo dei quali prevede che le più alte giurisdizioni di ciascuna Parte contraente, designate come previsto nell'articolo 10 del Protocollo, possono presentare alla Corte europea richiesta di pareri consultivi su questioni di principio concernenti i diritti e le libertà definiti dal sistema della Convenzione europea e relativi protocolli. Viene altresì specificato che tali pareri consultivi possono essere richiesti solo nell'ambito di una causa pendente dinanzi alla giurisdizione che presenta la domanda, la quale deve altresì motivare la richiesta di parere e produrre elementi di fatto e di diritto emersi nella causa.

L'articolo 2 prevede il ruolo centrale della Grande Camera: infatti un collegio di cinque giudici ad essa appartenenti decide

l'accoglimento della richiesta di parere consultivo, motivando l'eventuale rigetto di essa. Il parere consultivo, se la richiesta è accolta, è poi emesso dalla Grande Camera. Sono previste garanzie per le quali nel collegio e nella Grande Camera siano rappresentate le istanze della Parte richiedente, con la presenza del giudice ad essa riferito o di persona comunque ad essa gradita.

L'articolo 3 conferisce al Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e alla Parte contraente da cui proviene la richiesta di parere il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze. Peraltro il Presidente della Corte europea può invitare anche altre Parti contraenti o persone ad esercitare le medesime prerogative.

In base agli articoli da 4 a 6 i pareri consultivi emessi dalla Grande Camera sono motivati e pubblicati – ed è altresì prevista la dissenting opinion. I pareri consultivi non sono vincolanti. Le Parti contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del Protocollo in esame come articoli addizionali alla Convenzione europea dei diritti umani.

I rimanenti articoli da 7 ad 11 del Protocollo in esame contengono le consuete disposizioni finali: depositario del Protocollo sarà il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

L'entrata in vigore del Protocollo avverrà il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data in cui almeno 10 Parti contraenti della Convenzione europea sui diritti umani avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo medesimo.

Il Protocollo non ammette la formulazione di riserve alle sue disposizioni, in difformità a quanto previsto dall'articolo 57 della Convenzione europea dei diritti umani. Peraltro ciascuna delle Parti contraenti, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, con dichiarazione indirizzata al depositario, indica quali siano le autorità giudiziarie nazionali competenti per richiedere pareri consultivi della Corte europea.

Concludendo, auspica una celere approvazione del disegno di legge, che consentirà al nostro Paese di aderire ad un'importante riforma del sistema della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rendendo più snello ed efficace il funzionamento della Corte di Strasburgo, di cui l'Italia ha sempre riconosciuto l'importanza. Sottolinea, inoltre, che la ratifica dei due Protocolli alla Convenzione si rende ancor più necessaria oggi, in un momento in cui gli organismi sovranazionali sono sottoposti a continui attacchi di stampo sovranista, laddove dal nostro Paese deve invece giungere un forte sostegno agli strumenti multilaterali e sovranazionali di tutela dei diritti umani.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, fa presente che gli articoli più significativi sono quelli in tema di ordine di esecuzione che perde efficacia e sospensione del processo.

Rammenta che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge C. 2801 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli numero 15 e 16, appena illustrati dal collega Nicoletti, e il relativo ordine di esecuzione.

Fa presente che l'articolo 2 precisa, in particolare, che piena esecuzione al Protocollo n. 15 è data il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei tre mesi decorrenti dalla data in cui tutte le Alte parti contraenti la Convenzione dei diritti dell'uomo abbiano espresso il consenso ad essere vincolate dal Protocollo. La piena esecuzione al Protocollo n. 16 (che è, invece, un Protocollo opzionale) è data il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei tre mesi decorrenti dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti la Convenzione abbiano espresso analogo consenso.

Rileva che l'articolo 3 del disegno di legge costituisce attuazione dell'articolo 10 del protocollo n. 16 che prevede che ogni Parte contraente della Convenzione debba indicare al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica quali siano le alte giurisdizioni che possono fare

richiesta dei pareri consultivi (non vincolanti) alla Corte europea dei diritti dell'uomo su questioni di principio relative all'interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà contemplati dalla Convenzione EDU e dai suoi Protocolli. Si tratta di giudici di ultima istanza del processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e militare, quali: la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. L'articolo 3 prevede che il giudice che richiede il parere consultivo alla Corte europea dei diritti dell'uomo può disporre la sospensione del processo fino alla ricezione del parere stesso. Si tratta dell'introduzione di una nuova ipotesi di sospensione facoltativa del processo, che si aggiunge a quelle già previste dall'ordinamento. Si ricorda che la richiesta di decisione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE provoca la sospensione obbligatoria della procedura nazionale fino al momento in cui la Corte abbia deliberato.

Ritiene che a questo punto sia opportuno fare una disamina dei casi di sospensione del processo che la legislazione prevede in via facoltativa o obbligatoria.

Osserva che nel processo penale, la sospensione facoltativa del procedimento è, anzitutto, possibile in presenza di una questione pregiudiziale; l'articolo 3 del codice di procedura penale prevede, infatti, che il giudice – quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, ove ritenga seria la questione e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso – può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione. Analoga possibilità di sospensione è previsto dall'articolo 479 del codice di procedura penale secondo il quale, fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.

Rammenta che un'ipotesi di sospensione obbligatoria del giudizio penale è, invece, disposta dal giudice con ordinanza quando sia proposta una questione di legittimità costituzionale di una legge e il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (se non ritenga che la questione sollevata manifestamente infondata). Analogamente, il processo penale deve essere sospeso, ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale, per accertata incapacità dell'imputato (sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere). Ancora l'articolo 344 del codice di procedura penale impone al giudice di sospendere il processo e il pubblico ministero di richiedere senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste di giudizio immediato, di rinvio a giudizio, di decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio (nel processo militare, l'articolo 261 del codice penale militare di pace rinvia, per quanto non espressamente stabilito, alla disciplina del codice di procedura penale).

Fa presente che nel processo civile un'ipotesi di sospensione facoltativa concordata è dettata dall'articolo 296 del codice di procedura civile nel corso della fase istruttoria. Su istanza delle parti, il giudice istruttore, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo. La sospensione del processo civile è, invece, obbligatoria (articolo 295 del codice di procedura civile) per il giudice in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Allo stesso modo, se è presentato regolamento di giurisdizione

in cassazione, il giudice – ex articolo 367 del codice di procedura civile – sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.

Rammenta che nel processo amministrativo, in forza del rinvio operato dall'articolo 79 del decreto legislativo n. 104 del 2010, la sospensione del processo è disciplinata dalle stesse disposizioni del codice di procedura civile (oltre che dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea).

Nel processo contabile, il regolamento di procedura per i giudizi dinnanzi alla Corte dei conti (Regio Decreto del 13 agosto 1933, n. 1038) non contiene una disciplina completa delle ipotesi di sospensione del giudizio se non nei casi di incidente di falso (articoli 9 e seguenti); attraverso il rinvio generale previsto dall'articoli 26, si applicano, pertanto, anche qui le disposizioni previste dal codice di procedura civile e, cioè, gli articoli 295 e seguenti nonché le altre norme che, di volta in volta, prevedono l'arresto del procedimento in presenza dei relativi presupposti.

Osserva che nel processo tributario, l'articolo 39 disciplina una ipotesi di sospensione concordata (su richiesta conforme delle parti) nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Lo stesso articolo 39 stabilisce la sospensione obbligatoria quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio; analogo obbligo di sospensione del processo da parte della commissione tributaria sussiste in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Fa presente, infine, che l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore del disegno di legge, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Maria Edera SPADONI (M5S), a nome del suo gruppo e in qualità di membro della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, condivide le parole del relatore Nicoletti, il quale ricopre anche il ruolo di presidente di tale Delegazione. Annuncia che il suo gruppo esprimerà un orientamento favorevole sul provvedimento in esame. Ribadisce che, come già ricordato dal relatore, i due Protocolli non sono ancora entrati in vigore in quanto manca la ratifica da parte di un numero sufficiente di Stati membri e ritiene auspicabile che al più presto anche in altri Paesi firmatari si proceda in tal senso. Auspica infine anche una rapida calendarizzazione del provvedimento in Aula.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, rivolgendosi alla deputata Spadoni, precisa che solo sette Paesi hanno già ratificato i due Protocolli alla Convenzione e che occorre che almeno dieci Paesi procedano alla loro ratifica per renderli esecutivi. Pertanto, si associa all'auspicio che il provvedimento venga approvato il più presto possibile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto che sul provvedimento si registra una condivisione anche da parte di gruppi di opposizione e dell'esigenza di ratificare quanto prima i Protocolli in esame, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in discussione alle ore 15 di lunedì 10 aprile prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 776 del 2 marzo 2017, a pagina 11, seconda colonna, dopo la dodicesima riga, aggiungere il seguente emendamento:

« *Al comma 1, dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

b-bis) al primo comma dell'articolo 601-*bis*, dopo le parole: "parti di organi" sono inserite le seguenti: "o un tessuto".

3. 100. I Relatori ».

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche 12

RISOLUZIONI:

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 12

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 aprile 2017.

Audizione dei rappresentanti dell'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.10.

RISOLUZIONI

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 2 marzo 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'audizione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha concluso il ciclo previsto. Chiede quindi ai primi firmatari delle risoluzioni in titolo se intendano intervenire.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) preannuncia di voler predisporre una riformu-

lazione della risoluzione a sua prima firma anche alla luce degli elementi informativi emersi nel corso dell'articolato ciclo di audizioni.

Davide CRIPPA (M5S) chiede al collega Fragomeli se vi sia la disponibilità a lavorare alla redazione di un testo unificato delle due risoluzioni in discussione già più volte sollecitata per le vie brevi.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara certamente disponibile al confronto e all'eventuale redazione di un testo unificato, ferma restando l'esigenza di aggiornare il testo della propria risoluzione in seguito ai contributi delle audizioni svolte.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Emendamenti C. 3558-A Dambruoso 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Emendamenti C. 1142-A ed abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 15

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. Emendamenti C. 3980-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 15

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 15

ALLEGATO (Parere approvato) 18

COMITATO DEI NOVE

Martedì 4 aprile 2017.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Emendamenti C. 3558-A Dambruoso.

Il Comitato si è riunito dalle 13 alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 aprile 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.25.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Emendamenti C. 1142-A ed abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che l'emendamento 1.501 della Commissione nonché gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
Emendamenti C. 3980-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, ricorda che il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, interviene in materia di lavoro accessorio e di responsabilità solidale negli appalti.

L'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'abrogazione del lavoro accessorio « mira a contrastare il ricorso a

pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile ».

L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si apportano le seguenti modifiche: viene eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera *a)*); viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera *b)*).

L'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Ricorda che la Corte costituzionale l'11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (cosiddetti *voucher*) (articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, adottato in attuazione del cosiddetto *Jobs Act*) e per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti (articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003). Obiettivi dei richiamati referendum sono quello di escludere dall'ordinamento il lavoro accessorio e quello di prevedere una piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva. Le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità (fino al 31 dicembre 2017) dei voucher richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2017). La data per la consultazione referendaria è stata fissata al 28 maggio 2017. Il termine ultimo per la conversione in legge del decreto-legge in esame è il 16 maggio 2017.

Ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 352 del 1970 « se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso ». Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 1978 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative in tale pronuncia la Corte ha evidenziato che se l'« intenzione del legislatore » – obiettivatasi nelle disposizioni legislative sopraggiunte – si dimostra fondamentalmente diversa e peculiare, nel senso che i relativi principi ispiratori sono mutati rispetto alla previa disciplina della materia, la nuova legislazione non è più ricollegabile alla precedente iniziativa referendaria, in quanto non si può presumere che i sottoscrittori, firmando la richiesta mirante all'abrogazione della normativa già in vigore, abbiano implicitamente inteso coinvolgere nel referendum quella stessa ulteriore disciplina. Se invece l'« intenzione del legislatore » rimane fondamentalmente iden-

tica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta ad una mera apparenza. In quest'ultima ipotesi, la nuova disciplina della materia realizza per intero i suoi normali effetti abrogativi, impedendo che il referendum assuma tuttora ad oggetto le disposizioni già abrogate. Ma la consultazione popolare deve svolgersi pur sempre, a pena di violare l'articolo 75 della Costituzione e, di conseguenza, l'unica soluzione possibile consiste nel riconoscere che il referendum si trasferisce dalla legislazione precedente alla legislazione così sopravvenuta (oppure che la richiesta referendaria si estende alle successive modificazioni di legge, qualora si riscontri che esse s'inseriscono nella previa regolamentazione, senza sostituirla integralmente). La sottoposizione della nuova legge al voto popolare, qualora essa introduca modificazioni formali o di dettaglio, corrisponde alla sostanza dell'iniziativa assunta dai promotori e dai sottoscrittori e rappresenta la strada costituzionalmente obbligata per conciliare – nell'ambito del procedimento referendario – la permanente potestà legislativa delle Camere con la garanzia dell'istituto del referendum abrogativo. In questi termini, l'Ufficio centrale per il referendum è dunque chiamato a valutare – sentiti i promotori della corrispondente richiesta – se la nuova disciplina legislativa, sopraggiunta nel corso del procedimento, abbia o meno introdotto modificazioni tali da precludere la consultazione popolare, già promossa sulla disciplina preesistente, trasferendo od estendendo la richiesta, nel caso di una conclusione negativa dell'indagine, alla legislazione successiva. Correspondentemente, alla Corte costituzionale compete pur sempre di verificare se non sussistano eventuali ragioni d'inammissibilità, quanto ai nuovi atti o disposti legislativi, così assoggettati al voto popolare abrogativo. La Corte ha infine rilevato che al legislatore spetterà di precisare o di riconsiderare i ruoli e le funzioni degli organi competenti ad intervenire nel corso delle procedure referendarie. Inoltre, attraverso una riforma della legge n. 352 del 1970 potranno essere altrimenti regolati i tempi delle relative operazioni: specialmente allo scopo di permettere l'effettuazione del referendum abrogativo oltre il termine finale del 15 giugno, allorché le leggi o le disposizioni sottoposte al voto popolare vengano abrogate all'ultima ora, imponendo nuove formulazioni degli originari quesiti ed intralciando gli adempimenti che precedono la data di convocazione degli elettori. In data 29 marzo 2017, secondo quanto risulta da un comunicato stampa, l'Ufficio centrale presso la Cassazione « ha deciso all'unanimità di rinviare ogni deliberazione », attendendo la conversione in legge del decreto.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, in quanto relative ai rapporti di lavoro, sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale « ordinamento civile », ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *l)*, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (C. 4373 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4373 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (cosiddetti *voucher*), attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo, al comma 2, un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

rilevato che l'articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore (articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003) in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, eliminando la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore (lettera *a)*) ed eliminando il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore (lettera *b)*);

ricordato che la Corte costituzionale l'11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della richiamata normativa vigente in materia di lavoro accessorio e per l'abrogazione delle citate disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti;

osservato che le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità (fino al 31 dicembre 2017) dei *voucher* richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2017);

rilevato che tale articolo 1, comma 2, nel prevedere che i buoni già richiesti potranno essere utilizzati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2017, non specifica quale sia la disciplina da applicare in tale periodo transitorio;

rilevato, in proposito, che, nella seduta del 29 marzo 2017, presso la Commissione di merito, il rappresentante del Governo ha chiarito che l'utilizzo dei

voucher già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo è regolato dalle disposizioni oggetto di abrogazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la disciplina da applicare per l'utilizzo dei buoni nel periodo transitorio è la medesima prevista dalle disposizioni oggetto di abrogazione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 20

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 21

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 23

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 23

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2017 recante « Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 2 del provvedimento modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Osserva che, in particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si apportano le seguenti modifiche: viene eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel

caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera *a)*); viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera *b)*).

Rileva che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, le modifiche sono volte a « elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici ».

In proposito, rammenta che il contratto di appalto e servizi prevede una speciale forma di garanzia per i diritti dei lavoratori subordinati impiegati, disciplinata in generale dall'articolo 1676 c.c. e dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

Fa presente che, in particolare, la parte di testo tuttora vigente del primo periodo dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede, quale forma di tutela dei lavoratori, l'obbligazione solidale tra il committente (imprenditore o datore di lavoro) e l'appaltatore (nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori), entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Per le eventuali sanzioni civili risponde invece solo il responsabile dell'inadempimento.

Rammenta che la parte del richiamato articolo 29, comma 2, abrogata dal provvedimento in esame (secondo, terzo e quarto periodo) prevedeva che il committente fosse convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accertava la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva poteva essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Resta in vigore l'ultimo periodo dell'articolo 29, comma 2, secondo cui il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973), e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa per consentire alle Commissioni riunite II e III, già convocate per le ore 13.30 della giornata odierna, di esaminare, in sede referente, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani (A.C. 3918 Governo), nonché il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16, recanti emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (A.C. 2801, Governo).

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
C. 1041 Di Salvo.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata

ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 1041, a prima firma dell'onorevole Di salvo, recante « Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori », nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Osserva che tale proposta di legge, che si compone di cinque articoli, introduce l'obbligo per i datori di lavoro titolari di partita IVA di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi. Obiettivo del provvedimento, come specificato nella relazione illustrativa, è quello di contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, « sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione [...], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare [...] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare ». Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione giustizia, segnalo che l'articolo 1 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, nonché l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto obbligo.

Rammenta, in particolare, che la retribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo di essa) può essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (comma 1): bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore sul conto corrente del lavoratore; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro; emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento, che si intende verificato quando il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Osserva che la retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di somme contanti direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 2). Per rapporto di lavoro, ai fini dell'applicabilità degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 già illustrati, si intendono tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma delle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 (comma 3). La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (comma 4).

Rileva che l'articolo 5 disciplina le sanzioni previste a seguito di inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento da parte del datore di lavoro o committente, ai quali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma: da 5.000 euro a 50.000 euro, in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1; pari a 500 euro, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego competente per territorio delle informazioni indicate dall'articolo 2, comma 1. In tal caso il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, che procede alle conseguenti verifiche.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa per consentire alle Commissioni riunite II e III, già convocate per le ore 13.30 della giornata odierna, di esaminare, in sede referente, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani (A.C. 3918 Governo), nonché il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16, recanti emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali (A.C. 2801, Governo). Sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 13.30 riprende alle 13.50.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore,* propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
C. 1041 Di Salvo.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore,* propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980-A 24

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di *Medici senza frontiere*, con riferimento alle attività svolte in Libia 24

COMITATO DEI NOVE

Martedì 4 aprile 2017.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
C. 3980-A.

Il Comitato dei nove ha avuto luogo dalle 14 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 aprile 2017.

Audizione informale di rappresentanti di *Medici senza frontiere*, con riferimento alle attività svolte in Libia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:
Sulla pubblicità dei lavori 25
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6ª Commissione del Senato (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 25
ALLEGATO (Parere approvato) 31
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 27
DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 27

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 4096, approvata dalla 6ª Commissione del Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, riferisce che il provvedimento riprende una proposta di legge presentata alla Camera durante la XVI legislatura, ovvero la proposta C. 5407, a prima firma Mogherini, la quale fu approvata dalla Camera dei deputati e trasmessa al Senato, ma non completò il suo *iter*.

Osserva, quindi, che lo scopo dell'iniziativa legislativa è quello di vietare alle banche e agli altri soggetti operanti nel settore finanziario il finanziamento e il sostegno di imprese produttrici di mine anti-persona, di munizioni e di submunizioni a grappolo.

Ricorda, poi, che in occasione dell'esame svolto nella scorsa legislatura sulla citata proposta di legge C. 5407 nella Commissione difesa, il relatore evidenziò come l'iniziativa legislativa in questione si ponesse in piena continuità e coerenza con le scelte già compiute dal Parlamento italiano in sede di ratifica dei trattati

internazionali. Inoltre, fu anche evidenziato come la questione fosse stata già affrontata durante l'esame di ordini del giorno in sede di approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oslo (legge n. 95 del 2011). Infatti, in quell'occasione, furono approvati due ordini del giorno (n. 9/4193/2 Mogherini Rebesani, e n. 9/4193/4 Di Stanislao) che impegnarono il Governo a intervenire per il contrasto al finanziamento di società coinvolte in attività riguardanti le mine antipersona e le munizioni a grappolo. Peraltro, la medesima prevede, all'articolo 7, sanzioni per chi « assiste anche finanziariamente » la produzione delle bombe a grappolo.

Evidenzia, inoltre, che rispetto alla proposta di legge della XVI legislatura, il testo in esame – composto da 7 articoli – contiene alcune precisazioni e specificazioni concernenti, tra l'altro, le autorità di vigilanza e l'apparato dei controlli. Un'altra differenza riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare è stato elevato nella proposta in esame.

Passando ai contenuti di dettaglio, rileva che l'articolo 1 vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgano attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine anti-persona e di munizioni e submunizioni cosiddette *cluster*, cioè a grappolo, di qualunque natura o composizione, o anche di parti di esse. Il provvedimento vieta altresì di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, nonché esportazione, importazione e detenzione delle munizioni o di parti.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in commento e indica l'ambito di applicazione del divieto soffermandosi, in particolare, sulla definizione di mine antipersona, di mina e di munizioni a grappolo (comma 1).

In particolare, la lettera *c)* precisa che per « mina antipersona » si intende ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, comma 1, della Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, ratificata dall'Italia sulla base della legge n. 106 del 1999; la lettera *d)* definisce mina una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo; la lettera *e)* reca la definizione di munizioni e submunizioni cluster. In particolare, per « munizioni e submunizioni a grappolo » si intende ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o a rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi. Anche per tale sistema d'arma la proposta di legge rinvia al diritto pattizio internazionale e segnatamente alle definizioni codificate dall'articolo 2 della Convenzione di Oslo del 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, la quale è stata ratificata dall'Italia sulla base dell'autorizzazione di cui alla legge n. 95 del 2011.

Evidenzia, da ultimo, che non vi sono elementi di particolare interesse della Commissione negli altri articoli del progetto di legge, relativi ai compiti di controllo e di verifica delle Autorità di vigilanza (articolo 3), ai compiti per gli intermediari (articolo 4), alle verifiche del rispetto dei divieti posti dalle norme in esame (articolo 5), alle sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni (articolo 6) e all'entrata in vigore del provvedimento (articolo 7).

Segnala, infine, che la Commissione di merito ha già manifestato l'intendimento di richiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Tutto ciò considerato, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) preannuncia il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento sottolineando che questo si prefigge di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, nonché implementare e sviluppare l'attività turistica.

Ricorda, quindi, che la Commissione difesa ha avuto già modo di esprimere il parere sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva dello scorso anno e che, in quell'occasione, ha espresso parere favorevole con due condizioni.

Successivamente il provvedimento è stato rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 19 ottobre 2016, in ragione della mancanza della relazione tecnica sugli oneri finanziari del provvedimento richiesta dalla Commissione Bilancio.

La Commissione di merito ha quindi apportato alcune modifiche al testo già proposto all'Assemblea, al fine di renderne possibile l'approvazione. Il testo in esame è pertanto quello stabilito dalla Commissione di merito alla data del 22 marzo 2017. In particolare sono stati soppressi gli articoli 13 e 14, che recavano disposizioni per la ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile in materia di sponsorizzazioni e donazioni.

Ciò premesso, rimarca che le modifiche apportate in sede referente dopo l'espressione del primo parere della Commissione difesa, reso lo scorso 14 settembre 2016, hanno recepito entrambe le condizioni poste in quest'ultimo: nell'ambito della realizzazione della Rete ciclabile nazionale, è stato previsto, all'articolo 4, comma 2, lettera *g)*, il recupero a fini ciclabili non genericamente della « viabilità militare », bensì « della viabilità militare radiata »; all'articolo 4, comma 4, è stata prevista la possibile stipulazione di protocolli d'intesa tra le Regioni e il Ministero della difesa per disciplinare l'utilizzo a fini ciclabili di aree facenti parte del demanio militare o del patrimonio dell'amministrazione della difesa o soggette a servitù militari.

In conclusione, manifestando apprezzamento per la proficua interazione che si è instaurata con la Commissione di merito, propone di esprimere sul nuovo testo parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, osserva che lo scorso 17 febbraio, il Consiglio dei ministri, in considerazione dell'aumento rilevante delle domande di protezione internazionale e delle impugnazioni giurisprudenziali, collegato alle crisi internazionali in atto, ha adottato il decreto-

legge n. 13 del 2017, che reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e di contrasto della immigrazione illegale.

Fa presente, quindi, che il provvedimento tratta materie rientranti negli ambiti di competenza delle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) ed è stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 29 marzo.

Passando ad illustrare in maniera molto sintetica le disposizioni del decreto, rileva che l'articolo 1 istituisce presso alcuni tribunali ordinari sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE.

L'articolo 2 disciplina la composizione delle citate sezioni specializzate, mentre l'articolo 3 ne individua la competenza per materia e l'articolo 4 la competenza per territorio.

L'articolo 5, non emendato dal Senato, attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.

L'articolo 6 introduce modalità più celeri in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Inoltre, viene dettata la disciplina del procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, inserendo nel decreto legislativo n. 25 del 2008 il nuovo articolo 35-*bis*.

L'articolo 7, a seguito dell'istituzione delle nuove sezioni specializzate, modifica il decreto legislativo n. 150 del 2011 che, nella scorsa legislatura, ha ridotto e semplificato i procedimenti civili di cognizione, mentre l'articolo 8 reca modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca.

L'articolo 9 reca alcune modifiche al testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) al fine di introdurre una modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo UE per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno; rendere possibile l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno UE in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica; infine, prevedere la trasmissione con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per il suo rilascio.

L'articolo 10, invece, modifica l'articolo 20-*ter* del decreto legislativo n. 30 del 2007, recante attuazione della direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (direttiva 2004/38/CE).

L'articolo 11 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali, in deroga alle disposizioni in materia di applicazione dei magistrati.

L'articolo 12 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, mentre l'articolo 13 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità.

L'articolo 14 prevede l'incremento di 20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall'emergenza migratoria. Con un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato è stata, inoltre, autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere

dall'anno 2018 per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Ricorda, quindi, che la citata norma dispone che l'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero; concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.

L'articolo 15 inserisce un nuovo comma 6-*bis* all'articolo 4 del Testo Unico sull'immigrazione, riguardante l'inserimento di alcune particolari tipologie di informazioni nel Sistema di informazione Schengen.

L'articolo 16 prevede l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, nonché per motivi di prevenzione del terrorismo.

L'articolo 17 introduce disposizioni in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell'attraversamento della frontiera. Si prescrive che lo straniero venga condotto presso appositi « punti di crisi » e che qui sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e, al contempo, riceva informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

L'articolo 18 stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio, attraverso strumenti informatici, dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, anche attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato – SIA, che dovrà essere interconnesso con i centri e i sistemi ivi indicati assicurando altresì lo scambio di informazioni tempestivo con il sistema di gestione dell'accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno.

L'articolo 19 intende rafforzare l'effettività delle espulsioni e potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri. In primo luogo, i centri di identificazione ed espulsione sono configurati come centri di permanenza per i rimpatri, qualificati come strutture a capienza limitata, dislocate in tutto il territorio nazionale, sentiti i presidenti di regione, con una rete volta a raggiungere una capienza totale di 1.600 posti. Al contempo, incide sui tempi massimi del trattenimento nei centri dello straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per 90 giorni e ulteriormente trattenuto nel centro per 30 giorni consentendo la proroga, previa convalida del giudice di pace, di ulteriori 15 giorni del citato periodo massimo di trattenimento nei casi di « particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio ». Inoltre, nel caso in cui sia stata disposta l'espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione ma non sia possibile disporre il rimpatrio per cause di forza maggiore, si prevede che l'autorità giudiziaria disponga comunque il ripristino dello stato di detenzione per il tempo « strettamente necessario » all'esecuzione del provvedimento di espulsione. Infine, vengono dettate disposizioni relativamente al personale civile e militare della Croce rossa a seguito della trasformazione in Ente strumentale stabilendo che al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del

trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi.

L'articolo 19-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati (MNA).

L'articolo 20 prevede la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione governativa sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge « con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti ».

L'articolo 21 disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione.

L'articolo 21-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa.

Infine, l'articolo 22 provvede alla copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

Carlo GALLI (MDP) rileva che il decreto-legge n. 13 del 2017 affronta i temi legati al fenomeno dell'immigrazione partendo da un'analisi che il proprio gruppo non ritiene condivisibile e prospettando soluzioni non convincenti. Non ravvisa, invece, particolari criticità con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione difesa. Preannuncia, quindi, un voto contrario in Assemblea, con riferimento all'impianto complessivo del provvedimento, mentre dichiara l'astensione dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) condivide le considerazioni del deputato Galli e preannuncia, a sua volta, l'astensione dalla votazione. Conclude, osservando con soddisfazione, che il nuovo impianto previsto dalla legge quadro sulle missioni internazionali sta effettivamente funzionando, come appunto dimostra la disposizione che autorizza la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018 per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri.

Dino SECCO (FI-PdL) ritiene, a suo avviso, che sia impossibile istituire a costo zero nuove sezioni di tribunale specializzate; ciò è tanto più vero se si considerano i tempi biblici della giustizia italiana.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (C. 4096, approvata dalla 6ª Commissione del Senato).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione Difesa,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 4096, approvata dalla 6ª Commissione del Senato, recante: « Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo »;

rilevato che essa appare coerente con la Convenzione di Ottawa del 1997 e la Convenzione di Oslo del 2008, entrambe ratificate dall'Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* . 33

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 35

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) *(Esame e rinvio)* 35

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 43

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 44

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 46

DL n. 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 47

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 48

ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 63

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 48

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 51

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* ... 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 aprile 2017.— Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.55.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1142 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 riferite al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 3.05, che prevede che le DAT possano essere redatte e presentate anche telematicamente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria. Ricorda che sulle analoghe proposte emendative Silvia Giordano 3.149 e 3.03 – successivamente ritirato – la Commissione, nella seduta del 28 marzo 2017, ha espresso parere contrario, in mancanza della rassicurazione del Governo della possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'articolo aggiuntivo Caso 5.01, il quale, nel dettare norme in materia di eutanasia, prevede adempimenti a carico delle strutture sanitarie pubbliche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in analogia al parere espresso dalla Commissione bilancio sulle proposte emendative Silvia Giordano 3.149 e 3.03, concorda con il parere contrario espresso dal relatore sull'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 3.05. Esprime inoltre parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caso 5.01, in assenza di una relazione tecnica che ne dimostri la neutralità finanziaria, con particolare riferimento all'obbligo, per le strutture sanitarie pubbliche, di garantire il trattamento eutanasico anche in caso di obiezione di coscienza da parte del personale medico e sanitario, come previsto dal comma 8 dello stesso articolo aggiuntivo.

Vincenzo CASO (M5S), con riferimento all'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 3.05,

evidenzia che tale proposta emendativa potrebbe essere attuata sostanzialmente ad invarianza di oneri, poiché richiederebbe solo di aggiungere un'apposita pagina al già esistente sito internet istituzionale del Ministero della salute, sulla quale potranno essere redatte e presentate le DAT.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.01, segnala che il comma 10 di questo demanda a un successivo decreto del Ministero della salute l'individuazione delle modalità applicative della disposizione e che in tale sede si potrebbero disciplinare anche gli aspetti finanziari.

Maino MARCHI (PD), per evitare il ripetersi di discussioni svolte in Aula sulle conseguenze di carattere finanziario connesse a pubblicazioni e altre operazioni da effettuare sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, invita il rappresentante del Governo a valutare con attenzione gli aspetti finanziari connessi alla proposta emendativa Silvia Giordano 3.05.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 3.05, conferma l'esistenza di profili onerosi connessi all'implementazione del sito internet del Ministero della salute, per consentire la redazione e la presentazione delle DAT, facendo inoltre riferimento a specifici obblighi di comunicazione a carico delle strutture interessate, che difficilmente potranno essere svolti esclusivamente per via telematica. In considerazione della possibile scarsa rilevanza di detti oneri e della possibilità di acquisire in un secondo momento dall'amministrazione interessata una assicurazione in merito alla possibilità di attuare le disposizioni recate dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si rimette comunque alla volontà della Commissione.

Con riferimento invece all'articolo aggiuntivo Caso 5.01, ribadisce il parere contrario testé espresso, sottolineando come il rinvio a un successivo decreto ministeriale non sia idoneo a superare le problematiche finanziarie della disposizione dal momento che la copertura finanziaria, ai sensi della disciplina contabile, deve essere prevista nella disposizione di legge in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 riferiti al progetto di legge C. 1142 e abb.-A, recante Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari e conseguentemente riesaminato l'articolo aggiuntivo 3.03;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 5.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3, non comprese nel fascicolo n. 2.

Si intende conseguentemente revocato il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 3.03 espresso nella seduta del 28 marzo 2017 ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
3980-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in oggetto è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nelle sedute dell'8, 14 e 15 marzo 2017. Nell'ultima di dette sedute, la stessa Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa quindi presente che, nella seduta dello scorso 16 marzo, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando una modifica al testo volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio.

Segnala che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Covello 3.10, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Su tale proposta emendativa formula un parere di nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (AS 2705), dispone la conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. Il testo originario del

provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Nel corso dell'esame in prima lettura, il testo del decreto-legge è stato modificato e integrato per effetto dell'approvazione di un maxiemendamento al quale sono allegati una relazione tecnica ed un prospetto riepilogativo, che danno conto degli effetti finanziari delle modifiche e delle integrazioni apportate.

Riguardo all'articolo 1, che prevede l'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dei chiarimenti intervenuti nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura al Senato circa la possibilità di istituire in condizioni di neutralità finanziaria le sezioni specializzate in materia d'immigrazione e in merito all'adeguatezza delle dotazioni organiche – sia del personale di magistratura che amministrativo – relative alle strutture giudiziarie che verranno interessate dalle misure di riorganizzazione derivanti dalla disposizione in esame. Ritiene che andrebbe peraltro confermata tale condizione di invarianza finanziaria anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato al provvedimento, con particolare riguardo alle competenze delle sezioni specializzate. Sul punto rinvia alle osservazioni riferite agli articoli da 3 a 5.

In merito all'articolo 2, che reca norme in materia di composizione delle sezioni e degli organi giudicanti, non ha osservazioni da formulare, considerato quanto chiarito dal Governo, nel corso dell'esame al Senato, in merito all'adeguatezza delle risorse stanziate a legislazione vigente a far fronte alle attività formative periodiche previste dalla norma in esame in capo ai magistrati delle sezioni specializzate di nuova istituzione. Non ha nulla da osservare, inoltre, in merito all'onere recato dalla disposizione – autorizzazione di spesa di euro 12.565 a decorrere dall'anno 2017 per far fronte alle spese (rimborsi spese per trasferte e spese di gestione incontri) relative alle attività connesse allo scambio di esperienze tra i presidenti delle sezioni specializzate – alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica ai fini della sua quantificazione e tenuto conto che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata.

Riguardo agli articoli da 3 a 5, in materia di competenze delle sezioni specializzate, per quanto concerne la norma relativa alla competenza territoriale (articolo 4), prende atto degli elementi forniti, nel corso dell'esame presso il Senato, circa la possibilità di istituire le sezioni specializzate di cui all'articolo 1 in condizioni di neutralità finanziaria. Ritiene peraltro che andrebbe acquisita conferma di tale neutralità anche alla luce delle competenze specificamente previste dagli articoli in esame, come risultanti a seguito delle modifiche apportate dal Senato.

Riguardo all'articolo 6, che reca disposizioni in materia di riconoscimento e revoca della protezione internazionale, rileva che la riformulazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede che la verbalizzazione del colloquio personale, prevista in precedenza, sia sostituita dalla registrazione del medesimo colloquio e dalla sua trascrizione in lingua italiana. Tale trascrizione è quindi letta al richiedente asilo per il tramite di un interprete, che coopera inoltre alla verifica della correttezza della trascrizione. La nuova formulazione prevede quindi un utilizzo più ampio rispetto a quello previsto dalla previgente disciplina della figura del traduttore. Tale professionalità potrebbe peraltro non essere sempre reperibile all'interno delle amministrazioni interessate. In proposito, ritiene opportuno acquisire chiarimenti, tenuto conto che la relazione tecnica non ascrive effetti onerosi alle disposizioni in questione.

Riguardo all'articolo 7, che reca modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2011, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 8, che disciplina le procedure per riconoscimento dello *status* di protezione internazionale, con riferimento al comma 1, lettera *b)*, posto che la relazione tecnica afferma che il Diparti-

mento per le libertà civili e l'immigrazione già dispone della piattaforma necessaria per il collegamento audiovisivo tra tribunali e centri di identificazione ed espulsione, ritiene che andrebbe confermata la disponibilità di tutte le necessarie connessioni e delle relative dotazioni informatiche presso i tribunali ed i centri, anche alla luce del successivo articolo 19, che prevede un ampliamento della rete dei centri.

Quanto alla lettera *b-bis)* dello stesso comma 1, introdotta dal Senato, che prevede che le persone con specifiche condizioni di vulnerabilità non possono essere trattenute presso i centri, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi volti a confermare che la disposizione risulti ricognitiva di normative e prassi già esistenti e che dalla stessa non derivino quindi nuovi adempimenti, suscettibili di determinare effetti finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 9, che reca disposizioni sul permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale, osserva che le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, modificano la disciplina del ricongiungimento familiare, prevedendo che l'invio della relativa domanda allo Sportello unico per l'immigrazione venga effettuata con modalità telematiche e che i tempi per il rilascio del nulla osta siano ridotti da 180 a 90 giorni dal ricevimento della medesima. In proposito, prende atto di quanto chiarito dal Governo presso il Senato in merito all'idoneità delle risorse disponibili in bilancio a far fronte all'adeguamento delle dotazioni informatiche necessarie all'attuazione della disposizione. Considera peraltro utile acquisire elementi di valutazione idonei anche a suffragare l'effettiva possibilità per gli uffici preposti di far fronte, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai più ristretti termini di lavorazione delle istanze.

Non ha nulla da osservare con riguardo alla norma di cui al comma 1, lettera *a)*, n. 1, considerato che questa, come affermato dalla relazione tecnica, possiede natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non ha nulla da osservare, altresì, con riferimento alla norma di cui al comma 1, lettera *a)*, n. 2, posto che, come affermato dalla relazione tecnica, questa non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto non introduce nuove tipologie di allontanamento, limitandosi a specificare le modalità applicative dell'espulsione dello straniero soggiornante UE di lungo periodo beneficiario di protezione internazionale; fattispecie che, come evidenziato dalla relazione tecnica, risulta già disciplinata a legislazione vigente dal comma 10, dell'articolo 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e dall'articolo 20, del decreto legislativo n. 251 del 2007.

Riguardo all'articolo 10, in materia di convalida dei provvedimenti di allontanamento, evidenzia che la norma (comma 1, lettera *b)*) prevede l'utilizzo di collegamenti audio-video per consentire la partecipazione dei soggetti trattenuti in centri d'identificazione all'udienza per la convalida di provvedimenti di allontanamento emessi nei loro confronti. In proposito andrebbe acquisita conferma che risultino nella disponibilità dei tribunali e dei centri tutte le connessioni e dotazioni informatiche necessarie all'attuazione delle disposizioni, anche alla luce dell'ampliamento della rete dei centri prevista dall'articolo 19 del provvedimento in esame.

In merito all'articolo 11, che reca disposizioni sulle applicazioni straordinarie di magistrati per la gestione dell'emergenza immigrazione, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne i profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 12, che reca norme in materia di assunzione di personale e disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, evidenzia che la norma autorizza procedure concorsuali finalizzate, nel biennio 2017-2018, all'assunzione a tempo indeterminato, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, di 250 unità di personale della terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno. Per far fronte a tale onere viene autoriz-

zata la spesa complessiva di 2.766.538 euro per il 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dal 2018. In proposito non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, con specifico riguardo ai criteri di computo degli effetti indotti fiscali e contributivi e al rapporto tra i dati utilizzati nella quantificazione e quelli riportati dal Conto annuale 2015. Prende altresì atto di quanto chiarito in merito ai costi delle relative procedure concorsuali, che vengono quantificati in euro 200.000 per il 2017. Ritiene peraltro che andrebbe confermato che proprio a tale a voce di spesa debba essere imputato l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2017 (da 2.566.538 a 2.766.538 euro) disposta dal maxiemendamento approvato al Senato.

Riguardo al comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, che interviene sui termini per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie derivanti dalla procedura di riduzione organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto decreto-legge *spending review*), ritiene che andrebbe acquisita conferma della neutralità finanziaria di tali previsioni, rispetto a quanto eventualmente scontato in relazione alle riduzioni delle consistenze organiche.

In merito all'articolo 13, che reca disposizioni sull'assunzione di personale del Ministero della giustizia, ritiene che andrebbe confermata la neutralità delle previsioni di cui al comma 3-*bis* rispetto alle risorse occorrenti per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Per quanto riguarda l'articolo 14, che reca norme sulla sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 17, che prevede disposizioni sull'identificazione dei cittadini stranieri irregolari o soccorsi in mare, pur prendendo atto di quanto evidenziato nel corso dell'esame presso il Senato, considera necessario acquisire conferma circa l'effettiva possibilità per le strutture preposte di effettuare il complesso degli adempimenti, come indicati dalla relazione tecnica, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 18, commi 1 e 2, che reca disposizioni sul Sistema informativo automatizzato del Ministero dell'interno, rileva che la relazione tecnica indica l'onere che si stima di dover sostenere per la realizzazione del sistema informativo, ma non fornisce indicazioni circa i costi, di carattere permanente, per la gestione del medesimo sistema nel lungo periodo. Su tale aspetto considera opportuno acquisire elementi di valutazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 imputa gli oneri per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1, pari a 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020. In proposito, fermo restando che la dotazione finanziaria del Fondo medesimo, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, risulta complessivamente pari a poco più di 50 milioni di euro, considera tuttavia necessario acquisire una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle risorse in parola non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul predetto Fondo.

Riguardo all'articolo 18, comma 3, sulle competenze delle direzioni distrettuali antimafia, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, della possibilità per le strutture interessate di svolgere le attività in questione con le risorse già disponibili in base alla legislazione previgente.

In merito all'articolo 19, che reca disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri, evidenzia che la disposizione di cui al comma 3 prevede l'ampliamento della rete dei

centri di permanenza per i rimpatri, incrementando la capienza complessiva degli stessi da 360 a 1.600 posti, con un aumento di 1.240 posti nel triennio 2017-2019. Ai fini dell'approntamento dei nuovi centri, la relazione tecnica afferma che si provvederà mediante ristrutturazione di quelli esistenti o acquisto di nuovi, a fronte di una spesa che il comma 3, quinto periodo, indica in 13 milioni di euro. La disposizione non individua espressamente la modulazione temporale di tale spesa. Evidenzia inoltre che non sono forniti i dati ed i parametri di quantificazione della suddetta spesa né un cronoprogramma degli interventi da realizzare in ciascun anno del triennio, anche al fine di verificare che l'effetto sui saldi di finanza pubblica della spesa in questione sia coerente con quella già scontata con riguardo all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, che ha istituito il fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Non ha nulla da osservare con riguardo alla spesa autorizzata per far fronte nel triennio alla gestione dei centri – corrispondente a euro 3.843.000 nel 2017, euro 12.404.350 nel 2018 ed euro 18.220.090 a decorrere dal 2019 – considerato che la medesima è ricondotta entro un limite di spesa e alla luce dei dati e degli elementi forniti per la relativa quantificazione.

Con riferimento al comma 5, prende atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura al Senato in merito alla neutralità finanziaria della disposizione. Ritiene peraltro opportuno chiarire la portata applicativa della disposizione, al fine di escludere che la stessa, eliminando il richiamo espresso all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, possa consentire la liquidazione di un trattamento di fine servizio al personale civile e militare della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che il comma 4 autorizza in favore del Ministero dell'interno, per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020, al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa. In proposito, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

In merito all'articolo 21-*bis*, che reca norme sulla sospensione di adempimenti e sui versamenti tributari nell'isola di Lampedusa, rileva che le disposizioni in esame intervengono su un termine già scaduto nel precedente esercizio e che, sulla base di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 599, della legge di stabilità 2016, avrebbe comportato la possibilità di regolarizzare nel 2017 il mancato versamento di quanto dovuto dai contribuenti. A tale previsione, così come alle precedenti proroghe, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Le disposizioni in esame determinano un'ulteriore estensione del periodo di sospensione di tributi, la cui neutralità sembra condizionata, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, anche dal versamento entro il 2017 delle somme in questione. In ordine all'effettiva possibilità di acquisizione di tali somme nell'esercizio in corso ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Riguardo all'articolo 22, che contiene disposizioni finanziarie, evidenzia che la norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera *a), b)* ed *e)*, 11, comma 3-*bis*, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a

36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90;

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;

c) quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019;

c-bis) quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il successivo comma 2 stabilisce che le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, evidenzia che l'articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa pari a euro 12.565 a decorrere dall'anno 2017, finalizzata ad assicurare, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle istituende sezioni, presso i tribunali ordinari, specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (articolo 2, comma 3);

l'effettuazione, a mezzo di servizio postale, delle notifiche degli atti e dei provvedimenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il cui costo è stato stimato dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge presentato al Senato in euro 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017 [articolo 6, comma 1, lettere *a), b)* ed *e)*];

l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa, pari a euro 391.209 per l'anno 2017, a euro 521.612 per l'anno 2018 e a euro 130.403 per l'anno 2019, relativa al piano di applicazioni straordinarie di magistrati per fronteggiare l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello *status* di persona

internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione (articolo 11, comma 3-*bis*);

l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa, pari a 2.766.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018, finalizzata all'assunzione di personale, nel limite complessivo di 250 unità, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo (articolo 12);

l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, finalizzata all'assunzione, nel numero massimo di 60 unità, di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale (articolo 13);

l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa di euro 203.000 per l'anno 2017, di euro 414.120 per l'anno 2018, di euro 422.402 per l'anno 2019, di euro 430.850 per l'anno 2020, di euro 439.467 per l'anno 2021, di euro 448.257 per l'anno 2022, di euro 457.222 per l'anno 2023, di euro 466.366 per l'anno 2024, di euro 475.694 per l'anno 2025 e di euro 485.208 a decorrere dall'anno 2026 per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano tramite l'incremento, nel numero di 20 unità, del contingente costituito da personale a contratto (articolo 14, comma 1);

l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei carabinieri incaricato di assicurare i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari (articolo 14, comma 1-*bis*);

l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019 per fronteggiare i costi di gestione dei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 19, comma 3, ultimo periodo).

Ciò posto, segnala preliminarmente che le coperture complessive del provvedimento risultano di importo leggermente superiore a quello degli oneri recati dal provvedimento medesimo, giacché la copertura indicata nell'ultimo anno del triennio considera come onere a regime l'onere massimo, anche se riferito ad un esercizio successivo al terzo anno.

Tanto premesso, osserva che la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dianzi illustrate, complessivamente pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026, viene effettuata attraverso le seguenti modalità:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativi al pagamento del contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. In proposito, segnala che il gettito derivante dal pagamento del predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in ma-

teria di immigrazione, asilo e cittadinanza. In tale quadro segnala che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, i proventi sopra menzionati, trattandosi di entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, risultano già iscritti in bilancio sulla base dell'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente ed allocati sul capitolo 2439, piano gestionale 23, dello stato di previsione dell'entrata, con uno stanziamento di 18 milioni di euro in ragione d'anno. Ciò posto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle attività finora svolte dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli 2371 e 2390 dello stato di previsione del medesimo Ministero, da cui le risorse devono essere prelevate;

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario. Rammenta che la disposizione da ultimo citata fa riferimento al contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990, il cui gettito rappresenta uno dei canali di alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti (cap. 2341 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). In proposito, osserva che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, « le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo triennio sono state mediamente superiori a 120 milioni di euro » e che « le somme non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario (...) sono state mediamente pari a 54 milioni di euro nel periodo 2012-2015 ». Ciò posto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva capienza e sostenibilità nel tempo della copertura finanziaria ivi prevista, anche in relazione alla eventuale riduzione in futuro del gettito dei contributi riscossi sui premi assicurativi di cui sopra e alla natura permanente degli oneri oggetto di copertura;

c) quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2017-2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019. Al riguardo, fa preliminarmente presente che gli accantonamenti dei quali è prevista la riduzione recano le necessarie disponibilità. Ciò posto, dal punto di vista formale osserva che la attuale formulazione dell'articolo 22, comma 1, lettera *c)*, del provvedimento in esame, non appare correttamente redatta, giacché che la somma delle riduzioni dei citati accantonamenti del fondo speciale di parte corrente risulta inferiore, a decorrere dall'anno 2020, agli importi delle coperture indicate alla medesima lettera *c)*, sebbene l'onere complessivamente imputato al fondo speciale di parte corrente risulta, come detto in precedenza, sovrastimato rispetto all'andamento effettivo degli oneri oggetto di copertura. Su tale aspetto, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Prende atto, infine, di quanto asserito nella relazione tecnica riferita al maxi emendamento presentato al Senato, secondo cui gli oneri oggetto di

copertura a valere sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rientrano comunque nell'ambito dell'adempimento di obblighi internazionali;

c-bis) quanto a euro 200.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione (cap. 3001, piano gestionale 1), che presenta uno stanziamento di bilancio pari a 13.146.487 per il 2017. In tale quadro, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a copertura e fornisca una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Sotto il profilo meramente formale fa infine presente che gli oneri e le relative coperture finanziarie debbono interpretarsi, ogni qualvolta se ne prevede la decorrenza in via permanente, come aventi carattere annuale.

Il Viceministro Enrico MORANDO, sottolineando come la maggior parte delle richieste di chiarimento formulate dal relatore siano riferite alle parti introdotte o modificate nel corso dell'esame presso il Senato, evidenzia che la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, è in corso di predisposizione da parte dei competenti Ministeri e che la stessa, dopo essere stata valutata dalla Ragioneria generale dello Stato, verrà trasmessa alla Commissione nei prossimi giorni. Si riserva quindi di dare risposta alle richieste del relatore successivamente alla predisposizione della citata relazione tecnica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.
C. 4225 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 marzo 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda nella seduta del 29 marzo scorso il rappresentante del Governo aveva depositato una nota predisposta dal Ministero dell'interno, riservandosi di fornire in altra seduta gli ulteriori chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma la ripartizione tra oneri « autorizzati » e oneri « valutati » quale risultante dalla relazione tecnica. Pertanto, in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, nel presupposto che il Ministro dell'economia e delle finanze sia comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ritiene che nulla osti all'espressione di un parere favorevole.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4225 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, con cui si conferma la riparti-

zione tra oneri « autorizzati » e oneri « valutati » quale risultante dalla relazione tecnica;

nel presupposto che il Ministro dell'economia e delle finanze sia comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 marzo 2017 il rappresentante del Governo si era riservata di fornire chiarimenti in merito alle questioni evidenziate dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che il provvedimento in esame, volto a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, intende sostenere una specifica categoria di imprese denominate « culturali e creative » aventi natura sia pubblica che privata ed in possesso di specifici requisiti definiti dalla legge stessa. Preliminarmente, rileva che non si comprende la previsione secondo cui le suddette imprese possano avere anche natura pubblica tenuto conto che da molteplici anni è in corso un processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione pubblica. Inoltre, la normativa dettata per le imprese culturali e creative, potrebbe contrastare con la disciplina pubblicistica a cui sono soggette le imprese pubbliche. Inoltre, evidenzia che, all'articolo 1, comma 3, viene previsto che con decreto interministeriale sia disciplinata la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei requisiti nonché le adeguate forme di pubblicità tramite la costituzione di uno specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In proposito ritiene necessario che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dimostri con apposita relazione tecnica che la gestione dello suddetto elenco potrà essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva quindi che l'articolo 2 reca alcuni benefici ed agevolazioni di carattere fiscale a favore delle imprese culturali e creative, così come definite all'articolo 1, in particolare prevedendo l'applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni agevolative già previste per le *start-up* innovative. Ciò comporta, tra l'altro:

l'esclusione dalla applicazione della normativa in materia di società di comodo;

gli incentivi agli investimenti in tali soggetti, sotto forma di deducibilità del 30 per cento degli investimenti nel capitale sociale da parte delle società e nella detraibilità ai fini IRPEF degli investimenti nel capitale da parte delle persone fisiche;

l'esenzione ai fini IRPEF della imponibilità connessa alle *stock options*.

Al riguardo, evidenzia che la disposizione in esame comporta oneri non quantificati e privi di copertura, poiché determina una perdita di gettito potenziale massima di circa 153 milioni di euro su base annua. Inoltre osserva che, per accedere alle agevolazioni fiscali, le imprese culturali e ricreative devono rispettare, tra l'altro, i requisiti previsti dall'articolo 2

della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE per le micro, piccole o medie imprese. In proposito, rileva che si tratta di una misura potenzialmente selettiva in quanto concede, in via indiretta, un aiuto ad imprese aventi specifiche caratteristiche e appartenenti ad un determinato settore economico. Ritiene quindi, come peraltro già avvenuto per le *start-up* innovative, che la misura in questione debba essere notificata e autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Fa presente inoltre che l'articolo 2 del provvedimento in oggetto non prevede l'emanazione di un decreto ministeriale in cui vengano dettate norme di attuazione con riferimento agli aspetti fiscali.

Osserva che l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un'apposita sezione nel Registro delle imprese, cui sono iscritte le imprese culturali e creative. Si prevede, inoltre, che tale iscrizione consenta la condivisione, attraverso una piattaforma internet dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, di dati e informazioni relativi alle aziende. Al riguardo, ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di escludere che dall'istituzione di tale piattaforma scaturiscano oneri a carico delle Camere di Commercio.

Rileva che l'articolo 4 prevede che le imprese e i professionisti iscritti nei relativi albi, nonché le pubbliche amministrazioni, possono avvalersi di buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi, offerti dalle imprese in questione, in base a criteri stabiliti con apposito decreto interministeriale ed emessi annualmente per un massimo di 50 milioni di euro. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Premesso che non risulta chiaro il meccanismo di assegnazione di buoni per l'acquisto di servizi culturali e ricreativi e considerato in particolare che la corresponsione di buoni tra amministrazioni pubbliche pone problemi di natura contabile, fa presente che la disposizione deve essere riformulata in quanto non prevede espressamente l'indicazione di un'autorizzazione di spesa che dovrebbe essere caratterizzata dal relativo importo e dalla durata nel tempo. Con riferimento, poi, alla copertura finanziaria mediante riduzione del FISPE, presupponendo che l'onere indicato sia a decorrere, esprime parere contrario, in quanto sul predetto Fondo non sussistono sufficienti disponibilità.

Rileva che l'articolo 5, al comma 1, prevede che le imprese culturali e creative, per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività sociali, possano chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, in particolare caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. È prevista, inoltre, l'eventuale sub-concessione previa autorizzazione dell'ente gestore. Inoltre, al comma 2, si prevede che il documento di strategia nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge n. 232 del 2016, predisposto dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, rechi specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese in questione dei beni confiscati definitivamente. In proposito, ritiene che la disposizione recata dal citato comma 1 non risulti in linea con l'ottimale utilizzo dei beni pubblici, atteso che la previsione di concedere un immobile pubblico per un periodo rilevante, di almeno 10 anni, a fronte di un canone meramente ricognitorio, semplicemente sulla base della circostanza che tali immobili ad oggi non siano utilizzabili per altre finalità, di fatto ne preclude la futura valorizzazione, con potenziali riflessi sfavorevoli per la finanza pubblica. In ogni caso, la disposizione, nel porre, a fronte del cennato canone ricognitorio, le spese della sola manutenzione ordinaria a carico

del concessionario, si mostra comunque foriera di maggiori oneri, non quantificati né coperti, per spese di manutenzione straordinaria a carico dei soggetti pubblici a cui gli immobili stessi appartengono. Quanto alla prevista eventualità della subconcessione – nel rilevare pure l'indeterminatezza del soggetto, « ente gestore », che dovrebbe, se del caso, autorizzarla – osserva che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, « Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in use e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato », la subconcessione del bene, totale o parziale, è vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione. Peraltro, in relazione a beni demaniali, la prevista « acquisizione della sede » appare impropria, stante l'inalienabilità dei predetti beni.

Fa presente inoltre che l'articolo 6 stabilisce che qualora le imprese culturali e creative perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 2 per usufruire dei benefici e delle agevolazioni stabilite dalla legge, questi vengano a cessare dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate. Si prevede in particolare per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, che le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012 (deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio delle *start-up*), mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. In proposito ritiene necessario acquisire le valutazioni del Dipartimento del tesoro. Si demanda infine al Ministero dello sviluppo economico il compito di vigilanza sul corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede la possibilità di avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di finanza. Premesso che l'avvalimento del Nucleo è finalizzato alla vigilanza sul corretto utilizzo delle agevolazioni stabilite dal decreto-legge n. 83 del 2012 e prevede la sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa, rinvia alle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico e della Guardia di finanza anche al fine di chiarire che lo svolgimento di tali compiti di vigilanza possa avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
Nuovo testo C. 1041.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel comunicare che non risultano ancora disponibili gli elementi di informazione di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiede un ulteriore rinvio del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL n. 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, recante l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché norme per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Per quanto concerne l'articolo 1, recante abrogazione delle norme in materia di lavoro accessorio, prende atto che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame non ascrive al medesimo effetti diretti per la finanza pubblica, tenuto conto che alla disciplina oggetto di abrogazione non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi. Ai fini di una più compiuta valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento, appare peraltro utile, a suo avviso, acquisire ulteriori elementi di valutazione riferiti ai seguenti profili. In particolare, ritiene che sarebbero utili dati riferiti all'esperienza applicativa delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2015 ed una valutazione del Governo circa le conseguenze sul gettito contributivo effettivamente prodotte dalla normativa ora oggetto di abrogazione. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica riferita al decreto in esame assume la sostanziale invarianza finanziaria del medesimo, adducendo, tra l'altro, la considerazione in base alla quale le prestazioni di lavoro già realizzate tramite *voucher* verranno acquisite attraverso le ulteriori forme contrattuali disponibili a legislazione vigente. Anche a tal proposito sarebbe utile, a suo avviso, una valutazione del Governo in merito al potenziale grado di adesione a dette modalità, tale da confermare l'ipotesi di neutralità degli effetti sul gettito, anche alla luce del relativo regime contributivo applicabile. Infine, prende atto dell'ipotesi di compensatività, formulata dalla relazione tecnica, tra la minore entrata per l'INPS e i risparmi di spesa per la gestione del servizio dei *voucher*.

Il Viceministro Enrico MORANDO rileva in premessa che le disposizioni oggetto del presente provvedimento scontano un inevitabile margine di incertezza sotto il profilo applicativo. Osserva infatti che, da un punto di vista meramente comportamentale, risulta allo stato attuale assai complicato ipotizzare in quale misura le prestazioni lavorative attualmente svolte tramite i *voucher* potranno essere riassorbite ed effettuate mediante il ricorso a forme contrattuali di tipo diverso, legalmente regolamentate e tendenzialmente stabili. Alla luce di ciò, ritiene di conseguenza assai difficile compiere al momento una valutazione pienamente attendibile circa gli eventuali effetti compensativi in termini di gettito derivanti dal provvedimento in esame, con particolare riferimento alla applicazione di una aliquota contributiva meno agevolata prevista per le altre forme contrattuali, soggette peraltro al normale regime di tassazione sul reddito da cui risultano invece esenti i *voucher*. Sebbene la totale abrogazione dei voucher, a suo giudizio, appaia potenzialmente suscettibile di incrementare in termini assoluti il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, tanto più nel quadro delle vigenti forme contrattuali, ritiene comunque che il regime contributivo meno agevolato, previsto per le altre forme contrattuali che possono essere utilizzate in luogo del lavoro accessorio, assicuri una sufficiente garanzia in merito alla neutralità finanziaria dell'effetto di sostituzione tra le entrate collegate alla configurazione dell'istituto dei *voucher* prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e quelle derivanti dalla sostituzione, anche parziale, con altre tipologie di contratti per le quali sono previste aliquote contributive più elevate.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4373 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, recante Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il regime contributivo meno agevolato, previsto per le altre forme contrattuali che possono essere utilizzate in luogo del lavoro accessorio, assicura una sufficiente garanzia in merito alla neutralità finanziaria dell'effetto di sostituzione tra le entrate collegate alla configurazione dell'istituto dei *voucher* prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e quelle derivanti dalla sostituzione, anche parziale, con altre tipologie di contratti per le quali sono previste aliquote contributive più elevate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Atto n. 393.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione *(vedi allegato)*, riservandosi di presentare nella prossima seduta una apposita nota in corso di predisposizione da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, anche al fine di acquisire gli ulteriori elementi conoscitivi testé richiamati dal Viceministro Morando.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 394.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Enrico MORANDO fornisce alcuni chiarimenti sulla base di elementi informativi trasmessi dal Ministero dell'interno e dalla Ragioneria generale dello Stato.

In particolare, esclude l'eventualità di costi aggiuntivi per spese di funzionamento di Comitati di livello interregionale, di cui all'articolo 3, atteso che nell'unica direzione interregionale allo stato esistente (Veneto-Trentino Alto Adige) opera un Comitato tecnico regionale (CTR) con competenza solo sulla regione Veneto, mentre le competenze di prevenzione incendi in Trentino Alto Adige sono esercitate dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

In merito alle tariffe da applicare ai beneficiari dei servizi di prevenzione incendi, di cui ai commi 6 e 12 dell'articolo 3, precisa che l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale (decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze); in tale sede si terrà conto dell'idoneità dei corrispettivi volti a garantire gli attuali livelli di gettito.

Rileva inoltre che i corrispettivi percepiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) a fronte dello svolgimento dei servizi effettuati nel caso in cui non sussista un imminente pericolo di danno persone o cose, di cui all'articolo 4, comma 2, sono idonei a garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti. Tale garanzia è assicurata dalla estensione della previsione delle tariffe di cui al sopra citato decreto interministeriale anche per i servizi in argomento; in tale sede si terrà conto dell'idoneità dei corrispettivi atti a garantire gli attuali livelli di gettito.

Il riconoscimento al CNVF del ruolo di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio ed antincendio, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dal comma 3 dell'articolo 4 del provvedimento in oggetto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le sopraindicate attività costituiscono funzioni tipiche del CNVF e pertanto potranno essere svolte nell'ambito delle disponibilità disponibili a legislazione vigente.

Conferma che i corrispettivi richiesti per lo svolgimento dell'attività di formazione e diffusione della cultura sulla sicurezza presso strutture scolastiche e universitarie e la comunità scientifica, di cui all'articolo 5, sono in grado di garantire la copertura integrale dei costi di tali servizi, in quanto provvedimento non innova il precedente regime. Inoltre, analogamente alle tariffe previste per i servizi di prevenzione incendi, l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi delle attività di formazione è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale.

Conferma inoltre che le modalità di assegnazione delle risorse derivanti dall'espletamento dei servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dall'articolo 6 del provvedimento in oggetto, non modificano in alcun modo il quadro legislativo previgente.

Conferma altresì che le attività in materia di mezzi, materiali, attrezzature, caserme e servizi tecnici e logistici, di cui all'articolo 7, possono essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria.

Con riferimento all'articolo 8 rileva che, come indicato nella relazione tecnica,

la dinamica delle progressioni di carriera del CNVF previste a legislazione vigente non subisce alcuna sostanziale modifica e, pertanto, la predetta disposizione non determina alcun costo aggiuntivo di natura retributiva, poiché le promozioni sono strettamente commisurate alla presenza di corrispondenti vacanze e non vi sono – in nessun caso – sovrapposizioni determinate da decorrenze economiche retroattive. Conseguentemente, la decorrenza giuridica resta sempre fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono determinate le vacanze d'organico della qualifica interessata e la decorrenza economica viene confermata il giorno successivo alla conclusione del previsto corso di formazione. Ribadisce che – a conferma della non onerosità della norma – il suddetto regime è stato transitoriamente in vigore (per le procedure afferenti agli anni dal 2008 al 2016) ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 2012, in merito al quale detto provvedimento non ha previsto alcuna copertura finanziaria ed è stato di recente confermato, anche per l'anno 2017, dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto « milleproroghe »).

In merito all'articolo 11, rileva che la mobilità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto il relativo trasferimento può essere disposto nei limiti dei posti vacanti e con inquadramento in altra qualifica dello stesso livello retributivo posseduto nell'amministrazione di provenienza. Per quanto concerne la disposizione relativa al transito, a domanda, del personale riconosciuto totalmente inabile al servizio operativo nei ruoli tecnici del CNVF, si fa presente che la norma a già in vigore e la modifica apportata (relativa alla sede di servizio presso cui il personale inabile può transitare) non comporta nuovi o maggiori oneri.

Chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 12 è unicamente ricognitiva degli incrementi degli organici ascrivibili a recenti interventi normativi nel cui contesto viene individuata idonea copertura finanziaria, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri. In particolare l'incremento numerico complessivo (790 unità) della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 è determinato dall'assorbimento di 390 figure provenienti dal Corpo forestale dello Stato (articoli 12, comma 1 e 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177) e dall'aumento di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco disposto dall'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113.

Osserva inoltre che l'articolo 14 non comporta nuovi o maggiori oneri, considerato che i passaggi di qualifica sono finanziati a legislazione vigente mediante gli ordinari stanziamento di bilancio.

Segnala che l'articolo 15 non precisa gli interventi che il Fondo, istituito dal comma 1 per valorizzare le condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, andrà a finanziare e, in particolare, evidenzia che sono demandate a fonti subordinate a quella legislativa e sottratti, quindi, all'ordinario procedimento di quantificazione degli effetti finanziari e verifica degli stessi in sede parlamentare, previsto dalla vigente normativa contabile.

Con riferimento all'articolo 16, che consente un meccanismo di anticipazione dei compensi per lavoro straordinario entro limiti massimi di spesa previsti dal DPCM autorizzativo relativo all'anno precedente, fa presente che tale DPCM pone limiti sia alla spesa complessiva, che alle ore di straordinario effettuabili entro l'anno. Inoltre precisa che dall'esercizio 2011 non vi sono state riduzioni agli stanziamenti annuali del capitolo di spesa afferente i compensi per lavoro straordinario al personale del CNVF. La limitazione al solo primo semestre di ciascun anno del pagamento delle spettanze al personale in relazione all'autorizzazione disposta nell'esercizio precedente, consente di assicurare ampi margini di copertura finanziaria, non essendo ipotizzabile un dimezzamento dello stanziamento della spesa in questione da un anno all'altro.

Maino MARCHI (PD) rinnova al Viceministro Morando la richiesta già formulata nel corso della precedente seduta al fine di verificare puntualmente la compatibilità tra le disposizioni inserite nel decreto-legge recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che prevede per ciascuno degli anni 2017 e 2018 l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile, e l'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto in esame, che modifica il Titolo I del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Atto n. 397.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che sono pervenuti taluni elementi di risposta da parte del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sui quali è tuttavia ancora in corso l'attività di verifica e riscontro da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, anche al fine di acquisire gli ulteriori elementi conoscitivi testé richiamati dal Viceministro Morando.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Atto n. 404.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 175 del 2016, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, adottato in attuazione della delega conferita con gli articoli 16 e 18 della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e che il provvedimento consta di 19 articoli e di un allegato, recanti modifiche al testo unico.

Rileva che unitamente al testo dello schema, l'atto del Governo in esame ricomprende anche l'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata lo scorso 16 marzo. In proposito, segnala come l'intesa in questione risulti sancita sulla base di alcune modifiche da apportare al testo dello schema medesimo – ed al momento non incluse nello stesso – riportate nell'allegato B dell'intesa medesima, e che il Governo si è impegnato a recepire nel testo dello schema in esame. Si tratta di complessivamente di dodici proposte di integrazioni e modifiche.

Fa presente che il decreto correttivo interviene dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della citata legge n. 124 del 2015 nella parte in cui quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata. La Corte ha invece stabilito che il principio di leale collaborazione impone la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, qualora la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si re-

gistra una commistione fra competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle regioni.

Segnala che con il presente schema di decreto legislativo, sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata il Governo, oltre ad introdurre modifiche correttive al decreto legislativo n. 175 del 2016 al fine di risolvere criticità emerse in fase applicativa, ha inteso sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte costituzionale, dando seguito a quanto suggerito nel parere n. 83 del 17 gennaio 2017 che il Consiglio di Stato ha reso in risposta ad un quesito formulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Al riguardo, ritiene opportuno evidenziare che eventuali proposte parlamentari di modifica del provvedimento – tali da renderlo difforme dal testo su cui è stata raggiunta l'intesa – potranno essere avanzate nei confronti del Governo, che, qualora ritenesse di recepirle, parrebbe essere tuttavia tenuto, prima dell'approvazione in via definitiva, a sollecitare una nuova intesa, sul testo così modificato, in sede di Conferenza unificata.

Passando ad illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, precisa che si darà conto anche delle modifiche concordate ai singoli articoli dello schema medesimo a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 1 reca l'oggetto del provvedimento in esame stabilendo che esso contiene modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e specificando che, per quanto non disciplinato dal provvedimento stesso, restano ferme le disposizioni già vigenti.

L'articolo 2 opera una modifica alle premesse del testo unico, introducendo l'esplicito riferimento all'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 3 reca una novella all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016, al fine di specificare che le disposizioni recate nel medesimo decreto legislativo si applicano, solo se espressamente previsto, – oltre che alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, secondo quanto già previsto dal testo vigente – anche alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Si tratta di un intervento di coordinamento diretto ad assicurare una diversa collocazione alla disposizione che, nel testo in vigore, è già prevista all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, nell'ambito della definizione della società quotata.

Come si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento dello schema di decreto legislativo, l'obiettivo della nuova collocazione è quello di « non ingenerare incertezza sulla definizione di società quotata ».

L'articolo 4 novella in più punti l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, che reca disposizioni definitorie, ed in particolare: alla lettera *a)*, recante la definizione delle « amministrazioni pubbliche », il richiamo alle autorità portuali è sostituito con quello alle « autorità di sistema portuale »; la lettera *l)*, relativa alla definizione del termine « società », viene riformulata nel senso di ricomprendere in tale definizione anche gli organismi societari (ovvero quelli di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile) che hanno come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili. In questo modo le disposizioni del provvedimento vengono esplicitamente estese anche alle società consortili che sono disciplinate dall'art. 2615-*ter* contenuto nel titolo X del libro V del codice civile. Ciò anche al fine di tener conto di quanto già previsto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in cui si dispone che le amministrazioni pubbliche possano partecipare esclusivamente a determinati organismi societari (costituiti in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa), società, aventi anche carattere consortile; la lettera *p)*, recante la definizione di « società quotate », viene riformulata al

fine di tener conto di quanto previsto all'articolo 3 del provvedimento in esame.

L'articolo 5 reca invece modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, nello specifico intervenendo come di seguito evidenziato: con riferimento al comma 2 – che enumera le attività per l'esercizio delle quali le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni – sulla lettera *d)*, specificando che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche « allo svolgimento delle loro funzioni »; sul comma 7, disponendo che sono ammissibili le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili; sul comma 8, al quale è aggiunto un nuovo periodo che consente alle università di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche; sul comma 9, nel senso di estendere la facoltà – che nel testo vigente è riconosciuta al decreto del Presiedente del Consiglio dei ministri – di escludere, in modo totale o parziale, dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 a determinate società, anche ai provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione a tal fine. Tali provvedimenti, concernenti società a partecipazione regionale, devono essere adottati ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità. In analogia a quanto già previsto per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche il provvedimento regionale deve essere motivato « con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1 ». Rispetto alla motivazione richiesta per il decreto del Presidente del Consiglio è assente il riferimento alla finalità di agevolare la quotazione della società. Inoltre, mentre nel caso di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esclusione la disposizione vigente prescrive la trasmissione alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, la medesima procedura non è prevista per i provvedimenti del Presidente di Regione. Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame si afferma che la modifica all'articolo 4, comma 9, appena richiamata, è diretta a « valorizzare il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e regioni, come anche richiesto espressamente dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 251 del 2016 ».

Forme di pubblicità riguardo alle decisioni assunte in tali provvedimenti, oltre quanto previsto dagli ordinamenti regionali, sono peraltro già assicurate: dall'obbligo, recato all'articolo 5, comma 3, di trasmissione dell'atto deliberativo di costituzione di società o acquisizione della partecipazione alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; dall'obbligo, recato dall'articolo 20, comma 3, di trasmissione alla struttura del Ministero dell'economia cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico e alla Corte dei Conti dell'analisi dell'asseto complessivo delle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono partecipazioni; dall'obbligo, recato all'articolo 24, comma 1, di trasmissione ai medesimi soggetti appena richiamati dell'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute dalle singole amministrazioni. Segnala che nel testo in esame non è prevista esplicitamente la trasmissione alla richiamata struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dei provvedimenti con cui si dispone la deroga, nei confronti di determinate società individuate ai sensi del comma 9 in esame, ciò che avrebbe verosimilmente potuto assicurare una migliore circolarità delle informazioni e favorire il monitoraggio dell'attuazione del testo unico.

Con riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, segnala che, in sede di intesa sancita in Conferenza unificata, è stata accolta una specifica richiesta emendativa avanzata unitariamente dalle componenti rappresentative delle autonomie territoriali volta a derogare a quanto stabilito all'articolo 4 medesimo e, in particolare, al comma 2, lettera *a)*. Nel testo vigente, alle amministrazioni pubbliche è consentito costituire società (aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali) e acquisire o mantenere partecipazioni in tali società, fra l'altro, per la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. L'emendamento è diretto invece a consentire alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Per tali partecipazioni rimane in ogni caso fermo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 175 che impone alle amministrazioni pubbliche di procedere a piani di razionalizzazione qualora rilevino partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

L'articolo 6 è diretto a modificare l'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni.

Nello specifico, esso: modifica il comma 1 del citato articolo 5, nel senso di espungere il richiamo all'onere motivazionale della scelta societaria relativo alla « possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ». Su tale modifica il Consiglio di Stato ha espresso la propria contrarietà, rilevando, fra l'altro, che in tal modo verrebbe meno « l'unico onere motivazionale effettivamente stringente per l'attività di acquisto presso terzi delle partecipazioni sociali »; integra il comma 2, al fine di precisare che la disciplina delle forme di consultazione pubblica, a cui gli enti locali sono tenuti a sottoporre lo schema di atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, è rimessa ai medesimi enti locali; modifica il primo periodo del comma 4, nel senso di precisare che la competenza sui richiamati atti deliberativi adottati dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti nazionali spetta alle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, e non all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti come previsto nel testo vigente.

L'articolo 7 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che reca la disciplina – per molti aspetti innovativa rispetto alle disposizioni previgenti – in materia: di composizione degli organi di amministrazione delle società in controllo pubblico, con riferimento sia al numero dei componenti, introducendo anche come regola che, di norma, le società a controllo pubblico siano gestite da un amministratore unico, sia ai requisiti agli stessi richiesti; nonché di compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti delle società in controllo pubblico.

In particolare, le modifiche concernono: il comma 1, che introduce l'intesa in sede di Conferenza unificata nell'ambito dell'iter di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il comma 3, che è riformulato nel senso di demandare all'assemblea della singola società a controllo pubblico la decisione di derogare al principio secondo cui l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico, ai sensi del comma 2. Tale determinazione deve essere assunta con deli-

bera motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Quanto all'organo amministrativo della società, l'Assemblea può ricorrere al consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, o può, in alternativa, ricorrere a forme di *governance* alternative, quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico. La disposizione prevede infine che la delibera sia trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 175, e alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo; il comma 6, riguardante il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di definizione degli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi delle società a controllo pubblico che consentano la classificazione delle stesse società in un numero di fasce fino a cinque, ai fini della determinazione, in proporzione, del limite dei compensi massimi al quale le società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà superare i 240.000 euro annui. Nello specifico, si stabilisce che l'adozione del predetto decreto, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali, sia subordinato alla previa intesa in Conferenza unificata. Al riguardo, si rammenta che nella versione vigente è invece previsto un mero parere da parte della Conferenza unificata, da esercitare « per i profili di competenza ».

L'articolo 8 apporta modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 – in materia di crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica – al fine sia di rettificare alcuni riferimenti normativi interni inesatti sia di introdurre alcune precisazioni terminologiche.

In particolare: all'articolo 14, comma 2, il riferimento all'articolo 6, comma 3, è sostituito dal riferimento all'articolo 6, comma 2, in quanto i programmi di valutazione del rischio richiamati al comma 2 dell'articolo 14 sono oggetto del comma 2 e non del comma 3 dell'articolo 6; al medesimo articolo 14, comma 3, l'erroneo riferimento al comma 1 è sostituito dal riferimento al comma 2. Infatti la situazione che – ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 – può costituire grave irregolarità qualora non vengano adottati i provvedimenti adeguati corrisponde alla fattispecie disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo 14, sulla base del quale – in presenza di indicatori di crisi aziendale emersi nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio – l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è tenuto ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari ad evitare l'aggravamento della crisi; all'articolo 14, comma 4, l'erroneo riferimento al comma 4 è sostituito dal riferimento al comma 2, in quanto il piano di ristrutturazione aziendale richiamato al comma 4 dell'articolo 14 corrisponde al « piano di risanamento » di cui al comma 2 del medesimo articolo 14, che l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è tenuto ad approvare in presenza di indicatori di crisi aziendale; al comma 5 dell'articolo 14, la formulazione « effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito » è sostituita dalla più esatta formulazione « sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito ».

Con riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175, il Consiglio di Stato – nel parere reso sullo schema di decreto in esame in data 8 marzo 2017 – ha suggerito di sostituire, al comma 1, « il termine « grandi imprese insolventi » con « grandi imprese in stato di insolvenza », che è il termine utilizzato dal decreto legislativo n. 270 del 1999, espressamente richiamato dal medesimo articolo 14.

L'articolo 9 novella l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016 – in materia di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica – al fine di precisare, al comma

1, primo periodo, che all'individuazione della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico – da effettuare nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente – si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Consiglio di Stato – nel parere reso sullo schema di decreto in esame in data 8 marzo 2017 – ha innanzitutto ribadito « le criticità già formulate con il parere n. 968 [sull'Atto del Governo n. 297 (testo unico)] relativamente all'esigenza che la struttura individuata deve essere dotata di poteri di intervento più incisivi, rispetto a quelli previsti, per assicurare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nel testo unico. In secondo luogo, sarebbe opportuno prevedere forme di coordinamento con il sistema delle autonomie regionali nel caso in cui si tratti di effettuare un controllo su società a partecipazione regionale che svolgono attività strumentali a favore delle Regioni stesse che le hanno costituite o partecipate ».

L'articolo 10 novella il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016 al fine di renderlo coerente con la rubrica dell'articolo (« Società a partecipazione mista pubblico-privata »). Viene pertanto precisato l'ambito di applicazione delle norme di cui al comma 1 riferendolo alle « società a partecipazione mista pubblico-privata ». Nella disposizione vigente (articolo 17, comma 1) l'ambito di applicazione è, invece, definito con riferimento alle società costituite per le finalità di realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero di organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato, cioè le società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*.

L'articolo 11 apporta modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 – in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico – volte a: precisare la disposizione di cui al comma 5, specificando che le amministrazioni pubbliche socie – nel determinare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi incluse quelle per il personale – tengano conto, oltre che – come già previsto nel testo vigente – delle disposizioni transitorie in materia di personale dettate dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, anche del settore in cui ciascun soggetto opera (comma 1, lettera *a)*); modificare il comma 9, al fine di incidere sull'ambito temporale di applicazione talune disposizioni della legge n. 147 del 2013 riguardanti la gestione delle eccedenze di personale nelle società partecipate. Nello specifico, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568, della legge n. 147 continueranno ad applicarsi sino alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definizione delle modalità di trasmissione alle singole Regioni dell'elenco del personale eccedente nelle società partecipate, una volta conclusa la ricognizione del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 25, comma 1. Nel caso in cui detto decreto non dovesse essere pubblicato entro il 31 dicembre 2017, a partire da tale data cesseranno comunque gli effetti delle richiamate disposizioni di cui alla legge n. 147 del 2013 (comma 1, lettera *b)*).

Il testo vigente prevede invece che le disposizioni citate si applichino « alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore » dello stesso decreto legislativo.

Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali (esplicitato nell'Allegato B all'intesa stessa) su « l'impegno ad accogliere gli emendamenti proposti dalle Regioni nel documento dell'8 marzo 2017 con riguardo all'articolo 19, commi 8 e 9, del TU 175/2016, relativi al riassorbimento del personale delle società pubbliche già proveniente dalle amministrazioni interessate e già reclutate all'esito di pubblico concorso, con riserva di procedere ad una formulazione che ga-

rantisca il rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria e nei limiti quindi della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione ». Nello specifico, l'eventuale accoglimento delle richiamate proposte emendative incideranno: sull'articolo 11, che sarà integrato al fine di introdurre una novella all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 175, per specificare che nei casi in cui le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società decidano di reinternalizzare funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, e pertanto procedano, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, « limitatamente al recupero delle risorse, in precedenza assegnate alla società per il personale trasferito, la spesa per il riassorbimento del personale non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui al comma 557-*quater* dell'articolo 1 della legge 296/2006 ». Detto intervento parrebbe diretto ad evitare possibili effetti distorsivi conseguenti alla decisione di procedere alla internalizzazione delle funzioni, prevedendo che essa abbia un impatto tendenzialmente neutro, e non più negativo, nei confronti delle capacità assunzionali complessive dell'ente e, pertanto, della programmazione del turn over in corso; sul comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 11, che sarà riformulato al fine di prevedere che le disposizioni di cui alla richiamata legge n. 143 del 2013 che continueranno ad applicarsi sino all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di definizione delle modalità di trasmissione alle singole Regioni dell'elenco del personale eccedente nelle società partecipate, siano quelle di cui all'articolo 1, commi 563-568, e non soltanto di cui all'articolo 1, commi 565-568.

Circa le proposte emendative oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, ritiene opportuno un chiarimento circa la conferma del 31 dicembre 2017, come termine ultimo di vigenza delle disposizioni citate della legge n. 147 del 2013, recato al comma 1, lettera *b)*, atteso che nella proposta emendativa condivisa in sede di Conferenza unificata, interamente sostitutiva di tale lettera, non vi è alcun riferimento a tale termine; con riguardo all'ampliamento delle disposizioni della legge n. 147 del 2013, cui è assicurata pro tempore la vigenza, ed in particolare all'articolo 1, comma 563, ai sensi del quale, al secondo periodo, « la mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni », parrebbe opportuno valutarne l'impatto sul comma 8 dell'articolo 19 del testo unico che è volto a favorire il riassorbimento nell'ambito della pubblica amministrazione di personale delle società, già dipendente delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 12 novella l'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 – in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – al fine di precisare che la disposizione recata dal comma 7 si riferisce esclusivamente agli enti locali. Pertanto, la mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti recanti l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni e, ove necessario, il piano di razionalizzazione, nonché la successiva relazione sull'attuazione del medesimo piano (provvedimenti di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 20) comporta – nei confronti dei medesimi enti – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Nel testo vigente la sanzione non è circoscritta agli enti locali, bensì riguardava le amministrazioni pubbliche che non adempiono agli obblighi di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 20 del testo unico.

Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'assenso del Governo,

delle Regioni e degli Enti locali (esplicitato nell'Allegato B all'intesa stessa) sulle seguenti modifiche dell'articolo 20 del testo unico.

Tali questioni sono formulate nei seguenti termini:

1) « disporre che ai fini della prima applicazione della soglia di fatturato di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *d)*, si consideri la media del triennio 2017-2019 e, nelle more, in via transitoria, anche ai fini della revisione straordinaria di cui all'articolo 24, venga immediatamente applicata, ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *d)*, la soglia di fatturato medio di 500.000 euro » (lettera *b)* del richiamato Allegato B).

Nel testo vigente le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare piani di razionalizzazione qualora esse rilevino, nell'ambito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, fra l'altro, partecipazioni in società il cui fatturato sia inferiore o pari ad un milione di euro;

2) « disporre che, per le società di cui all'articolo 4, comma 7, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si considerino gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto » (lettera *c)* del richiamato Allegato B).

Si ricorda che le società di cui all'articolo 4, comma 7, sono le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

Nel testo vigente le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare piani di razionalizzazione qualora esse rilevino, nell'ambito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, fra l'altro, partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Con l'emendamento concordato in sede di Conferenza unificata si stabilisce che, esclusivamente per determinate società – ossia le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane nonché (ai sensi di una delle modifiche contenute all'articolo 5 dell'Atto del Governo in esame) la produzione di energia da fonti rinnovabili – ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *e)*, di cui si è detto in precedenza, si considerino gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 175 del 2016;

3) « disporre che per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 si applichino decorsi 5 anni dalla loro costituzione » (lettera *d)* del richiamato Allegato B).

La proposta emendativa concordata in sede di intesa fra Stato, Regioni ed enti locali mira a far sì che alle società con caratteristiche di *spin off* o di start up universitari o degli enti di ricerca, nonché (ai sensi di una modifica contenuta all'articolo 5 dell'Atto del Governo in esame) alle società costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche non si applichino le disposizioni (di razionalizzazione) di cui all'articolo 20 nei primi 5 anni dalla loro costituzione;

Segnala che tale disposizione, di cui è stata richiesta l'introduzione in sede di Conferenza unificata, invero è già contenuta nel testo in esame, approvato dal Consiglio dei ministri in data 17 febbraio (si veda il comma 12-*ter* dell'articolo 26 del testo unico, introdotto dall'articolo 15 del presente schema di decreto).

4) « escludere l'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 175 del 2016 per le attività di gestione delle case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente (Corte Costituzionale n. 291/2001); per tali attività, l'articolo 14, comma 5, del T.U. n. 175 del 2016 si applica decorsi dodici mesi dal-

l'entrata in vigore del presente decreto correttivo » (lettera *k)* del richiamato Allegato B).

L'articolo 13 apporta modificazioni all'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 – in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni – volte a: specificare che dall'ambito di applicazione della disposizione comma 1, primo periodo, che obbliga le amministrazioni pubbliche ad alienare determinate partecipazioni ovvero ad adottare i piani di razionalizzazione, sono escluse non soltanto – come nel vigente articolo 24, comma 1 – le categorie di partecipate di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ma le categorie di partecipate di cui all'intero articolo 4. Ciò anche in considerazione della circostanza che le società partecipate di cui l'articolo 4 ammette la costituzione o la partecipazione da parte di amministrazioni pubbliche non sono limitate a quelle richiamate ai commi da 1 a 3; differire al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni possedute e ad individuare quelle che devono essere alienate. Tale adempimento, nel testo vigente, avrebbe dovuto essere espletato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico (articolo 24, comma 1, secondo periodo).

Al riguardo, si segnala che nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali (esplicitato nella lettera *e)* dell'Allegato B all'intesa stessa) su una modifica alla disposizione in commento diretta a differire al 30 settembre 2017 il termine per la ricognizione straordinaria di cui all'articolo 24.

Inoltre, in tale sede (lettera *f)* del medesimo Allegato B) si è convenuto di « prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, sulla revisione straordinaria » (si tratta, rispettivamente, dell'invio del provvedimento di ricognizione alla Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio e controllo del Ministero dell'economia di cui all'articolo 15, e delle penalità stabilite per il caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti), « si applichino a partire dal 30 settembre 2017 e siano fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all'articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto ».

L'articolo 14 apporta modificazioni all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 – recante disposizioni transitorie in materia di personale – volte a:

a) differire al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, termine fissato nel testo vigente (articolo 25, comma 1, primo periodo) a marzo 2017, cioè 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del testo unico.

Al riguardo, si segnala che nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali (esplicitato nell'Allegato B all'intesa stessa, lettera *e)*) su una modifica alla disposizione in commento diretta a differire al 30 settembre 2017 il termine per la ricognizione di personale di cui all'articolo 25, comma 1;

b) disporre che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale – ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo – devono essere stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente da parte delle società a controllo pubblico alla Regione nel cui territorio la società ha la sede legale, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Si evidenzia che nell'intesa sancita in Conferenza unificata sul testo in esame si è, fra l'altro, concordata una modifica dell'articolo 25, comma 1, del testo unico

(si veda la lettera *j)* del richiamato Allegato B) affinché si preveda « l'intesa forte *ex* articolo 8, comma 6, legge n. 131 del 2003, per l'adozione del decreto ivi previsto »;

c) precisare che il divieto – posto dal comma 4 – alle società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti, fino al 30 giugno 2018, decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 25, sono stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente alle Regioni;

d) introdurre al comma 5, primo periodo, una precisazione terminologica, richiamando espressamente la parola « divieto » con riferimento a quanto previsto dal precedente comma 4. Si tratta, come detto, del divieto alle società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti, dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2018.

Si rileva che nell'intesa sancita in Conferenza unificata sul testo in esame si è, fra l'altro, concordato (alla lettera *h)* del citato Allegato B all'intesa stessa) di « esentare le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ». Si tratta di nuovi modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato) anche dagli adempimenti di cui all'articolo 25, oltre che dall'articolo 17 (in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata) del testo unico.

L'articolo 15 apporta modificazioni all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 – recante disposizioni transitorie ulteriori rispetto a quelle in materia di personale di cui al precedente articolo 25 – volte a:

a) differire dal dicembre 2016 al 31 luglio 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico già costituite alla data di entrata in vigore del testo unico sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni del medesimo testo unico;

b) estendere le esclusioni dall'ambito di applicazione dell'articolo 4 – il quale pone condizioni e limiti per la costituzione e acquisizione di partecipazioni pubbliche – alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. Tale tipologia di società va, dunque, ad aggiungersi alle altre due tipologie già escluse dall'applicazione dell'articolo 4 ai sensi del vigente articolo 26, comma 2, vale a dire le società elencate nell'allegato A al testo unico, nonché le società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni;

c) differire al 31 luglio 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad adeguarsi alle previsioni dell'articolo 11, comma 8 – che reca il divieto per gli amministratori delle società a controllo pubblico di essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti – termine fissato nel testo vigente (articolo 26, comma 10) a marzo 2017, cioè 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del testo unico;

d) tramite l'aggiunta di due commi (12-*bis* e 12-*ter*) all'articolo 26:

escludere dall'applicazione del testo unico: le società destinatarie dei provvedimenti adottati sulla base del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), nonché la Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 59 del 2016 (articolo 26, comma 12-*bis*);

per le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari previste

dall'articolo 6, comma 9, della legge n. 240 del 2010, nonché per quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca, fissare a 5 anni dopo la loro costituzione la data di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 26, comma 12-*ter*).

L'articolo 16 dispone la sostituzione dell'Allegato A al decreto legislativo n. 175 con l'Allegato A al provvedimento in esame. Come evidenziato nella relazione illustrativa, le società indicate nell'Allegato A al provvedimento in esame sono identiche a quelle presenti nel vigente Allegato A. È stato, tuttavia, inserito il riferimento al gruppo finanziario per le partecipate regionali.

Si rileva che nell'intesa sancita in Conferenza unificata sul testo in esame si è, fra l'altro, concordato (alla lettera *g)* del citato Allegato B all'intesa stessa) di inserire la FISES (Finanziaria senese di sviluppo spa) nell'allegato A del T.U. n. 175 del 2016.

L'articolo 17 reca clausola di invarianza finanziaria, disponendo che all'attuazione delle disposizioni di cui allo schema in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 18 fa salvi gli effetti già prodotti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, oggetto di modifiche da parte del provvedimento in esame.

Il Consiglio di Stato – nel parere reso sullo schema di decreto in esame in data 8 marzo 2017 – ha rilevato che la disposizione in esame in combinato disposto con l'articolo 1 (che conferma le disposizioni del testo unico non modificate dal correttivo) – norme entrambe sottoposte all'intesa in sede di Conferenza unificata – « appaiono fornire all'intera riforma » (testo unico e correttivo) « un effetto sanante, in attuazione del dictum della Corte costituzionale ».

L'articolo 19 reca clausola di entrata in vigore, prevedendo che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva come la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 comporta riflessi immediati sul piano procedurale in riferimento al rapporto intercorrente tra lo Stato e le regioni, laddove sotto il profilo squisitamente finanziario al provvedimento in esame non è dato ascrivere effetti differenti rispetto a quelli già esaminati in relazione al precedente schema di decreto legislativo ora oggetto di correttivi. Al riguardo, rammenta che gli effetti di risparmio attesi dalle misure contenute nel provvedimento in esame, come in quello oggetto di correzione, non sono stati prudenzialmente oggetto di specifica quantificazione e pertanto non rilevano in riferimento ai saldi di finanza pubblica stabiliti a legislazione vigente.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI richiama l'attenzione dei colleghi sulla opportunità che la Commissione bilancio possa pervenire all'espressione del parere di propria competenza in tempi quanto più possibile ristretti, stante la necessità di dotare gli operatori del settore di un quadro normativo stabile e definito.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel riconoscere che il Governo non aveva altra scelta che adeguarsi alla citata sentenza della Corte costituzionale, osserva tuttavia come quest'ultima abbia in sostanza rappresentato una innovazione rispetto al previgente indirizzo della giurisprudenza costituzionale in tema di rapporti tra lo Stato e le regioni, a suo giudizio foriera di conse-

guenze potenzialmente pregiudizievoli per la finanza pubblica, ponendo di fatto in discussione il principio del coordinamento della finanza pubblica attribuito dalla Costituzione allo Stato medesimo. Osserva, altresì, come un eccessivo irrigidimento delle procedure relative all'adozione delle decisioni di competenza dei diversi soggetti istituzionali coinvolti rischia di attenuare ancor di più l'effettiva portata riformatrice delle misure previste dal provvedimento, vanificando ulteriormente gli obiettivi prefissati con la legge di delega.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, conviene circa il fatto che la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 pone una serie di questioni sulle quali sarà necessario un supplemento di riflessione, con particolare riferimento alle conseguenze procedurali nella eventualità di un parere delle competenti Commissioni parlamentari difforme rispetto ai contenuti dell'intesa sottoscritta con le regioni. Condivide inoltre la sollecitazione formulata dal sottosegretario Rughetti affinché la V Commissione bilancio possa addivenire all'espressione del parere in tempi ragionevoli.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
ULM_FP 0000638 P-
del 22/03/2017
16319351

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio legislativo del
Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio del coordinamento legislativo

OGGETTO: "Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" – A.G. 393.

In riferimento alla richiesta di codesto Ufficio, pervenuta con mail in data odierna, si forniscono, per quanto di competenza, i seguenti elementi di risposta alle osservazioni contenute nel dossier trasmesso dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, riguardante l'Atto di Governo indicato in oggetto.

Articolo 6 dello schema di decreto – Reclutamento del personale: l'individuazione delle pubbliche amministrazioni che possono avvalersi della Commissione RIPAM per lo svolgimento delle proprie procedure selettive si deduce dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 - che rinvia all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche, che già possono espletare i concorsi unici per il reclutamento del personale dirigente e delle figure professionali comuni, e per le quali viene fatta salva la disciplina vigente, sono, ai sensi del citato articolo 35, comma 4, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici. Le "restanti amministrazioni pubbliche", quindi, sono le altre previste dal predetto articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e dunque, in particolare, le Regioni, le Province e i Comuni. Si precisa, inoltre, che l'utilizzo della Commissione RIPAM costituisce una mera facoltà rimessa alla scelta delle singole amministrazioni e, in ogni caso, gli eventuali maggiori oneri potranno essere coperti con il contributo di ammissione al concorso previsto dall'articolo in esame.

Articolo 8 dello schema di decreto – Incompatibilità: la disposizione non comporta aggravi amministrativi o di natura finanziaria, in quanto l'onere della verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse è già previsto dalla disposizione attualmente vigente. L'elemento di novità è costituito solo dalla specificazione delle informazioni che devono essere comunicate al Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 10 dello schema di decreto – Integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità: In merito a quanto rilevato relativamente ai rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni della Consulta, si precisa che tali rimborsi saranno riconosciuti esclusivamente ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione non residenti a Roma e limitati alle spese dagli stessi eventualmente sostenute esclusivamente per il viaggio. La previsione in oggetto risponde all'esigenza di agevolare la partecipazione di soggetti con disabilità fisiche e con difficoltà motorie. Il numero dei componenti della Consulta è comunque esiguo e, pertanto, i relativi oneri potranno trovare copertura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si precisa, inoltre, che per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Consulta verrà utilizzato lo stesso personale che attualmente cura la gestione del flusso di informazioni e dei dati relativi al collocamento obbligatorio, senza, pertanto, nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In merito a quanto osservato sul Responsabile dei processi di inserimento, si evidenzia che l'incarico non comporta oneri finanziari in quanto sarà attribuito ad un soggetto già inserito nell'organizzazione, a cui non verranno riconosciuti ulteriori emolumenti. Per quanto attiene, infine, alle disposizioni di cui all'articolo 39-*quater*, che prevedono l'effettuazione di specifiche assunzioni di personale come misura sanzionatoria per il mancato rispetto delle norme in oggetto, si precisa che quanto previsto è meramente confermativo delle prassi amministrative in essere.

Articolo 18 e articolo 22, comma 3 dello schema di decreto – Polo unico per le visite fiscali: l'importo previsto è stato determinato, sulla base di quanto dettato dalla legge delega n. 124 del 2015, quantificando la spesa effettivamente sostenuta dalle Asl per i controlli medico fiscali sulle assenze dei dipendenti pubblici.

Articolo 20 dello schema di decreto – Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni: la finalità della disposizione è quella di superare la prassi di reiterare i contratti a termine, instaurando nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche tramite procedure concorsuali riservate, con l'assunzione dei soggetti interessati nella qualifica ricoperta e con l'attribuzione della corrispondente posizione economica. Con riferimento alla compensazione tra gli oneri derivanti dalle suddette assunzioni e la corrispondente riduzione degli stanziamenti per i contratti a tempo determinato, si precisa che l'attuazione di tale disposizione è rimessa alle valutazioni discrezionali delle singole amministrazioni, le quali, quindi, ne valuteranno l'opportunità, le modalità e i tempi in relazione anche ai propri fabbisogni.

Avv. Angelo Vitale

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 65

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 66

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 71

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Carlo SIBILIA (M5S), al fine di evitare il ripetersi in futuro dei fraintendimenti occorsi in relazione allo svolgimento, originariamente previsto per le 13.30 di giovedì 30 marzo scorso, del Presidente e Amministratore delegato di Equitalia, sulle tematiche relative al contrasto all'evasione fiscale, segnala come, in linea generale, il gruppo M5S sia contrario a derogare alle previsioni regolamentari che impediscono alle Commissioni di riunirsi in contemporanea con le votazioni in Assemblea.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, si rammarica innanzitutto per l'equivoco verificatosi relativamente all'audizione del Presidente e Amministratore delegato di Equitalia, in connessione al protrarsi delle votazioni in Assemblea nella giornata di giovedì 30 marzo scorso. Ricorda al riguardo che in quell'occasione egli aveva chiesto ai gruppi l'eventuale disponibilità a consentire lo svolgimento della predetta audizione durante le dichiarazioni di voto finale in Assemblea sulla proposta di legge C.2188-A e abbinate, in considerazione del fatto, che, durante le predette dichiarazioni di voto, era comunque prevista la riunione dell'Ufficio di Presidenza della Camera, ma che, mancando tale disponibilità unanime, l'audizione non ha potuto aver luogo ed è stata posticipata alla giornata di giovedì 6 aprile prossimo.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PINNA (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia, il disegno di legge C.4394, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 13 del 2017, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

Il decreto-legge si compone di 24 articoli.

L'articolo 1 riguarda l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Nel decreto-legge originario era prevista l'istituzione di sezioni specializzate in 14 tribunali ordinari, individuate sulla base del numero di domande esaminate negli anni 2015-2016; il Senato ha invece stabilito l'introduzione di una sezione specializzata in ogni tribunale distrettuale (avente sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello). Le sezioni sono quindi state portate a 26.

L'articolo 2 disciplina la composizione delle sezioni specializzate. Tali sezioni dovranno essere composte da magistrati già in servizio, scelti in quanto dotati di specifiche competenze.

Per la formazione dei magistrati è prevista l'organizzazione, da parte della Scuola superiore della magistratura, di corsi di formazione. È inoltre assicurata la formazione continua nell'ambito della quale sono dedicate specifiche sessioni alle tecniche di svolgimento del colloquio per intervistare i richiedenti asilo.

Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'organizzazione delle sezioni specializzate e ad assicurare lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate.

L'articolo 3 individua la competenza per materia delle sezioni specializzate.

Si tratta di controversie in materia di:

a) mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini UE e loro familiari.

b) allontanamento di cittadini UE e loro familiari per motivi di sicurezza dello Stato e ordine e sicurezza pubblica (articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007);

c) riconoscimento della protezione internazionale e trattenimento del richiedente protezione internazionale;

d) riconoscimento della protezione umanitaria (articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008);

e) diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari;

e-bis) determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale (effettuata dalla cosiddetta Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno);

Le sezioni specializzate sono inoltre competenti in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana, nonché per i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli precedentemente indicati.

Quanto alla composizione – monocratica o collegiale – delle sezioni specializzate, il decreto-legge prevede:

che, in generale e in deroga al principio che prevede che nelle cause devolute alle sezioni specializzate il tribunale giudichi in composizione collegiale in materia di immigrazione, il tribunale giudica in composizione monocratica;

che per le sole controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e di impugnazione dei provvedimenti emessi dall'Unità Dublino (determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale) le sezioni specializzate devono giudicare in composizione collegiale.

L'articolo 4 delinea la competenza per territorio delle sezioni specializzate.

L'articolo 5 attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.

L'articolo 6 introduce modalità più celeri in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. È prevista la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente e la successiva trascrizione con l'ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale. Il verbale di trascrizione, insieme alla videoregistrazione, sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in caso di ricorso contro la decisione della Commissione territoriale.

Per le controversie relative al riconoscimento della protezione internazionale si prevede l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. L'udienza per la comparizione delle parti non è obbligatoria ma è fissata esclusivamente nei casi indicati al comma 10 e, previa richiesta del ricorrente, quando il giudice ritenga la trattazione in udienza essenziale ai fini della decisione.

Viene disciplinato inoltre il procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati Unità Dublino.

Il decreto del tribunale non è reclamabile, ma esclusivamente ricorribile per Cassazione. La mancata previsione di un secondo grado di merito è compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE che ha rilevato che il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della legislazione europea non si riferisce ad un certo numero di gradi di giudizio ma al diritto di adire un giudice.

L'articolo 7, a seguito dell'istituzione delle nuove sezioni specializzate, modifica il decreto legislativo n. 150 del 2011 che, nella scorsa legislatura, ha ridotto e semplificato i procedimenti civili di cognizione prevedendo l'applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le controversie in materia di immigrazione e di riconoscimento della protezione internazionale.

L'articolo 8 riguarda il trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio (*ex* CIE) e l'impiego in attività sociali dei richiedenti asilo (modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015) e prevede:

l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale presente nei centri di accoglienza (centri di prima accoglienza, di accoglienza temporanea, centri del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR);

il trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio per il richiedente protezione internazionale oggetto di un provvedimento di respingimento qualora la domanda sia stata presentata allo scopo di ritardare o impedire il respingimento (e non solo l'espulsione);

la partecipazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio in collegamento audiovisivo;

prospettive di impiego di richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale su base volontaria in favore delle collettività locali.

L'articolo 9, il quale riguarda il permesso di soggiorno di lungo periodo UE per titolari di protezione internazionale e ricongiungimento familiare e reca alcune

modifiche al testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998):

introduce modalità di annotazione dello *status* di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo UE per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno;

rende possibile l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica;

prevede la trasmissione con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per il suo rilascio.

L'articolo 10 attribuisce la competenza in materia di convalida dei provvedimenti di allontanamento al tribunale sede della sezione specializzata.

L'articolo 11 attribuisce al CSM il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali dei magistrati.

L'articolo 12 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

L'articolo 13 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di un massimo di 60 unità nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nel biennio 2017-2018 al fine di supportare gli interventi educativi e i programmi di inserimento lavorativo per i soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale.

L'articolo 14 prevede l'incremento di 20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari. È previsto inoltre un incremento di spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri per i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

L'articolo 15 individua nel direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno l'autorità competente ad adottare la decisione di inserimento nel sistema Schengen della segnalazione di un cittadino di un Paese terzo ai fini del rifiuto di ingresso nei casi in cui esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro.

Le controversie relative a tali decisioni sono di competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma.

L'articolo 16 prevede l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e per motivi di prevenzione del terrorismo.

L'articolo 17 dispone che gli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell'attraversamento della frontiera vengano condotti presso appositi « punti di crisi » (*hotspot* per esigenze di soccorso e prima accoglienza) e che qui siano sottoposti a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e, al contempo, ricevano informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. L'obbligo di effettuare le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico è esteso nei confronti dello straniero che sia rintracciato comunque in posizione di irregolarità nel territorio nazionale. Il reiterato rifiuto dello straniero di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico costituisce rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio.

L'articolo 18 stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, anche attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato – SIA.

La competenza sulle indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti è attribuita alla procura distrettuale.

L'articolo 19 intende rafforzare l'effettività delle espulsioni e potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri.

La denominazione centri di identificazione ed espulsione è sostituita con quella di centri di permanenza per i rimpatri, qualificati come strutture a capienza limitata, dislocate in tutto il territorio nazionale con una rete volta a raggiungere una capienza totale di 1.600 posti, nelle quali siano assicurate condizioni di trattenimento « nell'assoluto rispetto della dignità della persona ».

È consentita la proroga, previa convalida del giudice di pace, di ulteriori 15 giorni del periodo massimo di trattenimento nei centri, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio, con riferimento allo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per 90 giorni e ulteriormente trattenuto nel centro per 30 giorni. Inoltre, nel caso in cui sia stata disposta l'espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione ma non sia possibile disporre il rimpatrio per cause di forza maggiore, si prevede che l'autorità giudiziaria disponga comunque il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Le disposizioni del decreto-legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati (MNA).

L'articolo 20 introduce l'obbligo per il Governo, per gli anni 2018, 2019 e 2020, di presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge.

L'articolo 21 contiene una norma di natura transitoria sull'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione e stabilendo che fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 21-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa. La norma, inoltre, demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.

In particolare la norma in esame proroga di un anno, dal 15 dicembre 2016 al 15 dicembre 2017, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2015, da ultimo così modificato dall'articolo 1, comma 599 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). In attuazione del secondo periodo del citato articolo 1-*bis*, il direttore dell'Agenzia delle entrate con provvedimento del 4 novembre 2016 aveva indicato le modalità e i termini con i quali gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, devono essere effettuati: tali adempimenti, incluse le dichiarazioni fiscali, devono essere eseguiti entro il 31 gennaio 2017.

Al riguardo ricorda che lo stato di emergenza nell'isola di Lampedusa è stato dichiarato con D.P.C.M. del 12 febbraio 2011. L'articolo 3, comma 2, della Ordinanza di protezione civile n. 3947 del

2011 aveva stabilito inizialmente fino al 16 dicembre 2011 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti per i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza. Il comma 3 aveva altresì sospeso, sempre fino al 16 dicembre 2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 12 febbraio 2011 avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa. Il comma 4 aveva, infine, previsto l'applicabilità del comma 3 anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa.

Il termine inizialmente fissato è stato di volta in volta differito mediante disposizioni adottate con decreti legge e leggi di stabilità.

L'articolo 23, comma 44, del decreto-legge n. 98 del 2011, in considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, ha differito fino al 30 giugno 2012 la sospensione del termine relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'articolo 23, comma 12-*octies*, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha differito dal 30 giugno al 1º dicembre 2012 il predetto termine, mente l'articolo 1, comma 612, della legge n. 147 del 2013 ha differito il termine in esame dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

Ricorda che il comma 613 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 prevede inoltre che i versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

Il comma 614 consente di presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni. In tal caso sono previsti gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

Il comma 615 stabilisce che sono inefficaci le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data del 1º gennaio 2014 ai contribuenti relative ai tributi sospesi.

Il decreto-legge n. 192 del 2014 (articolo 10, comma 8) ha differito il termine in esame dal 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2014. Il decreto-legge n. 4 del 2015 (articolo 1-*bis*) ha ulteriormente differito il termine al 15 dicembre 2015.

Da ultimo, la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 599 della legge n. 208 del 2015) ha differito il termine al 15 dicembre 2016.

L'articolo 22 provvede alla copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento.

La copertura è così disposta:

quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-*bis*, della legge n. 91 del 1992 (corrispondenti al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro dovuto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza), già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 90 del 2016 (entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività).

quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario (si tratta dal contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1º

gennaio 1990, destinato ad alimentare, unitamente ad altre poste e secondo il medesimo articolo 18, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive istituito presso il Ministero dell'interno);

quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020, nonché l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019;

quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003, il quale ha istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.

Il comma 2 esclude che le restanti disposizioni del provvedimento comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e specifica che le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305 e abb.-A.
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo delle proposte di legge C. 2305 Decaro, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto – A, recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione.

Al riguardo ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha già espresso il proprio parere favorevole sul provvedimento nella seduta del 3 agosto 2016, nel corso della precedente fase di esame in sede referente da parte della Commissione Trasporti.

Successivamente il provvedimento, dopo essere stato approvato in sede referente dalla IX Commissione, è stato rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 19 ottobre 2016, non essendo stata prodotta la relazione tecnica sugli oneri finanziari richiesta dalla Commissione Bilancio. A seguito di tale rinvio la IX Commissione ha approvato taluni emendamenti, i quali, peraltro, non riguardano gli ambiti di competenza propri

della Commissione Finanze, se non per taluni aspetti contenuti all'articolo 12, recante le disposizioni finanziarie.

Sintetizzando il contenuto del nuovo testo, l'articolo 1 detta le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica.

In tale contesto, ai sensi del comma 2, lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono tale obiettivo, in modo da rendere la mobilità ciclistica una componente essenziale delle politiche di mobilità e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, accessibile a tutti i cittadini.

Il comma 3 reca la clausola di compatibilità con gli statuti e con le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2 reca le definizioni di termini utilizzati dalla legge, con particolare riferimento alle ciclovie.

In tale contesto il comma 3 prevede che il Governo modifichi il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in modo da individuare specifiche caratteristiche tecniche in termini di percorribilità, sicurezza e riconoscibilità delle ciclovie di interesse nazionale.

L'articolo 3, al comma 1 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato il Piano generale della mobilità ciclistica, il quale costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica.

Ai sensi dei commi 2 e 3 il Piano generale della mobilità ciclistica fa riferimento ad un periodo di tre anni e riguarda, da un lato, lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e, dall'altro, lo sviluppo della mobilità ciclistica su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo. Il Piano, che è aggiornato annualmente, contiene, in particolare:

la definizione degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, da perseguire in relazione ai due settori di intervento, con l'indicazione degli interventi da realizzare a tal fine e delle relative priorità;

l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;

l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » con le altre modalità di trasporto;

il quadro delle risorse finanziarie, pubbliche e private, destinate alla promozione della mobilità ciclistica e l'individuazione delle modalità di finanziamento degli interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica di comuni e città metropolitane;

la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie destinate a interventi a favore della mobilità ciclistica;

gli indirizzi per assicurare un efficace coordinamento dell'azione amministrativa delle regioni, delle città metropolitane,

delle province e dei comuni concernente la mobilità ciclistica e le relative infrastrutture;

l'individuazione degli atti amministrativi per conseguire gli obiettivi del Piano;

la definizione delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.

L'articolo 4, al comma 1, dispone che la Rete ciclabile nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, è denominata « Bicitalia » e costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea « EuroVelo ». Essa è individuata sulla base di quanto stabilito in attuazione della delibera CIPE n. 1/2001 del 2001, nonché in conformità con le modifiche e integrazioni definite nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti. La norma dispone inoltre che le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.

Il comma 2 stabilisce che la citata Rete Bicitalia è costituita dalle ciclovie di interesse nazionale, dedicate ai ciclisti e più in generale agli utenti non motorizzati e presenta le seguenti caratteristiche:

a) ha uno sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base a una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che interessano tutto il territorio nazionale;

b) è integrata e interconnessa con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, nonché con le altre reti ciclabili presenti nel territorio;

c) è collegata con le aree naturali protette e con le zone a elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico;

d) è integrata con altre reti di percorrenza turistica di interesse nazionale e locale;

e) prevede lo sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili-*greenway*;

f) prevede l'utilizzo eventuale della viabilità minore esistente;

g) prevede il recupero a fini ciclabili, per destinazione ad uso pubblico, di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, viabilità dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse, e comunque non recuperabili all'esercizio ferroviario; viabilità forestale e militare radiata; strade di servizio, altre opere infrastrutturali lineari, comprese opere di bonifica, acquedotti, reti energetiche, condotte fognarie, cablaggi, ponti dismessi e altri manufatti stradali;

h) prevede il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, l'attraversamento di ogni capoluogo regionale e la penetrazione nelle principali città di interesse turistico-culturale con coinvolgimento dei rispettivi centri storici;

i) prevede la continuità e l'interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché attraverso l'adozione di provvedimenti di moderazione del traffico;

l) prevede l'attribuzione agli itinerari promiscui che la compongono della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista dal codice della strada;

m) prevede la disponibilità di un sistema di segnaletica di indicazione, direzione, informativa e identificativa specifica.

In base al comma 3, nel Piano generale della mobilità ciclistica sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » e i relativi oneri riferibili agli

aspetti di rilevanza sovraregionale e di competenza statale.

I commi 4 e 5 stabiliscono che le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica.

In materia di pubblicità degli atti, il comma 6 dispone che le regioni, acquisiti i pareri degli enti locali competenti ne danno evidenza pubblicando il progetto, i pareri e tutta la documentazione prodotta, sui siti *web* istituzionali dell'ente e mediante un'apposita piattaforma telematica, in un formato di tipo aperto, prevista dal comma 9.

Il comma 7 prevede che i progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » si intendono approvati se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi della data del loro ricevimento, non esprime la propria contrarietà, ovvero non richiede motivatamente alle Regioni di apportarvi specifiche modifiche.

In base al comma 8, l'approvazione dei progetti costituisce, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

L'articolo 5 prevede, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Direzione generale per la mobilità ciclistica, cui spettano le funzioni di:

a) predisporre lo schema del Piano generale della mobilità ciclistica e dei relativi aggiornamenti;

b) seguire l'attuazione degli interventi previsti nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti e la realizzazione della Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia », per i profili di competenza statale;

c) verificare il rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica;

d) rilevare e aggiornare, in collaborazione con le regioni, le reti urbane ed extraurbane di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili esistenti;

e) predisporre, in collaborazione con l'ISTAT, un sistema informativo sugli incidenti che coinvolgono i ciclisti, allo scopo di individuare gli interventi necessari ad accrescere la sicurezza della mobilità ciclistica;

f) predisporre e mantenere aggiornata, con il supporto delle regioni, una specifica sezione del Sistema informativo territoriale, dedicata alla Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia »;

g) individuare e definire gli interventi utili per lo sviluppo della mobilità in bicicletta, con particolare riguardo ai servizi a supporto di tale modalità di trasporto;

h) promuovere lo svolgimento di iniziative di rilevanza nazionale per la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano e per l'integrazione della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo;

i) promuovere l'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica e all'intermodalità della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo;

l) svolgere l'attività istruttoria relativa all'elaborazione di interventi di carattere normativo e amministrativo per quanto attiene ai profili concernenti la mobilità ciclistica.

Il comma 2 specifica che l'istituzione della nuova Direzione generale non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si procederà avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.

L'articolo 6, al comma 1, stabilisce che le regioni predispongano e approvino con cadenza triennale, in coerenza con il Piano regionale dei trasporti e della logistica, il Piano regionale della mobilità ciclistica, il quale individua gli interventi da adottare

per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalità del provvedimento.

Ai sensi del comma 2, a questo fine le regioni possono istituire un apposito ufficio per la mobilità ciclistica. A tale riguardo il comma 8 precisa che l'istituzione, nell'ambito delle regioni, dell'ufficio per la mobilità ciclistica, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto vi si provvederà a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.

Il comma 3 prevede che il predetto Piano regionale disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei Piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia ». Il Piano regionale della mobilità ciclistica provvede a definire:

a) la Rete ciclabile regionale, che è individuata in coerenza con la Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » ed è caratterizzata dall'integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalità di trasporto;

b) la puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel territorio regionale;

c) nell'ambito della Rete ciclabile regionale, gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi d'acqua, nonché dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;

d) il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale;

e) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e i servizi per i ciclisti;

f) gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza di pedoni e ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane;

g) la procedura di recepimento dei predetti indirizzi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici;

h) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.

In base al comma 6, nel predetto Piano regionale della mobilità ciclistica sono inoltre definite le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi; ai sensi del comma 7, il Piano è approvato con deliberazione della regione ed è inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di prima attuazione il termine di approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica è stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica.

Il comma 4 prevede che, per consentire l'effettiva fruizione dei servizi di trasporto intermodali, le regioni e gli enti locali promuovono accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole all'interno dei contratti di servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilità in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi

e delle modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche riguardo alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto.

Il comma 5 stabilisce che del Piano regionale della mobilità ciclistica fa parte integrante il Piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.

L'articolo 7 stabilisce, al comma 1, che i comuni e le città metropolitane predispongono e definiscono i Piani comunali della mobilità ciclistica o Biciplan, quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.

Ai sensi dei commi 2 e 3 tali Piani, i quali costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti e devono risultare coerenti con gli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, definiscono in particolare:

la rete degli itinerari ciclabili prioritari o ciclovie del territorio comunale, in modo da garantire l'attraversamento e il collegamento tra le parti della città lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonché le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture;

la rete secondaria dei percorsi ciclabili;

la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della città, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale;

gli interventi necessari ad assicurare la realizzazione di tali reti in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati;

il raccordo tra le reti e gli interventi e le zone a priorità ciclabile, le isole ambientali, le strade con limite di velocità non superiore a 30 chilometri orari, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato;

gli interventi puntuali finalizzati a risolvere i principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, i punti della rete stradale più pericolosi per pedoni e ciclisti e i punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;

gli obiettivi annuali da conseguire nel territorio del comune o della città metropolitana in termini di uso della bicicletta come mezzo di trasporto, di sicurezza della mobilità ciclistica e di ripartizione modale;

le azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;

gli interventi necessari a favorire l'integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;

le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti e contrastare il furto delle biciclette;

le azioni utili a estendere gli spazi dedicati alla sosta delle biciclette e a diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (*bike-sharing*);

le tipologie di servizi di trasporto merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;

le attività di promozione ed educazione alla mobilità sostenibile;

il programma finanziario pluriennale di attuazione degli interventi definiti dal Piano stesso.

In tale ambito il comma 4 specifica che l'istituzione, nell'ambito dei comuni e delle città metropolitane, dell'ufficio per la mobilità ciclistica non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si procederà avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.

L'articolo 8 reca disposizioni particolari per le città metropolitane e le province, prevedendo, al comma 1, che i predetti enti, attraverso i rispettivi uffici per la mobilità ciclistica, si attivano per garantire un'idonea attuazione delle finalità del provvedimento anche mediante:

a) la stesura e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità;

b) la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa provinciale;

c) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settore all'interno del Piano urbanistico generale (PUG), del Piano urbanistico territoriale (PUT) e del Piano urbanistico della mobilità sostenibile (PUMS);

d) l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protette nella gestione della rete ciclabile;

e) la promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini, anche favorendo lo sviluppo di appositi servizi.

Il comma 2 prevede che le città metropolitane e le province definiscano gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il Piano regionale della mobilità Piani comunali della mobilità ciclistica e che tali strumenti di pianificazione siano pubblicati sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

In base ai commi 3 e 4, gli strumenti di pianificazione individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza e costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati dovranno quindi assicurare la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione.

L'articolo 9 reca disposizioni particolari per i comuni, prevedendo, al comma 1, che tali enti dovranno prevedere, in prossimità di stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane, stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio. A tal fine i comuni possono stipulare, ai sensi del comma 2, convenzioni con le aziende che gestiscono le aree interessate.

Secondo il comma 3 la gestione delle velostazioni può essere affidata alle predette aziende, ovvero alle aziende di gestione del trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica.

Ai sensi dei commi 4 e 5 i comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

Il comma 6 stabilisce altresì che negli edifici di edilizia residenziale pubblica è consentito il deposito di biciclette nei cortili o in apposite aree attrezzate.

Il comma 7 prevede che i comuni destinino una quota, non inferiore al 20 per cento, della percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada destinata, ai sensi dell'articolo 208, comma 4, lettera *c)*, del codice della strada, all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica previste dall'intervento legislativo.

A tale ultimo riguardo ricorda che il comma 4 del citato articolo 208 del codice della strada prevede che il 50 per cento delle sanzioni relative a violazioni delle norme del codice della strada spettanti al regioni, alle province e ai comuni (in quanto accertate da funzionari, ufficiali o agenti di tali enti), sia destinata dai medesimi enti a talune finalità; tra tali fina-

lità la lettera *c)* del predetto comma 4 indica le finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione di Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale della polizia provinciale e municipale addetto a servizi di polizia stradale, nonché a interventi a favore della mobilità ciclistica.

L'articolo 10, al comma 1, interviene in materia di ciclovie di complemento, inserendo, nell'articolo 13 del codice della strada (il quale reca le norme per la costruzione e la gestione delle strade), un nuovo comma 4-*ter*, in base al quale le piste ciclabili di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 13 del codice devono essere connesse alle ciclovie della Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia », qualora siano da essa intersecate o in prossimità; in alternativa devono sempre essere connesse o ad una rete ciclabile locale o alla viabilità intersecata.

In tale quadro, il comma 2 stabilisce che non possono essere assegnati finanziamenti per la realizzazione di nuove strade nel caso in cui il progetto dell'opera non risulti conforme a quanto previsto dai commi 4-*bis* e 4-*ter* del predetto articolo 13 del codice della strada.

Al riguardo ricorda che il comma 4-*bis* dell'articolo 13 stabilisce che le strade di nuova costruzione classificate come strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali, devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente, purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

L'articolo 11 integra l'articolo 1 del codice della strada, inserendo tra i principi a cui si ispirano le norme del codice stesso e i relativi provvedimenti attuativi, il principio della mobilità sostenibile e, tra gli obiettivi delle predette norme, anche quello della promozione dell'uso dei velocipedi.

L'articolo 12, sostituito nel corso dell'ulteriore esame in sede referente, reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge.

Al comma 1, si prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del provvedimento, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* e dall'articolo 9, comma 7 (relativo alla quota, non inferiore al 20 per cento, della percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada che i comuni destineranno, ai sensi dell'articolo 208, comma 4, lettera *c)*, del codice della strada, all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica), sono destinate le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), per una quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori di spesa di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 140.

Ricorda che il predetto articolo 1, comma 140, della legge di Bilancio per il 2017 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa concernenti: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica

e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche.

L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Per gli aspetti che in qualche modo riguardano i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala la previsione, contenuta nel medesimo comma 140 dell'articolo 1, secondo cui, con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

In base al comma 1-*bis*, agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 302 (*rectius* n. 208) del 2015, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge n. 232 del 2016, la quale autorizza, per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, di 67 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Il comma 2 stabilisce che possono essere destinate all'attuazione della legge anche risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci, mentre il comma 3 prevede che, all'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal provvedimento, possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

Gli articoli 13 e 14, contenenti, rispettivamente disposizioni relative alla ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile e a interventi di sponsorizzazione e donazioni, sono stati soppressi.

L'articolo 15 stabilisce, al comma 1, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e della legge n. 366 del 1998 (recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), indicando in particolare: l'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese; il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati; lo stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale; i risultati in termini di incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, nonché di rafforzamento della sicurezza della mobilità ciclistica; lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale; la partecipazione a progetti e a programmi comunitari; un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

Inoltre il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'ulteriore esame in sede referente preso la IX Commissione, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano presentino annualmente

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sugli interventi previsti dalla legge, sulla loro efficacia, l'impatto sui cittadini e la società, nonché sugli obiettivi conseguiti e le misure da adottare per migliorare l'efficacia dei Piani regionali della mobilità ciclistica.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Santino Franchina, e della presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, Paola Spadari, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (atto n. 400) 81

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 La Marca e abbinata (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 81

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 82

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 83

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 aprile 2017.

Audizione del vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Santino Franchina, e della presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, Paola Spadari, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. (atto n. 400).

L'audizione informale si è svolta dalle 13.30 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.
Nuovo testo C. 3831 La Marca e abbinata.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. In sostituzione della relatrice Sgambato, espone che il nuovo testo è composto da tre articoli e prevede l'istituzione della « Giornata nazionale degli italiani nel mondo », individuandola nella giornata del 31 gennaio (articolo 1). Evidenzia che il fenomeno dell'emigrazione italiana nel mondo è da sempre considerato un tratto saliente della nostra storia: ieri con gli emigrati del 1900 in fuga dalla povertà, oggi con la nuova emigrazione dei

nostri giovani, in cerca di opportunità e di riconoscimento del loro merito. Segnala che in occasione della ricorrenza indicata s'intende – come ricorda anche la relazione introduttiva ai due progetti di legge – rappresentare, divulgare e valorizzare le esperienze, le attività e il contributo sociale apportato dai cittadini italiani all'estero nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, dell'imprenditoria e delle professionalità nonché della solidarietà internazionale. La Giornata vuole altresì favorire e incrementare la consapevolezza che soltanto attraverso percorsi di integrazione e di valorizzazione culturale è possibile assicurare la crescita civile e democratica e contrastare ogni forma di razzismo e xenofobia.

Riferisce che, con riferimento alla consistenza numerica degli italiani nel mondo, il « Rapporto italiani nel mondo 2016 », curato dalla Fondazione *Migrantes*, alla data del 1º gennaio 2016, stima in 4.811.163 gli iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). Un dato in crescita, considerando che il numero di iscritti è superiore di 174.516 unità rispetto al 2014. Queste le principali caratteristiche: oltre la metà dei cittadini italiani (+2,5 milioni) risiede in Europa (53,8 per cento) mentre oltre 1,9 milioni vive in America (40,6 per cento) soprattutto in quella centro-meridionale (32,5 per cento). In tale giornata di ricorrenza del 31 gennaio, l'articolo 2 del nuovo testo prevede che siano promossi in Italia e all'estero cerimonie, iniziative e incontri volti a promuovere e divulgare le attività, le esperienze multiculturali e le professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero. L'articolo 3 precisa che dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritiene che i dati relativi al fenomeno migratorio dovrebbero destare preoccupazione in chi ha un ruolo nelle istituzioni; tuttavia, la scelta di chi si reca all'estero liberamente per trovare fuori dal proprio paese di origine la propria affermazione non può essere disprezzata. Ciò che deve essere tutelato è il mantenimento dei legami con i migranti. Dopo aver ricordato la legge n. 238 del 2010 (cosiddetta « legge del controesodo »), che prevedeva incentivi fiscali come misura di richiamo in patria, sottolinea l'importanza di un atteggiamento culturale nuovo per guardare il fenomeno con gli occhi del 2017 e non con quelli del '900.

Bruno MURGIA (Misto), preannunciando il voto favorevole al provvedimento, sottolinea che essere italiani all'estero significa anche esportare nel mondo le nostre capacità, creatività ed esperienze.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatrice*, comunica che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul nuovo testo del provvedimento recante « disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica ». Ricorda che in data 14 settembre 2016, ritenendo utile la promozione della cultura della mobilità ecosostenibile anche nel nostro Paese, la Commissione ha formulato un parere favorevole sulla proposta la quale, estendendo considerevolmente i percorsi ciclabili, favorisce una riduzione delle emissioni inquinanti. La collega Vezzali aveva posto in risalto nella sua relazione gli aspetti di competenza della Commissione

che risiedono nelle disposizioni volte a prevedere lo sviluppo delle aree ciclabili, denominate *Greenway*, non solo nei siti di interesse naturalistico, ma anche in aree di interesse storico, culturale e turistico. Sottolinea, quindi, le disposizioni finalizzate a favorire la sensibilizzazione dei giovani all'uso della bicicletta, incentivandoli al suo utilizzo, mediante apposite iniziative formative. Segnala che il provvedimento aveva già iniziato il suo *iter* in Assemblea e che in data 19 ottobre 2015 era stato deliberato il suo rinvio presso la IX Commissione che ha approvato, in data 22 marzo, alcuni emendamenti al testo che la Commissione cultura aveva esaminato e sul quale aveva espresso parere favorevole. Le modifiche apportate, tuttavia, non incidono nel merito di disposizioni di competenza. Alla luce delle considerazioni esposte, propone un « nulla osta » al prosieguo dell'esame.

Bruno MURGIA (Misto), ritiene utili e interessanti le disposizioni del provvedimento che sensibilizzano al buon uso della bicicletta.

La Commissione approva.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, illustra il testo in esame, frutto di un lungo lavoro svolto sin dal 4 giugno 2013, in sede referente, dalla XIII Commissione, che reca, in sei titoli, suddivisi in 15 articoli, disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Più precisamente, come recita l'articolo 1, il provvedimento è volto a definire il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca e per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione istituzionale finalizzate ad incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con metodo biologico. Ricorda che per agricoltura biologica si intende un metodo di produzione legato alla coltivazione e all'allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi). Tale metodo è definito, a livello comunitario, dal regolamento (CE) n. 834/07, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dal suo regolamento di applicazione (CE) 889/08.Espongo sinteticamente il contenuto del provvedimento. Il titolo II definisce e disciplina le autorità di settore competenti (articoli 2 e 3), individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico. Il titolo III (articoli 4 e 5) disciplina gli organismi di settore e gli strumenti di pianificazione. In particolare, l'articolo 4 istituisce presso il suddetto Ministero il Tavolo Tecnico per l'agricoltura biologica, costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di Presidente, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in

agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica di cui uno nominato dall'ISPRA e l'altro da istituti di ricerca pubblici, e, infine, da un rappresentante dei distretti biologici. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato eccetto i rappresentanti della ricerca scientifica. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, il compito di delineare gli indirizzi da proporre al Ministro nonché gli indirizzi e le priorità, per il Piano di azione di cui al successivo articolo 5; esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo; proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico; organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali. L'articolo 5 reca disposizioni relative al Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, adottato, con cadenza triennale, dal Ministero. Tra gli obiettivi del Piano, segnalo, in particolare, quello che prevede l'incentivazione del consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione e educazione al consumo e quello relativo all'incentivazione della ricerca e dell'innovazione in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico (articolo 5, comma 1, lettere *c)* e *g)*). Il titolo IV (articoli 6-8) del provvedimento reca disposizioni inerenti agli strumenti di finanziamento. In particolare, l'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato Fondo, finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici. Il Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000) che ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati e fertilizzanti da sintesi. Sono tenuti al versamento del contributo i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui sopra, in base al relativo fatturato di vendita. L'articolo 7 contiene disposizioni di interesse della VII Commissione. A tale riguardo, segnala che si prevede, nell'ambito del sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore, quanto segue: la promozione di specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso lo stimolo a realizzare dottorati di ricerca e master nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e giurisprudenza degli atenei italiani; sono previsti, inoltre, meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio; la destinazione, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di quota parte delle risorse del Fondo finalizzate alle attività di ricerca del CNR nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, è comprensiva della somma, nella misura massima ivi determinata, a favore delle predette attività; interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico da prevedersi nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, re-

cante Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi di cui alla lettera a) in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico. L'articolo 8 dispone che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Il titolo V (articoli 9-13) reca disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Vengono quindi disciplinati i distretti biologici, costituiti da sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali sia significativa *a)* la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata; *b)* la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo, di difesa della biodiversità (articolo 9). È inoltre prevista l'istituzione, da parte del Ministero, del Tavolo di filiera dei prodotti biologici che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali (articolo 10). Gli articoli 11 e 12 recano la disciplina delle organizzazioni dei prodotti biologici e delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica. È previsto che tali organizzazioni perseguano specifiche finalità nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti biologici; tra queste, l'articolo 12, al comma 1, lett. *c)*, nn. vi e vii, include la promozione e l'esecuzione di attività di ricerca su metodi di produzione sostenibili maggiormente rispettosi dell'ambiente e la promozione del consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare. Il titolo VI reca, infine, le disposizioni finali. Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, in merito alle criticità del traffico aereo riferito all'aeroporto di Reggio Calabria 86

RISOLUZIONI:

7-01218 Tullo: Censimento dei dati delle infrastrutture viarie sospese e sistema digitalizzato regionale per la loro raccolta *(Discussione e rinvio)* 86

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 aprile 2017.

Audizione del Presidente della regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, in merito alle criticità del traffico aereo riferito all'aeroporto di Reggio Calabria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.20.

RISOLUZIONI

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.25.

7-01218 Tullo: Censimento dei dati delle infrastrutture viarie sospese e sistema digitalizzato regionale per la loro raccolta.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Mario TULLO (PD) illustrando brevemente la risoluzione in titolo, ricorda che essa risponde alle preoccupazioni indotte dagli incidenti avvenuti negli ultimi mesi che hanno interessato il cedimento di importanti infrastrutture della rete viaria – in specie dal crollo di un cavalcavia in Lombardia che ha anche provocato vittime –, e che impongono una necessaria riflessione sugli strumenti a supporto di una efficace disciplina dei trasporti eccezionali sulle strade italiane.

Ricordando, peraltro, che tali eventi sono stati già portati alla necessaria attenzione del Governo attraverso altri atti di sindacato ispettivo a sua firma, segnala che, a suo avviso, parte rilevante del problema è costituito dall'attuale distribuzione delle competenze autorizzatorie in materia. Infatti quelle statali si intrecciano a quelle locali rendendo poco chiara la

normativa di riferimento e permettendo, talvolta, trasporti eccezionali su infrastrutture stradali ben al di sopra dei carichi per i quali sono state progettate o, comunque, della loro capacità di resistenza.

In conclusione, riassumendo il senso della risoluzione in oggetto, ritiene che l'attuale tecnologia renderebbe possibile accrescere e consolidare le condizioni di sicurezza dei trasporti attraverso, in primo luogo, una condivisione dei dati relativi alle infrastrutture viarie sospese, quali ponti, viadotti e cavalcavia, prevedendo il loro inserimento in un *database* – relativamente, ad esempio, agli interventi di manutenzione che riducono temporaneamente la portata dell'infrastruttura – che consenta la consultazione e la condivisione delle medesime informazioni da parte degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti di Coordinamento Free, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016) 864) 88

SEDE CONSULTIVA:

DL/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 89

ALLEGATO (Parere approvato) 96

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 89

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb./A (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 91

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e abbinata (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 93

Sui lavori della Commissione 94

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 aprile 2017.

Audizioni informali di rappresentanti di Coordinamento Free, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016) 864).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2017.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere con osservazioni che recepiscono le sollecitazioni dei colleghi intervenuti nella seduta di ieri. Sottolinea che le osservazioni hanno la finalità di sollecitare un chiarimento normativo sulla transitoria applicabile ai voucher con particolare riferimento ai servizi di *babysitting (vedi allegato)*.

Alberto BOMBASSEI (CI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere che riguarda un provvedimento adottato dal Governo allo scopo preciso di evitare la consultazione referendaria. Sottolinea in particolare che l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio hanno già prodotto effetti negativi sull'occupazione ritenendo che il provvedimento in esame, di cui comprende le motivazioni politiche ma non le finalità, rappresenti un clamoroso errore per le realtà produttive e occupazionali del Paese.

Adriana GALGANO (CI) desidera sottolineare come ancora una volta si sia scelto di determinare un ulteriore aggravio soprattutto per le piccole imprese che, impossibilitate a utilizzare l'agile strumento del voucher che non può essere sostituito né dal lavoro a chiamata né dai cosiddetti « mini jobs », dovranno assumere lavoratori anche solo per poche ore a settimana con un notevole aggravio di costi.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore che ringrazia per il lavoro di approfondimento svolto.

Sottolinea come proprio in ragione della delicatezza dello strumento normativo dei voucher vi sia un impegno del Governo ad intervenire a tutela delle famiglie che hanno scelto di utilizzare tale strumento e dei lavoratori cui deve essere garantito il diritto del pagamento dei contributi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato)*.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Adriana GALGANO (CI), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo che introduce l'obbligo per i datori di lavoro titolari di partita IVA di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi. Obiettivo della proposta di legge, come specificato nella relazione illustrativa, è quello di contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, « sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione [...], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare [...] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione

regolare ». La proposta di legge in esame si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, nonché l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto obbligo. La retribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo di essa) può essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (comma 1): bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore (lettera *a)*); pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro (lettera *b)*); emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento, che si intende verificato quando il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni (lettera *c)*). La retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di somme contanti di denaro direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 2). In base al comma 3, ai fini dell'applicabilità dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2, per rapporto di lavoro si intendono: tutti i rapporti di lavoro subordinato svolti alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (articolo 2094 del codice civile), indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto; i contratti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci (ai sensi della legge n. 142 del 2001). La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (comma 4).

L'articolo 2 definisce gli obblighi del datore di lavoro o committente, il quale deve inserire nella comunicazione obbligatoria fatta al centro per l'impiego competente indicazioni sulla modalità di pagamento della retribuzione concordata con il lavoratore nonché gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione (comma 1). Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere cancellate al venir meno dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, in conseguenza di licenziamento o dimissioni del lavoratore (rese ai sensi della normativa vigente) e del prestatore d'opera, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2). Ai sensi del comma 3, il datore di lavoro o committente che modifica le modalità di pagamento o gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al centro per l'impiego competente per territorio affinché sia sempre possibile disporre di dati aggiornati utili a svolgere eventuali verifiche sul rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, da parte del datore di lavoro. Ai fini dell'inserimento della comunicazione obbligatoria (di cui al comma 1), i centri per l'impiego modificano la modulistica di loro competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 4).

L'articolo 3 prevede la stipula di una convenzione – con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge – tra il Governo, le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la società Poste italiane Spa. Il provvedimento in esame diventa efficace decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, anche in assenza della stipula della suddetta convenzione.

L'articolo 4 dispone che il presente provvedimento non si applica ai rapporti di lavoro domestico (di cui alla legge n. 339 del 1958) e a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 5 disciplina le sanzioni previste a seguito di inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento da parte del datore di lavoro o committente, ai quali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma: da 5.000 euro a 50.000 euro, in caso di violazione dell'obbligo di provvedere al pagamento della retribuzione attraverso un istituto bancario o un ufficio postale attraverso uno dei mezzi previsti dall'articolo 1, comma 1 (comma 1); 3 pari a 500 euro, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego competente per territorio delle informazioni indicate dall'articolo 2, comma 1 (comma 2); in questo caso il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio (comma 3).

Guglielmo EPIFANI, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305 e abb./A.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo cui sono abbinate le proposte di legge C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto. Ricorda che la X Commissione ha già espresso nella seduta del 14 settembre 2016 il parere sul nuovo testo approvato dalla Commissione di merito. Il testo trasmesso all'Assemblea è stato successivamente rinviato in Commissione Trasporti dal momento che la Commissione Bilancio non aveva ancora espresso il prescritto parere e che il Governo aveva chiesto la relazione tecnica. Il testo è stato pertanto nuovamente esaminato dalla Commissione di merito che lo ha ulteriormente modificato tenendo conto delle disposizioni della legge di bilancio 2017, nel frattempo entrata in vigore.

Rispetto al testo già esaminato dalla Commissione si segnalano, in particolare le modifiche relative all'articolo 2, all'articolo 12, alla soppressione degli articoli 13 e 14 recanti rispettivamente Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile e disposizioni in materia di sponsorizzazioni e donazioni nonché le modifiche all'articolo 15 in materia di relazione annuale sulla mobilità ciclistica.

L'articolo 1, che non ha subito modifiche, reca individua l'oggetto e le finalità del provvedimento nella promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo sviluppo dell'attività turistica, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana.

L'articolo 2 introduce nell'ordinamento la definizione normativa delle ciclovie e delle reti cicloviarie, nonché quelle di via verde ciclabile, sentiero ciclabile o percorso natura, strada senza traffico, strada a basso traffico e strada 30 (urbana ed extraurbana). La ciclovia è definita come un itinerario che consente il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione e che può comprendere, dal punto di vista della sicurezza e dei parametri di traffico, una o più delle seguenti categorie:

a) piste o corsie ciclabili e itinerari ciclopedonali: definiti ai sensi Codice della strada (CdS-decreto legislativo n. 285/1992);

b) vie verdi ciclabili o greenway, intese come piste o strade ciclabili quando non è consentito il traffico motorizzato;

c) sentieri ciclabili o percorsi natura, come itinerari in parchi e zone protette senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse;

d) strade senza traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquanta veicoli al giorno;

e) strade a basso traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquecento veicoli al giorno senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;

f) strade 30 urbane o extraurbane: strade sottoposte a limite di velocità di trenta chilometri orari zona a velocità limitata a trenta chilometri orari o inferiori, segnalate come previsto dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di attuazione del Codice della strada;

g) aree pedonali: zone interdette alla circolazione dei veicoli, come definite dall'articolo 3,comma 1, numero 2, del Codice della strada;

h) zone a traffico limitato: aree con accesso e circolazione limitati, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 54, del CdS;

i) zone residenziali: zone urbane, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 58, del Codice della strada.

Viene quindi definita come rete ciclo-viaria l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, percorribili dal ciclista senza soluzioni di continuità. Il comma 3 stabilisce che il Governo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà provvedere a modificare il regolamento di esecuzione del Codice della strada, per individuare specifiche caratteristiche tecniche in termini di percorribilità, sicurezza e riconoscibilità delle ciclovie di interesse nazionale, di cui al successivo articolo 3, comma 3, lettera *b),* cioè quelle che costituiranno la Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia.

L'articolo 3, sostanzialmente non modificato, prevede l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Piano generale della mobilità ciclistica, che dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica.

L'articolo 4 denomina la Rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » come rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea « Eurovelo ». Essa è individuata in attuazione della delibera CIPE n. 1/2001, che ha espresso parere favorevole sul piano generale dei trasporti e della logistica, nonché in conformità con le modifiche e integrazioni definite nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti. Le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, con regolamento di organizzazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale per la mobilità ciclistica.

Gli articoli 6, 7 e 8 intervengono in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali.

L'articolo 9 reca disposizioni particolari per i comuni, disponendo che prevedano, in prossimità di stazioni ferroviarie, di autostazioni e di stazioni metropolitane, e, ove presenti, di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio.

L'articolo 10 disciplina le ciclovie di complemento.

L'articolo 11 modifica l'articolo 1, comma 2, del Codice della strada introducendo tra i principi generali cui si ispirano le norme del codice il riferimento alla mobilità sostenibile e tra le finalità la promozione dell'uso dei velocipedi.

L'articolo 12 prevede la copertura finanziaria del provvedimento. Sono destinate a copertura degli oneri della proposta di legge le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori di spesa di cui alla lettera *a)* del medesimo comma

140. Agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Si prevede inoltre (comma 2) che possano essere destinate all'attuazione della presente legge anche risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci. All'attuazione dei programmi e degli interventi possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica (tale comma assorbe la disposizione prevista originariamente dall'articolo 14).

Gli articoli 13 (Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile) e 14 (sponsorizzazioni e donazioni) sono stati soppressi.

L'articolo 15 prevede la presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale al Parlamento sulla mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativa allo stato di attuazione della presente legge e della legge n. 366 del 1998, da pubblicare anche sul sito *web* del ministero, con dati in un formato di tipo aperto. Tra i contenuti previsti della relazione merita richiamare:

1) l'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello UE, nazionale, regionale e locale per gli interventi sulla mobilità ciclistica ed il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati;

2) lo stato di attuazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica denominata

3) Bicitalia e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale;

4) i risultati ottenuti in termini di incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, di riduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e acustico, dell'incidentalità;

5) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra bicicletta e altri mezzi di trasporto locale e regionale;

6) la partecipazione a progetti e programmi UE ed un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

Oltre tale relazione il nuovo comma 1-*bis* che entro il 1º aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentino al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.

Preannuncia quindi l'intenzione di esprimere un parere di nulla osta in quanto le modifiche contenute nel nuovo testo non riguardano profili di competenza della X Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
Nuovo testo C. 4314 Governo e abbinata.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco DONATI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti appro-

vati in sede referente, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità della proposta nella celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri che ricorrono rispettivamente negli anni 2019, 2020, e 2021.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di tre Comitati nazionali celebrativi cui sono complessivamente assegnati 3.450.000 euro per gli anni dal 2018 al 2021. A ciascun Comitato nazionale è attribuito un contributo pari a 1.150.000 euro. I criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi saranno stabiliti con decreti ministeriali, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilisce con propri decreti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate in ciascun anno dal medesimo comma, in ragione delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività culturali di ciascun Comitato nazionale.

L'articolo 3 disciplina la composizione dei Comitati nazionali, posti sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e composti da un numero massimo di quindi ci membri compreso il presidente.

L'articolo 4 regola la durata ed i compiti dei Comitati nazionali. In particolare ciascun Comitato nazionale ha il compito di:

a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del personaggio della cui celebrazione è responsabile, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;

b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di ulteriori eventuali risorse finanziarie conferite da soggetti pubblici e privati;

c) elaborare programmi volti a promuovere attività da realizzare grazie al coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, idonei e di provata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica (disposizione introdotta dalla Commissione referente);

d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni.

L'articolo 5 disciplina le modalità attuative delle finalità della legge, prevedendo uno stretto coordinamento fra i Comitati nazionali nell'elaborazione del piano culturale in coerenza con i programmi e le attività del Comitato storico-scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede, altresì, l'istituzione di una cabina di regia composta da tre componenti di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'articolo 5-*bis,* introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale, mentre l'articolo 6 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento in esame mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, in materia di istituzioni museali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che finalmente il prossimo giovedì si svolgerà

l'audizione in videoconferenza della Commissaria europea al commercio, Cecilia Malmström, più volte sollecitata dalla Commissione fin dal mese di dicembre 2016, in occasione dell'esame della COM(2016) 721 in materia di *dumping* da parte di Paesi non membri dell'Unione europea e di politiche di difesa commerciale. Ricorda che è stata al tempo stesso sollecitata sin dallo scorso mese di ottobre l'audizione della Commissaria europea per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, Elżbieta Bieńkowska, riguardo alle problematiche sollevate dal cosiddetto *dieselgate*, la quale tuttavia finora non ha manifestato disponibilità all'incontro. Ritiene che questo atteggiamento rappresenti un grave *vulnus* nelle relazioni tra Stati membri e Commissione europea e chiede alla presidenza di farsi interprete presso le istituzioni europee del disagio da lui manifestato a nome del proprio gruppo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che la questione sollevata dal deputato Benamati e più volte rappresentata da molti gruppi della Commissione nel corso degli ultimi mesi è stata da lui recepita con l'invio di un invito formale rispettivamente alle Commissarie Malmström e Bieńkowska a intervenire in audizione presso il Parlamento italiano. A seguito di questa iniziativa dopodomani si terrà l'audizione della Commissaria Malmström. Sottolinea che la richiesta di audizioni si basa in primo luogo sulla disponibilità dichiarata ai più alti livelli, dal Presidente della Commissione europea Juncker e dal Primo Vicepresidente Timmermans, a garantire la presenza dei Commissari nei Parlamenti nazionali tutte le volte che sono esaminate proposte e iniziative europee di particolare rilievo. Ricorda altresì che la presenza dei Commissari intende valorizzare il contributo dei Parlamenti nazionali alla definizione delle politiche europee e, come è stato sottolineato dal Presidente Juncker, deve diventare una consuetudine. Sulla base di queste considerazioni confida che al più presto anche la Commissaria Bieńkowska risponda positivamente all'invito da lui formalmente rivoltole a intervenire in audizione.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

DL/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (C. 4373 Governo).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25/2017, recante: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (C. 4373 Governo);

considerato l'articolo 1, comma 1, dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

osservato che l'articolo 1, al comma 2, dispone che « i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 »; ricordato che a questo proposito che il comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 marzo 2017, ha chiarito che « l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto »;

ricordato in particolare che i voucher per il *babysitting* sono stati introdotti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 ottobre 2014 il quale ha stabilito che il contributo per il servizio di *babysitting* sia erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio, richiamando espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015 abrogato dal presente decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di chiarire l'ultrattività delle disposizioni abrogate dal presente decreto-legge (articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che consenta l'utilizzo fino al 31 dicembre 2017 dei voucher già emessi, in attesa di una nuova disciplina della materia;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire le modalità per la corresponsione dei voucher riguardanti l'acquisto di servizi di *babysitting*, istituto disciplinato in via sperimentale dalla legge n. 92 del 2012 e successivamente prorogato nel tempo, per non ingenerare preoccupazioni nelle famiglie che utilizzano tale strumento.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 97

ALLEGATO (Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge) 111

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393).

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI-EMAC, FVM, FASSID, CISL MEDICI, FESMED, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI . 99

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSE, CGS, USAE, USB, CISAL, CIDA, CODIRP, COSMED, CONFEDIR 99

SEDE REFERENTE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 100

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 105

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Esame e rinvio)* 106

SEDE REFERENTE

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2017.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che sono state presentate oltre 120 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge (*vedi allegato*).

Quanto all'ammissibilità di tali proposte, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte

emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Nella precedente sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». La Corte ha, quindi, precisato che « se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Segnala, inoltre, che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha poi inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ». Ricorda, altresì, che il Presidente della Repubblica, in una missiva inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, ha richiamato la

necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

In tale contesto, la presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le richiamate disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei criteri dianzi esposti, l'oggetto dell'intervento normativo deve identificarsi nella disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio e della responsabilità solidale tra committenti, appaltatori e subappaltatori negli appalti. In particolare, possono ricondursi all'oggetto del decreto le disposizioni volte a reintrodurre una disciplina del lavoro accessorio, anche in termini innovativi rispetto alla normativa oggetto di abrogazione, mentre devono ritenersi inammissibili le proposte volte a modificare la disciplina di altre tipologie contrattuali esistenti.

Devono, quindi, ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Ciprini 1.89, il quale prevede che, nelle more della definizione di una nuova disciplina legislativa del lavoro accessorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto disciplini uno specifico contratto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente;

Rubinato 1.30 e Rostellato 1.88, i quali, nelle more di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro di carattere occasionale, modificano la normativa relativa al contratto di lavoro intermittente, con un intervento che, nel caso dell'emendamento Rostellato 1.88, si applica fino al 31 dicembre 2017;

Mucci 1.09, che disciplina l'istituto del *voucher* Garanzia giovani;

Lupi 1.011, che modifica la disciplina del contratto di lavoro intermittente;

Leva 2.01, che estende la durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

Fa presente, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 11 e 30 della giornata odierna.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che l'INPS con un proprio comunicato ha opportunamente chiarito che l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio non ha comportato il venir meno dell'erogazione dei *voucher* per servizi di *baby sitting* sulla base della specifica disciplina contenuta nella legge n. 92 del 2012, successivamente estesa e prorogata. Auspica che tale informazione sia portata a conoscenza degli interessati con la massima chiarezza, considerando anche che, in un primo momento, vi era stato un orientamento di segno contrario.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del decreto alla seduta convocata alle ore 12.30.

La seduta termina alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 aprile 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (atto n. 393).

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI-EMAC, FVM, FASSID, CISL MEDICI, FESMED, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.05.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSE, CGS, USAE, USB, CISAL, CIDA, CODIRP, COSMED, CONFEDIR.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione, nella seduta odierna, passerà all'esame delle proposte emendative presentate al disegno di legge Atto Camera n. 4373, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2017, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti *(vedi allegato)*.

Con riferimento alle valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, fa presente che, a seguito di un nuovo esame, conseguente alle richieste formulate in tal senso, possono ritenersi ammissibili le proposte Ciprini 1.89, Rubinato 1.30, Rostellato 1.88, che, pur recando misure non direttamente riferibili all'oggetto del decreto, possono tuttavia ritenersi attinenti alla specifica problematica affrontata dal provvedimento e alla sua *ratio* dominante, intervenendo sulla disciplina del lavoro intermittente, al fine di rendere più agevole il ricorso a tale tipologia contrattuale, che, analogamente al lavoro accessorio si applica a prestazioni prive di carattere di continuità, anche in relazione all'abrogazione da parte del decreto in esame delle disposizioni che disciplinano il lavoro accessorio. Conseguentemente, deve ritenersi ammissibile anche l'articolo aggiuntivo Lupi 1.011, che interviene anch'esso sulla disciplina del lavoro intermittente. Parimenti, ritiene possa considerarsi ammissibile l'articolo aggiuntivo Mucci 1.09, che introduce una nuova disciplina dei *voucher* per Garanzia giovani, recando una disciplina di prestazioni lavorative di limitata portata economica, regolate attraverso modalità analoghe a quelle previste per il lavoro accessorio.

Fa presente, inoltre, che gli emendamenti Boccadutri 1.24, Rostellato 1.44, Baruffi 1.39, Rubinato 1.30 e Rostellato 1.88 sono stati ritirati dai presentatori prima dell'inizio della seduta.

Non essendovi interventi sul complesso degli emendamenti, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Patrizia Maestri, per l'espressione dei pareri su tali proposte emendative.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, segnalando in particolare che si impone una sollecita approvazione del provvedimento, in modo da consentire che anche l'esame da parte del Senato si concluda in tempi ragionevoli e tali da evitare la celebrazione dei *referendum*.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme alla relatrice, concordando con le medesime motivazioni da lei addotte.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame e alle votazioni delle proposte emendative presentate all'articolo 1.

Quindi, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Catalano 01.01 e 01.02, Palese 1.33 e Catalano 1.67: si intende che vi abbiano rinunciato.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del decreto-legge, dichiara di non condividere le motivazioni alla base dei pareri espressi dalla relatrice, dal momento che il tema dell'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio non può essere liquidato così semplicisticamente, avendo suscitato un grande dibattito nella società civile e nel mondo produttivo.

Tuttavia, se da un punto di vista strettamente politico può comprendere la posizione della relatrice, non altrettanto capisce la posizione del Governo, che è ben consapevole di avere creato notevoli problemi con l'adozione del decreto-legge che, tuttavia, non possono essere superati da prese di posizione, quali i comunicati stampa, che non hanno alcun valore normativo e che non sono in grado, per questo, di dare una cornice legislativa alla fase transitoria che, a suo avviso, potrà dare luogo a numerosi contenziosi. Il decreto-legge ha creato problemi anche con riferimento alla fruizione del contributo per il servizio di *baby sitting*, remunerato attraverso i buoni orari. Alla luce di tutto questo, a suo parere, è necessario che il Parlamento si riappropri delle proprie prerogative, ripristinando la disciplina sul lavoro accessorio, almeno con riferimento alla fase transitoria.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.38 e riallacciandosi a quanto testé affermato dal collega Simonetti, osserva come sia del tutto fuori luogo l'entusiasmo mediatico manifestato dal Governo all'indomani dell'adozione del decreto-legge che, non solo crea problemi al mondo produttivo, ma va anche contro l'indirizzo espresso dalla Commissione, che si era pronunciata per mantenimento dell'istituto del lavoro accessorio, pur con le modifiche necessarie ad evitarne gli abusi.

Rileva, inoltre, che, nonostante gli annunci, il Governo non si è ancora pronunciato su come intenda intervenire per disciplinare la materia, ora che gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 sono stati abrogati. E a questa « stagnazione » normativa, stigmatizzata anche dalla segretaria generale della CGIL, si aggiunge l'estrema confusione dei ruoli tra il Governo e l'INPS nonché all'interno della stessa maggioranza, la cui componente di Alleanza Popolare, anziché esprimere la propria posizione in Parlamento, incontrerà a breve il presidente del Consiglio dei ministri proprio sul problema dei *voucher*. Lo stesso ministro Alfano sembra disallineato rispetto al Governo di cui fa parte, quando assicura la tempestiva adozione di una nuova disciplina che scongiuri il vuoto normativo venutosi a creare con l'adozione del decreto-legge. Infine, osserva che l'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio comporterà la perdita di circa cinquantamila occasioni di lavoro per i giovani, secondo una stima fornita dalle associazioni di categoria, compromettendo un quadro del mercato del lavoro che, come risulta dai più recenti dati ISTAT, è ancora fragile e caratterizzato da posizioni di carattere precario. In questo difficile contesto, l'istituto del lavoro accessorio, pur non essendo risolutivo, avrebbe potuto continuare a contribuire, se opportunamente riformato, ad assorbire parzialmente la disoccupazione, specialmente quella giovanile. A suo parere, anche parte della maggioranza condivide la sua convinzione, come dimostrano alcune delle proposte emendative presentate, anche se successivamente ritirate. Tornando al contenuto del suo emendamento, soppressivo dell'articolo 1 del decreto-legge, osserva che il ripristino dell'istituto del lavoro accessorio darebbe soddisfazione alle esigenze manifestate da più parti della società civile e dal mondo produttivo, a cui la sua parte politica intende dare voce insieme agli altri gruppi di opposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Simonetti 1.1 e Rizzetto 1.38, nonché gli emendamenti Ciprini 1.35 e Zanetti 1.40 e 1.41.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Polverini 1.93 e 1.92: si intende che vi abbia rinunciato.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.23, osserva che la totale abrogazione dell'istituto del lavoro accessorio comporta notevoli difficoltà in molti settori lavorativi per la mancanza di una tipologia contrattuale sovrapponibile. Pertanto, come già da lui affermato, è preferibile modificare l'attuale disciplina del lavoro accessorio allo scopo di evitarne gli abusi, dal momento che si tratta di un istituto condiviso da più parti politiche. A suo avviso, sarebbe opportuno tornare allo spirito originario dell'istituto, introdotto dal decreto legislativo n. 276 del 2003, come previsto, appunto, dal suo emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.23.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mucci 1.27 e 1.29: si intende che vi abbiano rinunciato.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.31, osserva che esso riprende le istanze emerse nel corso del dibattito in Commissione sulle proposte di legge in tema di lavoro accessorio, con particolare riferimento alla necessità di garantire la continuità dell'utilizzo dei *voucher* nell'ambito delle collaborazioni domestiche, tema sul quale tutti i gruppi avevano trovato un accordo. La mancanza, infatti, di uno strumento di tale natura mette in grave difficoltà le famiglie che non possono fare ricorso a nessuna tipologia contrattuale con caratteristiche simili. Inoltre, il suo emendamento intende rafforzare i controlli sull'utilizzo dei *voucher* estendendo l'obbligo di comunicazione preventiva anche all'INPS, oltre che all'Ispettorato del lavoro. La mancanza di uno strumento agile e poco costoso per fare fronte a esigenze occasionali di prestazioni di lavoro comporterà, a suo giudizio, l'aumento del ricorso al lavoro nero e irregolare da parte delle famiglie e delle piccole imprese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 1.31 e Baldassarre 1.87.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Altieri 1.34: si intende che vi abbiano rinunciato.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.45, osserva che esso è volto a circoscrivere il lavoro occasionale a prestazioni di lavoro accessorio che non danno luogo a più di dieci giornate di attività lavorativa nel corso dell'anno solare e a introdurre il divieto per le organizzazioni sindacali di ricorrere a tale tipologia di contratto. Trova, infatti, che sia un controsenso che l'organizzazione sindacale promotrice del *referendum* abrogativo dell'istituto del lavoro accessorio abbia fatto ampiamente ricorso proprio a tale tipologia contrattuale.

La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.45.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catalano 1.49, 1.53, 1.55,1.58, 1.51, 1.47, 1.57, 1.60, 1.52, 1.48, 1.50, 1.54, 1.46, 1.56, 1.59 e 1.68: si intende che vi abbiano rinunciato.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.5, osserva che esso, prevedendo la possibilità di continuare a utilizzare i *voucher* per tutto l'anno in corso, è volto a dare la possibilità al Governo di intervenire normativamente in materia, cercando di individuare una soluzione che tenga conto anche delle posizioni espresse dal Parlamento.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.5.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catalano 1.69, Mucci 1.65, Gebhard 1.25, Catalano 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.86 e 1.85: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 1.89.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catalano 1.70: si intende che vi abbia rinunciato.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.4, osserva esso è volto a garantire il ricorso ai *voucher* fino al 31 dicembre 2017, dal momento che la mancanza di una cornice normativa che disciplina la fase transitoria è suscettibile di limitare il diritto costituzionale di agire in giudizio in difesa dei propri diritti e interessi legittimi.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 1.43, osserva che esso è volto a permettere l'acquisto dei *voucher* fino al 31 dicembre 2017.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanetti 1.43, nonché Simonetti 1.4 e 1.3.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catalano 1.71: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.2.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lupi 1.26 e Catalano 1.72: si intende che vi abbiano rinunciato.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 1.42, osserva che esso è volto a permettere l'uso dei voucher fino al 31 dicembre 2018 nel quadro della previgente normativa, comprensiva anche della disciplina sulla tracciabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Zanetti 1.42.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.6 evidenzia che i chiarimenti forniti dall'INPS non fugano i dubbi sulla residua possibilità di utilizzo dei *voucher* per servizi di baby sitting. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di voler fornire ulteriori indicazioni al riguardo.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ricorda che nel 2012 si è introdotto un contributo a favore delle madri lavoratrici per il pagamento della retta degli asili nido consentendo la possibilità, in alternativa, di avvalersi di destinare il contributo alla remunerazione di servizi di *baby sitting*, che, sulla base della normativa secondaria, ha luogo mediante l'utilizzo dei *voucher*. Pertanto, per l'INPS, il ricorso a tale modalità di pagamento non è frutto di una scelta, come può essere per le famiglie che si avvalgono dei servizi di collaborazione domestica, ma di un obbligo di legge. In ogni caso, assicura che, per tutto l'anno in corso, la normativa su tali contributi alle madri lavoratrici non subirà variazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.6 e 1.7.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), sottoscrivendo l'emendamento Simonetti 1.8, osserva che si tratta di una proposta di buon senso volta a permettere l'utilizzo dei *voucher* per l'anno in corso nel settore agricolo. Coglie l'occasione per chiedere al Governo di anticipare le sue intenzioni circa gli strumenti che intende introdurre, in sostituzione dell'istituto del lavoro accessorio, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle piccole aziende agricole.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.8.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il Governo ha assicurato il suo intervento proprio per rispondere alle istanze delle famiglie.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, a conferma di quanto testé affermato dal presidente, preannuncia la prossima adozione di uno specifico intervento normativo in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gebhard 1.36, Mucci 1.66 e 1.28, nonché Schullian 1.37: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.32.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.17, osserva che esso è volto, come anche gli altri da lui presentati al comma 2, a permettere l'utilizzo dei *voucher* nei piccoli lavori domestici, in attesa di un nuovo intervento normativo.

A suo parere, il Governo sarebbe in questo modo obbligato a prendere una posizione esplicita e netta e il Parlamento, costretto finora a confermare quanto già deciso, avrebbe l'occasione di riappropriarsi della sua funzione legislativa.

Marialuisa GNECCHI (PD) dissente da quanti affermano che l'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio comporterà di per sé un aumento del ricorso al lavoro nero o irregolare. Esistono, infatti, fattispecie contrattuali diverse di carattere autonomo o subordinato, come il lavoro domestico, cui anche le famiglie possono ricorrere. L'unica attività occasionale che necessiterebbe di una propria regolamentazione è quella dell'insegnamento supplementare. Infine, osserva che non si può non considerare positivamente l'abolizione di un istituto che dà luogo ad accrediti contributivi ridotti al 13 per cento, in luogo del 33 per cento: è necessario, infatti, evitare la previsione di istituti che contribuiscono alla liquidazione di pensioni di importo estremamente basso.

Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che con l'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio si pone fine all'abuso che ne hanno fatto le imprese, che vi hanno fatto ricorso per la remunerazione di prestazioni di lavoro ordinario. Si dichiara consapevole dei vantaggi derivanti dal ricorso ai buoni lavoro, specialmente per famiglie e piccole imprese, sottolineando la necessità di limitare i carichi burocratici connessi all'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, nonché l'articolo aggiuntivo Zanetti 1.025.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Catalano 1.010, 1.07, 1.019, 1.015, 1.05, 1.017, 1.013, 1.021, 1.04, 1.06, 1.014, 1.018, 1.020, 1.016, 1.08 e Mucci 1.09: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ciprini 1.01 e 1.02.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Palese 1.03, Latronico 1.012 e Lupi 1.011: si intende che vi abbiano rinunciato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 2 del decreto-legge. Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Maestri, per l'espressione del parere.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 2, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palese 2.5 e Brunetta 2.10: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 2.9.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pizzolante 2.4 e 2.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 2.7.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pizzolante 2.1 e 2.2, nonché Prataviera 2.6: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 2.8.

Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 2.02, osserva che esso, traendo spunto da una vicenda che ha interessato un appalto concesso dalla società Metropolitane milanesi, intende garantire al lavoratore e al committente la regolarità dei pagamenti dell'appaltatore. Con la disciplina introdotta dall'articolo aggiuntivo, infatti, si intende evitare che l'appaltatore, formalmente in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, non paghi lo stipendio dei lavoratori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tripiedi 2.02.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, fa presente che la seduta per il voto sul conferimento del mandato al relatore avrà luogo alle ore 8 e 45 di domani, mercoledì 5 aprile 2017, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 5 aprile 2017. Dà, quindi, la parola al relatore per la sua relazione introduttiva.

Marco MICCOLI (PD) ricorda preliminarmente che la XI Commissione ha già esaminato il provvedimento, esprimendo un parere favorevole nella seduta dell'8 settembre 2016. Successivamente, il 19 ottobre 2016, l'Assemblea, su proposta del presidente della IX Commissione, ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione, essenzialmente al fine di poter acquisire le necessarie indicazioni in ordine ai suoi profili di carattere finanziario, in assenza delle quali la Commissione bilancio non aveva potuto esprimere il proprio parere. Nell'esame seguito al rinvio da parte dell'Assemblea, il testo della Commissione è stato, quindi, oggetto di modifiche che ne hanno mantenuto sostanzialmente inalterato l'impianto.

Segnala, in particolare, che all'articolo 2 sono stati rivisti le definizioni di « via

verde ciclabile », « sentiero ciclabile o percorso natura », « strade senza traffico », « strade a basso traffico » e « strade 30 », nonché i parametri per l'identificazione delle ciclovie. All'articolo 6, si è inoltre stabilito che il Piano regionale della mobilità ciclistica, ivi previsto, sia approvato con cadenza triennale, anziché annuale, mentre sono state oggetto di un'integrale riscrittura le disposizioni di carattere finanziario, ora concentrate nell'articolo 12 del provvedimento. In particolare, si stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del provvedimento, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione sia destinata una quota delle risorse del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituto dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, nell'ambito delle somme destinate a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie. Per la realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dalla legge di bilancio 2017, finalizzata allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. All'attuazione della legge possono essere destinate anche risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della medesima legge, risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci, proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica. Da ultimo si è prevista, all'articolo 15, la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge.

Conclusivamente, considerato che le modifiche introdotte non incidono su materie di competenza della nostra Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per confermare le valutazioni già formulate sul provvedimento ed esprimere su di esso un parere favorevole.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e II avrà luogo nella seduta di domani, 5 aprile 2017. Dà, quindi, la parola alla relatrice per la sua relazione introduttiva.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, dopo aver rilevato preliminarmente che il provvedimento consta, nel testo approvato dal Senato, di ventiquattro articoli, segnala che l'articolo 1 prevede l'istituzione di sezioni specializzate, presso ogni tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. L'istituzione delle nuove sezioni dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di organico. Fa presente che l'articolo 2,

comma 1, disciplina la composizione delle sezioni specializzate. In base al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, provvede all'organizzazione delle sezioni specializzate, anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. Segnala che l'articolo 3 individua la competenza per materia delle sezioni specializzate, che saranno competenti per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini dell'Unione europea e di loro familiari, in materia di allontanamento di cittadini dell'Unione europea e loro familiari, nonché per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, per quelle in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, per quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Le sezioni specializzate sono competenti anche per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, nonché, come aggiunto dal Senato, in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana. Il successivo articolo 4 individua la competenza per territorio delle sezioni specializzate, mentre l'articolo 5, non emendato dal Senato, attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.

Fa presente che l'articolo 6, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, introduce modalità più celeri in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, mentre le lettere *f)* e *g)* disciplinano il procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo per tali controversie l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. La lettera *0-a)*, introdotta dal Senato, disciplina il procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale.

Ricorda che l'articolo 7, a seguito dell'istituzione delle nuove sezioni specializzate, modifica il decreto legislativo n. 150 del 2011 che, nella scorsa legislatura, ha ridotto e semplificato i procedimenti civili di cognizione prevedendo l'applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le controversie in materia di immigrazione e di riconoscimento della protezione internazionale.

Osserva, poi, che l'articolo 8 reca modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca, di attuazione delle due direttive dell'Unione europea n. 33 e n. 32 del 2013.

In particolare, per quanto di competenza della Commissione, fa presente che assume rilievo quanto previsto dalla lettera *d)*, che introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 il nuovo articolo 22-*bis*, relativo alla partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali. La disposizione, nel far rinvio alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, individua nel prefetto, d'intesa con i comuni e con le regioni e le province autonome, il soggetto promotore di tal tipo di attività, anche con la stipula di protocolli di intesa con i comuni, con le regioni e le province autonome e con le organizzazioni del terzo settore. L'impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali si svolge « nel quadro delle disposizioni normative vigenti ».

Per quanto riguarda le organizzazioni del terzo settore, sembra potersi desumere l'applicabilità della normativa in materia

di volontariato, attualmente disciplinata dalla legge quadro n. 266 del 1991 e in riferimento alla quale la legge n. 106 del 2016 ha conferito una delega di riforma, al momento aperta. Segnalo, inoltre, che l'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ha previsto la possibilità di utilizzare i lavoratori titolari di strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, per lo svolgimento di attività a fini di pubblica utilità, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune di residenza. In relazione a ciò, le regioni e le province autonome stipulano, con le medesime amministrazioni, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione-quadro predisposta dall'ANPAL, che possono prevedere che le suddette attività siano svolte da specifiche categorie di lavoratori disoccupati. L'utilizzo non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.

Osserva che l'articolo 9 reca alcune modifiche al testo unico per l'immigrazione, introducendo modalità di annotazione dello *status* di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo nell'Unione europea per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno e rendendo possibile l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non appartenente all'Unione europea, in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica.

Fa presente che l'articolo 10 interviene sulla disciplina del procedimento per la convalida del provvedimento di allontanamento di cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, sottoposti a procedimento penale modificando l'articolo 20-*ter* del decreto legislativo n. 30 del 2007.

L'articolo 11 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extra distrettuali, in deroga alle disposizioni in materia di applicazione dei magistrati, attribuendo il diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni, oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità spettante in caso di trasferimento d'ufficio.

Segnala che l'articolo 12, che rappresenta la disposizione che maggiormente incide sulle materia di competenza della Commissione, autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo. La necessità di aumentare le risorse umane degli uffici delle Commissioni richiamate deriva dagli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e con la finalità – specificata nel corso dell'esame al Senato – di far fronte alle esigenze di servizio per accelerare la fase dei colloqui. La disposizione autorizza l'assunzione, mediante procedure concorsuali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente ed anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, di personale « altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico », da ascrivere all'Area III dell'amministrazione civile dell'interno. Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre introdotto un comma 1-*bis* che assegna al Ministero dell'interno il termine del 31 dicembre 2018 per predisporre il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero. Nel medesimo termine del 31 dicembre 2018, il Ministero dell'interno deve predisporre la previsione delle cessazioni di personale in servizio finalizzata alla verifica dei tempi di riassorbimento delle

posizioni soprannumerarie e procedere al riassorbimento entro l'anno successivo.

Fa presente che l'articolo 13 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare, in deroga alle disposizioni limitative del *turn over*, procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità. La norma autorizza l'assunzione di un massimo di 60 unità nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da inquadrare nell'Area III. La finalità della norma è quella di supportare gli interventi educativi, i programmi di inserimento lavorativo, per il miglioramento del trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale. Inoltre si intende dare piena attuazione alle nuove funzioni e compiti assegnati al summenzionato Dipartimento. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in Senato è stato inserito il comma 3-*bis* che interviene sulla composizione e sull'attività delle commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami, al fine di assicurare più rapidità alle specifiche procedure assunzionali presso il Ministero della giustizia.

L'articolo 14 prevede l'incremento di 20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall'emergenza migratoria; il medesimo articolo reca anche l'autorizzazione di spesa. È previsto, inoltre, un incremento di spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri per i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Osserva che l'articolo 15 inserisce un nuovo comma 6-*bis* all'articolo 4 del testo unico sull'immigrazione, riguardante l'inserimento di alcuni particolari tipologie di informazioni nel Sistema di informazione Schengen, mentre l'articolo 16 prevede l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo. L'articolo 17 introduce disposizioni in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell'attraversamento della frontiera.

L'articolo 18 stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio, attraverso strumenti informatici, dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, anche attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato – SIA, che dovrà essere interconnesso con i centri e i sistemi ivi indicati assicurando altresì lo scambio di informazioni tempestivo con il sistema di gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno. Il comma 3 attribuisce alla competenza della procura distrettuale le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti.

Sottolinea che l'articolo 19 interviene con la finalità di rafforzare l'effettività delle espulsioni e di potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri. In questo ambito, il comma 5, con la finalità di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione di tali centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, specifica che al personale civile e militare della Croce rossa italiana (CRI) e, quindi, dell'Ente, assunto da altre amministrazioni, continua a essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi.

Fa presente che l'articolo 19-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge

non si applicano ai minori stranieri non accompagnati, mentre l'articolo 20 pone in capo al Governo la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

Osserva, poi, che l'articolo 21 disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione.

Rileva che l'articolo 21-*bis*, introdotto dal Senato nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa. La norma demanda, poi, a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti. Segnalato che l'articolo 22 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento, fa presente che l'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nel complesso, esprime una valutazione favorevole sul provvedimento, riservandosi di predisporre una proposta di parere in vista della seduta convocata per domani.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (C. 4373 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere i seguenti:

ART. 01.

(Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

2) dell'insegnamento privato supplementare;

3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti;

c) attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera *b)* non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 5.000 euro annui.

5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 5.000 euro annui.

ART. 02.

(Prestatori di lavoro accessorio).

1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera *b)*:

a) i disoccupati;

b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;

c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;

d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

ART. 03.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il

versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transazione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il concessionario del servizio è individuato nell'INPS.

ART. 04.

(Sanzioni).

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera *a)*, e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

2. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, i dati a disposizione dell'INPS, inerenti all'uso dei buoni, sono a disposizione delle autorità di controllo competenti, qualora ne facciano richiesta.

01. 01. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

All'articolo 1, premettere i seguenti:

ART. 01.

(Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

2) dell'insegnamento privato supplementare;

3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti;

c) attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera *b)* non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 5.000 euro annui.

5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 5.000 euro annui.

ART. 02.

(Prestatori di lavoro accessorio).

1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera *b)*:

a) i disoccupati;

b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;

c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;

d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

ART. 03.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più *carnet*, di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione

oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dei concessionari di cui al comma 7. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono gestiti dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dei concessionari di cui al comma 7, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Per la sola riscossione possono essere identificati concessionari che utilizzino strutture fisiche mediante riconoscimento con il codice fiscale del prestatore.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto i concessionari del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il concessionario del servizio è individuato nell'INPS.

ART. 04.

(Sanzioni).

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera *a)*, e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di

false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

2. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, i dati a disposizione dell'INPS, inerenti all'uso dei buoni, sono a disposizione delle autorità di controllo competenti, qualora ne facciano richiesta.

01. 02. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Sopprimerlo.

*** 1. 1.** Simonetti.

Sopprimerlo.

*** 1. 33.** Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

Sopprimerlo.

*** 1. 38.** Rizzetto.

Sopprimerlo.

*** 1. 67.** Catalano.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48. – *(Definizione e campo di applicazione)*. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, inferme o disabili;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di interventi di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o a eventi naturali improvvisi, ovvero di interventi di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

3. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo non possono essere svolte in favore del committente pubblico al quale è posto espresso divieto di utilizzo di tale tipologia di prestazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *e)* del comma 1.

ART. 49. – *(Prestatori di lavoro accessorio)*. – 1. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe, gli studenti e i pensionati;

c) i disabili e i soggetti ospitati presso comunità di recupero;

d) i lavoratori di Stati non membri dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.

ART. 50. – *(Disciplina del lavoro accessorio)*. – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere *c)* e *d)* acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 15 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, nonché la tipologia di attività prestata.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ».

ART. 1-*bis*.

(Sanzioni).

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, di cui all'articolo 1, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina una trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, qualora le prestazioni rese risultino funzionali all'attività di impresa o professionale.

1. 35. Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48.

(Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

f) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro annui.

3. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 4.000 euro annui.

ART. 49.

(Prestatori di lavoro accessorio).

1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al precedente articolo:

a) i disoccupati;

b) i pensionati e i giovani con meno di 30 anni di età;

c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero.

ART. 50.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti individuati al primo comma dell'articolo 48 possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. I buoni orari sono numerati progressivamente e datati, il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1 gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

CAPO VI-*bis*.

LAVORO A CHIAMATA

ART. 50-*bis*.

(Definizione del lavoro a chiamata).

1. Il contratto di lavoro a chiamata è il contratto mediante il quale un lavoratore

si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le esigenze individuate con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi non contrattualmente predeterminati e che non dà luogo a compensi netti superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari.

3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo.

ART. 50-*ter*.

(Divieti e limitazioni).

1. È vietato il ricorso al contratto a chiamata:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) per i settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso al contratto a chiamata da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 50-*quinquies* sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. È vietato il ricorso a contratti a chiamata nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 50-*quater*.

(Forma e comunicazioni).

1. Il contratto a chiamata è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) durata del contratto, comunque non superiore a un anno;

b) luogo e modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'ese-

cuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;

d) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

2. Almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, che non può essere superiore a tre giorni consecutivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1.200 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 50-*quinquies*.

(Trattamento economico e previdenziale).

1. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari. I datori di lavoro acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 13 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, l'importo di cui al primo periodo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il lavoratore a chiamata percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 30 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono

individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

1. 40. Zanetti, Mottola, Parisi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48.

(Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

f) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro annui.

3. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 4.000 euro annui.

ART. 49.

(Prestatori di lavoro accessorio).

1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al precedente articolo:

a) i disoccupati;

b) i pensionati e i giovani con meno di 30 anni di età;

c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero.

ART. 50.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti individuati al primo comma dell'articolo 48 possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. I buoni orari sono numerati progressivamente e datati, il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. 41. Zanetti, Mottola, Parisi.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48. – *(Definizione e campo di applicazione)*. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

2) dell'insegnamento privato supplementare;

3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti che abbiano fino a due dipendenti, con qualunque forma contrattuale inquadrati;

c) attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera *b)* non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.

5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.

ART. 49. – *(Prestatori di lavoro accessorio)*. – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da almeno un anno;

b) gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati;

c) le persone disabili;

d) le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da ludopatia;

e) le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica;

f) i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro;

g) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare.

2. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *b)*:

a) i disoccupati;

b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;

c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;

d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

3. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

ART. 50. – *(Disciplina del lavoro accessorio).* – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. Per i lavori nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche ammini-

strazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 50-*bis*. – *(Sanzioni)*. – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *a)*, e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600. ».

1. 93. Polverini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48. – *(Definizione e campo di applicazione)*. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap*;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

ART. 49. – *(Prestatori di lavoro accessorio)*. – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province,

nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavora accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

ART. 50. – *(Disciplina del lavoro accessorio)*. – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più *carnet* di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.

4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.

5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. ».

1. 92. Polverini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48. – *(Definizione e campo di applicazione)*. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;

e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;

f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.

3. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 49. – *(Prestatori di lavoro accessorio)*. – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe e i pensionati;

c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;

d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 50. – *(Disciplina del lavoro accessorio)*. – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere *c)* e *d)*, acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, compresa la posta elettronica certificata, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai sette giorni successivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità per l'applicazione delle disposizioni del primo periodo e possono essere previste ulteriori forme per la trasmissione della comunicazione, in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, eseguendo altresì per suo conto il versamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua il concessionario del servizio e disciplina i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

1. 23. Simonetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – *(Disciplina del lavoro accessorio)*. – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. È istituito un buono di taglio mensile per prestazioni di lavoro quali tirocini e apprendistati resi a favore di imprenditori o professionisti, anche in forma occasionale, del valore di 600 euro. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transazione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previden-

ziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. 27. Mucci, Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – *(Disciplina del lavoro accessorio)*. – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, i buoni esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 12 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 17 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transazione avviene mediante il portale

telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. 29. Mucci, Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1.

1. Gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dal seguente:

« ART. 48. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative svolte in ambito domestico e di assistenza familiare che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. I committenti possono acquistare i buoni per prestazioni di lavoro accessorio attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate.

3. Per il valore nominale dei buoni si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali, e in assenza di questi ultimi è fissato in 7,50 euro per ora lavorativa prestata.

4. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio, e regolamenta i criteri e le modalità per il pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni e il versamento dei contributi previdenziali. Con il medesimo decreto determina, altresì, le modalità per il controllo sul corretto utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio. »

1. 31. Rizzetto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015. n. 81).

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo complessivamente superiore a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo annuo di 7.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per una durata mensile non superiore a cinquanta ore e per compensi di importo complessivamente non superiore a 2.000 euro nel corso di un anno civile. Qualora sia superato il limite di 50 ore mensili, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli importi indicati nel

presente comma sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1 possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti titolari di trattamenti di pensione e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. Per i percettori di tali prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito il limite complessivo annuo di cui al comma 1, primo periodo, è ridotto a 3.000 euro; l'importo è rivalutato annualmente ai sensi del comma 1, quarto periodo. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio

2-bis. Le imprese e le pubbliche amministrazioni non possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio rese da un numero di lavoratori superiore, per ciascun anno, a un terzo del numero medio dei dipendenti in servizio nel corso del medesimo anno ».

1. 87. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81).

1. Alla lettera *a)*, comma 1, dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, le parole: « da pensionati » fino a: « presso l'università » sono sostituite con le seguenti: « da pensionati, da lavoratori *part-time* con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni orari presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, da giovani non studenti disoccupati o inoccupati e da precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito nel limite di 4.000 euro lordi di compenso per anno solare ».

1. 34. Altieri, Palese, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Capo VI la rubrica è sostituita dalla seguente: « Prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti »;

b) all'articolo 48, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese. Nel rispetto del predetto limite, nei confronti dei committenti imprenditori e professionisti le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per non più di cinque giornate al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. »;

c) all'articolo 48, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; le aziende che impiegano più di quindici dipendenti possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente in favore di soggetti disoccupati o percettori di trattamenti pensionistici.

4-*ter*. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio. »;

d) all'articolo 49 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

2. Per il valore nominale dei buoni si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali, e in assenza di questi ultimi è fissato in 7,50 per ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali. »;

e) all'articolo 49 comma terzo, primo periodo, dopo le parole: « Ispettorato nazionale del lavoro » sono aggiunte le seguenti: « e all'INPS ».

1. 45. Rizzetto.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

04. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie di cui al periodo precedente.

05. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I

concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Procedura di anticipo della prestazione di lavoro e abrogazioni).

1. 49. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7000 euro lordi annui.

04. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie di cui al periodo precedente.

05. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una

procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto, i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro e abrogazioni).

1. 53. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

04. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione euro-

pea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

05. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione individua con decreto i concessionari abilitati consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura del lavoro accessorio e abrogazioni).

1. 55. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

04. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

05. Per ricorrere alle prestazioni, di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto, i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto di INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni).

1. 58. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

04. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

05. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo delle prestazioni di lavoro e abrogazioni).

1. 51. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare,

dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

04. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

05. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro e abrogazioni).

1. 47. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

04. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02, possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

05. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni).

1. 57. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

04. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

05. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 06.

06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

07. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

08. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a con-

clusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni).

1. 60. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

03. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, dispone con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro e abrogazioni).

1. 52. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

03. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di

attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazioni di lavoro e abrogazioni).

1. 48. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

03. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso

della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro e abrogazione).

1. 50. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

03. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già

versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni.

1. 54. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito: di piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

03. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cu-

mularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disciplina della procedura di anticipo di prestazione al lavoro e abrogazioni.

1. 46. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

03. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per

fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni.

1. 56. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

02. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

03. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

04. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 02. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 05.

05. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

06. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'im-

porto lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

07. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

08. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

09. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 08.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni.

1. 59. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Sopprimere il comma 1.

1. 68. Catalano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1. 5. Simonetti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: a partire dal 31 dicembre 2017.

1. 69. Catalano.

Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base della disciplina vigente dal 17 marzo 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 39. Baruffi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: eccetto le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92,* e successive modificazioni.

1. 65. Mucci, Catalano.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti da un committente pubblico per soddisfare l'offerta formativa garantita dagli enti formativi accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni.

1. 25. Gebhard.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di settori produttivi, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la do-

menica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.

1. 61. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani, ovvero delle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro.

1. 62. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali da parte di pensionati.

1. 63. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

1. 64. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai disoccupati da oltre un anno.

1. 73. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle casalinghe, agli studenti e pensionati.

1. 74. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai disabili e ai soggetti in comunità di recupero.

1. 75. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

1. 76. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al lavoro imprenditoriale.

1. 77. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al lavoro tessile.

1. 78. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al lavoro industriale.

1. 79. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.

1. 80. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'insegnamento privato supplementare.

1. 81. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico.

1. 82. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.

1. 83. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività domestiche, al fine di garantire l'applicabilità delle norme a favore della natalità, tra cui quelle previste dall'articolo 1, commi 353, 355, 356, 357, della legge n. 232 del 2016 e dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 84. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

1. 86. Catalano, Palladino, Mucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di occasionale rese nell'ambito delle attività domestiche.

1. 85. Catalano, Palladino, Mucci.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Norma transitoria).

1. Nelle more della definizione di regole sostitutive all'utilizzo del *voucher* nell'ambito del lavoro accessorio, in via provvisoriamente sostitutiva, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi entro e non oltre

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, stabilisce le modalità per la stipula da parte del committente di un contratto di lavoro, in forma scritta per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, prevedendo in particolare:

a) la durata della prestazione lavorativa;

b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) in caso di prestazione lavorativa della durata di un mese, l'eventuale misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.

1. 89. Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi, Tripiedi.

Sopprimere il comma 2.

1. 70. Catalano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio possono essere richiesti e utilizzati fino al 31 dicembre 2017, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 come vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.

1. 43. Zanetti, Mottola, Parisi.

Sostituire il comma 2 con il seguente: Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio.

1. 4. Simonetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1. 3. Simonetti.

Al comma 2, sostituire le parole: richiesta alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate *con le seguenti:* possono essere richiesti e utilizzati.

1. 71. Catalano.

Al comma 2, sostituire le parole: richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati *con le seguenti:* possono essere acquistati ed utilizzati.

1. 2. Simonetti.

Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* sino al 15 maggio 2017.

1. 26. Lupi, Pizzolante, Vignali, Misuraca.

Al comma 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* 31 gennaio 2018.

1. 72. Catalano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle norme di cui agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 come vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.

1. 42. Zanetti, Mottola, Parisi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo l'acquisto ed utilizzo dei buoni lavoro secondo la normativa previgente fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. 6. Simonetti, Saltamartini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per i privati di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018.

1. 7. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per il settore agricolo di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018.

1. 8. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per il settore turistico ricettivo e di ristorazione di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018.

1. 9. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per attività di insegnamento privato supplementare.

1. 10. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per attività di natura meramente occasionale rese nell'ambito di piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti.

1. 11. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per attività di natura meramente occasionale rese da soggetti non aventi finalità di lucro per la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

1. 12. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

1. 13. Simonetti, Saltamartini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per attività agricole di carattere stagionale ovvero attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1. 14. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per le vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

1. 15. Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà.

1. 16. Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di contrastare forme di lavoro irregolare, nelle more dell'introduzione di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro di carattere occasionale, al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi » sono soppresse;

2) al comma 1, è soppresso il secondo periodo;

3) il comma 2 è soppresso;

4) al comma 3, primo periodo, le parole: « quattrocento giornate » sono sostituite dalle seguenti: « cinquecento giornate »;

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* durata del contratto; ».

1. 30. Rubinato, Rostellato, Rotta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di contrastare forme di lavoro irregolare, nelle more dell'introduzione di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro di carattere occasionale, fino al 31 dicembre 2017, il contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, può essere utilizzato con riferimento ad ogni tipo di prestazione lavorativa discontinua o intermittente, anche al di fuori dei casi consentiti dalla contrattazione collettiva, senza limitazioni connesse all'età dei lavoratori.

1. 88. Rubinato, Rostellato, Rotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per l'utilizzo dei *voucher* per i servizi di *baby-sitting*, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni, resta valido il sistema dei buoni per il lavoro accessorio, secondo la previgente disciplina di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1. 36. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Marguerettaz.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

1. 66. Mucci, Catalano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Sono fatte salve fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. 28. Mucci, Catalano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio nel periodo transitorio di cui al comma 2 deve essere effettuato nel rispetto delle modalità di cui alle disposizioni in materia di lavoro ac-

cessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del presente decreto.

1. 37. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 2, fino al 31 dicembre 2017 si continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1. 32. Rizzetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more della sostituzione del buono lavoro con altro strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

1. 17. Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more della sostituzione del buono lavoro con altro strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività di insegnamento privato supplementare, resa da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne.

1. 18. Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'adozione di un nuovo strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività agricole di carattere stagionale rese da disoccupati da oltre un anno, casalinghe, pensionati e giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado.

1. 19. Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'attuazione di nuove modalità per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza relativi a episodi di calamità naturali ovvero eventi di solidarietà.

1. 20. Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, è fatto salvo il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, secondo la previgente disciplina, da parte di un committente pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno, per attività di pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti, nonché per piccoli lavori di giardinaggio, eseguiti da disoccupati di lungo periodo, pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero.

1. 21. Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in

vigore della nuova disciplina di prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di professionisti e imprenditori nei settori produttivi turistico-ricettivo e nel commercio esclusivamente nei periodi di saldi di fine stagione.

1. 22. Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il termine di cui al comma 2 è esteso al 31 dicembre 2018 solo ed esclusivamente per le piccole e medie imprese che occupano meno di 50 unità di personale ubicate in aree geografiche con un indice di disoccupazione non inferiore all'8 per cento e nella misura massima di trenta giornate all'anno per ogni singolo lavoratore interessato.

1. 24. Boccadutri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2017, ai fini dell'utilizzo dei buoni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 48 al 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché le disposizioni previste dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.

1. 44. Rostellato, Falcone, La Marca, Crivellari, Coppola, Fragomeli, Rubinato, Iori, Capozzolo, Lavagno, Arlotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina del lavoro a chiamata).

1. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunti i seguenti:

CAPO VI-*BIS*

LAVORO A CHIAMATA

ART. 50-*bis*.

(Definizione del lavoro a chiamata).

1. Il contratto di lavoro a chiamata è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le esigenze individuate con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi non contrattualmente predeterminati e che non dà luogo a compensi netti superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari.

3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo.

ART. 50-*ter*.

(Divieti e limitazioni).

1. È vietato il ricorso al contratto a chiamata:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) per i settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso al contratto a chiamata da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 50-*quinquies* sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. È vietato il ricorso a contratti a chiamata nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 50-*quater*.

(Forma e comunicazioni).

1. Il contratto a chiamata è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) durata del contratto, comunque non superiore a 1 anno;

b) luogo e modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;

d) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

2. Almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, che non può essere superiore a tre giorni consecutivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all'ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1.200 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 50-*quinquies*.

(Trattamento economico e previdenziale).

1. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari. I datori di lavoro acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze

istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 13 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, l'importo di cui al primo periodo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.

3. Il lavoratore a chiamata percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 30 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

1. 025. Zanetti, Mottola, Parisi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 010. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti dai concessionari relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 07. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da sog-

getti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

4. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 019. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di com-

mittenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

4. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 015. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo

di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 05. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

4. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo impro-

prio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 017. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

4. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 2 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.

5. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari, abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di

attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 013. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni una procedura telematica mediante il portale telematico dell'istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze

dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 021. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Per ricorrere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni una procedura telematica mediante il portale telematico dell'istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore dell'attività di lavoro, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti, relativi alle procedure di anticipo di prestazione di lavoro, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze

dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 04. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di

attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 06. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

3. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 014. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

3. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la

relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 018. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

3. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari abilitati, consentendo l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. Il concessionario agisce come sostituito d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 020. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 1-*bis*.

(Disciplina del lavoro accessorio).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

3. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto, i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo del prestazione.

6. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio

è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 016. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina della procedura di anticipo di prestazione di lavoro).

1. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 5.000 euro lordi annui.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

4. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 2. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 5.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

6. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

7. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono per i disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 8.

1. 08. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Disciplina del Voucher garanzia giovani).

1. Per prestazioni di lavoro quali tirocini e apprendistati resi a favore di imprenditori o professionisti, anche in forma occasionale, è prevista l'istituzione del buono *Voucher* Garanzia Giovani.

2. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tutte le imprese iscritte al registro delle imprese in attuazione del programma europeo Garanzia Giovani.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, con un'età compresa tra i 15 e i 29 anni.

5. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro di cui al comma 1, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'Inps, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 3. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.

7. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto dell'INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.

8. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono nei disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.

9. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

10. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 9.

1. 09. Mucci, Catalano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Norma transitoria).

1. I buoni orari per prestazioni di lavoro richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono utilizzati con le modalità operative, previdenziali, assicurative e fiscali previste dalla normativa previgente, fatto salvo per le disposizioni di cui al comma 2.

2. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono tenuti a comunicare almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, all'ispettorato territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione stessa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai quindici giorni successivi.

1. 01. Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Resta ferma la disciplina della possibilità di richiedere, utilizzare e corrispondere i *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* in alternativa al congedo parentale prevista dall'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. I *voucher* per l'acquisto e la corresponsione di servizi di *baby sitting* nei casi previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012 n. 92, continuano ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste dalla normativa previgente l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

1. 02. Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Validità per gli anni 2017 e 2018 dei voucher *per l'acquisto di servizi di baby-sitting).*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come prorogate dai commi 356 e 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1. 03. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Norme transitorie in tema di « piccoli lavori »).

1. Nelle more di una più ampia revisione della normativa sul lavoro accessorio ovvero sulle prestazioni di natura meramente occasionale, le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, ai piccoli lavori di giardinaggio e di pulizia e manutenzione, all'assistenza domiciliare ai bambini, compreso quanto previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle persone anziane, agli ammalati e ai soggetti con disabilità;

b) alla realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, cul-

turali o caritatevoli di piccola entità promosse da soggetti non aventi fini di lucro.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro le attività lavorative di cui al comma 1 possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 7 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1, pensionati, lavoratori *part-time*, giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, da giovani non studenti disoccupati o inoccupati sotto i venticinque anni di età, da persone con disabilità, dai soggetti in comunità di recupero e da precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito nel limite di 4.000 euro lordi di compenso per anno solare. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti acquistano uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate.

6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 9, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 5, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle

relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. 012. Latronico.

Dopo l'articolo 1, aggiungete il seguente:

ARTICOLO 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 13 decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di ampliamento del campo di applicazione dell'istituto del lavoro intermittente).

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

2. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16. ».

1. 011. Lupi, Pizzolante, Vignali, Misuraca.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 5.** Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

Sopprimerlo.

*** 2. 9.** Simonetti.

Sopprimerlo.

*** 2. 10.** Brunetta.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al primo periodo, sostituire le parole da: « dei contratti collettivi nazionali » a « del settore » con le seguenti: « di accordi interconfederali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».

2. 4. Pizzolante, Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) al primo periodo le parole: « entro il limite di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite di un anno. ».

*** 2. 3.** Pizzolante, Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) al primo periodo le parole: « entro il limite di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite di un anno. ».

*** 2. 7.** Simonetti.

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Ai fini dell'esercizio della responsabilità solidale di cui al presente comma, l'azione di recupero, a pena di nullità, deve essere avviata e condotta nei confronti sia del datore di lavoro appaltatore o subappaltatore che del committente. Al committente è riconosciuta specifica legittimazione ad intervenire, sia nelle azioni giudiziarie che nelle azioni amministrative. ».

2. 1. Pizzolante, Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La responsabilità solidale del presente comma si applica fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui i lavoratori o gli enti creditori propongono la domanda. ».

2. 2. Pizzolante, Vignali.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 2. 6.** Prataviera.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 2. 8.** Simonetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al primo periodo, dopo le parole: « sino al limite massimo di 12 mesi », sono inserite le seguenti: « per ciascun anno di riferimento ».

2. 01. Leva.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. L'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico;

b) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. L'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto.

4. L'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esi-

bizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1.

5. Il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore.

6. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o appalto.

2. 02. Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A 181

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 181

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 188

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) *(Esame e rinvio)* 183

COMITATO DEI NOVE

Martedì 4 aprile 2017.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A.

Il Comitato si è riunito dalle 10.45 alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), il prescritto parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, approvato dal Senato.

Segnala, in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge, che dispone la soppressione

della disciplina del lavoro accessorio, attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017, i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'abrogazione del lavoro accessorio « mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile ».

L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si eliminano: la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera *a)*); il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente) la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera *b)*). Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, tali modifiche sono volte a « elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici ». L'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Con riferimento al contenuto del decreto-legge in esame, ricorda che la Corte costituzionale l'11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (cosiddetti *voucher*) (articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015) e per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti (articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003). Le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità dei *voucher* richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Affari sociali, sottolinea in primo luogo che l'abrogazione dei *voucher* avrebbe potuto porre problemi per l'utilizzo del *bonus* per le *baby sitter*, di 600 euro mensili, introdotto con la legge n. 92 del 2012 in caso di rinuncia al congedo parentale. Segnala, in proposito, che lo scorso 30 marzo l'INPS ha emesso un comunicato con il quale riferisce di avere chiesto chiarimenti al Ministero del lavoro e al Dipartimento politiche per la famiglia in relazione alla possibilità di continuare ad emettere *voucher baby sitting* – contributo asilo nido, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 92 del 2012, oppure se debbano essere introdotti strumenti alternativi di erogazione del beneficio. Tenuto conto della risposta pervenuta l'INPS, che aveva già modificato la procedura in modo da consentire l'emissione dei soli *voucher baby sitting*, ha chiarito che continuerà a erogare il beneficio con questa modalità.

Pur accogliendo con favore questo chiarimento, in generale osserva che l'abolizione dello strumento dei *voucher* potrebbe avere alcuni riflessi negativi per quanto riguarda lo svolgimento di attività di collaborazione saltuaria essenziali per

l'assistenza alle famiglie in cui vivono persone bisognose di particolari attenzioni quali bambini, disabili ed anziani.

Auspica, pertanto, che si possa individuare una soluzione alternativa per soddisfare le suddette esigenze.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo BENI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere, per le parti di propria competenza, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) sul disegno di legge C 4394, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 13 del 2017 recante « Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale ».

Ritiene opportuno procedere anzitutto ad una sommaria esposizione dell'intero contenuto del disegno di legge, per poi esaminare nel dettaglio le disposizioni che rivestono particolare interesse per le competenze della XII Commissione.

Il capo I riguarda l'istituzione, presso i Tribunali ordinari, di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

In particolare, l'articolo 1 dispone che tali sezioni speciali siano istituite presso ogni tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 disciplina la composizione di tali sezioni specializzate, alle quali saranno assegnati magistrati dotati di specifiche competenze nelle materie ad esse attribuite.

L'articolo 3 individua le materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate, specificando che esse tratteranno le controversie relative a: mancato riconoscimento del diritto di soggiorno e allontanamento di cittadini UE e loro familiari; riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria; convalida o proroga dei provvedimenti di trattenimento di richiedenti protezione internazionale; ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno per motivi familiari; accertamento dello stato di apolidia o di cittadinanza italiana.

L'articolo 4 stabilisce la competenza territoriale delle sezioni specializzate, in ragione del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, ovvero la struttura di accoglienza o il centro di identificazione ed espulsione in cui è presente il ricorrente, o del luogo di dimora del richiedente.

L'articolo 5 attribuisce infine ai Presidenti delle sezioni specializzate le stesse competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.

Il capo II reca misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri, nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.

Fa presente che l'articolo 6, alla lettera *0a*), introdotta dal Senato, disciplina il procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale che, nel nostro ordinamento, è la cosiddetta Unità Du-

blino del Ministero dell'Interno. Le lettere da *a*) ad *e)* introducono modalità più celeri in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo l'utilizzo della posta elettronica certificata qualora l'interessato sia ospitato in un centro, ovvero del mezzo postale ordinario in caso di diverso domicilio. Inoltre, si prevede la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente e la successiva trascrizione con l'ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale in luogo della tradizionale verbalizzazione. Le successive lettere *f*) e *g)* disciplinano il procedimento da seguire per presentare ricorso avverso i provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, introducendo modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

L'articolo 7, a seguito dell'istituzione delle nuove sezioni specializzate, modifica il decreto legislativo n. 150 del 2011 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, prevedendo l'applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le controversie in materia di immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale.

L'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 142 del 2015, di attuazione delle direttive europee 32 e 33 del 2013, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca. Le modifiche introdotte riguardano l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale presente nei centri di accoglienza; la misura restrittiva di trattenimento nel centro per il richiedente protezione internazionale oggetto di un provvedimento di respingimento qualora si ravvisi che la domanda sia stata presentata allo scopo di ritardare o impedire il respingimento o l'espulsione; la partecipazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio (*ex* CIE), ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo; la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività volontarie di utilità sociale. Su questo articolo ci soffermeremo più avanti.

L'articolo 9 reca alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), per quanto riguarda: le modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo UE per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che rilascia il permesso di soggiorno; l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno UE di lungo periodo e titolare di protezione internazionale in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica; la trasmissione con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per il suo rilascio.

L'articolo 10 modifica l'articolo 20-*ter* del decreto legislativo n. 30 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In particolare, la decisione di allontanamento di soggetti sottoposti a procedimento penale pendente è sottoposta a convalida da parte dell'autorità giudiziaria, individuata nel tribunale ordinario in composizione monocratica.

L'articolo 11 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni di magistrati per l'emergenza relativa ai procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.

Fa presente, poi, che l'articolo 12 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

L'articolo 13 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità.

L'articolo 14 prevede l'incremento di 20 unità per il personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari in Africa per le accresciute esigenze connesse all'emergenza migratoria, nonché un incremento di spesa per l'invio in Africa di personale dell'Arma dei Carabinieri per servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Il Capo III reca misure per accelerare le procedure di identificazione e definizione della posizione giuridica dei cittadini extracomunitari nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico dei migranti.

L'articolo 15 riguarda l'inserimento nel sistema Schengen della segnalazione di un cittadino di un Paese terzo ai fini del rifiuto di ingresso, nei casi in cui esistano fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro.

L'articolo 16 prevede l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione adottati dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo.

L'articolo 17 introduce modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati in posizione di irregolarità nel territorio nazionale, prescrivendo che lo straniero venga sottoposto presso appositi « punti di crisi » a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e, al contempo, riceva informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Il reiterato rifiuto di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico costituisce rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 TU immigrazione, che viene disposto dal questore caso per caso per un massimo di trenta giorni.

L'articolo 18 stabilisce che il Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato (SIA) che assicuri un tempestivo scambio di informazioni con il sistema di gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno. A tal fine, è inserito un nuovo comma all'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione e sono stanziate risorse per l'attivazione del Sistema.

L'articolo 19 interviene al fine di rafforzare l'effettività delle espulsioni e potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri (nuova denominazione dei CIE di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998). I centri di permanenza per i rimpatri sono qualificati come strutture a capienza limitata, dislocate in tutto il territorio nazionale, sentiti i presidenti di Regione, con una rete volta a raggiungere una capienza totale di 1.600 posti. A tali centri si applicano le disposizioni sulle visite di cui all'articolo 67 della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario.

Rileva che il provvedimento consente anche proroghe del periodo massimo di trattenimento, previa convalida del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione o in cui non sia possibile disporre il rimpatrio per cause di forza maggiore, per il tempo « strettamente necessario » all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

L'articolo 20 prevede la presentazione alle Camere da parte del Governo di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge « con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti ».

L'articolo 21 disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in

corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.

L'articolo 21-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti nell'isola di Lampedusa.

Infine, l'articolo 22 provvede alla copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento.

Per quanto attiene alle misure di specifica competenza della Commissione Affari sociali, evidenzia in particolare, all'articolo 8, la lettera *b-bis*), introdotta nel corso dell'esame al Senato, che prevede che non possano essere trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri i richiedenti asilo le cui condizioni di vulnerabilità siano incompatibili col trattenimento. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, sono considerati vulnerabili i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

Segnala, inoltre, sempre all'articolo 8, la lettera *d)*, che introduce nel suddetto decreto legislativo n. 142 del 2015 il nuovo articolo 22-*bis,* relativo al coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali. La disposizione, nel far rinvio alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, individua nel Prefetto, d'intesa con i Comuni, le Regioni e le Province autonome, il soggetto promotore di tali attività, anche attraverso protocolli di intesa stipulati con i medesimi enti territoriali e con le organizzazioni del terzo settore. L'impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali si svolge « nel quadro delle disposizioni normative vigenti ». Dal richiamo alle organizzazioni del terzo settore, sembra potersi desumere l'applicabilità della normativa in materia di volontariato attualmente disciplinata dalla legge n. 266 del 1991, nelle more dell'attuazione della delega di cui alla legge n. 106 del 2016, per la riforma del terzo settore. Possibile sede di promozione di tali interventi sono i Consigli territoriali per l'immigrazione (previsti dal Testo unico sull'immigrazione, ed istituiti dall'articolo 57 del relativo regolamento attuativo, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) in cui sono rappresentati la Regione, gli Enti Locali, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni attive nell'assistenza agli immigrati.

All'articolo 9 segnala in particolare, la lettera *b*), che novella l'articolo 29 del testo unico dell'immigrazione in materia di ricongiungimento familiare prescrivendo l'invio con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti (circa alloggio, reddito minimo, assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo). Sempre con modalità informatica il destinatario – ossia lo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente – rilascia la ricevuta. Resta immutata la restante parte dell'articolo 29 del TU relativa alle condizioni per il rilascio del nulla osta per i ricongiungimenti familiari. In conseguenza della semplificazione introdotta con la modalità informatica di trasmissione della domanda, viene invece ridotto della metà, da 180 a 90 giorni dalla data della richiesta, il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

Sottolinea anche, all'articolo 13, la previsione di nuove assunzioni nella dota-

zione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e di mediazione culturale, al fine di supportare gli interventi educativi, i programmi di inserimento lavorativo, per un migliore trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale. Per tali finalità è autorizzata una spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno in corso e di 2,4 a decorrere dal 2018.

Riguardo ai centri di permanenza per il rimpatrio, fa notare che il Senato ha introdotto l'articolo 19-*bis*, che esclude i minori stranieri non accompagnati dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge. Disposizioni specifiche e di particolare tutela nei loro confronti sono infatti dettate dalla legge approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta del 29 marzo 2017 recante « Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati », oltre a quelle già previste, in via generale, dal decreto legislativo n. 142 del 2015, che reca disposizioni vertenti in particolare sull'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4373 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti »;

evidenziato che lo scorso 30 marzo l'INPS ha emesso un comunicato con il quale ha chiarito, a seguito di consultazioni con i dicasteri interessati, che potrà continuare ad emettere i *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 92 del 2012;

auspicato, in generale, che si possa individuare una soluzione alternativa per quanto riguarda lo svolgimento di attività di collaborazione saltuaria essenziali per l'assistenza alle famiglie in cui vivono persone bisognose di particolari attenzioni quali bambini, disabili ed anziani, a seguito dell'abolizione dello strumento dei *voucher,*

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 189

DL 25/2017 – Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 189

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 196

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo del gruppo Forza Italia – Il Popolo delle Libertà – Berlusconi Presidente) 198

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lampur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 193

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 195

ALLEGATO 3 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) . 200

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe CASTIGLIONE.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori

Luca SANI, *presidente,* comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 25/2017 – Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente e relatore,* ricorda che nella seduta di giovedì 30 marzo, in qualità di relatore, ha introdotto la discussione e che la Commissione è chiamata a esprimere il parere nella seduta odierna. Ricorda, a tal proposito, di

aver inviato a tutti i commissari nella giornata di ieri una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 1)*.

Avverte infine che il gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente ha presentato una proposta di parere alternativa *(vedi allegato 2)*.

Massimiliano BERNINI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di parere del relatore, ricorda preliminarmente che la Commissione Agricoltura si è già espressa sulla questione dei voucher nel dicembre 2015, in occasione dell'approvazione di una risoluzione unificata concernente interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura, esaminata congiuntamente alla Commissione Lavoro. In tale risoluzione era formulato un impegno al Governo volto, tra l'altro, « a intensificare l'attività di vigilanza e di controllo finalizzata al corretto utilizzo dei voucher per prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura ».

Rammenta quindi che l'istituto del lavoro accessorio è stato introdotto dalla così detta legge Biagi n. 30 del 2003 e dai successivi decreti attuativi, con lo scopo di regolare in modo semplice e non burocratico, le prestazioni brevi, saltuarie, accessorie e discontinue per le quali era ed è in uso il pagamento in nero. Da questo punto di vista osserva che il tentativo del legislatore di allora era nobile e assolutamente razionale, perché era quello di regolarizzare forme « non regolate » o « non regolari » di lavoro.

Fa presente quindi che nella normativa primigenia queste forme di lavoro erano per lo più rappresentate dai piccoli lavori domestici, dal giardinaggio, dalla pulizia, dalla manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti, dall'insegnamento privato supplementare (come le ripetizioni), dalla consegna porta a porta.

Sottolinea tuttavia che da allora fino ad oggi vi è stato un allargamento spropositato, attraverso la « legge Fornero » e gli ultimi decreti attuativi del « Jobs act », dell'applicazione dei voucher e si è arrivati all'odierna visione distorta del lavoro accessorio, nella cui definizione rientrano, a suo avviso, anche moltissime prestazioni continuative e subordinate.

Dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa della materia, rimarca che, sia nella Commissione Agricoltura, sia nella Commissione competente in sede referente, il Movimento 5 Stelle si è sempre dichiarato contrario all'utilizzo distorto che si è fatto dei voucher in agricoltura e negli altri settori economici in più di un decennio. Cita, a tal proposito, i dati presentati in un rapporto della UIL che dimostrano che i settori che dovevano essere « protagonisti » quasi assoluti dell'istituto dei buoni lavoro, come il giardinaggio, il lavoro domestico, le attività sportive, rappresentano poco meno del 15 per cento dei buoni venduti. Inoltre, si è passati da un maggior utilizzo del voucher per gli *over* 50 ad una prevalenza nella fascia di età *under* 49 anni che nel 2014, ha assorbito l'80 per cento di voucheristi, mentre sul fronte del lavoro nero, i voucher hanno coperto buona parte delle mansioni che dovevano essere regolarizzate in modo ben diverso.

Segnala inoltre che, tra le province che maggiormente utilizzano il voucher, vi sono quelle dove vi è una spiccata « stagionalità » del lavoro, dimostrando l'« insano » connubio tra voucher e lavoro stagionale, mentre dall'altra parte, le province che meno utilizzano i voucher, sono quelle dove è più alta la disoccupazione ed il lavoro nero.

Tra gli altri elementi di contrarietà, sottolinea che l'istituto produce inevitabilmente pensioni minime, instabilità lavorativa, bassa professionalità e soprattutto, un « buco fiscale » nelle casse dello Stato ed un indebolimento del sistema di sostegno al reddito, visto che le prestazioni remunerate con i buoni INPS non danno diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (quali la disoccupazione, la maternità, la malattia e gli assegni familiari, benché sia riconosciuto ai fini del diritto alla pensione).

Reputa che ci si trovi di fronte ad un fallimento, o quanto meno ad uno snatu-

ramento dell'istituto dei voucher, sul quale però il Governo fa una marcia indietro non tanto per un atto di resipiscenza, (considerato che il Ministro Poletti fino a qualche mese fa parlava addirittura di togliere o innalzare il limite di retribuzione per il prestatore), quanto per non andare incontro all'ennesima *debacle* referendaria.

Riguardo alla proposta di parere del relatore, ritiene che i lavori stagionali in agricoltura non siano lavori di tipo accessorio, ma richiedano professionalità e competenze che devono essere giustamente remunerate e riconosciute come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, mentre la « patologia » dei voucher nel mercato del lavoro genera solo precarietà e povertà. Da questo punto di vista, osserva che nella proposta di parere non si distinguono con chiarezza le due fattispecie.

Concludendo, per le ragioni esposte e per il timore che comunque i voucher saranno reintrodotti dal Governo, preannuncia il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Paolo RUSSO (FI-PdL), ricordando di aver presentato una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo su quest'ultima.

La proposta di parere del relatore a suo avviso non coglie infatti il grido di allarme lanciato dal comparto agricolo che sin qui ha utilizzato correttamente ed in maniera stabile i voucher (per circa 350 mila giornate di lavoro), e che si vede all'improvviso del tutto privato di un utile strumento di regolazione del lavoro accessorio. Esprime rammarico per la posizione assunta dal Gruppo di maggioranza relativa sul provvedimento in esame, che denota una scarsa sensibilità verso il tema in discussione e che, a suo giudizio, si giustifica solo in nome dell'appartenenza politica ad un partito che ha l'esigenza di evitare lo svolgimento della consultazione referendaria.

Sarebbe stato invece opportuno che la Commissione Agricoltura assumesse una propria autonoma posizione e approvasse un parere articolato, contenente severe critiche di metodo e di merito sul provvedimento in questione, che per certi aspetti è comprensibile, ma che per il settore primario produce un danno secco che penalizza anche i giovani, gli studenti, i pensionati, i cassa integrati che hanno beneficiato di tale strumento.

Si domanda, infatti, quale sia il senso di esprimere oggi un parere favorevole all'abrogazione *tout court* dell'istituto dei voucher – anche in quei settori, come il comparto agricolo, nei quali ad un'attenta analisi non si sono verificati abusi – e, contestualmente, esprimere l'esigenza che quanto prima il legislatore torni a legiferare sulla materia, riprendendo la giusta intuizione del compianto Biagi, al quale si deve l'introduzione nel nostro ordinamento di tale strumento giuridico.

Manifesta dunque preoccupazione per il fatto che nel parere che la Commissione si accinge a votare non si faccia cenno alla protesta forte proveniente dal mondo agricolo e all'assoluta necessità di ritornare su questo tema, esprimendo anche un giudizio profondamente negativo sul modo di legiferare nel nostro Paese.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) sottolinea che negli ultimi anni i voucher sono diventati uno strumento insopportabile della mercificazione del lavoro, della spoliazione dei diritti dei lavoratori, che è stata progressiva, creando una sorta di compensazione nella fase di *austerithy* per dare soddisfazione agli interessi del libero mercato.

A suo avviso, i dati dimostrano che i voucher sono stati utilizzati non per i rapporti di lavoro occasionale, ma come stratagemma di cui le grandi imprese hanno beneficiato registrando maggiori profitti sulla pelle dei lavoratori, che avrebbero avuto invece bisogno di maggiori tutele, trovandosi spesso in una posizione di debolezza nei confronti dei datori di lavoro.

Rimarca che il progressivo allargamento dell'ambito di applicazione dell'istituto ha portato a stravolgerne natura e funzioni. Ad oggi, l'unico settore in cui a suo avviso sarebbe opportuno mantenere la possibilità di ricorrere ai buoni lavoro è quello del lavoro occasionale presso le famiglie; non più invece per le imprese, in quanto ritiene vi siano già numerose tipologie contrattuali che possono soddisfare le esigenze ad essi sottese.

Ritiene inoltre necessario riconsiderare il tema dei voucher alla luce dello stretto legame con i percorsi previdenziali da assicurare ai lavoratori dipendenti, spesso difficili da costruire a causa della precarietà che viene strutturalmente affermata con il ricorso ai buoni lavori, e la questione del reddito di base, che occorrerebbe introdurre come forma di *welfare* integrato per supportare milioni di famiglie e di lavoratori intermittenti in questa fase di crisi.

Nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, in quanto ritiene necessario abrogare lo strumento dei voucher, precisa che tale voto è condizionato al percorso che si dovrà intraprendere, e sul quale la sua parte politica vigilerà, di una reintroduzione di tale strumento che elimini le distorsioni che hanno portato alla spoliazione dei diritti dei lavoratori.

Laura VENITTELLI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazione presentata dal relatore, richiama un noto brocardo che riassume pienamente la situazione attuale in materia di disciplina del lavoro accessorio: *melius re perpensa*.

Gli istituti del lavoro accessorio – che sono cosa diversa dagli istituti del lavoro stagionale, che può essere configurato anche come lavoro a tempo determinato – rappresentano infatti un valore nel nostro ordinamento e sono stati faticosamente riconosciuti a livello normativo a partire dal 2003. Essi, come tali, non sono messi in discussione dal decreto-legge in esame.

L'intervento normativo di cui oggi si discute è infatti volto unicamente a ripensare l'istituto dei vouchers che – come testimoniato dai dati forniti dal relatore in sede di illustrazione del provvedimento – non ha assicurato, nella sua concreta applicazione, una adeguata valorizzazione del lavoro accessorio.

Come bene affermato nel parere, ferma restando l'esigenza che gli istituti del lavoro accessorio siano disciplinati nel modo che ne consenta la maggiore e la migliore applicazione, appare dunque necessario che vengano individuati in tempi rapidi nuovi strumenti più idonei a questo scopo.

Reputando che questo messaggio sia formulato in modo forte e chiaro nella proposta di parere del relatore Sani – che, precisa, non contiene alcun elemento di confusione tra lavoro stagionale e lavoro accessorio, riferendosi esclusivamente alle attività agricole di carattere stagionale – ribadisce il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in discussione.

Mino TARICCO (PD), pur preannunciando il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, svolge una serie di considerazioni in dissenso dal proprio gruppo.

In particolare, pur essendo indispensabile per il comparto agricolo una adeguata regolamentazione del lavoro accessorio, ritiene che, quando il legislatore porrà nuovamente mano alla disciplina in questione, regolamentando nuove modalità di prestazione del lavoro occasionale, si dovrà discostare sotto molti aspetti dall'attuale disciplina.

Lo strumento dei voucher in costanza della sua applicazione ha infatti determinato un ingrossamento delle fila dei lavoratori stranieri impiegati nelle attività agricole di carattere stagionale. Ciò in quanto le ricadute dello strumento in termini impositivi lo hanno reso poco appetibile per i pensionati che, assieme agli studenti e ai cassaintegrati, erano gli unici soggetti titolati ad utilizzarlo.

Replicando al collega Bernini ci tiene poi a precisare che le considerazioni da questi svolte sul lavoro stagionale nel

mondo agricolo non sono calzanti e denotano una scarsa conoscenza della realtà del settore primario, dove molteplici sono le attività agricole di carattere stagionale, che sono cosa ben diversa dal lavoro stagionale in senso proprio, rispetto alle quali ben si attagliano gli istituti del lavoro accessorio. Auspica pertanto una tempestiva adozione, da parte del Governo, di nuovi strumenti di disciplina che siano al contempo idonei a correggere le criticità emerse in sede di applicazione dell'istituto dei vouchers.

Luciano AGOSTINI (PD), pur preannunciando anch'egli il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, svolge una serie di considerazioni in dissenso dal proprio gruppo. In particolare, fa presente come la situazione odierna, che porta il Paese nelle scelte in materia gius-lavoristica indietro di vent'anni, la si sarebbe potuta evitare se solo in sede di disciplina dell'istituto dei vouchers nel 2015 si fosse dato ascolto alle opinioni espresse dalle rappresentanze sindacali. Soprattutto per il mondo agricolo, che conosce attività di carattere stagionale quali la vendemmia, la raccolta degli ortaggi, rispetto alle quali l'ordinamento non offre più istituti per sottrarre al mercato nero il lavoro prestato, il decreto-legge crea un vulnus che desta preoccupazione. Reputa conclusivamente necessario che il Governo sia sollecitato a porre riparo in tempi stretti al vuoto normativo determinatosi con l'abrogazione delle vigenti norme in materia di vouchers.

Luca SANI, *presidente e relatore*, replicando al collega Bernini, ci tiene a precisare che nella proposta di parere che ha sottoposto alla Commissione, non è presente alcuna equiparazione tra lavoro accessorio e lavoro stagionale, essendovi invece il solo riferimento alle attività agricole di carattere stagionale, per le quali può essere evidentemente impiegata manodopera assunta con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o accessorio. Se però l'espunzione dal testo del riferimento alle suddette attività agricole di carattere stagionale dovesse indurre i deputati del MoVimento 5 Stelle a rivedere il proprio orientamento di voto sulla proposta di parere che ha presentato, non esiterebbe a riformularla nel senso testé indicato.

Massimiliano BERNINI (M5S), nel ringraziare il presidente, precisa che il voto di astensione del suo gruppo – che quindi conferma – è motivato anche da altre valutazioni.

Luca SANI, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta di parere che ha presentato in qualità di relatore, avvisando che dalla sua eventuale approvazione deriverà la preclusione della proposta di parere alternativo presentata dal gruppo Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 1)*.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lampur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.
C. 3916 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni FALCONE (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere alla III Commissione, per le parti di competenza, il parere sul disegno di legge di ratifica del Protocollo addizionale, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, relativo al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 29 gennaio 2000 – a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità – entrato in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003 e ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27.

Ricorda che il Protocollo di Cartagena si propone di contribuire al trasferimento, alla manipolazione e all'utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi geneticamente modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi. Esso rappresenta il primo strumento legale internazionale che verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati e rappresenta il primo strumento attuativo della Convenzione sulla diversità biologica.

Il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli e mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

L'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.

L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare il termine danno definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale, e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulla componenti della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana.

L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta in particolare degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione, nonché di quelli destinati ad un uso confinato o all'introduzione intenzionale nell'ambiente.

L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.

L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta.

La relazione introduttiva al provvedimento in esame specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute.

Gli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale recano norme concernenti esenzioni e limiti eventuali alla tutela risarcitoria.

La relazione introduttiva citata precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere dif-

fuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario.

L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe.

L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi – con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.

L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti.

L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di introdurre nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.

Gli articoli 13, 14 e 15 concernono la valutazione ed il riesame del Protocollo nonché gli organi di amministrazione del Protocollo stesso.

L'articolo 16 riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo addizionale all'esame, il quale semplicemente integra il Protocollo di Cartagena senza apportarvi modifiche.

Gli articoli 17-21, infine, contengono le clausole finali.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 28 marzo scorso, la Commissione aveva deliberato la nomina di un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori predisponendo un testo unificato, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame *(vedi allegato 3)*.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto *(vedi allegato 3)*.

Luca SANI, *presidente*, rinvia quindi la fissazione del termine degli emendamenti all'Ufficio di presidenza nella seduta di domani e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 25/2017 – Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. (C. 4373 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 4373 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante « Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti »;

preso atto che l'articolo 1, nel disporre, attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, prevede, al comma 2, un regime transitorio per i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ossia al 17 marzo 2017), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

valutata favorevolmente la norma transitoria in oggetto;

rilevata tuttavia la necessità che tale norma sia integrata allo scopo di esplicitare che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, sia effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione;

ricordato, in via generale, che l'istituto del lavoro accessorio era stato disciplinato al fine di regolare normativamente e dal punto di vista previdenziale le prestazioni svolte occasionalmente e per breve periodo da soggetti in procinto o di entrare nel mondo del lavoro o di uscirne, con il rischio di essere assorbiti dal mercato del lavoro nero;

rammentato altresì che, con specifico riferimento al settore agricolo, l'istituto trovava una specifica declinazione e che, in particolare, in base all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, esso si applicava alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, nonché alle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia le aziende con volume di affari non superiore a 7.000 euro);

richiamati i dati INPS relativi al numero dei voucher venduti in agricoltura, dai quali emerge che, seppur il rapporto tra tale numero e il totale dei voucher venduti si è andato riducendo nel corso degli anni, in termini assoluti, il numero dei voucher venduti in agricoltura risulta invece incrementato;

vista conclusivamente la necessità che vengano introdotti nell'ordinamento nuovi istituti che consentano comunque il ri-

corso a forme di lavoro accessorio allo scopo di disciplinare, anche dal punto di vista previdenziale, le prestazioni regolamentate dalle disposizioni abrogate e ricordato che questa esigenza è particolarmente avvertita nel settore primario ove molteplici sono le attività agricole di carattere stagionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione transitoria contenuta all'articolo 1, comma 2, allo scopo di esplicitare che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, già richiesti al 17 marzo 2017, sia effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione.

ALLEGATO 2

DL 25/2017 – Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. (C. 4373 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO FORZA ITALIA – IL POPOLO DELLA LIBERTÀ – BERLUSCONI PRESIDENTE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 4373, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti;

preso atto che l'articolo 1, nel disporre, attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, prevede, al comma 2, un regime transitorio per i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ossia al 17 marzo 2017), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

rilevato il carattere decisamente penalizzante per il Settore Primario di tale provvedimento soprattutto in relazione ai dati degli ultimi anni sull'utilizzo di questo strumento nel settore;

osservato che tutto il mondo agricolo è, giustamente, in rivolta per una decisione che ostacola oltremodo la ripresa e la crescita delle imprese agricole nonostante queste non abbiano mai abusato dello strumento pensato originariamente proprio per la valorizzazione del lavoro saltuario ed occasionale nei periodi di richiesta straordinaria di lavoro agricolo;

ricordato che i voucher furono introdotti per la prima volta nel 2008 nella vendemmia proprio per le peculiarità dell'offerta di lavoro e, dal 2011 ad oggi, l'uso dei voucher nel comparto agricolo è sempre stato stabile e si è attestato intorno ai 2 milioni di unità ogni anno (350 mila giornate di lavoro circa), senza registrare abusi o utilizzi che abbiano compromesso gli altri legittimi contratti di lavoro, come invece si è verificato in diversi settori, dove i voucher hanno praticamente sostituito gli altri contratti di lavoro previsti dalla legge;

ricordato, in via generale, che l'uso distorto della disciplina del lavoro accessorio (introdotta dalla legge Biagi) nei diversi settori è dovuto in particolare ad alcune modifiche apportate da ultimo dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ovvero uno dei decreti attuativi del Jobs Act. Tra i cambiamenti di maggior rilievo viene in considerazione l'innalzamento da 5.000 euro a 7.000 euro del limite massimo annuale entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio. E questo fattore, insieme ad altre misure del Jobs Act che hanno estremamente ridotto altre tipologie di lavoro più flessibile, ha determinato un aumento spropositato dell'uso dei voucher da parte dei datori di lavoro;

ritenuto che l'obiettivo di un'eventuale modifica della disciplina del lavoro accessorio sarebbe comunque dovuto essere quello di conservare il voucher, che si è comunque dimostrato uno strumento utile all'emersione del lavoro nero, ridefinendo la normativa nel senso quantomeno di abbassare il tetto del compenso annuo e restringere l'ambito di applicazione dei ticket lavoro, con la puntuale individuazione delle tipologie di lavoratori ammessi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio, sostanzialmente tornando alla disciplina già prefigurata dalla legge Biagi;

preso atto che sarebbe stato ancora più importante rivedere gli strumenti di flessibilità, per evitare distorsioni nell'ambito applicativo della disciplina del lavoro accessorio, prevedendo forme di flessibilità anche alternative ai voucher, di maggiore tutela per i lavoratori;

valutato che il Governo, con il decreto-legge 25/2017, ha messo in atto una politica rischiosa, senza peraltro aver pianificato prima valide alternative ai voucher, con estrema difficoltà sia per le aziende agricole, sia per le categorie deboli come giovani, pensionati, cassa integrati e disoccupati e che per anni i voucher hanno regolamentato una disciplina assai ostica, quale quella delle prestazioni meramente occasionali ed accessorie da svolgere nei momenti di maggiore necessità, senza nessun tipo di contraccolpo per lavoro agricolo subordinato (che non poteva essere retribuito con i voucher);

rammentato che le aziende hanno beneficiato, nel passato recente, di questo strumento e con la cancellazione definitiva perdono opportunità di lavoro nei campi circa 50 mila giovani tra studenti, pensionati e cassa integrati impiegati esclusivamente in attività stagionali e che lo stesso Settore Agricolo non ha mai operato un uso distorto del dispositivo e, anzi, proprio attraverso i voucher, negli ultimi anni, il fenomeno del lavoro nero si è ridotto sensibilmente, nonostante annate di crisi generale del settore potessero far presagire l'effetto contrario;

ribadito che la cancellazione dei voucher porterà in alcune zone del Paese il ritorno a situazioni di « far west », con il progressivo divampare di lavoro nero e caporalato, dinamiche che spesso colpiscono alla base i diritti e la dignità dei lavoratori occasionali e che il Governo ha operato senza valutare la specificità del settore agricolo, che presenta caratteristiche difficilmente equiparabili agli altri settori dell'economia, con attività come la preparazione dei terreni, di semine e trapianto di raccolta di ortaggi, frutta e uva condizionate dagli andamenti climatici sempre più imprevedibili che necessitano di strumenti che tengano conto di queste caratteristiche;

vista la necessità che il Governo individui immediatamente strumenti ad hoc che tengano conto delle specifiche caratteristiche di stagionalità dell'agricoltura come avviene, peraltro, in tutti Paesi dell'Unione Europea e che la scelta del Governo in questione apre un gravissimo vuoto legislativo in un mercato del lavoro distorto come quello italiano,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Interventi per il settore ittico. (C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche ed a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura.

ART. 2.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronun-

ciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

ART. 3.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, a decorrere dal 2018, il « Fondo per lo sviluppo della filiera ittica », di seguito denominato « Fondo », finanziato con le risorse di cui all'articolo 13, comma 4.

2. Il Fondo è diretto a finanziare, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:

a) stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

c) svolgimento di campagne di educazione alimentare per la pesca marittima.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, con cadenza biennale, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

ART. 4.

(Distretti di pesca).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, è sostituito dal seguente:

« ART. 4.

(Distretti di pesca).

1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico.

2. I criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 e le attribuzioni ad essi di specifiche competenze sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità.

3. I distretti ittici:

a) sostengono azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

b) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;

c) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità ».

ART. 5.

(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, stipulata senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di Centri di assistenza già costituiti.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per il bilancio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.

5-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 6.

(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).

1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca e dell'acqua-

coltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte infine le seguenti parole: « , nonché attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione. »;

b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: « , nonché attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione. ».

ART. 7.

(Prodotti della pesca).

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette standard, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.

ART. 8.

(Attività di Pescaturismo e Ittiturismo).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adegua la regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, sulla base dei seguenti indirizzi e definizioni:

a) per Pescaturismo si intende l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, intrapresa dall'imprenditore ittico; tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:

l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi consentiti per l'esercizio della piccola pesca;

lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;

lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;

lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura;

b) per Ittiturismo si intende l'attività, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese

ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;

c) le iniziative di pesca-turismo possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;

d) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero in caso di necessità, in altro porto. È altresì consentito lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica;

e) è autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;

f) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;

g) gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti « sistemi di traino » possono esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di pesca compresi nel sistema di pesca previsti dalla vigente normativa europea. I predetti sistemi a traino sono sbarcati o riposti a bordo, prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati;

h) l'autorizzazione all'attività di pesca turismo rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo ufficio di iscrizione dell'unità di pesca, ha validità triennale e segue le date di rilascio e successiva scadenza della certificazione di Annotazioni di Sicurezza rilasciate dall'Ente tecnico.

i) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo e satellitare, nonché di un apparato VHF.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le conseguenti modifiche alla relativa regolamentazione attuativa, al fine di adeguarla a quanto disposto dalla presente legge.

ART. 9.

(Esenzione dall'imposta di bollo).

1. Al numero 21-*bis)* dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e ai settori della pesca e dell'acquacoltura ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 10.

(Vendita diretta).

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere

direttamente al consumatore finale, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e al regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

2. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.

4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009 all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

« *g)* ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività ».

5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

ART. 11.

(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).

1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: « (ICRAM) » sono inserite le seguenti: « tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura, senza diritto di voto.

ART. 12.

(Pesca non professionale).

1. La pratica di pesca sportiva a mare di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è subordinata alla comunicazione e al pagamento del contributo annuale di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva in mare è tenuto a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite dal medesimo Ministero. La comunicazione ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento di un contributo, il cui importo, stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro ed è commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione uti-

lizzata. A decorrere dall'anno successivo al primo, tale canone può essere aggiornato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e le persone con disabilità sono esentati dal pagamento del contributo annuale e dalla comunicazione di cui al comma 2. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio. Il pagamento del contributo di cui al primo periodo è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti per essere riassegnate, per il cento percento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse pari al 50 per cento è destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica previsto dall'articolo 3 della presente legge. Un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 ed è utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto ed una quota del 20 per cento destinata alla promozione della pesca sportiva.

ART. 13.

(Delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva).

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, alla disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 e successive modificazioni in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,

corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

ART. 14.

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze della pesca).

1. Al fine rendere più eque e sostenibili le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo e protezione della fascia costiera e delle zone acquee, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze della pesca.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che, compatibilmente con la normativa europea, consenta di incentivare investimenti, anche a lungo termine, nella valorizzazione della fascia costiera e delle zone acquee;

b) prevedere criteri di priorità per quelle iniziative e quegli interventi a migliore impatto ambientale;

c) prevedere un sistema che garantisca l'accesso paritario anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura;

d) introdurre un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni, anche in considerazione delle dimensioni degli operatori, degli investimenti proposti e della sostenibilità dei progetti presentati;

e) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che garantisca un'equa diversificazione della tassa di concessione governativa richiesta per il rilascio delle predette licenze, che tenga conto delle dimensioni dell'attività del richiedente, consentendo altresì la possibilità di regolarizzazione flessibile del pagamento della predetta tassa;

f) prevedere una durata delle licenze congrua con riferimento alle esigenze di ammortamento degli investimenti armatoriali, introducendo altresì meccanismi agevolati per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 15.

(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 inserire il seguente:

« 20-*bis*. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento o indennità. ».

ART. 16.

(Pesca del tonno rosso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione tra i sistemi di pesca e i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70 per cento del suddetto incremento.

2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (*International commission for the conservation of the atlantic tuna*), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto di natura non regolamentare a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL) onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale europea, un'adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (by-catch), nonché di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi palangaro e tonnara fissa.

3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.

ART. 17.

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, al comma 3, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti « dell'iscrizione ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: « 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)* e *v)*, ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Le predette sanzioni sono aumentate sino ad un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*,

p), q), u) e *v)*, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). »;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-*bis*. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, è soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoriamente o accidentalmente »;

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti: « 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 e fino a 100 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 e fino a 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-*bis*. Le sanzioni di cui al precedente comma 5 sono aumentate sino ad un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (Xiphias gladius). »;

d) al comma 6, sostituire le parole « al comma 5 » con le seguenti: « ai commi 5 e 5-*bis* »;

e) al comma 11 le parole: « e subacqueo » sono soppresse.

f) il comma 12 è sostituito dal seguente: « 12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate sino ad un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6. ».

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è soppresso;

b) al comma 4, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

ART. 18.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) *(Esame e rinvio)* 210

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 216

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A) (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 218

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 219

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 226

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 220

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Atto n. 402 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 222

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 aprile 2017. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento, rammentando che il decreto-legge in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) – è stato già approvato in prima lettura dal Senato e si compone di 22 articoli.

L'articolo 1 istituisce presso ogni tribunale distrettuale sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE. L'articolo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, risponde all'esigenza di assicurare una maggiore celerità ai ricorsi giurisdizionali in materia di immigrazione, a fronte del significativo aumento delle richieste di protezione internazionale registratosi negli anni 2013-2016. L'istituzione delle nuove sezioni dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di organico.

L'articolo 2, disciplina la composizione delle sezioni specializzate, definendo le competenze richieste, la formazione dei magistrati e i titoli preferenziali ai fini dell'assegnazione a tali sezioni. Il CSM, con propria delibera, provvede all'organizzazione delle sezioni specializzate.

L'articolo 3 individua la competenza per materia delle sezioni specializzate, che concerne: *a)* le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini UE e loro familiari; *b)* le controversie in materia di allontanamento di cittadini UE e loro familiari; *c)* le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale; *d)* le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria; *e)* per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; *e-bis)* per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale.

Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia nonché, come aggiunto dal Senato, in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana.

L'articolo 4 delinea la competenza per territorio delle sezioni specializzate.

L'articolo 5 attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.

L'articolo 6 introduce modalità più celeri, attraverso la posta elettronica, in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'articolo 6 disciplina inoltre il procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, inserendo nel D.Lgs n. 25 del 2008 il nuovo articolo 35-*bis*. Rispetto alla disciplina vigente il decreto-legge prevede per tali controversie l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale (oggi si applica il rito sommario di cognizione).

La scelta del Governo di prevedere per questo procedimento un unico grado di merito è motivata – si legge nella relazione illustrativa – dalla circostanza per cui « i flussi dei procedimenti di protezione internazionale attualmente registrati presso le corti d'appello sono tali da non consentire la costituzione di sezioni specializzate presso il giudice di secondo grado ». Sempre nella relazione si osserva come la mancata previsione di un secondo grado di merito sia comunque « pienamente compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE ». In proposito è ricordata la sentenza resa nella causa Samba Diouf (C-69/10): in tale occasione la Corte ha rilevato che il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della legislazione europea non si riferisce ad un certo nu-

mero di gradi di giudizio. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuirebbe quindi al singolo il diritto di adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio.

Sempre nella relazione si rileva come un'analisi comparata mostri come i sistemi di impugnazione presenti nei diversi Stati membri si articolino su un numero variabile di gradi giudizio, con una prevalenza di Paesi (fra cui Francia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio) nei quali – con riguardo alle controversie in materia di asilo, l'esame in fatto e in diritto è riservato esclusivamente al primo grado, mentre il procedimento di secondo grado può aver ad oggetto esclusivamente profili di legittimità.

L'articolo 7, a seguito dell'istituzione delle nuove sezioni specializzate, modifica il decreto legislativo n. 150 del 2011 che, nella scorsa legislatura, ha ridotto e semplificato i procedimenti civili di cognizione prevedendo l'applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le controversie in materia di immigrazione e di riconoscimento della protezione internazionale.

L'articolo 8 reca modifiche al D.Lgs. 142/2015 recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca (di attuazione delle due direttive dell'Unione europea n. 33 e n. 32 del 2013).

Le modificazioni introdotte si possono sintetizzare come segue:

iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale presente nei centri di accoglienza;

mantenimento per il richiedente protezione internazionale che sia oggetto di un provvedimento di respingimento (e non solo di un provvedimento di espulsione) della misura restrittiva del trattenimento qualora si ravvisi che la domanda sia stata presentata allo scopo di ritardare o impedire il respingimento (o l'espulsione);

partecipazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio (ex CIE), ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo;

prospettive di impiego di richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale.

L'articolo 9 reca alcune modifiche al testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e in particolare:

introduce modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo UE per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno;

rende possibile l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non UE, in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica;

prevede la trasmissione con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per il suo rilascio.

L'articolo 10 modifica l'articolo 20-*ter* del d.lgs. 30/2007, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Si attribuisce la competenza in materia di convalida dei provvedimenti di allontanamento al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

L'articolo 11 attribuisce al CSM il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali, in deroga alle disposizioni in materia di applicazione

dei magistrati, di cui agli artt. 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941).

L'articolo 12 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Per le finalità della disposizione è autorizzata una spesa di circa 10,26 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre introdotto un comma 1-bis che assegna al Ministero dell'interno il termine del 31 dicembre 2018 per predisporre il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. La riorganizzazione è posta in relazione, in particolare, alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale.

L'articolo 13 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità, per un massimo di 60 unità, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. La finalità della norma è quella di supportare gli interventi educativi, i programmi di inserimento lavorativo, per il miglioramento trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale. Si autorizza a tal fine la spesa di 1,2 milioni di euro per il 2017 e di 2,4 milioni a decorrere dal 2018.

L'articolo 14 prevede l'incremento di 20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall'emergenza migratoria; il medesimo articolo reca anche l'autorizzazione di spesa.

L'articolo 15 inserisce un nuovo comma 6-bis all'articolo 4 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), riguardante l'inserimento di alcune particolari tipologie di informazioni nel Sistema di informazione Schengen, con particolare riferimento alla segnalazione di un cittadino di un Paese terzo ai fini del rifiuto di ingresso, nei casi in cui nei confronti del cittadino di un Paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro.

L'articolo 16 prevede l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo.

L'articolo 17 introduce disposizioni in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell'attraversamento della frontiera. Si prescrive che lo straniero venga condotto presso appositi « punti di crisi » e che qui sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e, al contempo, riceva informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

Ricorda in proposito che l'Agenda europea sulla migrazione, presentata il 13 maggio 2015 dalla Commissione europea, sancisce un approccio globale per migliorare la gestione della migrazione in tutti i suoi aspetti e prefigura, in primo luogo, l'istituzione di un nuovo metodo basato sui punti di crisi (hotspot). Nell'Agenda sono state stabilite le misure necessarie a governare i flussi migratori verso l'Europa con una prospettiva a breve, medio e lungo termine. Tra queste, l'apertura di hotspot collocati nei luoghi dello sbarco dove effettuare la registrazione e l'identificazione tramite rilievi dattilografici delle persone sbarcate.

Il Governo italiano, il 28 settembre 2015 ha presentato una *roadmap*, recante l'impegno a mettere in atto il nuovo approccio *hotspot*, individuando sei porti come sede di *hotspot*.

Secondo i dati resi noti nel Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione in Italia della Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato, a dicembre 2016 ne risultano attivi quattro, ossia quelli di Lampedusa, Taranto, Trapani e Pozzallo.

L'articolo 18 stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio, attraverso strumenti informatici, dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, anche attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato – SIA, che dovrà essere interconnesso con i centri e i sistemi ivi indicati assicurando altresì lo scambio di informazioni tempestivo con il sistema di gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno.

L'articolo 19 interviene con la finalità di rafforzare l'effettività delle espulsioni e di potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri.

In primo luogo, i centri di identificazione ed espulsione sono configurati come centri di permanenza per i rimpatri, qualificati come strutture a capienza limitata, dislocate in tutto il territorio nazionale, sentiti i presidenti di regione, con una rete volta a raggiungere una capienza totale di 1.600 posti. A tali centri si applicano le disposizioni sulle visite di cui all'articolo 67 della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario.

Al contempo, il provvedimento consente la proroga, previa convalida del giudice di pace, di ulteriori 15 giorni del periodo massimo di trattenimento nei centri nei casi di « particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio », con riferimento allo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per 90 giorni e ulteriormente trattenuto nel centro per 30 giorni.

È, al contempo, autorizzato lo stanziamento di 19,12 milioni per il 2017 per la realizzazione e la gestione dei centri nonché per l'effettuazione delle espulsioni, dei respingimento e degli allontanamenti degli stranieri irregolari.

Disposizioni sono infine dettate relativamente al personale della Croce rossa a seguito della trasformazione in Ente strumentale.

L'articolo 19-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati (MNA). Disposizioni specifiche nei confronti di tali soggetti sono infatti dettate dal testo approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 29 marzo 2017 recante « Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati » (C. 1658-B) oltre che, in via generale, dal decreto legislativo n. 142 del 2015.

L'articolo 20 pone in capo al Governo per gli anni 2018, 2019 e 2020 la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge.

L'articolo 21 disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione.

L'articolo 21-*bis* proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa.

L'articolo 22 provvede alla copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento.

Ricordato che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal prossimo lunedì 10 aprile, e che la

Commissione dovrà quindi esprimersi entro la seduta di domani, invita i colleghi ad intervenire.

Luisa BOSSA (MDP) preannuncia il proprio orientamento contrario sul provvedimento in esame. Ritiene infatti, in primo luogo, che vi sia una schizofrenia tra il decreto-legge in discussione – incentrato sui respingimenti – e la legge di recente approvazione riguardante « Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati », prevalentemente rivolta all'accoglienza.

Esprime quindi netto dissenso sulle disposizioni che aboliscono, nelle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, il secondo grado di giudizio, mantenendo un unico grado di merito. Ritiene che la misura – giustificata dal Governo con l'esigenza di snellire le procedure – sia fortemente iniqua e condurrà ad una situazione paradossale, nella quale sarà assai più garantita la contestazione di una multa che non il ricorso per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

Si sofferma quindi sul tema dei rimpatri, evidenziando come le disposizioni al riguardo, e l'obiettivo dichiarato dal provvedimento di rafforzare l'effettività delle espulsioni e di potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri, nonché il ricorso al rimpatrio volontario assistito, si scontrino contro il fatto che sono assai pochi gli accordi bilaterali operanti in tal senso.

Giudica infine offensive le misure che prevedono la possibilità che i richiedenti protezione internazionale partecipino, su base volontaria e senza compenso, ad attività di utilità sociale in favore delle collettività locali.

Per tali motivi preannuncia il suo voto contrario, ritenendo il decreto-legge sbagliato nel merito e nell'impostazione, per così dire, ideologica. Non intende seguire le mode e le paure diffuse, che fanno dei migranti i principali responsabili del senso di insicurezza dei cittadini, anche contro l'evidenza dei dati statistici, e si dichiara fermamente contraria alla mutazione a cui si assiste dell'Italia e della sua cultura dell'accoglienza.

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC) concorda con alcune delle considerazioni svolte dalla collega Bossa, ma manifesta il proprio orientamento favorevole sul decreto-legge.

Ritiene anch'egli che l'allarme sicurezza, diffuso tra i cittadini, sia esagerato, considerando che la situazione italiana è migliore di altre e che i dati statistici denotano una tendenza al miglioramento; è tuttavia innegabile che l'Europa stia vivendo una situazione di emergenza, connessa ai fenomeni migratori, e che il principio cardine della normativa europea in materia sia la netta distinzione tra rifugiati, che hanno diritto di essere accolti in Europa, e immigrati clandestini, che non godono di tale diritto.

Il problema dovrebbe essere affrontato con efficaci politiche di redistribuzione, che tuttavia non riescono a trovare applicazione poiché diversi Paesi potenzialmente ospitanti – richiama a titolo di esempio la Polonia, o l'Ungheria – rimproverano l'Italia di non applicare adeguate misure di identificazione e di espulsione dei migranti, destinando al ricollocamento stranieri la cui natura – di rifugiati o di clandestini – non è definita. Si tratta di una debolezza del nostro Paese, alla quale occorre porre rimedio, se si vuole mettere in piedi un efficace e condiviso sistema di redistribuzione. Per questo motivo occorre rafforzare e rendere più celeri le procedure di identificazione e di espulsione; in tale direzione va letta l'abolizione del secondo grado di giudizio per le controversie relative al riconoscimento della protezione internazionale, poiché è proprio in pendenza del giudizio di appello che si perdono le tracce della maggior parte degli immigrati in attesa di giudizio.

Comprende come tale previsione rappresenti un problema notevole per la cultura della sinistra in Italia; osserva tuttavia come si debba prendere atto del fatto che nel nostro ordinamento i diritti dei

cittadini, ivi compresi i tre gradi di giudizio, non si applicano a tutti indistintamente. La protezione di cui gode l'immigrato, in attesa di protezione internazionale, o anche nel caso in cui la sua richiesta in tal senso sia stata respinta, è infatti quella accordata dalla Carta dei diritti dell'Uomo, che non contempla tre gradi di giudizio. Né appare accettabile o conforme alle leggi italiane e europee, o corrispondente alle possibilità materiali del nostro Paese, una piena parificazione dei diritti dei cittadini con quelli dei migranti economici.

È inoltre vero quanto affermato dalla collega Bossa circa la necessità di stringere accordi di rimpatrio con i paesi extracomunitari, ma occorrerebbe adottare, al fine di una integrazione utile, politiche che creino lavoro nei paesi di provenienza. Osserva peraltro come sul punto il Governo italiano stia facendo positivi passi in avanti.

Ribadisce, in conclusione, il proprio orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, rispondendo alle obiezioni sollevate dall'onorevole Bossa, osserva in primo luogo come la soppressione del giudizio di appello dia una risposta efficace alle esigenze di celerità delle procedure e sia peraltro conforme al sistemi adottati in diversi Stati membri dell'Unione europea. Inoltre le procedure giudiziali si arricchiscono dell'istituzione delle sezioni specializzate e del potenziamento degli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Con riferimento agli accordi bilaterali, rileva come si tratti di decisioni che non dipendono solo dal Governo italiano.

Evidenzia infine, con riferimento alla possibilità di offrire lavori socialmente utili ai richiedenti protezione internazionale, che si tratta di una richiesta che da anni viene avanzata a livello territoriale, alla quale si risponde finalmente con adeguati strumenti normativi.

Ritiene, in conclusione, che lo Stato abbia il dovere di garantire sicurezza ai cittadini e che il provvedimento, nel complesso, aumenti le garanzie, la celerità e l'efficacia delle procedure riguardanti i migranti, anche attraverso il potenziamento del personale preposto.

Si riserva quindi, nella seduta già fissata per la mattina di domani, di formulare una proposta di parere, che – ricorda – avrà principalmente ad oggetto la compatibilità delle disposizioni con la normativa dell'Unione europea.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 3916 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gea SCHIRÒ (PD), *relatrice*, ricorda che il Protocollo addizionale in esame fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari esteri – è relativo al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità. Il Protocollo di Cartagena è in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003, ed è stato ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27.

Il Protocollo di Cartagena si propone di contribuire al trasferimento, manipolazione e utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di tali organismi.

Il Protocollo di Cartagena è il primo strumento legale internazionale che verte

in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati e rappresenta il primo strumento attuativo della Convenzione sulla diversità biologica. L'articolo 19, comma 3, di detta Convenzione ha previsto infatti che « le Parti esaminano l'opportunità di adottare e di stabilire le modalità sotto forma di protocollo, che comprenda in particolare un accordo che stabilisca appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione, in condizioni di sicurezza, di ogni organismo vivente geneticamente modificato originato dalla biotecnologia e che avrebbe effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica ».

L'ambito di applicazione del Protocollo è circoscritto ai movimenti transfrontalieri, al transito, alla manipolazione ed all'utilizzazione di qualsiasi organismo vivente modificato suscettibile di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'uomo, fatta eccezione per i prodotti farmaceutici destinati all'uomo in virtù di altri accordi o organismi internazionali pertinenti.

Quanto al Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur, questo si compone di un preambolo e 21 articoli, e mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

L'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.

L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare il termine danno definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulla componenti della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana.

L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta in particolare degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. Il Protocollo addizionale si applica anche ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri intenzionali (articolo 17 del Protocollo di Cartagena) e ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri illegali (articolo 25 del Protocollo di Cartagena).

L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.

L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta. La relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale in esame specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute.

Gli articoli 6, 7 e 8 intervengono in materia di esenzioni e i limiti eventuali alla tutela risarcitoria.

L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe.

L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi – con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.

L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti.

L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.

Per quanto concerne gli organi di amministrazione del Protocollo addizionale in esame (articoli 14 e 15), queste sono la Conferenza delle Parti che si riunisce in quanto riunione delle Parti del Protocollo di Cartagena (COP/MOP) e il segretariato del Protocollo addizionale medesimo, che è lo stesso istituito dall'articolo 24 della Convenzione sulla biodiversità. La riunione delle Parti del Protocollo addizionale esamina regolarmente l'attuazione del medesimo e adotta le decisioni necessarie per migliorarla e promuoverla. La riunione delle Parti, inoltre, riesamina il Protocollo addizionale cinque anni dopo l'entrata in vigore di esso, e successivamente con cadenza quinquennale (articolo 13).

L'articolo 16 riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo addizionale in esame, il quale semplicemente integra il Protocollo di Cartagena, senza apportarvi modifiche. Il Protocollo addizionale, inoltre, non pregiudica diritti e obblighi delle Parti di esso derivanti dalla Convenzione sulla biodiversità e dal Protocollo di Cartagena, le disposizioni dei quali si applicano per quanto possibile al Protocollo addizionale.

Gli articoli 17-21, infine, contengono le clausole finali: in particolare, è prevista la possibilità che al Protocollo addizionale aderiscano uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica anche dopo l'entrata in vigore di esso – condizione indispensabile per la quale è il deposito di almeno 40 strumenti di ratifica. Inoltre, il Protocollo addizionale non ammette la presentazione di riserve. La denuncia del Protocollo addizionale è possibile dopo due anni dall'entrata in vigore dello stesso per la Parte denunciante, mediante notifica scritta al depositario. La denuncia eventuale del Protocollo di Cartagena comporta la denuncia anche del Protocollo addizionale.

Con riguardo, infine al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, questo si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale.

L'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 250.520 euro annui a decorrere dal 2016.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A).
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, rammenta che il provvedimento in discussione – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla Commissione Trasporti – reca Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, nel testo risultante dagli ulteriori emendamenti approvati, in sede referente dalla IX Commissione, a seguito del rinvio del testo in Commissione dall'Assemblea lo scorso 19 ottobre 2016.

Ricorda che sul provvedimento – che intende promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative – la XIV Commissione si era già espressa, con parere favorevole, nella seduta del 14 settembre 2016.

Soffermandosi unicamente sulle modifiche apportate sul testo A, rileva che, all'articolo 2, sono state modificate alcune delle definizioni dei termini utilizzati dalla legge.

Inoltre, ovunque ricorra il riferimento alla rete ciclabile nazionale Bicitalia, si è specificato che tale rete è « denominata « Bicitalia ».

Sono state quindi ridefinite, all'articolo 12, le disposizioni finanziarie – oggetto del rinvio del testo in Commissione dall'Assemblea, anche al fine di tenere conto delle novità introdotte con la Legge di bilancio 2017.

Si è quindi provveduto a sopprimere i precedenti articoli 11-*bis*, in materia di ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile e 12, riguardante sponsorizzazioni e donazioni.

All'articolo 15, recante disposizioni circa la Relazione annuale sulla mobilità ciclistica, è stato aggiunto il comma 1-*bis*, con il quale si stabilisce che entro il 1º aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.

Alla luce di tali modifiche, che non mutano il giudizio favorevole già espresso dalla XIV Commissione sulla precedente versione del provvedimento, formula una proposta di parere nella forma del nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 aprile 2017. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 28 marzo 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), che illustra nel dettaglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, ricorda che la direttiva 2014/52/UE – che il presente schema di decreto è volto a recepire – modifica la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (c.d. direttiva VIA). Ad essa gli Stati membri devono conformarsi entro il 16 maggio 2017.

Lo scopo principale delle modifiche recate dalla direttiva 2014/52/UE è rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza statale (considerando 3).

Le principali novità riguardano:

la possibilità di fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una valutazione di impatto ambientale;

l'obbligo per il committente di fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti negativi significativi sull'ambiente, tenendo conto dei risultati disponibili di altre valutazioni effettuate in base a normative UE diverse dalla direttiva 2014/52/UE;

la separazione funzionale tra autorità competente e committente, per evitare i conflitti d'interesse;

le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;

le informazioni ambientali che devono essere tempestive e disponibili anche in formato elettronico.

La direttiva 2014/52/UE prevede inoltre un regime transitorio per i progetti per i quali il processo decisionale è stato avviato prima del 16 maggio 2017, continuando ad essere assoggettati alla direttiva 2011/92/UE.

La delega al Governo per il recepimento della nuova direttiva in materia di VIA è stata concessa dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014) che, all'articolo 14, ha altresì dettato una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega stessa, volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE.

Si limita qui ad una sintesi dei contenuti dello Schema di decreto.

L'articolo 1 provvede a modificare l'articolo 4 del Codice dell'ambiente recante le finalità del medesimo, allo scopo di recepire la direttiva 2014/52/UE che, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, prende in considerazione nuovi temi, quali quello della biodiversità, della tutela del paesaggio e della vulnerabilità e resistenza dei progetti rispetto ad incidenti e a calamità naturali.

L'articolo 2 modifica l'articolo 5, comma 1, del Codice dell'ambiente al fine di recepire le nuove definizioni previste dalla direttiva 2014/52/UE.

L'articolo 3 sostituisce integralmente i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/06, specificando che la valutazione di impatto ambientale si applica solo ai progetti che possono avere impatti ambientali negativi e indicando le tipologie di progetti sottoposti ad una previa verifica di assoggettabilità a VIA e alla procedura di VIA.

L'articolo 4 modifica l'articolo 7 del Codice dell'ambiente espungendo ogni riferimento alla VIA, poiché esso attual-

mente si riferisce anche agli istituti della VAS (valutazione ambientale strategica) e dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) che non sono oggetto della delega.

L'articolo 5 mira ad inserire nel Codice dell'ambiente l'articolo 7-*bis* relativo alle competenze di materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, disciplinando sia quelle statali che regionali, di carattere tanto normativo quanto amministrativo.

L'articolo 6 sostituisce integralmente l'articolo 8 del Codice dell'ambiente, che disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, VIA e VAS.

L'articolo 7 sostituisce la rubrica dell'articolo 10 nonché il comma 1 del medesimo articolo con una norma ai sensi della quale l'autorizzazione integrata ambientale per i progetti in cui è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA può essere rilasciata solo dopo che l'autorità competente abbia stabilito che i progetti medesimi non vadano effettivamente assoggettati a VIA.

L'articolo 8 sostituisce integralmente l'articolo 19 del Codice, disciplinando lo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

L'articolo 9 sostituisce integralmente l'articolo 20 del Codice dell'ambiente, in cui si specifica che il proponente ha facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'Autorità competente. Questa è finalizzata a definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA.

L'articolo 10 – che sostituisce integralmente l'articolo 21 del Codice dell'ambiente – disciplina una fase di consultazione eventuale tra il proponente, l'Autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di determinare i contenuti dello studio di impatto ambientale.

L'articolo 11 modifica l'articolo 22 del Codice, che disciplina la predisposizione dello studio di impatto ambientale e i suoi contenuti, al fine recepire le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE agli articoli 4 e 5 della direttiva VIA.

Gli articoli 12, 13 e 14 modificano la disciplina del procedimento di VIA contenuta nel testo vigente degli artt. 23-27 del Codice, disciplinando la presentazione dell'istanza e la fase di verifica della documentazione (articolo 12), la fase di consultazione e di acquisizione dei pareri (articolo 13) e la fase della valutazione e della decisione (articolo 14).

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 26 del Codice, che nel testo vigente disciplina, nell'ambito della procedura di VIA, i termini relativi alla conclusione del procedimento, le eventuali integrazioni alla documentazione presentata, le modalità per l'accesso alla documentazione per il pubblico e il contenuto del provvedimento di VIA.

L'articolo 16 introduce una procedura di VIA statale alternativa a quella delineata dagli artt. 12-14, che può essere attivata su richiesta del proponente, e che consente di concentrare in un unico provvedimento (denominato « provvedimento unico in materia ambientale », d'ora in poi indicato con l'acronimo PUA) tutti i titoli abilitativi o autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.

L'articolo 17, che sostituisce l'articolo 28 del Codice, disciplina la procedura di monitoraggio e controllo del corretto adempimento delle condizioni ambientali previste nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

L'articolo 18, che sostituisce l'articolo 29 del Codice, disciplina il sistema sanzionatorio relativo al procedimento di valutazione d'Impatto ambientale.

L'articolo 19, che sostituisce il comma 2-*bis* dell'articolo 30, prevede, in caso di progetti con impatti interregionali, che l'autorità competente metta a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinché i soggetti interessati assumano le determinazioni.

L'articolo 20 modifica l'articolo 32 del Codice che disciplina la modalità di svolgimento delle consultazioni transfrontaliere, in caso di piani, programmi, progetti

e impianti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato lo richieda.

L'articolo 21 interviene sull'articolo 33 del Codice, recante la disciplina degli oneri relativi alla copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale.

L'articolo 22 reca una serie di modifiche agli allegati alla parte II del Codice.

L'articolo 23 detta una serie di disposizioni principalmente finalizzate a regolare il passaggio tra la disciplina vigente e quella nuova risultante dalle modifiche previste dal decreto in esame.

L'articolo 24 modifica il comma 4 dell'articolo 14 della L. 241/1990, che ha introdotto una disciplina specifica per la conferenza di servizi sui progetti sottoposti a VIA, al fine precipuo di chiarirne l'applicabilità alle sole procedure di VIA di competenza regionale e di apportare le modifiche necessarie a rendere il testo coerente con le modifiche apportate dallo schema in esame al cosiddetto Codice dell'ambiente.

L'articolo 25, in attuazione delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 da parte dello schema in esame, prevede l'adozione di sette decreti ministeriali (commi 1-7) e la previsione di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) tra Ministero dell'ambiente e il Ministero dei beni e delle attività culturali, per la definizione di forme e modalità di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal medesimo Codice, come modificato dal provvedimento in esame (comma 8).

L'articolo 26 provvede ad abrogare una serie di disposizioni del testo vigente del Codice, al fine di coordinare la disciplina introdotta dallo schema in esame con l'attuale quadro normativo. Di tali abrogazioni si è già dato conto nel commento degli articoli.

L'articolo 27 prevede che dall'attuazione dello schema in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività previste sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo il disposto di cui all'articolo 21. Tale articolo, infatti, demanda a un decreto ministeriale la disciplina delle tariffe per la copertura dei costi per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e VAS.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Atto n. 402.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatore*, rammenta che l'atto del Governo in esame, che si compone di trentuno articoli e di quattro Allegati (A, B, C e D), è stato adottato a seguito di un'apposita delega recata dall'articolo 9 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015).

L'Atto adegua la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento 305/2011 (UE), entrato in vigore il 24 aprile 2011, il quale fissa le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106 (CEE), recepita in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, anch'esso conseguentemente abrogato.

L'articolo 1 individua la finalità del provvedimento, richiamando il citato Regolamento europeo cui si intende adeguare la normativa nazionale.

Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione – dunque non la commercializzazione dei prodotti da costruzione – le quali, nell'ordinamento italiano, sono poste dall'articolo 52 del Testo unico per l'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001).

Le nuove disposizioni interessano la commercializzazione dei prodotti da costruzione sotto molteplici aspetti: istituiscono nuovi comitati e/o organismi; indicano gli obblighi dei fabbricanti; stabiliscono requisiti e obblighi degli organismi notificati nonché per i controlli su di essi su di essi da parte delle Amministrazioni competenti; delineano le procedure per le domande di autorizzazione e notifica, prevedono una serie di attività di vigilanza sul mercato, prescrivono le sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE, di impiego dei prodotti, di ottemperanza di eventuali provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo, nonché degli obblighi di certificazione.

Ai sensi dell'articolo 2 per organismi notificati si intendono gli organismi autorizzati dalle Amministrazioni competenti a svolgere compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Le amministrazioni competenti sono il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e del trasporti, il Ministero dell'interno ed il Ministero dello sviluppo economico.

In materia di *governance* del settore l'articolo 3 provvede alla creazione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, definendone la composizione. Tale Comitato avrà funzioni di coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione, e funzioni di indirizzo, al fine di assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di certificazione e prova degli organismi notificati.

L'articolo 4 istituisce il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione – attuando una previsione di cui all'articolo 10 del Regolamento 305/2011 – che è tenuto a fornire, utilizzando termini chiari e facilmente comprensibili, informazioni sulle disposizioni, nel suo territorio, volte a soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili all'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione.

Il nuovo organismo sarà inserito presso il Ministero dello Sviluppo economico, nell'ambito del Punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, già istituito in attuazione del Regolamento (UE) n. 764/2008. Il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione si occuperà di materiali e prodotti per uso strutturale e antincendio.

Sempre in tema di nuovi organismi, l'articolo 7 dà vita ad un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, costituito da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione o la sicurezza tecnica, del Ministero dell'interno e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il nuovo organismo, che prenderà il nome ITAB, in sostanza prenderà il posto dei vari TAB (*Technical Assessment Bodies*) previsti al Capo V del Regolamento 305/2011 (UE). In questo modo si intende porre fine, attraverso un coordinamento istituzionale che rappresenti una sorta di « sportello unico », alla frammentazione delle competenze italiane ai fini del rilascio del Benestare/Valutazione tecnica europea, accogliendo le istanze di semplificazione espresse dagli operatori economici del settore.

Gli articoli 25 e 26 dell'atto definiscono, rispettivamente, le modalità di designazione dei rappresentanti italiani in seno al

gruppo di coordinamento europeo degli organismi notificati (gruppo di cui all'articolo 55 del citato Regolamento 305/2011) e dei rappresentanti italiani nel Comitato permanente per le costruzioni.

L'Atto del Governo interviene inoltre in materia di obblighi per i fabbricanti. L'articolo 5 è dedicato agli obblighi relativi all'immissione sul mercato e all'impiego dei prodotti da costruzione, mentre l'articolo 6 verte sulle dichiarazioni di prestazione, sulle istruzioni e sulle informazioni concernenti la sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 5 il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma europea armonizzata, ovvero siano conformi a una valutazione tecnica europea appositamente rilasciata per il prodotto in questione.

L'articolo 6 rende il fabbricante responsabile dell'individuazione delle caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione, in relazione all'uso previsto del prodotto.

La nuova disciplina degli organismi notificati si trova nel Capo III, ovvero negli articoli da 8 a 14.

L'articolo 8 disciplina l'autorizzazione e notifica prevedendo che le amministrazioni competenti rilascino i decreti di autorizzazione, ai fini della successiva notifica. Quanto alle notifiche, l'autorità notificante sarà il Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti. Il medesimo Ministero fornirà alla Commissione europea l'informazione sulle procedure nazionali adottate per la valutazione e la notifica degli organismi.

In base all'articolo 9, possono essere organismi notificati le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, a condizione che dimostrino il rispetto di quanto stabilito dal Regolamento 305/2011 (UE), Capo VII (Autorità notificanti e organismi notificati), con particolare riferimento all'articolo 43 di quest'ultimo (Requisiti per gli organismi notificati). I requisiti per gli organismi notificati e per la loro attività sono dettagliatamente indicati nell'Allegato D all'atto in esame.

L'articolo 11 disciplina la procedura basata su un certificato di accreditamento, mentre l'articolo 12 la procedura da applicare in caso di mancata convenzione e perciò non basata sul certificato di accreditamento.

Ai sensi dell'articolo 14, gli organismi notificati sono tenuti a trasmettere annualmente a ciascuna delle Amministrazioni competenti una relazione sintetica che offra informazioni sull'attività svolta da essi nel settore del prodotti da costruzione durante l'anno precedente.

L'articolo 15 pone a carico dei richiedenti una serie di spese inerenti ad attività di rilascio di Valutazione Tecnica Europea (ETA), di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo, di vigilanza sul mercato e nei cantieri. La determinazione degli importi delle tariffe di cui sopra nonché dei termini, dei criteri di riparto e delle modalità di accreditamento è rimessa ad uno o più decreti interministeriali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del futuro decreto legislativo.

Il sistema dei controlli e della vigilanza è disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18.

L'articolo 16 regola le attività di controllo sugli organismi notificati, eseguite dalle Amministrazioni competenti, che, ai sensi dell'articolo 17, sono anche autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione. La vigilanza viene esercitata attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli. A tali fini, le Amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

L'articolo 18 reca disposizioni procedurali per l'espletamento delle suddette attività di controllo e vigilanza nonché le modalità di irrogazioni delle eventuali sanzioni, da completarsi con l'adozione di un decreto interministeriale, da assumersi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il quadro delle sanzioni è disciplinato dagli articoli 19, 20, 21, 22 e 23, con

particolare riferimento al fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione; al costruttore, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione o collaudatore che utilizzino prodotti non conformi al Capo II (Dichiarazione di prestazione e marcatura CE) del Regolamento 305/2011 (UE) (articolo 20); agli operatori economici che non ottemperino a provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo o che violino una serie di altre disposizioni (articolo 21). Periodi di arresto e ammende si applicano anche a tutti coloro che violano gli obblighi di certificazione, secondo quanto stabilisce l'articolo 22. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 23, nella irrogazione delle sanzioni penali si fa riferimento al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale).

Altre disposizioni finali consistono in abrogazioni (articolo 24). Come detto, viene abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per mezzo del quale l'Italia, a suo tempo, ha recepito la direttiva 89/106/CE che a sua volta è stata poi abrogata dal Regolamento 305/2011/CE. Inoltre, coerentemente con l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 246/1993, l'articolo 24 dell'atto in esame abroga anche il decreto del Ministro delle attività produttive 9 maggio 2003, n. 156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, che era stato adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

Tra le disposizioni transitorie e finali, che costituiscono il Capo VI dell'Atto, si segnala l'obbligo di riservatezza (articolo 27), cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del futuro decreto legislativo. Si tratta soprattutto di mantenere segreti aziendali, professionali e commerciali dei quali si sia venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. Restano fermi, tuttavia, gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.

L'introduzione della nuova normativa avverrà gradualmente, secondo modalità e tempi stabiliti dall'articolo 29.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (Atto n. 389).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

ricordato che lo schema di decreto in titolo è adottato in attuazione dell'articolo 15 della Legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015);

ricordato che la direttiva (quarta direttiva antiriciclaggio) è volta ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l'utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo e che lo schema di decreto in titolo interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2007 – attuativo della precedente direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio – introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni;

evidenziato – come richiamato dal Governo in sede di relazione illustrativa – che le ragioni del nuovo intervento riguardano la necessità di rafforzare il mercato interno riducendo la complessità transfrontaliera, di contribuire alla stabilità finanziaria tutelando la solidità, il funzionamento regolare e l'integrità del sistema finanziario e di salvaguardare la prosperità economica dell'Unione europea assicurando un efficiente contesto imprenditoriale;

visto l'art. 7 comma 2 della direttiva (UE) 2015/849, che prevede che ciascuno Stato membro designi un'autorità o istituisca un meccanismo attraverso il quale coordinare la risposta nazionale ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano, nonché le eventuali problematiche connesse in materia di protezione dei dati;

visto altresì l'articolo 49 della medesima direttiva, in materia di cooperazione nazionale, che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione

delle politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche al fine di adempiere all'obbligo che ad essi incombe a norma del citato articolo 7;

rilevato che sul punto interviene inoltre la disposizione di delega recata dall'articolo 15 della Legge di delegazione europea 2015, che – nel definire, nell'ambito delle attività di analisi volte ad individuare collegamenti tra flussi finanziari e attività criminali, le attribuzioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, presso la Banca d'Italia – richiama, al comma 1, lettera *f)*, il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, e l'opportunità di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti;

visto in particolare l'articolo 8 comma 1, lettera *a)*, terzo periodo, dello schema di decreto, che attribuisce all'UIF la possibilità di trasmettere direttamente alla Direzione nazionale antimafia l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, senza il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero della Direzione investigativa antimafia, come invece previsto – dalla medesima lettera *a)*, primo periodo – per i dati e le informazioni relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, utilizzabili per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale;

ritenuto che tale disposizione rischia di determinare duplicazioni e sovrapposizioni nelle comunicazioni dei risultati delle analisi svolte dai diversi soggetti coinvolti, con conseguente appesantimento delle procedure operative, anche compromettendo le esigenze di coordinamento e cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti richiamate dagli articoli 7 e 49 della direttiva (UE) 2015/849, nonché dalla citata disposizione di delega;

osservato altresì che la nuova disciplina antiriciclaggio, in attuazione della direttiva europea, aggiorna l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi (soggetti obbligati) e l'ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti;

rilevato che l'esigenza di un più rigoroso contrasto ai fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, vista l'ampiezza del novero dei soggetti tenuti ad obblighi di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione di operazioni sospette, reca dirette implicazioni sui diritti delle persone alla protezione dei dati personali;

precisato che la medesima direttiva (UE) 2015/849, al considerando *44)*, sottolinea l'esigenza che la raccolta e il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti obbligati, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbero essere limitati a quanto necessario per conformarsi alle prescrizioni della direttiva stessa, senza un ulteriore trattamento dei dati personali che sia incompatibile con gli scopi suddetti, in conformità con quanto disposto dalla direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con il regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché con la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;

preso atto sul punto del parere favorevole sullo Schema di decreto in titolo espresso il 9 marzo 2017 dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha tuttavia formulato alcune condizioni;

visto, in particolare, il rilievo riferito ai contenuti dell'articolo 6 dello Schema di decreto legislativo, che evidenzia come nelle disposizioni che regolano i flussi di dati tra gli operatori finanziari e la UIF, e determinano la costituzione presso tale soggetto della banca dati delle segnalazioni di operazioni sospette, non sia stata inserita una espressa previsione che imponga all'UIF l'adozione di garanzie e misure in termini di protezione dei dati personali, limitandosi all'individuazione di misure per la riservatezza del segnalante;

condivisa altresì l'opportunità di integrare le norme di cui agli articoli 17, 18 e 19 dello schema di decreto, riguardanti gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché la descrizione di tali obblighi avvenga in termini precisi e conformi alla direttiva europea, onde trattare solo dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e con modalità proporzionate, sia per quanto concerne l'identificazione del cliente o del « titolare effettivo » (articolo 18), sia in relazione alla valutazione del « sospetto » di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (articolo 17), sia ancora con riferimento ai dati e informazioni ottenuti da una « fonte affidabile e indipendente » (articolo 19);

visti inoltre i contenuti dell'articolo 31 dello schema di decreto, che stabilisce che i documenti, i dati e le informazioni, utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità competente, siano conservati per un periodo di 10 anni;

osservato che la direttiva europea oggetto di recepimento, all'articolo 40, si limita a fissare in cinque anni il periodo di conservazione, da parte dei soggetti obbligati, dei documenti e delle informazioni acquisite, stabilendo che gli Stati membri possano autorizzare o prescrivere un periodo più lungo di conservazione – non eccedente ulteriori cinque anni – dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione e aver considerato che questa è giustificata in quanto necessaria al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

ritenuto opportuno adeguare le disposizioni recate dall'articolo 31 dello Schema a quanto previsto dalla normativa europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di garantire migliori coordinamento e cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 7 e 49 della direttiva (UE) 2015/849, provveda il Governo, all'articolo 8 comma 1, lettera *a)*, terzo periodo, a prevedere che l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmessa alla Direzione nazionale antimafia dall'UIF, avvenga per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza o della Direzione investigativa antimafia, come già previsto al primo periodo della medesima lettera;

2) provveda il Governo a modificare l'articolo 31 dello schema di decreto al fine di renderlo conforme con l'articolo 40 della direttiva (UE) 2015/849, fissando in cinque anni il periodo di conservazione, da parte dei soggetti obbligati, dei documenti e delle informazioni acquisite, prorogabili per un massimo di ulteriori cinque anni solamente a seguito di una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione e aver considerato che questa è giustificata in quanto necessaria al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 6 dello Schema di

decreto, una espressa previsione che imponga all'UIF l'adozione di garanzie e misure in termini di protezione dei dati personali con riguardo alle disposizioni che regolano i flussi di dati tra gli operatori finanziari e la UIF, e determinano la costituzione presso tale soggetto della banca dati delle segnalazioni di operazioni sospette;

b) valuti altresì il Governo l'opportunità di integrare le norme di cui agli articoli 17, 18 e 19 dello schema di decreto, riguardanti gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché la descrizione di tali obblighi avvenga in termini più precisi e conformi alla normativa europea, onde trattare solo dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e con modalità proporzionate, sia per quanto concerne l'identificazione del cliente o del « titolare effettivo » (articolo 18), sia in relazione alla valutazione del « sospetto » di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (articolo 17), sia ancora con riferimento ai dati e informazioni ottenuti da una « fonte affidabile e indipendente » (articolo 19).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti per eventi sismici 2016-2017. S. 2756 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 230

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 238

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 235

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 240

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti per eventi sismici 2016-2017.
S. 2756 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 5ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5ª Commissione Bilancio del Senato, sul disegno di legge S. 2756, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 9 marzo 2017, nel corso dell'esame presso la Camera.

La Camera, nella seduta del 23 marzo 2017, ha approvato – in prima lettura – il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-legge presentato dal Governo.

Il decreto-legge è articolato in tre Capi.

Il Capo I, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, comprende gli articoli da 1 a 18-*undecies*.

L'articolo 1 – recante disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti – è stato oggetto di diverse modificazioni durante l'esame presso la Camera dei deputati, tra le quali segnala le seguenti:

è stato inserito il comma 1-*bis*, con il quale si conferma che le donazioni effettuate mediante il numero solidale 45500

sono detraibili dalle imposte sui redditi e deducibili dal reddito d'impresa. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti, attraverso i quali possono essere raccolte le donazioni deducibili, in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche, sono individuati con il richiamo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2000, il quale fa riferimento, tra l'altro, ad amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, e ad enti pubblici non economici;

sono stati introdotti i commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, volti a modificare l'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina degli interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali, al fine, rispettivamente, di individuare nei Comuni i soggetti preposti alla pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione e di prevedere che con ordinanza commissariale sia disciplinata la partecipazione dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale;

al comma 2, è stata introdotta una nuova lettera (*0a)*) volta ad inserire, nel Programma delle infrastrutture ambientali da realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici, anche il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree. Al comma 2 è stata inoltre modificata la lettera *a)*, al fine di consentire anche alle unioni di Comuni e alle unioni montane – oltre che, come già previsto, ai Comuni e alle Province – di predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario per l'approvazione definitiva dei progetti esecutivi e l'adozione del decreto di concessione del contributo;

è stato introdotto il comma 2-*bis*, volto a consentire la possibilità di interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive in un altro comune, purché vi sia l'assenso del comune sede dell'attività economica e di quello ove la stessa è delocalizzata;

sono stati inseriti i commi da 2-*ter* a 2-*quinquies*, finalizzati ad autorizzare una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, in modo da favorirvi la ripresa delle attività sociali ed economiche;

è stato inserito il comma 2-*sexies*, il quale, al fine di assicurare la continuità del culto, prevede la possibilità per i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero per le Diocesi, situate nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, di procedere – contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene – all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali;

il comma 2-*septies* – anch'esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera – prevede la possibilità di effettuare per pubblici proclami la notificazione e comunicazione delle ordinanze urgenti emesse dal sindaco, tra l'altro, nell'esercizio delle attività di protezione civile per la demolizione e messa in sicurezza di beni di proprietà privata danneggiati dal sisma;

infine, con l'inserimento del comma 2-*octies*, è stato soppresso il riferimento alle pubbliche consultazioni e alle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica come forme di partecipazione delle popolazioni interessate che il Commissario straordinario è tenuto ad assicurare nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente istituita dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini di accelerare la ricostruzione.

All'articolo 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di

emergenza, nel corso dell'esame alla Camera, è stata inserita una disposizione che consente – ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con linee guida (linee guida n. 4 del 2016) – la possibilità di effettuare il sorteggio degli operatori economici per l'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, anche nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori o negli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

All'articolo 2, è stato inoltre inserito il comma 3-*bis*, il quale consente ai sindaci dei Comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila, in merito agli eventi sismici del 2009, di includere, nei piani di ricostruzione previsti per i centri storici, interventi di riqualificazione del tessuto urbano.

È stato oggetto di diverse modificazioni anche l'articolo 3, recante nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. In particolare, con l'inserimento dei commi da 1-*bis* a 1-*novies*, sono state introdotte disposizioni riguardanti gli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012. Con l'inserimento del successivo comma 1-*decies* – relativo all'acquisto dell'abitazione equivalente in sostituzione dell'abitazione principale distrutta in seguito agli eventi sismici del 2009 – la possibilità di acquisto dell'abitazione equivalente è stata concessa solo all'interno dello stesso Comune.

Tra le modificazioni apportate all'articolo 5, recante misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica, si ricorda che, con l'inserimento del comma 2-*ter*, è stata disposta l'assegnazione all'Azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo di un contributo pari a euro 3 milioni per il 2017, per la realizzazione della nuova residenza studentesca, con la finalità di contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco nella città di Teramo a seguito degli eventi sismici.

L'articolo 6 interviene sugli organi costituiti per il potenziamento e l'accelerazione delle operazioni di ricostruzione, vale a dire la Conferenza permanente e le Conferenze regionali (con riferimento a determinate tipologie di interventi). In particolare, con l'introduzione, al comma 1 dell'articolo 6, della lettera *a-bis)*, vengono sottratti alla Conferenza permanente, presieduta dal Commissario straordinario, i compiti (previsti dal testo vigente) di direzione, coordinamento e controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, poiché tali compiti sono già attribuiti – dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 – alla Cabina di coordinamento e al Commissario straordinario. Con la modifica in questione, inoltre, viene integrata la composizione della predetta Conferenza permanente, prevedendo che ad essa partecipi anche la Provincia territorialmente competente, oltre che – come già previsto dal testo vigente – la Regione, l'Ente Parco e il Comune territorialmente competenti.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione. In particolare, al comma 2 dell'articolo 7, è stata inserita la nuova lettera *e-bis)*, che aggiunge i commi da 13-*bis* a 13-*octies* all'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, introducendo una serie di deroghe alla vigente disciplina relativa all'utilizzo delle terre e rocce da scavo. Inoltre, con l'inserimento, durante l'esame presso la Camera, del comma 2-*bis*, è stato previsto che l'approvazione da parte dei Presidenti delle Regioni del Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione debba avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (anziché, come precedentemente previsto, entro 30 giorni).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati inseriti gli articoli 7-*bis*, 7-*ter*, 9-*bis* e 10-*bis*.

L'articolo 7-*bis* – tramite l'inserimento dell'articolo 20-*bis* nel decreto-legge n. 189 del 2016 – introduce agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese agrituristiche, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici. In particolare, si prevede la concessione di contributi a favore delle imprese, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, a condizione che le imprese in questione abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo del contributi e di riparto delle risorse tra le Regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Parrebbe opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione di tale decreto.

L'articolo 7-*ter*, in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma, ha esteso al 2017 le disposizioni che escludono l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente, disponendo in ordine alla relativa copertura.

L'articolo 9-*bis* dà la facoltà al sindaco e agli assessori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una zona rossa, di riconoscere l'indennità di funzione per la classe di Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, in luogo della indennità prevista per la classe demografica di appartenenza. La disposizione ha la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio comunale.

L'articolo 10-*bis* demanda alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di predisporre un piano straordinario di erogazione dei farmaci alla popolazione, con particolare riferimento ai Comuni aventi meno di 3.000 abitanti.

All'articolo 11, recante disposizioni in materia di adempimenti tributari, sono state apportate alcune modificazioni, ai sensi delle quali è stata, tra l'altro, prevista l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017 a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma (comma 1, lett. *c-bis)*).

Dopo l'articolo 11, sono stati inseriti gli articoli 11-*bis* e 11-*ter*.

L'articolo 11-*bis* dispone che per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016) sia sospesa dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 l'applicazione dell'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (cd. ecotassa), prevista dall'articolo 205, comma 3, del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).

L'articolo 11-*ter* prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico – previo accordo con l'Associazione Bancaria Italiana e con le associazioni di categoria – concordino tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016 in favore delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

All'articolo 14, in materia di acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione, tra le mo-

difiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera, è stato previsto che – ai fini dell'acquisizione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) di unità immobiliari da utilizzare per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti dagli eventi sismici – siano sentiti i Comuni interessati.

All'articolo 15, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, con l'aggiunta di tre commi, sono state disposte provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del gennaio scorso, per la riduzione degli interessi creditizi maturati nell'anno 2017, nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. In particolare, il comma 4-*ter* prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, siano definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle predette risorse. Ai fini dell'adozione di tale decreto, parrebbe opportuna la conclusione di un'intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 15-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede agevolazioni procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo da parte dei progetti di sviluppo di impresa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 17-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che, per un periodo di 36 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il regolamento sulla rideterminazione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70) non si applichi ai Comuni interessati da alcuni eventi sismici.

Tra le modificazioni apportate all'articolo 18 – recante disposizioni in materia di personale – si segnala che: è stato innalzato (da 350 a 700) il numero di unità ulteriori assumibili con contratto a tempo determinato da parte dei Comuni e delle Province, aumentando corrispondentemente le risorse finanziarie destinate allo scopo; è stato soppresso il limite massimo (pari a 5 contratti) di collaborazioni che ogni Comune interessato può stipulare (fermo restando il limite massimo generale pari a 350 contratti); è stata prevista la facoltà, per le pubbliche amministrazioni che abbiano visto la chiusura (deliberata con specifica ordinanza e legata a situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico) di propri uffici, situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza, di verificare la sussistenza di altre modalità lavorative da parte dei propri dipendenti (compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile), prevedendo altresì specifici recuperi dei giorni o ore lavorate in caso di impedimento al lavoro.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati sono stati inseriti gli articoli da 18-*bis* a 18-*undecies*.

Tra essi, si segnala che l'articolo 18-*quater* estende agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, disciplinato dalla legge di stabilità. In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

L'articolo 18-*sexies* interviene sull'articolo 14-*bis* del decreto-legge 189 del 2016 – in materia di verifiche, da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sui presìdi ospedalieri collocati nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – limitando l'attività delle Regioni alle sole verifiche tecniche di tenuta sismica e prevedendo che tali verifiche siano svolte secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a carico delle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 18-*septies* integra il disposto del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilendo che – ferme le previsioni della disposizione in questione in materia di uffici speciali per la ricostruzione – i Comuni in forma singola o associata possano procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, alle condizioni che ne venga data comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e che sia assicurato il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.

Il Capo II, recante altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile, è costituito dagli articoli da 19 a 20-*bis*.

L'articolo 20-*bis*, inserito durante l'esame alla Camera, destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione dei relativi, eventuali, interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge n. 107 del 2015, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Almeno il 20 per cento di tali risorse deve essere destinato agli enti locali che si trovano nelle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Il Capo III, recante disposizioni di coordinamento e finali, è costituito dagli articoli da 21 a 22.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con quattro osservazioni *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
Nuovo testo C. 4314 Governo e abb.
(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame.

Albert LANIÈCE, *presidente,* in sostituzione della relatrice, deputata Martina Nardi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 4314 Governo e abb., recante « Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri », come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il nuovo testo del disegno di legge A.C. 4314 dispone la costituzione di tre Comitati nazionali per le celebrazioni relative alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.

L'articolo 2 istituisce tre distinti Comitati nazionali, che sono posti sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e hanno sede presso il medesimo Ministero.

Ai Comitati è attribuito un contributo di 1.150.000 euro ciascuno, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi 3.450.000 euro. Nello specifico, l'autorizzazione di spesa è pari a 450.000 euro per il 2018 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi sono stabiliti con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale (articolo 6).

L'articolo 3 dispone che i componenti di ciascun Comitato sono scelti, in numero non superiore a 15, compreso il Presidente, tra: esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare; rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. La nomina dei membri di ciascun Comitato – di cui un terzo devono essere designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – avviene con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che stabilisce anche le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso Comitato. Successivamente alla costituzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con ulteriori soggetti pubblici e privati. Ai membri del Comitato, non è corrisposto alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'articolo 4 dispone che ciascuno dei Comitati elabora un programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alla figura da celebrare, che comprende: attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte (in quanto beni culturali) a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004); attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.

In base all'articolo 5, nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, i Comitati nazionali operano in stretto coordinamento tra di loro. È prevista, altresì, l'integrazione e la coerenza con i programmi e le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attraverso azioni condivise delle diverse amministrazioni interessate, si dispone inoltre l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di una Cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'articolo 5-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, dispone che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) – relativa a cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle

istituzioni pubbliche, collettive o religiose – può comprendere anche, su istanza di uno o più Comuni o della Regione, la dichiarazione di « monumento nazionale », qualora le cose indicate rivestano, altresì, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti per eventi sismici 2016-2017. (S. 2756 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2756, di « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 »;

richiamato il proprio parere espresso in data 9 marzo 2017 alla VIII Commissione Ambiente della Camera;

preso atto del fatto che la Camera ha approvato – in prima lettura – il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-legge presentato dal Governo;

considerato che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili nel loro complesso alla materia « protezione civile », di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che l'articolo 7-*bis* – inserendo l'articolo 20-*bis* nel decreto-legge n. 189 del 2016 – prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri, le procedure, le modalità di concessione, di calcolo e di riparto delle risorse destinate alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle Province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

ritenuto al riguardo che ai fini dell'adozione di tale decreto sia assicurato il coinvolgimento delle Regioni;

rilevato altresì che l'articolo 10 prevede per il 2017 l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata « sostegno per l'inclusione attiva » (SIA) con requisiti particolari per i nuclei familiari delle zone terremotate, rimettendo le modalità di concessione della prestazione ad apposito decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

considerato che tale previsione incide, oltre che sulla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni », ascritta alla competenza esclusiva statale, anche sulla materia « politiche sociali », attribuita alla competenza regionale, e che appare dunque opportuno un coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di adozione del decreto interministeriale ivi previsto;

preso atto che:

l'articolo 15, comma 4, dispone che le imprese agricole ubicate nelle Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, possano accedere agli interventi previsti per favo-

rire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, solo nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;

l'articolo 15, comma 4-*ter*, prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse destinate alle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del gennaio scorso;

considerato opportuno che, ai fini dell'adozione di tale decreto, sia assicurato un coinvolgimento delle Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 7-*bis*, comma 1, capoverso « 20-*bis*, comma 2 », un coinvolgimento delle Regioni ai fini dell'adozione del decreto interministeriale ivi previsto;

b) all'articolo 10, comma 6, si valuti l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di adozione del decreto interministeriale ivi previsto;

c) l'articolo 15, comma 4, sia valutato nella parte in cui potrebbe risultare penalizzante per le imprese agricole che abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;

d) all'articolo 15, comma 4-*ter*, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nell'*iter* di adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. (Nuovo testo C. 4314 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 4314 Governo e abb., recante « Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che:

il disegno di legge interviene in materia di beni e attività culturali;

l'articolo 117, secondo comma, lett. *s)*, Cost. annovera la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma del medesimo articolo include la « valorizzazione dei beni culturali » e la « promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni; l'articolo 118, terzo comma, Cost., ha inoltre devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e Regioni;

la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni »;

rilevato che l'articolo 3 non prevede la partecipazione ai tre Comitati nazionali istituiti per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo e Raffaello e dei 700 anni dalla morte di Dante di rappresentanti degli enti territoriali, pur svolgendo i Comitati attività inerenti all'« organizzazione di attività culturali », materia spettante alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, e al « turismo », materia di competenza regionale;

ricordato che la legge n. 206 del 2012, che ha istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, e la legge n. 63 del 2014, che ha istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, hanno previsto la partecipazione nell'ambito dei predetti Comitati di rappresentanti degli enti territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, sia prevista la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito dei tre Comitati nazionali istituiti dalla legge, alla luce di quanto evidenziato in premessa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)* 241

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti di Confprofessioni *(Svolgimento e conclusione)* 244

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.
Atto n. 392.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che l'atto del Governo n. 392 è stato assegnato alla Commissione con riserva, in attesa dei pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Sullo schema di decreto è stata effettuata una audizione informale di diverse organizzazioni sindacali e del presidente dell'ACI la scorsa settimana. Come concordato in sede di ufficio di presidenza, nella seduta di oggi la relatrice, on. Petrenga, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni

La deputata Giovanna PETRENGA (FdI-AN), *relatrice*, premette che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Lo schema è stato trasmesso alle Camere l'ultimo giorno utile per usufruire dello scorrimento di novanta giorni del termine di delega, pur in assenza dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Dà quindi conto dei contenuti dello schema, che si compone di 6 articoli. L'articolo 1 disciplina il documento unico: tale funzione sarà espletata dalla carta di circolazione, che conterrà anche i dati di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimor-

chi. L'operatività del nuovo documento è fissata al 1° luglio 2018 subordinatamente all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 2 dello schema. Lo stesso articolo 1, infine (comma 4), attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) la competenza al rilascio della carta di circolazione. La carta certifica i dati in essa riportati. Restano ferme le responsabilità dell'ACI per i dati relativi alla proprietà e del MIT per quelli relativi ai veicoli. L'articolo 2 disciplina la procedura di rilascio del documento unico prevedendo che la relativa istanza sia presentata presso qualsiasi sportello telematico dell'automobilista (STA), o, in qualche limitata ipotesi, presso il competente Ufficio della motorizzazione civile (UMC). Per le predette istanze sarà corrisposta una tariffa unica che sarà determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e della finanze e della giustizia entro il 30 aprile 2018 in misura non superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste a legislazione vigente, tenendo conto dei costi dei servizi. Lo stesso decreto determinerà l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatto negativo sui saldi di bilancio e disciplinerà le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione, per quanto di rispettiva spettanza. Con l'articolo 3 si prevede che il MIT acceda a titolo gratuito ed in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA in relazione a quanto prescritto dalla legge. Sono quindi fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta provinciale di trascrizione (comma 2). L'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare si prevede che le carte di circolazione ed i certificati di proprietà rilasciati anteriormente al varo dell'emanando decreto in commento mantengano la loro validità fino a che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai veicoli che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione. Si dispone quindi che le Amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti nascenti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 5 reca le disposizioni di coordinamento e le abrogazioni al codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). L'articolo 6 dispone in merito all'entrata in vigore.

Rammenta quindi che, come già anticipato dal Presidente, la Commissione non potrà esprimere il parere fino a quando non saranno acquisiti i pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Pertanto, si riserva di formulare una proposta di parere in un secondo tempo, tenendo anche conto delle questioni sollevate nell'audizione informale, per i profili di competenza della Commissione.

Segnala che la questione nodale emersa finora attiene alla coerenza dello schema rispetto alla previsione di delega. Quest'ultima indica come criterio della delega la « riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ». La disposizione indica dunque due obiettivi della delega:

la « riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli », che la relazione tecnica non quantifica;

« la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza ». L'articolo 2, comma 2

contiene due previsioni: la tariffa unica non potrà essere superiore all'importo risultante dalla somma delle due tariffe attualmente vigenti; l'imposta di bollo unificata deve comunque garantire « i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio ». La relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) afferma che la realizzazione del risparmio per l'utenza potrà essere quantificata soltanto all'atto dell'adozione del decreto interministeriale che dovrà fissare, entro il 30 aprile 2018, l'importo della tariffa unica (sezione 1, lettera B)). In questo modo, si affida la realizzazione di uno dei due obiettivi della delega ad un successivo atto di natura secondaria, sul quale non è previsto il parere parlamentare, rinviando la determinazione della tariffa – presupposto dell'applicazione della nuova disciplina – ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate. Lo stesso decreto interministeriale dovrà anche disciplinare « le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza », senza nessuna predeterminazione legislativa, che possa circoscrivere la discrezionalità amministrativa, attribuita al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che è una delle parti in causa (la Motorizzazione civile è una direzione generale del Ministero).

Inoltre, i due obiettivi sono perseguibili – in base alla delega – attraverso la riorganizzazione delle funzioni svolte dal PRA, che può avvenire anche tramite il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o tramite l'eventuale istituzione di un'agenzia. Alla riorganizzazione deve conseguire un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Lo schema in esame sembra prescindere dagli aspetti organizzativi, limitandosi a prevedere la carta di circolazione come documento unico, nel quale devono confluire anche i dati del PRA.

La questione potrebbe a suo avviso essere affrontata in due rilievi: uno, di carattere generale, che inviti il Governo ad una valutazione complessiva della coerenza con la delega; uno più specifico, che inviti il Governo a circoscrivere nel decreto legislativo il perimetro del successivo decreto interministeriale, per esempio prevedendo che:

la tariffa sia versata direttamente ai soggetti cui si rivolge l'istanza;

sia predeterminata o siano definiti stringenti criteri per individuare gli importi della tariffa spettanti all'ACI e quelli spettanti alla Motorizzazione civile;

si acquisisca sullo schema di decreto interministeriale il parere delle Commissioni che già sono state investite del parere sull'atto in esame.

Per quanto riguarda lo specifico profilo della semplificazione, essa è implicita negli obiettivi della delega. Andrebbero tuttavia verificate le ricadute concrete del documento unico sui cittadini e sui procedimenti amministrativi. Dal punto di vista del cittadino, la riforma rischia di non essere neppure percepita: già ora può rivolgersi ad un solo canale di accesso e riceve la sola carta di circolazione, visto che il certificato di proprietà è stato informatizzato già nel 2015. Né si coglie l'occasione per semplificare le procedure di pagamento presso la Motorizzazione civile, che obbligano il cittadino a recarsi nelle sedi della Motorizzazione stessa o presso gli uffici postali, senza possibilità di pagamento telematico. Dal punto di vista amministrativo, anziché perfezionare l'interoperabilità tra le banche dati della Motorizzazione e dell'ACI, si punta su un modello che rischia perfino una qualche complicazione, viste le procedure di trasmissione dei dati previste all'articolo 2. Anche in questo caso, si riserva di formulare un rilievo riguardante l'opportunità di una verifica dei risultati conseguiti dalla riforma sul piano della semplificazione.

Il senatore Pasquale SOLLO comunica di aver consegnato alla relatrice un ap-

punto che si sofferma su alcune criticità dello schema dal punto di vista ambientale, con specifico riguardo alla gestione dei veicoli a fine vita e dei pneumatici fuori uso e all'abolizione del canale gratuito – attualmente costituito dal PRA – per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico dei veicoli e dei rimorchi avviati alla demolizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la relatrice e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che si riserva di convocare una volta trasmessi i pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti di Confprofessioni.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti di Confprofessioni.

Luigi CARUNCHIO, *Responsabile del settore fiscale di Confprofessioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dottor Carunchio sollecitandone un'ulteriore riflessione sulla necessità di instaurare un contrasto di interessi tra i contribuenti per ridurre l'area dell'evasione fiscale.

Luigi CARUNCHIO, *Responsabile del settore fiscale di Confprofessioni*, risponde alla domanda posta dal presidente.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Confprofessioni per il loro importante contributo all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi *(Svolgimento e conclusione)* 245
Comunicazioni della Presidente 245

Martedì 4 aprile 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.20.

Audizione del Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel calcio professionistico.

Damiano TOMMASI, *Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Marco DI LELLO (PD), Francesco D'UVA (M5S) e Angelo ATTAGUILE (LNA) e i senatori Giuseppe LUMIA (PD), Stefano VACCARI (PD), Giuseppe PAGANO (AP-CPE), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente Damiano Tommasi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, rende comunicazioni in merito al completamento delle operazioni di copia e alla conseguente restituzione alla Gran Loggia Regolare d'Italia del materiale sequestrato in data 1° marzo 2017.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente 246

Martedì 4 aprile 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.40.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 247

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale *(Esame del documento conclusivo e approvazione)* 247

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 250

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 248

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Angelo Luigi Vescovi, professore associato di biologia cellulare presso il Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologie dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Direttore della Banca delle cellule staminali cerebrali di Terni e del centro di Nanomedicina ed Ingegneria dei tessuti dell'ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, nonché Direttore scientifico dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, e di Elisa Maria Fazzi, Direttore U.O. di Neurologia e Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, ASST – Spedali Civili di Brescia e professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l'Università degli studi di Brescia *(Svolgimento e conclusione)* 248

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

(Esame del documento conclusivo e approvazione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia le relatrici, Elena Ferrara e Giovanna Petrenga, per l'impegno profuso nella predisposizione della proposta di documento in titolo. Avverte, tuttavia, che l'on. Petrenga non potrà essere presente all'odierna seduta, essendo impegnata in qualità di relatrice su altro provvedimento presso la Commissione per la semplificazione amministrativa.

Elena FERRARA (PD), *relatrice*, illustra lo schema di documento conclusivo in titolo, raccomandandone l'approvazione.

Intervengono per dichiarare il proprio voto favorevole le senatrici Maria RIZZOTTI (FI-PdL XVII), Annalisa SILVESTRO (PD), Ornella BERTOROTTA (M5S).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente,* prende atto con soddisfazione dell'orientamento unanime della Commissione e preannuncia il proprio voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità lo schema di documento in titolo *(vedi allegato).*

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente,* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Angelo Luigi Vescovi, professore associato di biologia cellulare presso il Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologie dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Direttore della Banca delle cellule staminali cerebrali di Terni e del centro di Nanomedicina ed Ingegneria dei tessuti dell'ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, nonché Direttore scientifico dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, e di Elisa Maria Fazzi, Direttore U.O. di Neurologia e Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, ASST – Spedali Civili di Brescia e professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l'Università degli studi di Brescia.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente,* introduce i temi all'ordine del giorno.

Angelo Luigi VESCOVI, *professore associato di biologia cellulare presso il Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologie dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Direttore della Banca delle cellule staminali cerebrali di Terni e del centro di Nanomedicina ed Ingegneria dei tessuti dell'ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, nonché Direttore scientifico dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo,* svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente,* a più riprese, la senatrice Ornella BERTOROTTA (M5S) e la deputata Loredana LUPO (M5S).

Angelo Luigi VESCOVI, *professore associato di biologia cellulare presso il Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologie dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Direttore della Banca delle cellule staminali cerebrali di Terni e del centro di Nanomedicina ed Ingegneria dei tessuti dell'ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, nonché Direttore scientifico dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo,* replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Elisa Maria FAZZI, *Direttore U.O. di Neurologia e Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ASST – Spedali Civili di Brescia e professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l'Università degli studi di Brescia,* svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Ornella BERTOROTTA (M5S).

Elisa Maria FAZZI, *Direttore U.O. di Neurologia e Psichiatria dell'infanzia e*

dell'adolescenza, ASST – Spedali Civili di Brescia e professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l'Università degli studi di Brescia, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SOMMARIO

Obiettivo dell'indagine

1. *La normativa nazionale in materia di educazione e di accesso ai beni culturali*

   1.1 *Il Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale*

2. *La legislazione internazionale ed europea*

3. *La fruizione dei beni artistici e culturali da parte dei minori: musei, monumenti, siti archeologici e luoghi di cultura*

4. *L'accesso dei giovani alla lettura e alle biblioteche*

5. *Formazione e fruizione nelle arti performative*

   5.1 *Il curriculum formativo musicale*

   5.2 *I giovani e la fruizione della musica in streaming*

   5.3 *Cenni sulla formazione e fruizione del mondo dello spettacolo*

6. *La fruizione dei beni ambientali e paesaggistici da parte dei minori*

Conclusioni e proposte

Obiettivo dell'indagine

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato, nella seduta del 23 gennaio 2014, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale, con la finalità di verificare le forme e gli strumenti attraverso i quali i giovani sono posti in grado di fruire dell'eccezionale patrimonio di cui dispone il nostro Paese.

La legge n. 451 del 1997, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia, affida a tale organismo compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Il riferimento allo sviluppo dei minori deve essere inteso nella sua più ampia accezione, comprendente cioè non solo gli aspetti materiali, ma anche quelli attinenti alla formazione e alla crescita culturale, come emerge del resto da una lettura sistematica della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

L'articolo 27 della Convenzione, in particolare, stabilisce che gli Stati parti "riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale" […].

In tale prospettiva, l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ha deliberato - nel rispetto delle competenze attribuite alle commissioni parlamentari permanenti in materia di cultura e istruzione - di svolgere una indagine conoscitiva sul tema del diritto dei minori alla fruizione del patrimonio artistico e culturale italiano. L'indagine conoscitiva è dunque finalizzata a far emergere quanto le competenze acquisite nell'incontro con i beni culturali materiali o immateriali possano costituire prerequisito della vita democratica. Considerato che l'acquisizione di tali competenze accresce nei minori il ruolo di cittadini attivi all'interno della collettività, in grado di comprendere la storia e i valori identitari della propria cultura e di culture diverse oggi sempre più a stretto confronto, si ritiene importante verificare a livello normativo e sul piano delle politiche reali lo stato dell'arte in questo settore.

In particolare, obiettivo dell'indagine è quello non solo di verificare i mezzi e le opportunità attraverso i quali i giovani possono usufruire del patrimonio artistico e culturale, ma soprattutto quello di approfondire il ruolo e l'impegno che assolvono in questo senso le istituzioni, la scuola, le famiglie e il mondo delle associazioni.

L'intento della Commissione è altresì quello di verificare l'attuale livello di opportunità per i giovani di partecipare a realtà positive di accesso alla cultura per sperimentare interessi e passioni, nei confronti di linguaggi espressivi quali il teatro, la musica, la lettura, la pittura, il cinema. La Commissione ha ritenuto di raccogliere dati e riflessioni, consapevole che, come sottolineano le normative italiane e internazionali, l'accesso al patrimonio culturale, la conoscenza dei prodotti artistici tradizionali e contemporanei e la sperimentazione creativa dei linguaggi, siano elementi fondamentali nell'esperienza formativa dell'individuo per la costruzione della sua identità personale e di cittadino consapevole. Tenere bambini e adolescenti lontani da situazioni di degrado umano e culturale, offrendo loro esperienze di apprendimento nel settore culturale è obiettivo imprescindibile, così come tali esperienze si configurano fondamentali per l'ingresso nel mondo occupazionale che richiede oggi un supplemento di capacità comunicative, critiche e creative per affrontare un mondo in veloce cambiamento.

Progetti nazionali consolidati come "*Nati per Leggere*", che vede l'attiva collaborazione fra pediatri, bibliotecari e agenzie educative per la prima infanzia, costituiscono un'ottima esemplificazione mettendo in luce quanto questi percorsi aiutino la crescita armonica e lo sviluppo cognitivo-relazionale fin da piccolissimi. Tali importanti interventi incentivano la fruizione di beni culturali in famiglia, a cominciare dall'età neonatale del bambino, facilitano la comunicazione tra genitori e figli e la promozione di sani stili di vita. Comunicazione relazionale e stili di vita sono temi particolarmente rilevanti in un mondo interconnesso in cui l'abuso di utilizzo di *devices* e l'uso

inconsapevole di *internet* e dei *social* producono fenomeni di dipendenza, alterazione percettiva, distorsioni relazionali quali il *cyber-bullismo* o l'isolamento: fenomeni purtroppo in crescita tra i minori.

Sempre a titolo esemplificativo sul tema della cittadinanza attiva, si fa menzione del progetto e concorso nazionale "Articolo 9 della Costituzione", promosso da Miur e Mibact con una importante *partnerschip* pubblica e privata, rivolto agli istituti d'istruzione secondari di I e II grado e, dall'anno scolastico 2015/2016 anche alle scuole primarie, con l'intento di far incontrare due risorse fondamentali: il patrimonio culturale nazionale, che la Costituzione ci ricorda di promuovere e tutelare, e i giovani, della cui partecipazione attiva e responsabile il Paese ha bisogno. Nell'anno scolastico 2015/2016 è stato proposto alle scuole un nuovo percorso di studio e di ricerca sui problemi della società attuale e della convivenza civile che riguardano il paesaggio, espressamente richiamato dal principio costituzionale come un bene da tutelare, e l'ambiente, che con il paesaggio si trova spesso in rapporto di interdipendenza.

L'indagine, sulla base dei dati raccolti, ha inteso altresì verificare quali possibili iniziative, anche di carattere normativo, possano essere adottate per promuovere e favorire adeguate forme di accessibilità da parte dei giovani a questo patrimonio, non solo a fini ricreativi, ma anche nell'ottica della formazione dei ragazzi al rispetto e alla conservazione del patrimonio stesso.

L'analisi è stata svolta acquisendo il contributo dei soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione, conservazione e promozione del patrimonio artistico e culturale nazionale, tra cui i rappresentanti delle istituzioni, delle società di gestione di musei, biblioteche e pinacoteche, del mondo dell'associazionismo, nonché di rappresentanti del mondo accademico e della cultura.

Sul consumo culturale dei minori, senza pretesa di esaustività, la Commissione ha ritenuto utile inserire dati forniti dai Ministeri coinvolti, dagli istituti di ricerca e statistica (Istat, Censis, ecc), dalla SIAE, dai diversi osservatori sui minori, da enti e da soggetti impegnati nella produzione culturale anche riferiti al mondo *on-line*.

La Commissione, a conclusione dell'indagine, intende offrire con il presente documento un quadro ricognitivo delle evidenze emerse, fornendo nel contempo spunti di riflessione per promuovere la fruizione da parte dei ragazzi - fin dalla più tenera età - dei beni culturali e artistici nazionali, con il coinvolgimento degli operatori scolastici, dei mass *media* e di tutte le istituzioni competenti.

1. La normativa nazionale in materia di educazione e di accesso ai beni culturali

La normativa italiana di riferimento in materia di beni culturali ed ambientali è costituita innanzitutto dall'articolo 9 della Costituzione, a norma del quale: "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"*.

La citata norma, ponendo in relazione la tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio con lo sviluppo culturale, stabilisce un impegno pubblico per l'educazione di tutti i cittadini alla conoscenza e all'uso responsabile dei beni culturali, sia attraverso la scuola, sia attraverso ulteriori opportunità di apprendimento lungo l'intero arco della vita[1] (*Lifelong learning*).

Fino alla istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, avvenuta con la legge n. 5 del 1975, e del Ministero per l'ambiente, avvenuta con la legge n. 349 del 1986, mancava nel nostro Paese un indirizzo organico diretto alla tutela, conservazione ed incremento dei beni culturali ed ambientali.

Successivamente, con l'adozione di ulteriori leggi in materia ambientale[2] e con l'avvio di una politica di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali da parte delle Regioni, si è cominciato a considerare l'articolo 9, non più come una mera dichiarazione di principio, priva di valore normativo, bensì come una norma-principio la cui attuazione è condizione per la tutela ed il soddisfacimento di altri valori costituzionali.

L'articolo 117 della Costituzione, come modificato da ultimo nel 2012, prevede che lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre stabilisce che la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali sia rimessa alla potestà legislativa concorrente delle regioni.

L'evoluzione normativa degli anni novanta ha portato per la prima volta ad una definizione precisa dei beni culturali e ambientali in attuazione della prima delle leggi Bassanini (l. 59/1997). Il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha infatti definito "beni culturali" quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà.

Sempre negli anni novanta, in attuazione della legge n. 59 del 1997, con il decreto legislativo n. 368 del 1998, veniva istituito il Ministero dei beni e delle attività culturali, al quale furono devolute anche le attribuzioni del Ministero per i beni culturali e ambientali. In seguito, la legge n. 352 del 1997, recante "*Disposizioni sui beni culturali*", delegava il Governo a raccogliere in un decreto legislativo il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di beni culturali e ambientali, ed in attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo n. 490 del 1999, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*.

I provvedimenti che si sono succeduti dalla fine degli anni novanta in poi hanno portato ad una ridefinizione dell'intera materia ed alla successiva emanazione del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (d.lgs n. 42 del 2004).

Senza soffermarsi sulle successive innovazioni legislative di dettaglio in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, occorre invece ricordare per quanto di interesse in questa sede, che nel 2014 è stato adottato il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo (MIBACT)[3] istitutivo di una nuova *Direzione generale per l'educazione e la*

[1] Cfr. in *Atti parl. XVII leg. l'allegato al Res. Sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza del 30 giugno 2015.*

[2] Vedi ad es. la L. n. 183 del 1989, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; la L. n. 394 del 1991 sulle aree protette; la L. n. 65 del 1994; istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali.

[3] Si ricorda che il Ministero del turismo e dello spettacolo è stato istituito dalla l. n. 617 del 1959. Nel 1993, il Ministero è stato abrogato da un *referendum* e la gestione del settore è stata trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri con la creazione di un Dipartimento *ad hoc* (DPCM 20 dicembre 1995). Con il Governo Berlusconi IV, con DPCM del 2 luglio 2008, le funzioni sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Michela Vittoria Brambilla. Con DPR 8-5-2009 Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio con delega al turismo. La l. n. 71 del 2013, art. 1, co. 2, ha previsto il trasferimento delle competenze del Ministro per il turismo al Ministero per i beni e le attività culturali

ricerca[4], che cura il coordinamento del sistema nazionale dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, avvalendosi del Centro per i servizi educativi del museo e del territorio (SED), istituito presso il medesimo dicastero nel 1998. Si ricorda al riguardo che tale organismo è sorto quale diretta applicazione di una Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri in tema di educazione al patrimonio[5].

Come rilevato nel corso dell'audizione della sottosegretaria ai beni e alle attività culturali e al turismo: "Questa direzione generale è uno degli atti più significativi da un punto di vista della riorganizzazione burocratico-amministrativa del ministero", per il raggiungimento della più ampia accessibilità e fruizione dei beni culturali[6].

L'importanza di un'azione congiunta tra le istituzioni e la necessità di consolidare il reciproco operato, allo scopo di sensibilizzare i giovani alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, hanno avuto un'ulteriore spinta con il Protocollo d'intesa MIBACT-MIUR, "*Creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza*", siglato il 28 maggio 2014[7], dal Ministro dell'istruzione, Stefania Giannini, e dal Ministro dei beni culturali, Dario Franceschini. In tale Protocollo viene sottolineata la volontà di creare occasioni di accesso al sapere, attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza nel senso più ampio del termine.

Tale Protocollo, cui ha fatto seguito un secondo Protocollo d'intesa, sottoscritto il 19 marzo 2015[8], trova un riscontro puntuale nella progettualità propria del centro per i servizi educativi, soprattutto nel ruolo di coordinamento della rete dei servizi stessi, "tanto nelle azioni già poste in essere o in corso, quanto negli ambiti che sono stati individuati come strategici per la stesura di linee guida d'intervento sul tema dell'educazione al patrimonio".

La collaborazione in rete tra le istituzioni che, a vario titolo, presidiano il versante culturale e formativo del sistema Paese è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi poc'anzi ricordati.

In particolare, in base all'articolo 4 del Protocollo d'intesa del 2014, l'azione svolta dal SED si attua per i servizi educativi in termini di forti rapporti già esistenti, rafforzamento dei rapporti con le istituzioni scolastiche e promozione di iniziative riconducibili alle varie vocazioni territoriali.

Inoltre si prevede la più ampia diffusione delle agevolazioni previste per i possessori della Carta dello studente. L'articolo 6 del Protocollo fa invece riferimento ad altre importanti iniziative del MIBACT, mirate a progetti nazionali, quali: la divulgazione del patrimonio archivistico, il grande progetto di Pompei, la promozione della lettura, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), il rilancio del sistema delle biblioteche scolastiche, l'attività dell'Associazione nazionale degli insegnanti di storia dell'arte (ANISA).

Alla domanda se nel Protocollo d'intesa siglato con il Ministero dell'istruzione sia prevista anche una dotazione di risorse finanziarie adeguate, tuttavia, è stata data risposta negativa, "trattandosi di un protocollo di ordine generale"; mentre è stato rilevato che spetterà al tavolo di lavoro comune istituito tra i funzionari del MIBACT e del MIUR costruire i percorsi che daranno vita alle attività congiunte, valutando al riguardo anche la necessità di fondi, a seconda delle attività che si pensa di poter realizzare[9].

Il SED ha promosso molte iniziative e ne sta realizzando delle altre; mentre altre ancora sono in fase di progettazione. I servizi educativi, che sono presenti su tutto il territorio nazionale, presso gli

[4] Cfr. il DPCM 28 agosto 2014, n. 171.

[5] Cfr. la Raccomandazione N.R. (98) 5 del 17 marzo 1998, in https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804f1ca1

[6] Cfr. in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza del 30 giugno 2015* l'audizione della Sottosegretaria ai beni culturali e ambientali, Francesca Barracciu.

[7] http://www.istruzione.it/allegati/2014/protocolloMIUR_MIBACT280514.pdf

[8] Protocollo d'intesa per il potenziamento della ricerca applicata al patrimonio culturale e al turismo, sottoscritto tra MIBACT e MIUR.

[9] Cfr. al riguardo le domande poste dal deputato Antimo Cesaro nel corso dell'audizione del 30 giugno 2015.

istituti centrali, le soprintendenze, i musei, gli archivi e le biblioteche del Ministero dei beni culturali, sono diventati in molti casi un riferimento consolidato per gli interessi culturali della scuola, del pubblico adulto e delle famiglie, contribuendo in maniera davvero molto rilevante e significativa alla realizzazione di eventi, laboratori, attività ludiche e creative, con un aumento dell'affluenza di visitatori nei luoghi culturali.

Come è stato sottolineato, uno degli aspetti principali da monitorare consiste nel verificare in quale modo tutte le attività, che vengono svolte con un impegno davvero importante degli organi periferici del Ministero, influiscano sulla modifica dei comportamenti dei ragazzi coinvolti.

È stato infatti rilevato come tali attività stiano effettivamente determinando un aumento dell'affluenza di visitatori nei luoghi della cultura. In tale ambito, si colloca anche l'offerta formativa nazionale, che pone all'attenzione degli insegnanti e dei giovani gli aspetti tecnici legati al saper fare, che hanno caratterizzato in termini di eccellenza la storia artistico-culturale del nostro Paese in tutto il mondo.

L'offerta formativa nazionale, attraverso gli uffici scolastici regionali, costituisce un progetto volto alla raccolta sistematica e alla diffusione nelle scuole, di ogni ordine e grado, delle proposte formative a titolo gratuito che le sezioni didattiche di soprintendenze, musei, archivi e biblioteche offrono agli istituti scolastici, ai docenti e alle famiglie. I percorsi raccolti per l'anno scolastico 2014-2015 sono stati oltre 700, con un significativo incremento di adesioni degli istituti rispetto alla promozione dell'iniziativa nelle precedenti annualità. Di seguito si riportano in una tabella – fornita dalla sottosegretaria ai beni culturali e ambientali nel corso della sua audizione del 30 giugno 2015 – i dati relativi ai progetti rientranti nell'offerta formativa nazionale attivati nelle singole regioni.

Regione	Sopr. archivistiche	Archivi	Biblioteche	Musei	Istituti centrali	TOTALE PROGETTI
ABRUZZO	0	10	0	6	0	16
CALABRIA	0	16	1	12	0	29
CAMPANIA	0	15	13	42	0	70
EMILIA ROMAGNA	0	12	0	20	0	32
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	1	0	13	0	14
LAZIO	0	18	24	32	13	87
LIGURIA	0	0	6	81	0	87
LOMBARDIA	0	8	5	24	0	37
MARCHE	0	13	0	34	0	47
MOLISE	0	1	0	14	0	15
PIEMONTE	0	19	1	31	0	51
PUGLIA	1	13	1	16	0	31
SARDEGNA	0	2	0	28	0	30
SICILIA	3	6	0	0	0	9
TRENTINO ALTO ADIGE	0	4	0	0	0	4
TOSCANA	0	18	0	33	0	51
UMBRIA	1	13	0	16	0	30
VENETO	4	19	1	26	0	50

13

Offerta formativa nazionale per l'anno scolastico 2014-2015, progetti divisi per regione.
(Tabella allegata al Res. sten. della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza del 30 giugno 2015)

Per quanto riguarda l'offerta formativa per gli anni 2015-1016, si ricorda che la Direzione generale educazione e ricerca del MIBACT, tramite il SED ha promosso 1.180 progetti, che le sezioni didattiche di soprintendenze, musei, archivi e biblioteche hanno offerto a studenti, docenti e famiglie e che sono stati realizzati mediante percorsi didattici articolati. L'offerta formativa per gli anni 2016-2017 consta invece di 954 progetti.

Alla domanda se esistano a livello ministeriale sistemi di verifica dell'accessibilità ai musei e ai siti di interesse storico-culturali dei minori sotto il profilo numerico è stata data risposta negativa. Così come non esiste una rilevazione nazionale dei dati relativi alla possibilità che hanno i giovani, soprattutto nell'età della scuola primaria e delle medie, di frequentare laboratori presso i musei o di avere esperienze guidate[10].

Le rilevazioni esistenti, infatti, rispetto all'accesso ai luoghi della cultura sono di tipo generale e non è possibile distinguere allo stato attuale fra gli ingressi delle scolaresche o delle famiglie. All'entrata dei musei e degli altri luoghi della cultura non c'è una registrazione precisa delle fasce di età: tuttavia si potrebbe fare un calcolo degli accessi, perlomeno delle fasce d'età dai diciotto anni in giù, considerato che si staccano biglietti gratuiti nelle strutture gestite dallo Stato. Sarebbe certamente di grande importanza poter disporre di tali dati, perché darebbero la misura di quanto i giovani frequentino e conoscano i luoghi della cultura e ciò aiuterebbe anche ad indicare le diversità presenti sul territorio nazionale, dove sicuramente si registrano differenze fra le varie regioni. Gli unici dati certi sono quelli delle attività che vengono svolte nelle regioni per conto del Ministero. Riguardo alle altre, svolte dai comuni o da altri soggetti, non vi sono dati disponibili.

Per quanto riguarda le politiche di *pricing,* la Sottosegretaria ha ricordato come l'ingresso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche dello Stato sia gratuito per tutti i cittadini appartenenti all'Unione europea di età inferiore ai diciotto anni, con l'ovvia intenzione di favorire l'accesso ai tesori culturali e di contribuire alla sensibilizzazione dei più giovani.

Inoltre, l'ingresso è gratuito per tutti i cittadini, senza distinzione di età, in archivi e biblioteche statali e nei musei e nelle aree archeologiche la prima domenica del mese e in occasione di particolari avvenimenti, quali ad esempio, la "*Notte dei Musei*", le "*Giornate europee del Patrimonio*" sia in ambito nazionale, sia locale, resi noti attraverso gli organi di stampa o i *media*.

In attesa di un adeguamento normativo coerente con l'ordinamento e con gli obblighi internazionali, si è disposto in via amministrativa – in coerenza con i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989[11] – l'ingresso gratuito nei musei statali anche per i minorenni extracomunitari.

Tale misura - come sottolineato dalla Sottosegretaria – deve essere accompagnata da sempre maggiori e rinnovate forme di condivisione e partecipazione: occorre attivare e sviluppare strategie di avvicinamento degli studenti, in quanto *driver* di coinvolgimento di fasce diversificate della popolazione e di disseminazione di nuovi modelli comunicativi. Bisogna promuovere azioni di partecipazione attiva da parte del pubblico dei giovani alla produzione autonoma di contenuti relativi alla conoscenza, al rilevamento e alla valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale.

Risulta altresì imprescindibile porre la massima attenzione all'innovazione e alle connesse nuove strategie di accesso al patrimonio culturale, progettando e realizzando azioni specifiche: promuovere l'uso delle nuove tecnologie, migliorare l'informazione e la comunicazione sul *web*, coinvolgere i giovani nelle forme di partecipazione e favorire la vivibilità e l'uso sociale degli spazi culturali, in quanto strutture disponibili a diventare parte della vita dei giovani. Infine, si ritiene opportuno prevedere la collaborazione con il servizio radiotelevisivo, per lo sviluppo di programmi radiofonici e televisivi destinati alla divulgazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla fascia dei più giovani.

[10] Cfr. le considerazioni espresse in tal senso dalla Vicepresidente Sandra Zampa nella seduta del 30 giugno 2015 e la replica della sottosegretaria Barracciu.

[11] http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm

In linea generale, si è poi osservato come i due temi delle povertà educative e culturali e del connesso disagio dei bambini, da un lato, e quello delle possibilità offerte ai minori di fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale, dall'altro, siano strettamente connessi[12]. Infatti, la possibilità di accrescere il livello culturale dei cittadini, a iniziare dai bambini, dovrebbe essere un obiettivo politico da perseguire, perché la crescita del livello culturale è strettamente legata alla possibilità di avere condizioni di vita migliori sotto il profilo sociale ed economico.

È stato al riguardo sottolineato come nel nostro Paese vi siano situazioni di fragilità quotidiana, emarginazione e diseguaglianza con conseguenti riflessi di povertà non solo materiale, ma anche educativa, che coinvolgono moltissimi bambini e adolescenti, e che rappresentano delle vere e proprie emergenze[13]. Le istituzioni politiche hanno quindi il "dovere di preoccuparsi che questo grande patrimonio possa essere fruito e che possa crescere intorno a esso la consapevolezza dei cittadini, a partire dall'infanzia, perché a noi oggi e ai bambini domani spetterà il compito di trasferirlo alle generazioni future"[14].

La Commissione ricorda che, in merito, il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo di soggetti in età evolutiva per il biennio 2016-2017, prevede tra gli obiettivi strategici fondamentali, il contrasto alla povertà dei minori, nonché il rafforzamento del sistema educativo per contrastare il disagio sociale e combattere le molteplici e diverse forme di povertà. Il primo pilastro in particolare fa riferimento alle politiche di implementazione delle attività ludiche, sportive, culturali per combattere i fenomeni di dispersione scolastica, emarginazione sociale e povertà educativa.

In particolare nel primo capitolo di interventi e misure "*Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie*" sono indicate le seguenti azioni che vedono come soggetti promotori ANCI, Enti Locali, MIBACT, MIUR, Ministero della Salute, Regioni, Province autonome in collaborazione con ACP (Associazione Culturale Pediatri), AIB, Associazioni e ordini professionali delle ostetriche, dei pediatri dei pedagogisti, i librai, Comuni, CONI, Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica, Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), Consiglio Superiore della pubblica istruzione (CSPI), Consiglio universitario nazionale (CUN), Ministero del lavoro e delle politiche sociali, organizzazioni del Terzo Settore:

- promuovere l'espressività artistica e musicale come strumento di inclusione sociale, fin dalla primissima infanzia, valorizzando l'integrazione tra l'educazione formale e le risorse presenti sul territorio;
- prevedere facilitazioni per l'accesso a monumenti, musei, rappresentazioni coreutiche musicali, teatrali, siti archeologici ed altri attività culturali delle persone di minore età, anche attraverso convenzioni in particolare tra gli Enti Locali, MIUR e MIBACT;
- promuovere la lettura a partire dalla più tenera età, coordinando e rilanciando le azioni e le campagne promosse a livello locale e nazionale da soggetti pubblici e dal mondo dell'associazionismo;
- promuovere la realizzazione di Città amiche dei bambini e delle bambine per favorire la partecipazione ad attività ludiche ricreative e l'inclusione sociale;
- garantire su tutto il territorio nazionale l'accesso ad *internet* e la fruizione delle nuove tecnologie promuovendo occasioni formative sull'utilizzo delle stesse e riducendo il divario digitale.

Al tema della formazione e degli spazi laboratoriali è dedicato il secondo capitolo di interventi relativo ai "*Servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico*", in cui si prevede di promuovere e garantire una formazione per insegnanti, a partire dal sistema 0/6, al fine di equilibrare il sapere scientifico e il sapere umanistico attraverso un approccio didattico operativo ed esperienziale.

[12] Cfr. in tal senso le considerazioni espresse nella seduta del 30 giugno 2015 dalla Presidente Michela Vittoria Brambilla, dalla Vicepresidente Sandra Zampa e dalla Sottosegretaria Francesca Barracciu.

[13] Cfr. in tal senso le considerazioni espresse nella seduta del 30 giugno 2015 dalla Presidente Michela Vittoria Brambilla.

[14] Cfr. in tal senso le considerazioni della sottosegretaria, Francesca Barracciu.

Sul tema degli spazi laboratoriali appare importante rilevare l'azione che promuove nuovi spazi di apprendimento che contempla l'elaborazione di Linee-guida per la qualità e funzionalità degli spazi di apprendimento, che gli Enti Locali possano utilizzare per la programmazione e progettazione degli interventi di riqualificazione di edifici scolastici o loro nuova costruzione.

A sostegno del contrasto al fenomeno la legge di stabilità per il 2016 ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2016/2018 il "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile", che sarà alimentato dalle fondazioni di origine bancaria (FOB), alle quali è riconosciuto un contributo, sotto forma di un credito di imposta, pari al 75% dei versamenti effettuati al fondo. Per l'istituzione del fondo, la legge di stabilità ha previsto uno stanziamento di 100 milioni per ogni anno di sperimentazione.[15]

Le modalità di organizzazione e governo del Fondo sono state definite con un Protocollo d'intesa tra le fondazioni bancarie, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'aprile del 2016.

Successivamente, sono stati emanati i primi due bandi nazionali, elaborati sulla base delle linee guida tracciate da un Comitato di indirizzo strategico – composto da quattro rappresentanti per ciascuno degli organismi sopra richiamati, nonché da un rappresentante della fondazione per il Sud, un rappresentante dell'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e uno dell'Einaudi *Institute for economics and finance* (EIEF) – dedicati, rispettivamente, alla prima infanzia (0-6 anni) e all'adolescenza (11-17 anni). Complessivamente, sono stati stanziati 115 milioni di euro, di cui 69 destinati alla prima infanzia e 46 per l'adolescenza. Si prevede al riguardo che le organizzazioni del terzo settore e le istituzioni scolastiche presentino proposte di progetti per combattere la povertà educativa. A breve dovrebbe essere emanato il decreto del Ministero del tesoro che assicurerà alle fondazioni bancarie il credito di imposta previsto.

Per meglio comprendere gli strumenti attraverso cui i ragazzi sono posti nelle condizioni di conoscere l'immenso patrimonio artistico e naturalistico presente nel nostro Paese è stata analizzata la normativa nazionale in materia di pubblica istruzione. La scuola rappresenta infatti con la famiglia la maggiore artefice del processo di avvicinamento dei giovani ai beni monumentali, artistici ed architettonici di cui è ricco il nostro Paese.

Tali aspetti sono stati esaminati dalla Commissione nel corso dell'audizione della sottosegretaria all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, Angela D'Onghia, che ha evidenziato come la scuola sia, per definizione, il luogo dell'educazione al patrimonio artistico e culturale, indispensabile per formare a una piena cittadinanza, una cittadinanza che non è solo dentro uno Stato, ma è anche e soprattutto dentro una cultura civica, e che deve essere intesa quale "consapevole fruizione di opere, oggetti, testimonianze e sensibilità specifiche, rispetto a testimonianze materiali e immateriali che rappresentano i punti più significativi di una cultura e di una civiltà". Infatti, è proprio nella scuola che si forma una vera e propria coscienza critica e consapevole dell'appartenenza ad una determinata civiltà, anche nel confronto con culture e civiltà diverse, di ieri e di oggi.

La Commissione ha quindi analizzato le forme ed i modi in cui viene impartita l'educazione al patrimonio artistico nelle istituzioni scolastiche, verificando nei programmi ministeriali quante ore sono dedicate in concreto all'insegnamento della storia dell'arte e dell'educazione artistica.

Attualmente, nelle scuole primarie, l'insegnamento artistico rientra in un ambito disciplinare assegnato al docente della classe. Nella scuola di istruzione secondaria di primo grado sono previste due ore settimanali di disegno e storia dell'arte, in cui, con il disegno – come sottolineato dalla sottosegretaria – "è dato rilievo alla consuetudine della pratica del fare, prima base per qualsiasi processo di comprensione e di apprezzamento consapevole del patrimonio culturale e di ogni fenomeno artistico".

[15] Cfr. l'art.1, commi 392-395, della legge n. 208 del 2015.

Quanto alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, solo nei licei sono previsti spazi disciplinari appositi: tre ore per classe nei quinquenni dei licei artistici, due ore nel triennio dei licei classici, linguistici e delle scienze umane, due ore nel biennio e nel triennio dei licei musicali, coreutici e scientifici, due ore nel solo triennio dell'istituto tecnico per il turismo.

Come rilevato vi sono quindi istituzioni scolastiche e di istruzione secondaria superiore, come i licei classici e artistici, in cui l'educazione al patrimonio artistico costituisce una chiave di lettura dell'intero *curriculum*, in quanto viene attribuito a tale insegnamento il ruolo aggiuntivo di "educazione sociale, conoscenza e partecipazione a una forma di vita e ai suoi valori, nonché di educazione e costruzione di una sensibilità *ad hoc*, che pone il cittadino nella condizione di interpretare e custodire le testimonianze di civiltà, pur senza sottovalutare le tensioni vitali verso un rinnovamento, una rielaborazione, un superamento delle tradizionali forme di conoscenza attraverso un uso marcato delle nuove tecnologie".

Risulta invece evidente che, negli indirizzi di studio nei quali la storia dell'arte non è prevista, o appare come marginale - un'ora o due alla settimana - questo compito educativo diventa difficile e complesso, soprattutto se confinato nelle ore dedicate e non declinato in una didattica interdisciplinare che tratti i testi, i quadri, gli edifici, i brani musicali, i manufatti vari, in sintesi, ogni categoria di bene culturale, come occasione di fruizione e testimonianza di una rinnovata capacità di pensare a una società in cui il bello e la possibilità di comprenderlo e interpretarlo divengano centrali nella vita del Paese.

Occorre ricordare che, sulla base di dati contenuti nel recente rapporto di *Save the children,* sulle povertà educative in Italia[16], il tempo pieno non è ancora *previsto* nel 68% delle classi nella scuola primaria e nell'85% nella secondaria: Basilicata, Lazio e Lombardia sono le regioni dove e' più presente nelle scuole primarie; Molise e Sicilia i fanalini di coda. Per quanto riguarda le secondarie di primo grado, la maglia nera spetta al Molise, seguito dall'Emilia Romagna; spicca anche in questo caso il primato della Basilicata dove il tempo pieno è presente in una classe secondaria su tre. È evidente che il tempo pieno favorisce lo svolgimento di attività quali la musica, lo sport, l'arte, la lettura e laboratoriali di vario genere.

Interessanti novità sono state introdotte dalla legge 107/15 , recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", che ha previsto un generale potenziamento dell'insegnamento delle materie artistiche. Nel dettaglio si prevede che le istituzioni scolastiche definiscano il loro organico curricolare e potenziato tenendo conto del raggiungimento di determinati obiettivi formativi individuati come prioritari, fra i quali figurano: il rafforzamento "delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini".

Si prevede altresì che, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possano promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

La riforma stabilisce anche che, nel secondo biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, possano essere attivati insegnamenti opzionali, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità previsti dalla legge. Tali insegnamenti sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel suo *curriculum*.

Per facilitare e rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, si prevede altresì che, negli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, l'alternanza scuola-lavoro si realizzi anche

[16] "*Futuro in partenza? L'impatto delle povertà educative sull'infanzia in Italia*", presentato il 1° aprile 2017, in occasione del rilancio della campagna per il contrasto alla povertà educativa.

attraverso la stipula di convenzioni tra i dirigenti scolastici e i musei, gli istituti e i luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del MIBACT.

Su questo tema è opportuno consultare il 'Portolano' dell'alternanza scuola-lavoro[17] nei luoghi della cultura, realizzato nel dicembre 2016, dalla Direzione per l'Educazione e la Ricerca del Mibact che consta di una prima parte dedicata all'*Alternanza scuola-lavoro: istruzioni per l'uso* e di una seconda parte dedicata a *I luoghi e le attività dell'alternanza.*

A conclusione delle riflessioni e della mappatura delle esperienze di alternanza scuola-lavoro in ambito beni culturali attivate dell'a.s. 2015/2016 si riportano le numerose osservazioni di segno positivo che si attestano lungo tre direttrici principali:

• il vantaggio diretto per gli Istituti, che si sostanzia non tanto nel supporto alle attività lavorative (troppo brevi i periodi di formazione perché gli studenti possano rappresentare una vera risorsa in tal senso), ma nel contributo prezioso dato dai ragazzi a riflettere e lavorare su linguaggi diversi e su nuove modalità per comunicare i contenuti culturali. Uno sguardo 'giovane' per diversificare e coinvolgere maggiormente i visitatori, in particolare quello degli adolescenti, notoriamente uno dei 'non pubblici' dei musei (al di fuori delle esperienze scolastiche);

• il contributo dell'alternanza per l'orientamento stesso dei giovani, la valorizzazione delle vocazioni personali, lo sviluppo delle attitudini relazionali ed il processo di crescita derivante dall'inserimento responsabile in contesti lavorativi, con ricadute positive, spesso, anche nello studio;

• relazione tra il coinvolgimento diretto dei giovani nei processi di conoscenza, tutela, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale con il rafforzamento della consapevolezza del ruolo che ognuno può svolgere per la conservazione e lo sviluppo dell'identità culturale e del patrimonio stesso, con la maturazione, dunque, del senso di una cittadinanza attiva e consapevole.

Infine, la legge di riforma scolastica delega il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, prevedendo tra i princìpi e i criteri direttivi, tra gli altri, anche: il potenziamento della Carta dello studente; la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica, anche attraverso la presenza ed il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado, nonché il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici, promuovendo progetti e scambi con gli altri Paesi europei.

Al riguardo si ricorda che è in corso l'esame parlamentare - presso le competenti commissioni permanenti - degli schemi di decreto attuativi della legge, per l'espressione del parere al Governo. Tra questi si ricordano, per quanto di specifico interesse, lo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (atto n. 380); lo schema di decreto recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (atto n. 382); lo schema concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della Carta dello studente (atto n. 381) ed infine quello recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (atto n. 379).

La sottosegretaria all'istruzione ha anche fornito i dati per il 2015 relativi alla Carta dello studente, che permette ai ragazzi di accedere ai luoghi della cultura in forma gratuita: si tratta di circa un milione di studenti registrati al portale, che conta circa 350 mila visite a settimana ed annovera circa tremila partecipanti attivi al *forum on line*. È stato ricordato come la Carta permetta ai ragazzi l'ingresso in circa 387 musei aderenti e l'accesso ad 83 aree e complessi monumentali.

[17] www.dger.beniculturali.it/getFile.php?id=239

Per quanto riguarda la didattica, è stato rilevato come la scoperta attiva del patrimonio debba essere considerata il modello da seguire da parte delle istituzioni scolastiche, affinché musei, biblioteche e archivi, pinacoteche e monumenti diventino un formidabile ambiente di apprendimento per i ragazzi. Un'efficace didattica del patrimonio dovrebbe puntare sui seguenti elementi: l'oggetto culturale, ossia il bene quale segno tangibile di testimonianza; la programmazione dell'unità didattica nelle sue fasi, nei suoi obiettivi intermedi e finali, che tenga costantemente conto delle realtà e dell'esperienza del territorio; lo studente e i suoi apprendimenti sul piano cognitivo, affettivo, di conoscenza e consapevolezza, di coscienza del bene comune, civico e comportamentale, ossia di atteggiamento rispetto al bene culturale; la collaborazione e la co-progettazione con i soggetti che hanno la responsabilità della comunicazione del patrimonio culturale sul territorio, a livello centrale e locale.

Sarebbe quindi necessario radicare maggiormente nella pratica didattica il concetto di scoperta attiva, ricordandosi che le prime esperienze di percorsi didattici nei musei sono state realizzate fin dagli anni settanta. Tra questi meritano di essere menzionati quelli realizzati con la Galleria Borghese di Roma, con gli Uffizi di Firenze e con la Pinacoteca nazionale di Parma. Più di recente è stato posto in essere il progetto "*La scuola adotta un monumento*" che ha ricevuto un'ampia adesione. Tali progetti - come sottolineato dalla sottosegretaria - meriterebbero di superare la fase di frammentarietà e dell'occasionalità per entrare a regime, soprattutto nella prospettiva della riforma scolastica. In tal senso un ruolo chiave è svolto dall'autonomia scolastica, che deve essere sempre finalizzata all'introduzione di metodologie didattiche che favoriscano la crescita culturale e formativa degli alunni.

Al fine di permettere alla scuola di assolvere al compito di formare i giovani al rispetto e alla conoscenza del patrimonio culturale del proprio Paese, è necessario che la didattica del patrimonio culturale materiale e immateriale veda la più ampia collaborazione fra docenti ed esperti di beni culturali, incoraggiando ogni pratica possibile di formazione professionale condivisa.

In merito ai programmi didattici delle scuole superiori, tutti i componenti la Commissione hanno convenuto sul fatto che la previsione di due sole ore di lezione di storia dell'arte nel triennio superiore dell'istituto tecnico per il turismo, in un Paese come l'Italia sia davvero riduttivo, ed al riguardo sono stati tutti concordi nel ritenere necessaria un'implementazione di tale insegnamento, tenuto conto che il turismo nel nostro Paese è di tipo prevalentemente culturale [18].

In materia di accesso ai luoghi della cultura, si è suggerito di prevedere forme speciali di gratuità per l'accesso non solo dei minorenni, ma anche dei genitori e soprattutto delle persone anziane, nonché dei nuclei familiari meno abbienti, al fine di favorire l'abitudine alle gite culturali nel proprio territorio, visto che spesso anche le scuole, per motivi di costi, scelgono di svolgere le gite scolastiche all'estero piuttosto che sul territorio nazionale.

In linea generale, è stato osservato come il diritto all'espressività creativa dei bambini e degli adolescenti abbia bisogno, in particolare nella scuola, ma comunque nella società, di essere considerato come un vero e proprio diritto, fondamentale per costruire uno sviluppo armonico della personalità.[19] Infine, è stata sollecitata anche una didattica legata al recupero del patrimonio sia dei beni trascurati, sia di beni danneggiati da eventi sismici.[20]

1.1 Il Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale

Si ricorda che, ai sensi delle novità introdotte dal DPCM 29 agosto 2014, n. 171[21], la Direzione generale educazione e ricerca del MIBACT "predispone ogni anno, d'intesa con il Consiglio superiore

[18] Cfr. in tal senso le considerazioni espresse nel corso della seduta del 16 aprile 2015 dalla Presidente, Michela Vittoria Brambilla, dal deputato Antimo Cesaro, dalla sen. Elena Ferrara e dalla vicepresidente Rosetta Enza Blundo.

[19] Cfr. in tal senso le osservazioni della sen. Elena Ferrara.

[20] Cfr. le osservazioni espresse al riguardo dalla vicepresidente Blundo.

[21] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/25/14G00183/sg%20

per i beni culturali e paesaggistici, un piano nazionale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio stesso e della sua funzione civile; il piano è attuato anche mediante apposite convenzioni, con le Regioni, gli enti locali, le università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero.

Ai sensi della normativa richiamata, è stato predisposto il *Primo Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale*[22], pubblicato nel dicembre 2015, in linea con la riforma del MIBACT e con la legge n.107 del 2015 sulla "buona scuola". Il Piano prevede importanti novità in merito al ruolo del patrimonio culturale nei processi formativi e culturali che coinvolgono tutti i cittadini. Obiettivo a lungo termine è la creazione di un sistema di educazione al patrimonio in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti, che si traduca in forme reali di coinvolgimento nella gestione e salvaguardia dei luoghi della cultura e nell'acquisizione di nuove e qualificate conoscenze, con reciproco beneficio per la società e il patrimonio stesso.

Le azioni individuate come prioritarie per l'anno 2016, considerata l'assenza di finanziamenti dedicati, puntano: a sollecitare la costruzione di un quadro regolamentare in grado di favorire la progressiva costruzione di questo sistema; a promuovere azioni sperimentali in differenti contesti con l'intento di misurarne l'efficacia al fine di verificarne la replicabilità; a favorire il rapporto tra scuola e patrimonio culturale, in accordo con quanto previsto dalla legge di riforma della scuola.

Relativamente alle azioni istituzionali previste dal Piano per il 2016, si ricordano, per quanto di interesse:

- la stipula di protocolli di intesa a livello regionale sul tema dell'educazione al patrimonio culturale in almeno tre regioni, al fine di sperimentare l'efficacia di accordi locali;
- l'implementazione delle convenzioni tra istituti MIBACT e scuole, finalizzate a promuovere programmi di alternanza scuola-lavoro presso i luoghi della cultura; iniziative formative e di aggiornamento rivolte ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado; attività rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado idonee a costruire il *curriculum* formativo;
- il sostegno al processo di accreditamento e qualificazione dei soggetti che offrono formazione;
- la stipula di convenzioni con le Università, le scuole di specializzazione in storia dell'arte, archeologia e architettura per tirocini formativi degli specializzandi nell'ambito degli istituti MIBACT e per attività di docenza del personale del medesimo ministero;
- la sottoscrizione di convenzioni e/o protocolli di intesa con associazioni operanti a livello nazionale (Italia nostra, ANISA, FAI).

Per quanto riguarda le azioni da porre in essere con i professionisti del settore, si prevede in linea generale un percorso di formazione e aggiornamento degli attori coinvolti nei processi di educazione al patrimonio, coerenti con le linee programmatiche del Piano stesso; l'attivazione e gestione di una *community* sulla educazione al patrimonio, in grado di dar luogo ad una piattaforma di *public curation* aperta a sviluppi futuri verso realtà professionali associazionistiche.

Per quanto concerne le azioni di tipo sistematico, si prevede la rimodulazione e implementazione del data base dell'offerta formativa curato dal SED, al fine di acquisire dati in merito all'indice di gradimento da parte dei destinatari delle iniziative di educazione al patrimonio e valutare i progetti proposti; ed, infine, la collaborazione con la DG Educazione e ricerca, la DG Turismo e la DG Arte e architettura contemporanee e periferie urbane del MIBACT, al fine di integrare le politiche di educazione al patrimonio con quelle di tipo turistico.

Il Piano in esame dedica particolare attenzione alla comunicazione ai giovani dell'educazione al patrimonio; infatti, da esso si evince un maggiore interesse per i temi dell'accesso e della partecipazione, conseguente ad un accrescimento dei pubblici di riferimento (dai giovani, agli adulti, ai pubblici speciali, ai turisti).

Per quanto attiene all'educazione al patrimonio ed ai suoi destinatari, il Piano ribadisce, nell'ambito dell'apprendimento formale svolto in contesti educativi o formativi, l'importanza del

[22] http://www.dger.beniculturali.it/index.php?it/21/news/6/piano-nazionale-per-leducazione-al-patrimonio-culturale

precoce inserimento dell'insegnamento della storia dell'arte nell'ordinamento dei licei; il riconoscimento dal 1979 nei programmi della scuola media inferiore dell'importanza della conoscenza diretta dei beni culturali presenti sul territorio al fine di educare i giovani alla loro tutela e conservazione; l'inserimento nella programmazione educativa per la scuola primaria dei beni culturali e dei musei (1985) e l'apertura delle scuole al contesto culturale e territoriale sancita dall'autonomia scolastica sin dal 2000.

In materia di patrimonio culturale ed apprendimento non-formale e informale, ossia in contesti strutturati e organizzati il primo, ovvero in ambito familiare, nella vita sociale o civica il secondo, il Piano riconosce che i giovani sono tra i gruppi più difficili da raggiungere; non a caso il problema dell'accesso e della partecipazione alla cultura da parte delle giovani generazioni è richiamato in numerosi documenti ufficiali a livello europeo e nazionale, che riconoscono essenziale affrontarlo per favorire la loro partecipazione attiva alla vita sociale. Al riguardo si rileva come il contatto con il patrimonio culturale possa essere stimolato dall'utilizzo delle nuove tecnologie che hanno radicalmente modificato il modo di consumare e produrre cultura.

Per quanto riguarda le buone pratiche in materia di accesso alla cultura da parte dei giovani, si ricorda che anche le associazioni di professionisti contribuiscono allo sviluppo dell'educazione al patrimonio come dimostra il caso dell'Associazione nazionale insegnanti di storia dell'arte (ANISA) impegnata in progetti di alfabetizzazione al patrimonio culturale per gli studenti delle scuole superiori (Olimpiadi del patrimonio) e nel campo della formazione dei docenti. L'ICOM (*International Council of Museums*), invece**,** attraverso il Comitato Internazionale CECA (*International Committee for Education and Cultural Action*) e la Commissione nazionale educazione e mediazione provvede a condividere e promuovere progetti ed esperienze, favorendo la diffusione delle buone pratiche e la riflessione su obiettivi, metodi e strumenti dell'educazione al patrimonio tra gli operatori del settore.

2. La legislazione internazionale ed europea

Per quanto attiene alla normativa internazionale in materia, occorre partire dagli articoli 26 e 27 della *Dichiarazione universale dei diritti umani*[23] – approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni unite – che fanno riferimento ai diritti educativi e ai diritti culturali.

La prima delle norme richiamate sancisce innanzitutto il diritto di ogni individuo all'istruzione, stabilendo che essa debba essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La seconda disposizione invece stabilisce che ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Occorre poi menzionare per la sua importanza la *Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale dell'umanità*[24]*,* adottata dall'Assemblea generale dell'UNESCO il 16 novembre del 1972,e ratificata dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n.184, che disciplina la protezione internazionale dei siti d'eccezionale valore per l'umanità, per la loro rilevanza culturale o naturalistica.

Altra tappa fondamentale in materia è costituita dalla *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*[25], approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, che, all'articolo 27, stabilisce che gli Stati Parti "riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale" […].

È proprio partendo da tale disposizione che la Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza ha convenuto sull'opportunità dell'indagine conoscitiva sul diritto dei minori alla fruizione del patrimonio culturale nazionale, in quanto il riferimento al loro sviluppo deve essere inteso

[23] http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
[24] http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/28/normativa
[25] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

nella sua più ampia accezione, comprendente cioè non solo gli aspetti materiali ma anche quelli attinenti alla formazione e alla crescita culturale.

Si sottolinea inoltre come l'articolo 31 della stessa Convenzione prevede che: "Gli Stati riconoscono che tutti i bambini devono essere trattati con umanità e rispetto: hanno il diritto di riposarsi, giocare, fare sport, esprimere la propria creatività e partecipare alla vita artistica e culturale del Paese in cui vivono".

Si ricorda che nel 2001, poche settimane dopo gli eventi dell'11 settembre, fu approvata dall'UNESCO la *Dichiarazione universale sulla diversità culturale* (2/11/2001)[26], che testimonia la volontà espressa da numerosi Stati di riconoscere il valore essenziale del dialogo tra le culture per garantire la pace nel mondo e la pacifica e armoniosa convivenza tra i popoli. Obiettivo primario della Convenzione è quello di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, favorendo le condizioni nelle quali le culture possano prosperare e interagire reciprocamente in una dinamica di scambio libera e produttiva.

Altre disposizioni di rilievo sono contenute nella *Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale immateriale*[27] sottoscritta a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167, e nella *Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale*[28], sottoscritta a Parigi il 20 ottobre del 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 19 febbraio 2007, n. 19.

La Convenzione del 2003 sul patrimonio immateriale fa riferimento al patrimonio culturale tangibile e intangibile, al dovere di tutelarlo, alla promozione all'accesso e alla conoscenza del patrimonio stesso. La Convenzione del 2005 prevede, in linea generale, la necessità di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, creando condizioni tali da consentire alle culture di prosperare e interagire liberamente in modo da arricchirsi a vicenda; incoraggiando il dialogo tra le culture al fine di assicurare scambi culturali più intensi ed equilibrati nel mondo per il rispetto interculturale e per una cultura della pace, nonché stimolando l'interculturalità, al fine di sviluppare l'interazione culturale nello spirito dell'edificazione di ponti tra i popoli e promuovendo il rispetto della diversità delle espressioni culturali e la consapevolezza del suo valore ai livelli nazionale, locale e internazionale. Come è stato osservato al riguardo, la grande sfida di oggi nella costruzione delle società multiculturali è "educare al significato della diversità culturale nel rispetto dei diritti umani"[29].

Prima di analizzare l'evoluzione della normativa europea in materia di fruizione dei beni culturali e di educazione al patrimonio, sembra opportuno ricordare come allo stato attuale le competenze in materia di infanzia a livello europeo siano piuttosto frammentate o disperse in varie Commissioni, come evidenziato dalla Presidente della Commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo, Silvia Costa, nel corso della sua audizione. In linea di principio, di minori si occupa la Commissione LIBE (Libertà e diritti di cittadinanza) che ha competenza sui profili giuridici (penale, tutela dei diritti, ecc.) che li riguardano. Mentre la Commissione per la cultura e l'istruzione si occupa di minori, ma solo nella loro dimensione di studenti. Per tali ragioni è sorto, in seno al Parlamento europeo, l'intergruppo per l'infanzia, co-presieduto dalle parlamentari Caterina Chinnici e Anna Maria Corazza Bildt.

Venendo alla normativa UE, si ricorda come il concetto di educazione al patrimonio si sviluppi in ambito europeo a partire dagli anni '80, con lo scopo di integrare nella didattica scolastica progetti interdisciplinari incentrati sul patrimonio culturale. Nel 1998, l'adozione da parte del Consiglio d'Europa della *Raccomandazione N.R. (98) 5* relativa alla pedagogia del patrimonio culturale, segna il riconoscimento dell'educazione al patrimonio quale elemento cruciale per le politiche educative

[26] http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_it.pdf
[27] http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/28/normativa
[28] http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/28/normativa
[29] Cfr. al riguardo le considerazioni espresse dalla Presidente della Commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo, Silvia Costa, nel corso dell'audizione svolta il 22-09-2015.

europee. Successivamente, si sviluppa in Europa la riflessione sul significato e il ruolo dell'educazione al patrimonio nel contesto della società contemporanea, che trova un inquadramento concettuale organico nel rapporto *European Democratic Citizenship, Heritage Education and Identity*[30], redatto per conto del Consiglio d'Europa nel 2005, in occasione dell'Anno europeo della cittadinanza attraverso l'educazione, che chiarisce in che modo il patrimonio culturale possa essere determinante nei processi di educazione alla cittadinanza e alla costruzione dell'identità europea.

Occorre poi far riferimento all'articolo 167 del *Trattato di Lisbona*[31], la Carta dei diritti europea – firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009 – che riguarda le competenze dell'Unione in materia culturale, e che stabilisce che l'Unione europea contribuisca al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

Tale disposizione è alla base del discorso sul patrimonio culturale europeo. Ciò significa che, laddove uno Stato non tuteli il suo patrimonio, si può pretendere che l'Europa intervenga ad integrare, e ciò è successo in alcune situazioni emergenziali e non sarebbe stato possibile in mancanza del principio secondo cui il patrimonio non è soltanto del Paese di appartenenza, ma è dell'umanità. Tale disposizione stabilisce altresì il principio che ogni politica europea debba tener conto della sua valenza e del suo rilievo culturale, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

Come rilevato dalla Presidente Costa, il diritto alla cultura deve essere dunque considerato non qualcosa di accessorio, bensì un diritto umano fondamentale, un diritto di conoscenza e di libertà di espressione artistica e culturale: un nuovo diritto di cittadinanza che dovrebbe essere più fortemente configurato nei sistemi educativi nazionali, ma anche nell'ambito dei princìpi europei, in cui spesso non è del tutto esplicitato.

Occorre inoltre ricordare che le politiche educative e culturali sono entrate recentemente nell'*acquis communautaire,* ovvero nella condivisione a livello comunitario, e sono materie che rispettano la sussidiarietà; pertanto, relativamente ad esse sono direttamente responsabili gli Stati membri e sulle stesse l'Unione europea non può fare legislazione, ossia adottare direttive, ma soltanto impartire raccomandazioni, comunicazioni, linee guida o indirizzi ai singoli Stati membri. I motivi sono da rintracciarsi nelle diversità culturali, nella specificità dei sistemi culturali ed educativi: per tali ragioni l'U.E. non può imporre un *curriculum*, ovvero una determinata materia nell'ambito dell'istruzione scolastica.

Altra considerazione da farsi in merito al ruolo dell'Europa in tale contesto è che finalmente nelle carte ufficiali e nel *language*, non solo dell'UNESCO, ma anche della Commissione europea ed in generale dell'Unione si afferma che il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile, oltre a quello ambientale, a quello economico e a quello sociale è quello culturale, sia nel senso dell'accesso alla conoscenza, sia nel senso della possibilità di esprimersi culturalmente[32].

Si ricorda inoltre che la prima *Agenda europea per la cultura* risale al 2007[33], mentre la prima riunione dei ministri dell'educazione europei si è svolta nel 1992. Dagli anni novanta è dunque iniziata la costruzione di uno spazio europeo dell'educazione e della cultura, con lo scopo di favorire il dialogo interculturale, la circolazione di artisti, creatività, opere e soprattutto definire *standard* reciprocamente riconoscibili di livelli educativi, qualifiche professionali, riconoscimento di crediti, diplomi e titoli di studio.

Il ruolo della Commissione europea nel settore della cultura è quindi quello di aiutare ad affrontare sfide comuni, come l'impatto della digitalizzazione, l'evoluzione dei nuovi modelli di gestione della cultura e la necessità di sostenere le potenzialità di innovazione dei settori culturali e

[30] https://www.noexperiencenecessarybook.com/mXdN3/european-democratic-citizenship-heritage-education-and-identity.html
[31] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
[32] Gli artt. 1 e 3, della Dichiarazione universale sulla diversità culturale, UNESCO, 2001, estendono il concetto di sviluppo sostenibile al concetto di diversità culturale, necessaria alla crescita economica "quanto la biodiversità per la natura", in quanto "mezzo per condurre una esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale".
[33] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52007DC0242

creativi. La Commissione è altresì impegnata a promuovere la diversità culturale, la tutela del patrimonio, superando gli ostacoli alla libera circolazione degli operatori del settore, sostenendo i contributi dati alle imprese culturali e creative, in modo da rilanciare l'occupazione e la crescita nell'Unione, in linea con i princìpi dell'Agenda europea per la cultura.

Per quanto riguarda l'evoluzione normativa in materia, occorre citare la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società del 27 ottobre 2005, cosiddetta *Convenzione di Faro*[34], firmata dal Governo italiano nel febbraio 2013, ma non ancora ratificata dal Parlamento. La Convenzione riconosce che "ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, a interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto a partecipare liberamente alla vita culturale". Si prevede altresì che gli Stati firmatari si impegnino a "facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale in tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come fonte feconda anche per altri ambiti di studio; a rafforzare il collegamento tra la formazione nell'ambito del patrimonio culturale e la formazione professionale; a incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale e sulle comunità di patrimonio, sull'ambiente e sulle loro interrelazioni; e a incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e competenze, sia all'interno che fuori dal sistema educativo".

Al riguardo si segnala, come è stato ricordato dalla Presidente Costa, che alcune città europee, come Marsiglia e Venezia hanno adottato la Convenzione di Faro nei propri statuti, diventando città "Faro", dal nome della città portoghese in cui è stata sottoscritta la Convenzione. Queste città, sulla base di tali disposizioni, adottano particolari iniziative volte a responsabilizzare comunità di cittadini ad occuparsi di beni culturali, creando un circolo virtuoso soprattutto con le istituzioni scolastiche.

In materia di scuola e di formazione, occorre citare, fra le otto competenze chiave definite in ambito europeo e diventate Raccomandazioni del Consiglio dei Ministri e del Parlamento europeo dal 2006, l'ottava competenza che riguarda la consapevolezza e le espressioni culturali, in base alla quale le scuole non devono soltanto educare nei vari settori, ma anche preparare alle competenze formali o informali di cittadinanza, per la realizzazione dello sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

Altra tappa fondamentale per ragionare sul diritto di cittadinanza culturale dei giovani è la *Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali*[35] del 2007, in cui l'identità culturale è stata definita come "l'insieme dei riferimenti culturali con il quale una persona, da sola o in comune con gli altri, si definisce, si costruisce, comunica e intende essere riconosciuta nella sua dignità".

Può dunque affermarsi l'esistenza di una relazione molto stretta tra i diritti fondamentali, i diritti culturali e la diversità culturale, che deve interagire con i diritti universali. L'educazione alla cultura e al patrimonio culturale è quindi fondamentale per garantirne la tutela[36].

Occorre poi ricordare gli importanti traguardi raggiunti durante il semestre di presidenza italiana dell'UE, terminato alla fine del 2014, che, nel tirare le conclusioni, ha sottolineato l'importanza - ritenuta fondamentale soprattutto dalle presidenze belga, greca e italiana - di rimettere al centro delle politiche europee il patrimonio culturale, più di quanto non lo sia stato in passato.

Come ricordato dalla Presidente Costa, non c'era questa sensibilità, ma durante il semestre di presidenza italiano, si è fatto in modo di prevedere riferimenti alla possibilità di investire nel patrimonio culturale, nell'accesso, nel turismo culturale e nella digitalizzazione del patrimonio, che è una cosa fondamentale. Questa attenzione al patrimonio si era persa nel tempo, lasciando che ognuno si occupasse del proprio patrimonio culturale. Per la prima volta – come ricordato in audizione – questa questione è diventata un tema, sia in termini di valore intrinseco, sia in termini di settore strategico

[34] https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199

[35] http://docplayer.it/10741453-I-diritti-culturali-dichiarazione-di-friburgo.html

[36] Cfr. sul punto le considerazioni espresse dalla Presidente della Commissione Cultura e istruzione del Parlamento europeo, Silvia Costa, nel corso dell'audizione del 22/09/2015.

d'innovazione, di produzione, di sviluppo territoriale, d'integrazione con altri settori eccetera, insieme al turismo culturale e agli itinerari europei della cultura.

Si ricorda poi il piano di lavoro dell'Agenda europea per la cultura 2015-2018[37] - preceduto da quello per il 2011-2014[38] - adottato proprio al termine del semestre italiano nel dicembre 2014 - che stabilisce le priorità per la cooperazione europea in materia culturale per i quattro anni sopra richiamati, introducendo modalità di coordinamento trasversali delle politiche culturali con le altre aree politiche.

La necessità della definizione di tali politiche è determinata dalla constatazione che il settore culturale sta diventando sempre più una fonte di occupazione, contribuendo alla crescita nei Paesi dell'Unione e rivelandosi un eccellente strumento per promuovere l'integrazione e sostenere la diversità culturale. Il patrimonio è dunque una risorsa strategica per un'Europa sostenibile, così come riconosciuto dal Consiglio dei ministri dell'UE.

L'Agenda europea per la cultura contribuisce pertanto sia all'attuazione della Strategia Europa 2020[39] per la crescita e l'occupazione, sia al rispetto degli impegni assunti dall'Europa con accordi internazionali, come la Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale. Al riguardo è stato ricordato dalla Presidente Costa come gli *standard* definiti per il 2020 prevedano tra gli altri almeno il 40% di laureati e non più del 10% di dispersione scolastica: "noi siamo molto indietro", perché abbiamo quasi la metà di laureati e un alto tasso di dispersione scolastica. Al riguardo, si fa presente che, da un recente documento, pubblicato da *Save the Children*, risulterebbe che in Italia, nonostante il numero dei ragazzi che abbandonano precocemente gli studi si sia più che dimezzato negli ultimi 23 anni, passando dal 38% del 1992 al 15% del 2015, e negli ultimi 5 anni sia diminuito di 5 punti percentuali, il dato resta ancora molto alto, rispetto alla media dei paesi UE (11%). L'Italia si posiziona infatti al quart'ultimo posto tra i Paesi europei per numero di *early school leavers*[40], seguita soltanto da Spagna (20%), Malta (20%), e Romania (19%). Nel 2015 è stata sorpassata anche dal Portogallo (14%).

Per quanto riguarda i risultati finora ottenuti, si ricorda il successo dei programmi europei Cultura e MEDIA[41], che hanno portato nel 2014 la Commissione alla definizione di un altro programma quadro denominato *Europa creativa*[42], a favore dei settori culturali e creativi dell'UE.

Il programma, che durerà fino al 2020, è completato da attività di apprendimento reciproco tra i governi degli Stati membri dell'UE – attraverso il metodo aperto di coordinamento – e tra città e regioni, nonché regolarmente integrato da relazioni e studi e da raccolte di dati, volte a fornire informazioni mirate e aggiornate sul settore della cultura e la sua economia.

Si ricorda che il programma *Europa creativa* è la principale fonte di finanziamenti europei per il settore della cultura. È stato ricordato al riguardo che, nell'ambito di tale programma, sono stati inseriti, fra i progetti finanziati, anche quelli relativi alla sperimentazione di nuovi linguaggi, come ad esempio quello sull'interlocuzione con i *social network* rivolto ai ragazzi che creano modalità di dialogo tra i musei e i loro coetanei. Si tratta di programmi che devono essere realizzati in forma congiunta da più Paesi appartenenti all'Unione.

Tutto questo pacchetto, che può definirsi «educazione al patrimonio culturale e valorizzazione del patrimonio nella sua natura diversa» è diventato un asse dello sviluppo, anche nei piani europei 2014-2020. In tale quadro di riferimento, sono stati varati una serie di programmi pluriennali[43] tra cui si ricordano: *Horizon, Erasmus plus, Cosme*.

---

[37] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(02)&from=EN

[38] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A42010Y1202(01)

[39] Si ricorda che Europa 2020 è la strategia decennale UE per la crescita e l'occupazione, varata nel 2010, che prevede la realizzazione entro il 2020 di cinque obiettivi quantitativi che riguardano l'occupazione, la ricerca e lo sviluppo, il clima e l'energia, l'istruzione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_it.htm

[40] Per "*early school leavers*" si intendono i ragazzi che non riescono a conseguire il diploma di istruzione della scuola secondaria di secondo grado. Per il rapporto di *Save the children* cfr. la nota n.16.

[41] http://www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=560

[42] http://programmicomunitari.formez.it/content/europa-creativa-2014-2020

[43] http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_ai_programmi_di_finanziamento_europeo_2014-2020.pdf.pdf

Pertanto, sarà possibile realizzare e sperimentare in tale settore interventi, anche pilota, che abbiano un valore aggiunto europeo, essendoci una base legale nei fondi strutturali. A tale riguardo, si è ricordato lo stanziamento pari a 960 miliardi per i sette anni, di cui 32 per l'Italia, per la gestione dei programmi affidata ai singoli Stati membri.

La presidenza italiana ha posto l'istruzione e la formazione al centro delle politiche per la crescita e la creazione di posti di lavoro, raggiungendo nel semestre tre importanti risultati. In primo luogo, il Consiglio ha riaffermato che l'istruzione deve essere considerata una priorità se si vuole rendere più efficace la Strategia Europa 2020. In secondo luogo, è stata evidenziata la necessità di mobilitare ogni risorsa disponibile a livello regionale, nazionale ed europeo ed infine, è stata condivisa l'opportunità di rafforzare la collaborazione con i ministri del lavoro e il Consiglio EPSCO (*Employment and Social Policy Council*).

È stato altresì ricordato l'elemento di novità costituito più di recente dalla nomina da parte della Ministra Mogherini di un consigliere per le politiche culturali presso il Dipartimento politica estera dell'Unione europea, che ha dato luogo ad una comunicazione della Commissione sulla nuova diplomazia culturale. Ciò appare di fondamentale importanza, perché senza politiche educative e culturali non si fanno né politica dell'integrazione, né politica estera, né della sicurezza, né di difesa.

Per quanto riguarda il profilo relativo al dialogo interculturale e religioso, la Presidente Costa ha ricordato l'iniziativa realizzata dall'allora Vicepresidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che aveva una specifica delega in materia, dedicata alle diversità culturali europee, per analizzare processi e buone pratiche di scambio culturale e di accesso alla cultura.

In tema di accesso alla cultura in termini concreti e alle relative buone prassi, è stata ricordata l'importanza della previsione di agevolazioni per ragazzi e studenti, che nel nostro paese ha avuto una concreta attuazione sia con il *bonus* cultura di 500 euro per i diciottenni, sia con le disposizioni contenute nella riforma scolastica.

Oltre al tema dell'accessibilità, di fondamentale importanza è il tema del linguaggio. Al riguardo occorre potenziare le strutture parascolastiche dedicate come le biblioteche. Altra sfida è costituita dall'*audience development*, che attiene sia al tema del linguaggio dell'offerta culturale, sia al tema della domanda. L'obiettivo è l'elaborazione di una strategia dell'offerta culturale resa più appetibile per i diversi fruitori cui è rivolta, sviluppando competenze del pubblico dei beni culturali, a seconda dei diversi *target*.

In proposito è stato citato l'esempio del museo egizio di Torino, in cui il neo direttore ha inserito la traduzione in arabo dei vari reperti esposti, creando "un nuovo" e più esteso pubblico di utenti, particolarmente interessati perché originari delle aree geografiche di provenienza dei beni.

Un altro elemento importante riguarda gli itinerari culturali, nel cui ambito dovrebbe essere sviluppato un volontariato giovanile in cui i ragazzi possano anche imparare le lingue parlate nel percorso seguito. Al riguardo, si è ricordato come si stia lavorando alla definizione e al riconoscimento da parte del Consiglio d'Europa della Via Francigena del Sud che da Roma giunge ad Otranto e da lì a Gerusalemme. Si tratterebbe in tal caso della via più grande ed importante prima di Santiago, con la differenza che nel nostro Paese occorre implementare l'ospitalità. A tale scopo si potrebbe valorizzare ulteriormente il volontariato europeo, considerato che è stato anche celebrato nel 2011 l'anno europeo del volontariato.

La Presidenza italiana aveva anche provato a sviluppare il servizio civile europeo che, tuttavia, non è decollato, mentre vi è una sperimentazione di servizio civile condiviso al quale partecipano l'Italia, il Lussemburgo, la Germania ed altri paesi. Si tratta, allo stato attuale, di un progetto speciale che potrebbe diventare un vero e proprio programma, considerato che aumenterebbe di molto la consapevolezza della cittadinanza europea nei ragazzi.

Altra iniziativa sperimentale in atto, ricordata dalla Presidente Costa, è l'idea di lanciare un itinerario europeo della fiaba - idea che nasce con Pinocchio - in cui ricomprendere autori come Andersen, Perrault, Grimm, Collodi e serie tv famose come Pippi Calzelunghe. Tale progetto è stato lanciato in occasione della Giornata internazionale dell'infanzia del 20 novembre 2014.

In materia di minori stranieri non accompagnati, alla domanda quali iniziative siano in atto a livello europeo al fine di garantire loro corridoi umanitari per l'approdo in Europa nonché una adeguata istruzione, si è replicato che è stata inviata una lettera all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, affinché siano garantiti i servizi educativi per i bambini dei campi profughi, siano essi profughi o rifugiati. E' stata anche sollecitata la richiesta di 5200 studenti siriani di poter essere ospitati in Università europee, mettendo eventualmente a disposizione fondi in parte europei e in parte nazionali[44]. Su tale problematica si è anche convenuto circa la costante violazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tematica sulla quale l'intergruppo per l'infanzia ha organizzato una conferenza stampa per non far calare l'attenzione dei media al riguardo.

Alla domanda quali iniziative siano in atto a livello europeo al fine di promuovere l'interscambio turistico-culturale nonché la diffusione delle arti performative, anche per incentivare le opportunità previste dai programmi europei, è stato replicato che esiste un progetto pilota, faticosamente contrattato con la Direzione generale *connect* (digitale) e la Direzione educazione, sul tema di una piattaforma europea di aggiornamento dei docenti per l'uso della didattica digitale nell'ambito delle diverse discipline, ma anche per mettere a punto dei prodotti, dei *software* o dei *format* di educazione civica europea, ossia di educazione alla cittadinanza[45].

Inoltre, è stato ricordato come i nostri studenti possano partecipare con forme diverse dal dottorato a programmi europei quali *Erasmus plus*, *Erasmus mundus*, quest'ultimo diretto ad interscambi educativi con paesi terzi sulla base di accordi bilaterali e tra le Università, ovvero con paesi candidati all'ingresso nell'Unione.

Per quanto riguarda le arti performative e la musica, si è ricordato infine come il programma *Europa creativa* consenta di siglare accordi bilaterali, volti allo scambio di esperienze significative sia per i professionisti, che per i fruitori delle stesse.

3. La fruizione dei beni artistici e culturali da parte dei minori: musei, monumenti, siti archeologici e luoghi di cultura.

La tematica della fruizione dei beni artistici e culturali da parte dei minori è stata affrontata dalla Commissione con una serie di audizioni in cui sono stati approfonditi gli aspetti concernenti le particolari forme di gestione e di attività offerte ai più giovani dalle istituzioni culturali.

Nell'affrontare questa materia, è necessario tener conto delle particolari esigenze dei vari tipi di pubblico, prestando specifica attenzione ai bisogni e alle attese dei ragazzi.

Per far sì che le visite culturali si trasformino in occasioni di crescita civile e sociale per il Paese, occorre una più incisiva riflessione su quali siano le modalità che permettano una fruizione attiva da parte dei minori. Esiste infatti un problema pedagogico-didattico di costruzione, narrazione ed utilizzo di tecnologie per fruizioni di tipo diverso.

Alcuni dei soggetti auditi hanno osservato che l'Italia, come anche altre nazioni, ha pensato, progettato e realizzato le proprie istituzioni culturali con un carattere elitario e riservato al pubblico adulto. Tale concezione andrebbe modificata, riconoscendo nell'infanzia il fulcro a partire dal quale generare un punto di svolta nella fruizione del patrimonio culturale.

In tal senso, il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (cosiddetto Piano Nazionale Infanzia) per il 2016-17[46], nelle linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie, propone di "incoraggiare la partecipazione di tutti i minorenni ad attività ludiche, ricreative, sportive e culturali", osservando tra i suoi obiettivi

[44] Cfr. sul punto le considerazioni espresse dalla vicepresidente Sandra Zampa e la risposta fornita dalla Presidente Costa nel corso della citata audizione.

[45] Cfr. le considerazioni espresse dalla vicepresidente Rosetta Enza Blundo e dalla senatrice Mara Valdinosi nel corso della citata audizione.

[46] DPR 31 agosto 2016.

tematici che "in Italia sono molti i bambini e gli adolescenti che non hanno la possibilità di crescere attraverso lo sport, il contatto con la bellezza e la cultura. Occorre tener presente che le differenze di reddito dei genitori incidono sull'opportunità di fruire di diversi tipi di intrattenimento, o praticare sport, utilizzare *internet* e leggere libri".

Si sottolinea inoltre come "la partecipazione o meno dei minorenni italiani ad alcune attività culturali misurate dall'Istat - quali le visite ai musei e ai siti archeologici, o la frequentazione di concerti o spettacoli teatrali - rappresenta un indicatore importante per valutare il livello di opportunità/povertà educative di una regione. L'avere un teatro, un museo, un sito archeologico vicino casa, oppure un concerto, non rappresenta quindi di per sé un' opportunità. È la possibilità concreta, per tutti i bambini, a prescindere dalla loro condizione sociale ed economica, di accedervi ed usufruirne, il vero investimento per combattere le povertà educative. Le opportunità educative al di fuori della scuola sono spesso negate a causa della mancanza di iniziative - da parte della scuola, dei comuni, o altro - che favoriscano l'accesso anche a coloro i quali non hanno in famiglia i mezzi economici e/o gli strumenti culturali per fare della partecipazione culturale una pratica normale e diffusa. Diventa pertanto importante anche la sensibilizzazione delle famiglie, affinché possano supportare e incoraggiare i propri figli in tali attività, sia in ambito scolastico che extrascolastico. Per i bambini e gli adolescenti occorre quindi valorizzare l'educazione motoria e l'attività sportiva, promuovere l'espressività artistica e musicale come strumento di inclusione sociale sin dalla primissima infanzia, prevedere facilitazioni per l'accesso a monumenti, musei, rappresentazioni coreutiche, musicali e teatrali, siti archeologici ed altre attività culturali; promuovere la lettura a partire dalla più tenera età; garantire ai "nativi digitali" la fruizione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)".

Si suggerisce quindi di "prevedere facilitazioni per l'accesso a monumenti, musei, rappresentazioni coreutiche, musicali, teatrali, siti archeologici ed altri attività culturali delle persone di minore età, anche attraverso convenzioni in particolare tra gli Enti Locali, MIUR e MIBACT". Dai dati risultanti dall'indagine annuale multiscopo dell'ISTAT per il 2014, emerge che il problema di accesso dei giovani al patrimonio culturale sembrerebbe non sussistere, perché le percentuali di fruizione per le fasce di età minori sono tendenzialmente superiori rispetto a quelle maggiori. I più giovani sembrano fruire con una frequenza più elevata di mostre e musei: nella fascia 6-10 anni (scuola primaria) la percentuale di fruizione è del 37%; in quella 11-14 anni (scuole medie) sale al 43%, ed in quella 15-17 anni (scuole superiori) si attesta nuovamente al 37%[47]. In altri Paesi, come la Francia, esiste uno specifico osservatorio permanente sui consumi culturali dell'infanzia, da cui risulta una percentuale del 50%, contro quella che in Italia varia fra il 37 e il 43%.

Relativamente all'offerta museale per i giovani, la responsabile dei servizi educativi dello *European Museum Forum,* audita dalla Commisione, ha dato conto dei risultati emersi dall'indagine "*Musei italiani e pubblico under 18 – Prima ricognizione sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nei musei italiani*", svolta tra maggio e ottobre 2015. Tale indagine ha riguardato 20 musei di diverse tipologie, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale, 7 al nord, 6 al centro e 7 al Sud, con un questionario di 20 domande Suddivise in tre macroaree: organizzazione e programmazione; attività, metodi e strumenti; pubblico e utenti[48].

Da tale studio è emerso che l'85% dei musei oggetto dell'indagine svolgono attività didattiche ed educative con personale specializzato interno. La percentuale del personale addetto allo svolgimento

[47] Cfr. Ludovico Solima, professore associato presso la Facoltà di Economia della Seconda Università degli studi di Napoli e docente di *Management* delle imprese culturali, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 9 giugno 2015.

[48] Cfr. Edvige Bruno, responsabile dei servizi educativi dell'*European Museum Forum*, rappresentante dell'*International Council of Museums* (ICOM, organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali), in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 6 ottobre 2015.

di tali attività appartenente a realtà esterne arriva al 35%; i servizi offerti sono per lo più a pagamento, ma il 60% delle strutture offre attività didattiche gratuite.

Riguardo al tipo di servizi didattici, si rileva che nel 95% dei casi vengono proposti laboratori, che hanno soprattutto carattere manuale e creativo (85%), e percorsi tematici, seguono le visite guidate; il 60% delle istituzioni museali svolge anche animazioni e teatralizzazione.

Il 65% delle strutture si rapporta agli istituti scolastici, con un'offerta che si rivolge a bambini e ragazzi in età scolare, per lo più tra i 6 e gli 11 anni, ma è alta la percentuale dei servizi offerti all'infanzia, quindi ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Dai soggetti auditi si è fatto notare che non si può delegare tutto alla scuola, la famiglia va supportata ed aiutata a diventare partecipe, ed infatti un altro ambito, oltre a quello scolastico, in cui sono impegnate le varie realtà attive nel campo, è costituito dai progetti per le famiglie, riguardanti i bambini fino a 11-12 anni accompagnati dai genitori o dai propri gruppi familiari. Tale progettualità è intesa a favorire la fidelizzazione da parte delle famiglie, affinché possano considerare il museo come un luogo dove trascorrere insieme il tempo libero: a volte sono proprio i figli che tornano a casa e dicono ai genitori di essere stati ad una mostra, consigliando di visitarla.

Dal punto di vista della fruizione del patrimonio da parte dei più giovani, l'esperienza della visita al museo con la propria famiglia si rivela altamente educativa e consente un apprendimento spontaneo: diventa un'esperienza non solo cognitiva ma anche affettiva, si stabilisce un confronto intergenerazionale, con la collaborazione e la condivisione di conoscenze. Solitamente si svolgono attività basate sul gioco, sul laboratorio, in modo da creare un maggior coinvolgimento.

Un'indagine particolare svolta da ZETEMA (ente di Roma Capitale che gestisce musei, attività culturali e servizi turistici) nel 2006 sui «non visitatori» dei musei, rilevava come il 30% dei ragazzi intervistati ritenesse il museo un luogo interessante, mentre il 15% lo reputava bello: si ha pudore a dire che non interessa. Alla domanda «perché non visiti il museo?», gli *under* 14 rispondevano «perché è noioso», mentre i ragazzi più grandi hanno risposto «per mancanza di tempo». Alla stessa domanda altri hanno detto «perché costa troppo»: in realtà, i ragazzi minorenni usufruiscono di biglietti gratuiti o di agevolazioni per ingressi a prezzo ridotto. Intervistati su quale sia l'attività culturale che preferiscono, in grande maggioranza hanno risposto il cinema[49].

Dal rapporto ISTAT del 2014, "*Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo"*[50]*,* citato dal rappresentante di Confindustria nel corso della sua audizione[51], risulta che l'apprendimento nella fascia 0-6 anni è tanto più proficuo quanto più è forte l'impegno sulle discipline artistiche e sull'utilizzo del patrimonio con modalità anche ludica. I territori in cui è più elevata l'adesione delle famiglie alla formazione prescolare evidenziano una diretta e chiara influenza di due fattori: il tasso di abbandono scolastico e gli elementi di stabilità economico-sociale. Dalla stessa indagine, risulta che nel consumo giovanile di cultura – a differenza di quanto risulta dall'indagine svolta da ZETEMA – la prima voce è costituita dalla musica, la seconda dal cinema.

Save the Children, nel suo rapporto "*Illuminiamo il futuro 2030 - Obiettivi per liberare i bambini dalla povertà educativa*", del settembre 2015, ha rilevato che nella fascia d'età 6-19 anni, nella classifica delle attività culturali svolte fuori casa, il cinema è al primo posto, seguito dalle visite ai musei e da quelle a siti archeologici e monumentali. La fruizione di musei e monumenti è più alta nel centro-nord; in tale quadro fa eccezione la Sardegna, che si distingue per una partecipazione al di sopra della media nazionale. Nell'ultimo anno di rilevazione, ben il 64% dei minori non ha svolto quattro tra le seguenti attività: assistere ad uno spettacolo teatrale o ad un concerto, visitare musei, siti archeologici o monumenti, svolgere regolarmente attività sportive, leggere libri o utilizzare *internet*. Il 17% ne ha svolta soltanto una, mentre l'11% non ne ha svolta alcuna.

---

[49] Cfr. Roberta Biglino, direttore generale di ZETEMA, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 23 giugno 2015.

[50] http://noi-italia2014.istat.it/

[51] Cfr. Andrea Bairati, direttore dell'area innovazione-*education* di Confindustria, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 19 maggio 2015.

Il 69% dei minori tra 6 e 17 anni non ha visitato un sito archeologico e il 55% neanche un museo, mentre il 46% non ha svolto alcuna attività sportiva. Se nel Sud e nelle isole la privazione culturale e ricreativa è più marcata, arrivando all'84% in Campania, nelle regioni del nord riguarda comunque circa la metà dei minori considerati e, solo nelle province di Trento e Bolzano, si scende al di sotto di tale soglia, rispettivamente al 49% e al 41%[52].

E' stato tuttavia rilevato da Marianella Pucci, corrispondente nazionale dello *European Museum Forum*, che esistono ottime esperienze anche nel Sud Italia. Tra le più innovative c'è ad esempio il museo del cane, «*Foof*», aperto da poco a Caserta, che ha un approccio molto *educational* rispetto al rapporto uomo-cane e che guarda la storia del cane da tutti i punti di vista (artistico, storico e così via). Vi è poi il Museo Irpino di Avellino, che negli ultimi dieci anni ha fatto una programmazione molto ampia e diversificata per *target* di visitatori. Vi èil museo MAD (Museo Archeologico Digitale) di Castel di Iudica a Catania; il progetto «Io amo i beni culturali» dell'Emilia-Romagna. Sono stati altresì ricordati da Edvige Bruno, responsabile dei servizi educativi dello *European Museum Forum* e dal deputato Cesaro tra le esperienze più significative presenti nel Sud d'Italia, il MAV (Museo Archeologico Virtuale) di Ercolano, lo *Science Center* di Bagnoli, il museo civico di paleontologia e paletnologia di Maglie, il Museo della fabbrica di Catania, il MADRE (Museo d'Arte contemporanea DonnaREgina) di Napoli ed infine il museo provinciale campano di Capua con la collezione delle *Matres Matutae*, un *unicum* in Europa. Tra le realtà che meritano di essere maggiormente valorizzate vi è senz'altro, come suggerito dalla sottosegretaria all'istruzione, Angela D'Onghia, la Reggia di Caserta, con cui le scuole del territorio *in primis* dovrebbero avere la possibilità di stipulare Convenzioni per favorirne la fruibilità e "per fare in modo che all'interno della Reggia siano sempre presenti dei ragazzi".

Nel gennaio del 2017, il Ministro per i beni, le attività culturali e il turismo, Dario Franceschini, ha reso noti i dati della fruizione culturale per l'anno 2016, che registrano una crescita generalizzata[53]. Tali dati non sono però aggregati per fasce d'età e si possono solo ricavare alcune informazioni riguardanti i più giovani: si può constatare un aumento degli spettatori per gli spettacoli circensi (+9,95%), mentre risultano in flessione gli ingressi ai teatri di burattini e marionette (–6,07%).

Nella già citata audizione del 9 giugno 2015, il professor Ludovico Solima, esperto di gestione delle imprese culturali, ha rilevato come l'accessibilità al patrimonio comporti vari momenti. Si ha un'accessibilità fisica: il primo punto è portare i ragazzi nei musei; c'è poi un'accessibilità economica: per i ragazzi sotto i 18 anni nei musei statali, che sono una minoranza, anche se i più importanti, l'accesso è gratuito, ma non nei musei comunali; occorre quindi prevedere formule tariffarie che consentano alle famiglie di recarsi nei luoghi della cultura senza oneri eccessivi. L'accessibilità è anche cognitiva: per avvicinare i ragazzi ai musei, bisogna utilizzare un linguaggio comprensibile, cosa che avviene raramente. Occorre infine considerare l'accessibilità digitale: il rapporto tra giovani e patrimonio culturale non deve consistere in una fruizione esclusivamente fisica: il contatto digitale, attraverso *internet,* può contribuire alla trasmissione di conoscenze da parte del museo.

Riguardo all'educazione al patrimonio, in cui la scuola è l'interlocutore privilegiato, alcune istituzioni hanno progetti rivolti direttamente alla fruizione dei luoghi d'arte da parte dei minori, altre invece non hanno filoni specifici, ma cercano comunque di essere attente alla fascia di pubblico giovanile, anche creando punti di aggregazione culturale periferici, perché un ragazzo non debba per forza raggiungere luoghi lontani, ma possa trovare stimoli culturali nel proprio territorio[54]. Si ricorda infatti che nelle periferie la povertà è soprattutto culturale, prima ancora che materiale. Al riguardo è stata rilevata dal deputato Cesareo l'importanza della valorizzazione di piccole realtà di dimensione

[52] Tali dati sono stati confermati dal recente rapporto, sempre di *Save the Children*, su cui si rimanda alla nota n.16.

[53] http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_892096923.html

[54] Cfr. Ettore Pietrabissa, Direttore generale di ARCUS, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza del* 24 febbraio 2015. ARCUS è una società del Ministro per i beni e le attività culturali costituita nel 2003. Il suo compito è sostenere progetti concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese.

localistica, quali il Museo civico di Narni o il Museo civico di Spello, che hanno a volte un unico attrattore, assolutamente valorizzato e fruito non solo dalle scuole del territorio ma anche dalla regione e dall'Italia. "Questo ha un enorme valore identitario, che consente ai ragazzi di conoscere il vissuto del proprio territorio, di innamorarsi della ricchezza dei luoghi e, magari, di pensare anche di farne un'occasione di crescita civile e di ricaduta occupazionale".

Sono presenti nel nostro Paese delle realtà private che, grazie a concessioni di enti pubblici e non, svolgono attività didattiche integrate con altri servizi strategici, come quello di prenotazione e biglietteria, nell'attenzione verso il pubblico giovanile anche con la politica tariffaria[55].

Le discipline artistico-musicali ed espressivo-creative costituiscono parte essenziale del bagaglio del cittadino europeo colto, quindi devono entrare in maniera appropriata nei cicli educativi, per far crescere la possibilità di costruire relazioni, strumentalità, collegamenti interdisciplinari per i giovani. Fondamentale è l'impegno sinergico da parte di istituzioni, musei, scuole, enti locali e fondazioni private[56], oltre al coinvolgimento familiare. Dagli anni novanta si ha una crescente sensibilità al tema, con l'istituzionalizzazione del rapporto tra Ministero dei beni culturali e Ministero dell'istruzione, che ha determinato il superamento della logica della «visita deportazione» da parte degli studenti, per un approccio più coinvolgente e interattivo, attraverso disposizioni[57] che considerano la visita al museo come momento integrante dell'ordinaria attività didattica.

Secondo il direttore dell'Area innovazione-*education* di Confindustria, Andrea Bairati, vi è la necessità di attivare una collaborazione tra strutture pubbliche e realtà private diversa rispetto al passato. In molti Paesi si stanno elaborando percorsi di collaborazione tra il mondo del lavoro e quello dell'istruzione, senza particolari pregiudizi ideologici; in Italia questo sembra a volte ancora difficoltoso e ciò determina un danno, non tanto per gli insegnanti o per i dirigenti scolastici, quanto piuttosto per i ragazzi. Basta vedere quali sono statisticamente i diversi livelli di occupazione dei giovani nei Paesi dove la collaborazione tra istituzioni educative e mondo del lavoro è più forte, rispetto a quelli come il nostro, in cui tale collaborazione è carente. Bisogna individuare i vincoli da rimuovere – anche con una politica di defiscalizzazione delle donazioni – e i processi da avviare, le partecipazioni tra enti pubblici e privati da sollecitare, perché il patrimonio culturale possa essere maggiormente condiviso.

Alcuni degli auditi hanno posto l'accento sulla realtà di quei giovani che costituiscono il non-pubblico dei nostri musei: coloro che, concluso il ciclo d'istruzione, non sono più il cosiddetto «pubblico prigioniero», condotto nei luoghi di cultura dall'istituzione scolastica e devono essere aiutati a capire autonomamente che il museo è una risorsa[58]. I luoghi di cultura devono diventare dei laboratori, nei quali i giovani si sentano invitati a partecipare, eventualmente anche vedendovi una prospettiva professionale.

Le proposte delle varie realtà museali per i ragazzi sono le più disparate e vanno da visite didattiche ad attività ludiche, da visite animate ad attività teatrali e laboratori; spesso la metodologia è legata all'apprendimento attivo, con un'esperienza concreta dei partecipanti in termini di scoperta, ricerca attiva ed espressione personale creativa. Il patrimonio culturale deve essere una dimensione

[55] Cfr. Gaia Morelli, responsabile del settore attività didattiche di CIVITA Cultura, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza del* 6 ottobre 2015. CIVITA è un'associazione di circa 160 imprese che opera nella divulgazione e nella valorizzazione dei beni culturali, concessionaria di vari servizi nelle istituzioni museali.

[56] Cfr. Marianella Pucci, Corrispondente nazionale dell'*European Museum Forum*, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza del* 6 ottobre 2015.

[57] Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 16 novembre 2012, n. 254, *Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica* 20 marzo 2009, n. 89.

[58] Cfr. Domenica Primerano, presidente dell'Associazione dei musei ecclesiastici italiani (AMEI), in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza del* 14 luglio 2015.

privilegiata, che stimoli bambini e ragazzi a sviluppare competenze trasversali e utili alla loro crescita, come la sensibilità al paesaggio, la cittadinanza attiva, la partecipazione e la condivisione culturale[59].

Le iniziative vanno adeguate all'età dei partecipanti, alle loro capacità, alle conoscenze pregresse e devono spingere i ragazzi ad agire e dialogare, per fargli comprendere che il patrimonio può essere utile per capire meglio ciò che li circonda e magari, un domani, diventarne parte attiva.

Numerosi sono gli eventi promossi per incentivare l'accesso dei giovani, e anche dei più piccoli, ai musei ed ai luoghi di cultura. Si può citare la *Giornata nazionale delle famiglie al museo*, oppure le attività dei musei tese a favorire la conoscenza dell'arte tramite il gioco. Altre manifestazioni, come le "notti bianche" o "notti dei musei", realizzate a livello europeo, nazionale o locale, possono invece attrarre i ragazzi in età adolescenziale.

Spesso i giovani vengono coinvolti in prima persona, non solo come fruitori, ma anche come creatori di fruizione, in una progettualità attiva: creare siti *internet* che si occupino dei luoghi di cultura, studiare il museo e diventarne talvolta ciceroni.

Un limite all'effettivo svolgimento di tali attività educative in ambito scolastico è dato dall'occasionalità che generalmente le caratterizza, dal momento che spesso la scuola relega la conoscenza del patrimonio culturale alla gita o all'uscita didattica.

Nel corso dei cicli di istruzione, gli insegnanti sono talvolta in difficoltà per il rispetto dei tempi dell'ordinaria programmazione, ma tali esperienze devono costituire per i ragazzi una diversa modalità di apprendimento, incentivandoli ad osservare ciò che li circonda in modo da integrare quanto appreso nelle aule scolastiche.

Una sempre maggiore attenzione viene dedicata dalle realtà museali all'uso delle nuove tecnologie, a partire da quelle più semplici e di uso quotidiano, come possono essere le applicazioni per *smartphone*, fino a vere e proprie installazioni interattive nei musei, che permettono ai ragazzi di vivere realtà virtuali, muovendosi in ambienti, territori o edifici ricostruiti. Si tratta di strumenti didattici di enorme impatto, tanto che le scolaresche fanno la fila per sperimentare tali particolari modalità di fruizione dei musei.

Per migliorare l'accesso al patrimonio culturale da parte dei giovani serve condivisione, coinvolgimento e partecipazione, come ci segnala il successo tra di loro dei *social media*: *Youtube*, *Facebook*, *Flickr*, *Twitter*, *Instagram* e così via. La comunicazione non è più unidirezionale, perché i *social media* permettono l'interazione e la condivisione in senso biunivoco.

Si tratta però di una possibilità ancora poco sfruttata in Italia, rispetto all'estero: il polo museale degli Uffizi, che comprende la Galleria degli Uffizi ed altri musei, ha su *Facebook* 10.000 *like*; Palazzo Madama di Torino arriva a 8.000; il Museo delle scienze di Milano a 25.000; il Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, uno degli esempi più interessanti a livello italiano, ben 67.000; di contro, abbiamo il Louvre a 1,7 milioni; il *British Museum* a 700.000; il *Museum of modern art* (MOMA) di New York a 1,7 milioni.

Musei e istituzioni culturali in genere possono oggi utilizzare gli strumenti gratuiti messi a disposizione dai *social media* per comunicare meglio una serie di informazioni e per attivare un dialogo con gli utenti effettivi e potenziali, favorendone, peraltro, il coinvolgimento. La necessità di partecipazione ed ascolto richiede un forte cambiamento di visione da parte delle istituzioni culturali, con la «progettazione partecipata», cioè la capacità di mettersi in ascolto dei possibili utenti e destinatari dei propri servizi, coinvolgendoli non solo nella fase di utilizzo dei servizi, ma anche nella loro progettazione, come ricorda il professor Solime.

In molte realtà sarebbe anche opportuno creare rapporti con i musei universitari, spesso dotati di un notevole patrimonio espositivo[60], per mettere in contatto giovani con altri giovani ed esplorare

[59] Cfr. Simona Menci, vicepresidente della Società Sistema Museo, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza del* 19 maggio 2015. Sistema Museo è una società privata nel settore della gestione dei beni culturali, in particolare dell'educazione al patrimonio culturale.

[60] Cfr. Carolina Botti, Direttore generale di ARCUS (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo SpA) , in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza del 24 febbraio 2015.* Si ricorda che con la legge di stabilità 2016 è stata effettuata la fusione per incorporazione della società ARCUS SpA in ALES SpA, avvenuta *ope legis* ex art. 1,

nuove forme di gestione che coinvolgano i ragazzi per un'offerta didattica o iniziative anche di natura imprenditoriale. È importante infatti sviluppare buone pratiche che avvicinino i giovani alla fruizione del patrimonio storico-artistico, per creare una *forma mentis* protoimprenditoriale che li appassioni, non solo per la fruizione della bellezza, ma anche per mettere in moto un meccanismo virtuoso teso ad investire le loro migliori energie sulla valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, come afferma ancora Ettore Pietrabbissa, Direttore generale di ARCUS. È responsabilità delle diverse istituzioni coinvolte instaurare una progettazione partecipata e condivisa, nonché promuovere e potenziare l'alternanza scuola-lavoro. Il deputato Antimo Cesaro, proponente dell'indagine in oggetto, ha sottolineato come il patrimonio culturale debba essere considerato anche nei termini delle sue potenzialità economiche, come occasione di crescita civile ma anche di ricaduta occupazionale[61].

Una realtà particolare del patrimonio culturale italiano è costituita dai musei ecclesiastici (circa 1.000 su 4.800 musei presenti sul territorio nazionale) spesso collocati in importanti monumenti, con collezioni di primario interesse. Tali realtà, come sottolineato dalla presidente dell'AMEI, possono aiutare il visitatore a conoscere le radici della propria cultura, muovendosi secondo le linee del «museo in ascolto», attento alle necessità delle diverse utenze, cogliendo le istanze contemporanee e dialogando con una società multietnica, multiculturale e multireligiosa.

Un aspetto importante di cui tenere conto è anche la funzione di integrazione dei minori stranieri: il museo può dare un contributo alla coesione sociale ed all'integrazione multiculturale. Nelle scuole le classi sono ormai multietniche, quindi è opportuno progettare la didattica in modo che i bambini riconoscano le loro radici ed il proprio patrimonio culturale. Un'altra caratteristica dei musei dovrebbe essere il loro ruolo sociale, tenendo in considerazione le esigenze del pubblico disagiato: dai portatori di *handicap* ai bambini autistici.

I dati numerici relativi all'accesso al patrimonio culturale non dicono molto dal punto di vista qualitativo, ossia sull'esito del processo di fruizione, se inneschi cioè dei processi di apprendimento, se migliori il bagaglio di conoscenze culturali, estetiche e storiche. Purtroppo, mentre esistono meccanismi semplici per quantificare le presenze, più difficile è comprendere la qualità della fruizione. È importante verificare il *feedback* di tali esperienze, anche con questionari rivolti agli insegnanti, in cui si chieda che vengano inseriti i lavori svolti quando i ragazzi tornano in classe e le impressioni riportate quando discutono della visita e delle opere viste.

Come è stato rilevato nel corso delle audizioni, un percorso educativo è tale se c'è una matrice progettuale, che va elaborata, sperimentata, modificata se non raggiunge gli obiettivi prefissati, aggiornata e condivisa: l'esperienza dei ragazzi può essere interessante e generativa solo se l'insegnante ha presente che la visita al museo è il momento centrale di un'attività che la precede e la segue. Il museo non deve essere percepito come qualcosa di estraneo dall'attività educativa.

La presidente dell'Associazione dei musei ecclesiastici italiani (AMEI) ha definito essenziale per tale percorso la presenza di operatori specifici, che siano provvisti di adeguate professionalità: l'educatore museale ha un ruolo fondamentale e deve avere competenze multiple.

Appare quindi fondamentale inserire nell'ambito degli studi universitari l'insegnamento dell'educazione museale nei corsi di laurea in materie sia umanistiche, che scientifiche, anche perché molti musei hanno carattere scientifico o naturalistico, e non solo storico-artistico[62]: è importante la formazione, la preparazione e la specializzazione di tali figure che curino la didattica secondo i diversi tipi di pubblico e le varie fasce d'età.

---

comma 322, della legge 28 dicembre 2015 n.208. La Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società *in house* del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) - che ne detiene il 100% del pacchetto azionario.

[61] Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 19 maggio 2015. Si ricorda che l'on. Cesaro è stato nominato, nel corso della legislatura, sottosegretario ai beni e alle attività culturali.

[62] Cfr. Edvige Bruno, responsabile dei servizi educativi dell'*European Museum Forum*, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 6 ottobre 2015.

La Commissione, a implementazione dei dati forniti dagli auditi, ritiene utile riportare i dati Istat sulla frequentazione dei luoghi della cultura.

Consumi culturali dei giovani da 6 a 34 anni (2012 – 2016)
(Fonte ISTAT)[63]

Persone di 6 anni e più per spettacoli a cui hanno assistito almeno una volta nell'ultimo anno						
	2012			**2013**		
ETÀ	**musei, mostre**	**spettacoli sportivi**	**siti archeologici e monumenti**	**musei, mostre**	**spettacoli sportivi**	**siti archeologici e monumenti**
6-10	39	32.7	25.8	37.7	30.9	25.6
11-14	44.8	41.7	27	43.6	40.3	28.7
15-17	41.3	47.3	25.4	37.2	44.6	25.4
18-19	41	48.3	25.4	38.4	49	26.8
20-24	33.6	43.6	23.9	31.7	39.5	24
25-34	31	34	23.7	26.3	33.5	20.9

Persone di 6 anni e più per spettacoli a cui hanno assistito almeno una volta nell'ultimo anno						
	2014			**2015**		
ETÀ	**musei, mostre**	**spettacoli sportivi**	**siti archeologici e monumenti**	**musei, mostre**	**spettacoli sportivi**	**siti archeologici e monumenti**
6-10	38.6	33.8	26.6	39.1	32.9	27.1
11-14	47	41.1	28.8	46.4	40.9	29.5
15-17	42.3	46.3	29.5	42	42.5	27.8
18-19	41.7	45.4	30.7	46.1	46.3	32.4
20-24	33.6	40.9	25.3	38.8	40.8	27.9
25-34	29	34.6	23.6	32.4	35.9	26.1

[63] http://dati.istat.it

Persone di 6 anni e più per spettacoli a cui hanno assistito almeno una volta nell'ultimo anno			
2016			
ETÀ	**musei, mostre**	**spettacoli sportivi**	**siti archeologici e monumenti**
6-10	41.4	32.9	29.7
11-14	47.7	42	31.4
15-17	47.1	45.9	30.1
18-19	43.9	44.2	33.6
20-24	37.5	40.2	28.4
25-34	33.6	35.4	27.7

L'Istat, nella pubblicazione *Noi Italia* edizione 2016[64], conferma un andamento negativo iniziato sei anni fa: le famiglie italiane hanno destinato alla spesa per ricreazione e cultura in media il 6,5% della spesa complessiva per i consumi, una quota progressivamente inferiore negli anni (fonte: Istat, 2013).

Sono aumentati i visitatori di musei e mostre, così come di siti archeologici e monumenti, ma risulta in crescita anche il numero di persone che scelgono il cinema – quasi il 50% della popolazione – nel tempo libero; attività che si conferma al primo posto tra quelle culturali. I dati sono differenti a seconda delle diverse zone del Paese: il divario è molto rilevante nel caso di visite a musei e monumenti, maggiori, comunque, nelle regioni del Centro-Nord. Il valore più elevato di questa spesa si registra nel Nord-Ovest, mentre nel Mezzogiorno è inferiore alla media nazionale. Nel caso di frequentazione di sale cinematografiche il divario, invece, è molto più contenuto.

Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo restituisce l'immagine di una Nazione letta attraverso i contesti economici, sociali, demografici e ambientali. Per quanto riguarda la spesa media delle famiglie italiane per i consumi culturali, il confronto internazionale vede penalizzata l'Italia, che con una quota del 6,5%, in linea con quella del Lussemburgo, ha un valore inferiore a quello della media della Ue a 28 Paesi (8,6% dei consumi annuali complessivi)

Si registra un picco di visite ai luoghi della cultura durante la frequenza della scuola secondaria di secondo grado. Rispetto alle arti performative appare residuale la fruizione di concerti di musica colta e opera lirica.

4. L'accesso dei giovani alla lettura e alle biblioteche

L'interesse nei confronti dell'arte e della cultura che bisogna risvegliare nei giovani non può prescindere dall'amore per il libro e la lettura. Allo studio di tale settore, per comprendere la realtà attuale nel nostro Paese, rilevandone positività e carenze, per individuare problematiche e delineare possibili soluzioni, la Commissione ha dedicato alcune sedute, con l'audizione di soggetti impegnati in tale ambito.

Il Direttore generale del Centro per il libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (MIBACT) ha riferito i dati emersi da un'indagine statistica, condotta tra il 2010 e il 2014, intervistando mensilmente le famiglie, a cui si chiedeva quanti e quali libri leggessero, per ricavarne una serie di dati molto analitici sulle tipologie di lettura e anche sui canali di acquisto[65]. Da tale indagine è emerso che in Italia si legge troppo poco, nonostante moltissime iniziative di promozione della lettura e manifestazioni dedicate al libro.

[64] noi-italia.istat.it

65 Cfr. Flavia Cristiano, direttore generale del Centro per il libro e la lettura (Cepell), in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 3 marzo 2015. Indagine commissionata dal Cepell a Nielsen Company per il periodo

Servono pertanto misure strutturali che affrontino il problema nella sua globalità. Nel 2014, solo il 41% degli italiani ha letto almeno un libro l'anno, percentuale che scende al 20% nel Meridione, dove in intere zone mancano sia biblioteche pubbliche, che librerie[66].

Dopo l'Unità d'Italia, con l'introduzione della scuola dell'obbligo, si ebbe un considerevole incremento del numero dei lettori legato alla crescita dell'alfabetizzazione. Allo stato attuale si registra, al contrario, un forte regresso. In particolare, diminuiscono i giovani lettori: solo tra gli adolescenti dagli 11 ai 19 anni la quota è superiore al 50%, ma anche tra di loro c'è una tendenza alla diminuzione, dovuta a vari motivi, tra cui la crisi economica e la diffusione delle nuove tecnologie. Si tratta di una tendenza generale a livello internazionale, come rilevato dalla ricerca «*Insegnare a leggere in Europa*»[67], effettuata nel 2011 dall'osservatorio europeo *Eurydice*, ma più grave in Italia, dove minore è la consuetudine alla lettura.

Dei libri letti, due terzi vengono acquistati, mentre un terzo viene preso in prestito da un amico o da una biblioteca. In Italia una famiglia su dieci non ha libri in casa, né tutte le scuole hanno una biblioteca, il che pone anche un problema di democrazia: chi cresce in una famiglia che legge ed in aree in cui ci sono librerie e biblioteche è avvantaggiato sul piano sociale e nel percorso professionale.

Uno dei mezzi più comuni per la diffusione di pubblicazioni è l'edicola, che diventa un luogo di informazione e di fruizione del libro, soprattutto di quelli per bambini. Una politica culturale per i giovani deve promuovere la lettura, e si tratta di un processo lento, che coinvolge scuola e famiglia. Esiste uno stretto collegamento tra lettura e frequentazione di luoghi di cultura: chi legge meno, in genere, si reca più raramente al cinema o in visita ai musei.

Sembra opportuno soffermarsi su alcuni dati concernenti la lettura, rilevati negli ultimi anni in Italia. *Save the Children*, nel già citato rapporto "*Illuminiamo il futuro 2030 - Obiettivi per liberare i bambini dalla povertà educativa*", ha denunciato che, nel 2014, il 48,4% dei minori tra 6 e 17 anni non ha letto alcun libro, al di fuori di quelli scolastici.

Dall'indagine ISTAT sulle biblioteche di pubblica lettura risulta che, nel 2015, il 42% della popolazione di 6 anni e più (circa 24 milioni) abbia letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti il sondaggio per motivi non strettamente scolastici o professionali[68]. Il dato appare stabile rispetto al 2014, dopo la diminuzione registratasi a partire dal 2011. La quota di lettori risulta superiore al 50% della popolazione solo tra gli 11 e i 19 anni e nelle età successive tende a diminuire; in particolare, la fascia di età in cui si legge di più è quella compresa tra i 15 e i 17 anni[69].

Il 9,1% delle famiglie non ha alcun libro in casa, il 64,4% ne ha al massimo 100. La popolazione femminile ha maggiore confidenza con i libri: il 48,6% delle donne sono lettrici, contro il 35% degli uomini.

I "lettori forti", cioè le persone che leggono in media almeno un libro al mese, sono il 13,7% (14,3% nel 2014), mentre quasi un lettore su due (45,5%) si conferma "lettore debole", avendo letto non più di tre libri in un anno. L'8,2% della popolazione complessiva (4,5 milioni di persone pari al 14,1% di coloro che hanno navigato in *internet* negli ultimi tre mesi) ha letto o scaricato libri *on line* oppure *e-book* negli ultimi tre mesi. La lettura continua ad essere molto meno diffusa nel Mezzogiorno. Nel Sud meno di una persona su tre (28,8%) ha letto almeno un libro, mentre nelle Isole i lettori sono il 33,1%, in aumento rispetto al 31,1% dell'anno precedente. I cittadini stranieri residenti in Italia che tra il 2011 e il 2012 dichiarano di aver letto almeno un libro sono il 37,8%, indice di una minore propensione alla lettura da parte degli stranieri rispetto agli italiani (52%). Quasi la metà degli stranieri legge almeno un quotidiano a settimana (48,6%) e il 29,5% settimanali o periodici.

---

ottobre 2010 - giugno 2014, i cui risultati sono stati pubblicati su "*Libri e riviste d'Italia*" n. 1-4 del 2015, pp. 25-108. http://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/007/MOD-BP-15-104-015_2199_1.pdf

[66] Cfr. Enrica Manenti, presidente dell'Associazione italiana biblioteche-AIB, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 28 aprile 2015.

[67] http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130IT.pdf

[68] "La lettura in Italia" http://www.istat.it/it/archivio/178337

[69] Per questi ed altri dati si vedano le tabelle riportate alla fine del paragrafo.

Nel 2014, le famiglie italiane hanno speso circa 3 milioni e 400 mila euro per libri e circa 5 milioni e 300 mila euro per giornali, stampa e articoli di cancelleria: rispettivamente 11 e 18 euro al mese, pari allo 0,4% e allo 0,6% della spesa complessiva *pro-capite*. Tra il 2010 e il 2014 la spesa delle famiglie per libri, giornali e periodici si è contratta del 18%, quella per articoli di cancelleria del 31%. La riduzione risulta molto più alta di quella registrata complessivamente per l'acquisto di beni (6%).

Il 29,32% delle biblioteche registra una maggior presenza di adulti, mentre il 22,07% delle strutture indicano una prevalenza di bambini (dati 2013).

Luogo d'elezione per la diffusione della lettura sono proprio le biblioteche pubbliche (circa 7000, distribuite, in modo non omogeneo, in tutto il territorio nazionale), con caratteristiche e livelli di qualità diversi; la biblioteca, con il servizio del prestito, consente di superare le differenze anche economiche tra le famiglie. Esse costituiscono per i cittadini delle porte aperte per conoscere non solo il patrimonio culturale librario, ma anche per avere accesso all'informazione: quando parliamo di diritti dei cittadini – ed anche dei minori – nei confronti della biblioteca, parliamo anche di diritto all'informazione, all'accesso facile e gratuito ad informazioni di qualità.

Le biblioteche pubbliche hanno investito moltissimo negli ultimi anni proprio nella sezione bambini. Il 93% delle 3.500 biblioteche contattate dal Cepell ha spazi per i bambini, ai quali sono destinati, nel 43% dei casi, più della metà dei posti; solo il 2% non ha pubblicazioni dedicate all'infanzia.

In Italia le biblioteche svolgono un ruolo fondamentale per aiutare lo sviluppo individuale, cognitivo e sociale dei ragazzi. Punti cruciali di aggregazione e di svago per i minori sono le biblioteche comunali e quelle scolastiche. Entrambe queste tipologie di strutture sono in sofferenza; ce ne sono di ottime funzionanti, ma si tratta purtroppo di una minoranza.

Le biblioteche comunali attive in Italia sono circa 6.890, ma nel corso del tempo hanno subito tagli economici, il personale non è stato sostituito, in molti casi la gestione è affidata a volontari. Il personale delle biblioteche scolastiche spesso non ha la qualifica di bibliotecario, ma è costituito da insegnanti inidonei recuperati all'attività attraverso la ricollocazione in biblioteca.

È necessario un sostegno alle biblioteche gestite dagli enti locali che presentano servizi per bambini, ragazzi e giovani adulti. Gli *standard* delle biblioteche pubbliche devono comprendere la presenza di un settore specifico e possibilmente il bibliotecario deve ricevere una formazione *ad hoc*.

Con il Protocollo d'intesa MIBACT-MIUR del 28 maggio 2014, si crea un rapporto più stretto tra biblioteche scolastiche e biblioteche di pubblica lettura.

Non è necessaria la presenza di un bibliotecario in ogni struttura; è importante, invece, che in ogni piccolo centro ci sia una raccolta di libri curata da un bibliotecario – che può alternare la sua presenza in più comuni – e che ci sia la capillarità del servizio. Si deve costituire una rete che consista di esperienze, competenze, lavoro volontario ed ottimizzazione.

Per l'Associazione italiana biblioteche (AIB) la gestione delle biblioteche comunali e di pubblica lettura è una funzione comunale, ovvero, quando il comune è in sofferenza, dell'unione di comuni. La cultura non è una spesa obbligatoria per i comuni, mentre le regioni hanno il compito di legiferare, ma anche di governare, ottimizzare e sostenere la cultura. Al Sud le unioni di comuni non esistono, e le biblioteche provinciali, che hanno avuto funzione sostitutiva delle biblioteche comunali, hanno un bacino di utenti troppo rilevante e dimensioni troppo vaste per essere affidate direttamente al comune. Ci sarebbe, quindi, bisogno di un sostegno regionale o statale più consistente. I sistemi bibliotecari del centro-nord funzionano bene, ma sono spesso su base provinciale: servono potenzialmente 39 milioni di cittadini e hanno costi adeguati.

Un aspetto particolare del sistema bibliotecario italiano è quello delle biblioteche ecclesiastiche, dei generi più svariati: in particolare riguardano il tema dell'indagine conoscitiva quelle delle parrocchie e dei gruppi laici giovanili che operano all'interno della Chiesa. Le biblioteche ecclesiastiche sono spesso l'unico presidio su territori fortemente penalizzati a livello culturale e la loro attività coinvolge non solo i minori, ma anche le famiglie, gli operatori culturali e soprattutto il mondo della scuola. Molto spesso sono biblioteche di quartiere, che tentano di colmare lacune presenti

soprattutto nei centri più piccoli. Non sono solo biblioteche di conservazione, che mirano a soddisfare esigenze di conoscenza e accesso all'informazione, ma sono luoghi di aggregazione, per costruire relazioni, facilitare l'integrazione umana e investire per una produzione di ricchezza sociale, culturale ed economica, che sappia guardare alla preziosa risorsa che sono i giovani[70].

La promozione della lettura ha bisogno di competenze aggiuntive rispetto a quelle dei bibliotecari, magari espertissimi di catalogazione, ma non preparati in questo settore. Il tema degli specialisti nella lettura è stato affrontato anche nel citato studio dell'osservatorio europeo *Eurydice*, ed alcuni Paesi hanno degli esperti che affiancano gli insegnanti. Il progetto «*In vitro*»[71] del MIBACT cerca di produrre professionisti promotori della lettura: educatori, insegnanti e bibliotecari.

L'AIB, soggetto privato, propone il sostegno alle biblioteche scolastiche, in collaborazione anche con altri soggetti, per la formazione e l'aggiornamento continuo dei bibliotecari per bambini, ragazzi e giovani adulti, con corsi e iniziative varie.

Ci sono molti esempi positivi di promozione della lettura. Uno è il progetto «*Nati per leggere*»[72], curato dall'Associazione culturale dei pediatri, dal Centro studi per il bambino di Trieste e dall'AIB, con l'obiettivo di far abituare i bambini alla lettura da parte dei genitori prima ancora di entrare nel sistema scolastico. Studi scientifici dimostrano che è fondamentale, per la crescita emotiva e cognitiva del bambino, la lettura ad alta voce da parte dell'adulto, idonea a far sviluppare più velocemente le connessioni neurali dei bambini.

Vi è il progetto «*Crescere leggendo*»[73], che copre la fascia d'età fino al diciottesimo anno, e tiene conto dei problemi dell'adolescenza e delle difficoltà che hanno i ragazzi a concentrarsi nella lettura.

Un Protocollo d'intesa firmato dal MIBACT, dal Ministero della salute e dal MIUR l'8 giugno 2016[74], e dedicato specificamente alla "promozione della lettura nella prima infanzia", ha come obiettivi prioritari la diffusione della lettura ad alta voce in famiglia e nelle strutture sanitarie, educative e sociali; l'attivazione di percorsi formativi e di aggiornamento per educatori, pediatri, operatori socio-sanitari, bibliotecari; la realizzazione di iniziative condivise di comunicazione istituzionale, sia per sensibilizzare, sia per fornire informazioni adeguate alle famiglie.

Un altro documento, il «*Patto per la lettura*» è stato siglato il 24 maggio 2016 dal MIBACT con le principali reti televisive, RAI, Mediaset, SKY, La7 e *Discovery channe*l, e intende "avvicinare alla lettura i non lettori, i lettori deboli e in particolare le famiglie, in cui si registra un basso livello di consumi culturali, i bambini e i nuovi cittadini". Prevede altresì "la promozione e la valorizzazione della letteratura specifica per bambini e ragazzi attraverso programmi e *format* rivolti ai più giovani; la realizzazione di contenuti dedicati alla promozione della lettura, in un'ottica di multipiattaforma allo scopo di creare un'interazione con i nuovi *media* digitali e i *social network*".

Anche le biblioteche ecclesiastiche promuovono a favore dei bambini i due approcci di lettura e ascolto, in particolare con la valorizzazione del ruolo fondamentale della famiglia: leggere in casa e ascoltare una favola diventano un'abitudine che si radica nel bambino senza troppa fatica. Propongono anche iniziative come la "merenda letteraria", per i bambini più piccoli; a volte i ragazzi partono dal libro, per scoprire i beni culturali della città, e poi tornano al libro in biblioteca, per approfondirne gli aspetti, oppure diventano operatori volontari e ciceroni nelle giornate del Fondo ambiente italiano (FAI) o illustratori di libri diretti a loro stessi.

Mentre il mercato del libro in generale è in crisi, l'Italia ha un'editoria per l'infanzia e l'adolescenza di qualità, che esporta e, di anno in anno, migliora i propri risultati, ma non circola facilmente nelle librerie, è quindi strategico e di supporto alle scuole il ruolo della biblioteca. Il libro

[70] Cfr. Francesco Failla, vicepresidente dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 14 luglio 2015.

[71] http://www.progettoinvitro.it/repository/invitro/Documenti/report_In_vitro_2016.pdf

[72] http://www.natiperleggere.it/

[73] http://crescereleggendo.it/

[74] http://lnx.unsabeniculturali.it/it/wp-content/uploads/2016/07/all_31.pdf

per bambini è quasi un gioco, perché il bambino, più che altro, lo tocca, ma deve essere letto dai genitori; poi, man mano che il bambino cresce e impara a leggere da solo, il libro deve acquistare contenuti che possano incuriosirlo.

Nell'acquisto dei libri incide il costo, sebbene i libri italiani abbiano un prezzo ridotto, rispetto a quelli di altri mercati. I libri più acquistati negli ultimi anni costano meno di 5 euro e si trovano in edicola, però il lettore assiduo ne acquista di meno, spendendo di più e puntando alla qualità dei testi.

Un aspetto rilevante è quello delle tecnologie digitali. Oggi i ragazzi vivono con un *touch screen* in mano, hanno più sensi contemporaneamente coinvolti e limitarli alla mono-medialità dell'ascolto o della lettura può risultare noioso. Esistono già molti libri che hanno bellissime applicazioni. L'*iPad,* l'*e-book*, *internet*, la lavagna elettronica sono ottimi strumenti, ma deve intervenire la scuola per aiutare i ragazzi a gestirli. Il libro *on line*, poi, spesso è gratuito. Sono stati anche creati siti appositi, in cui i bibliotecari hanno proceduto a digitalizzare e a mettere a disposizione, gratuitamente, come sta facendo anche *Google*, gran parte del patrimonio librario, non più coperto dal diritto d'autore.

Esistono oggi testi che possono venire incontro anche a bambini piccoli e a quest'interazione con il libro, ma il passaggio digitale è una cosa diversa. Il legame che si crea con il bambino che tocca le pagine passa attraverso il libro fisico. Pur essendo nativi digitali, i ragazzi che si avvicinano alla lettura preferiscono leggere dal libro cartaceo. I lettori assidui si sono attrezzati e usano vari tipi di supporto, ma il mercato dell'*e-book*, in tutte le sue forme, non arriva al 10% del totale.

Il DM n. 663 del 1° settembre 2016 individua per l'anno scolastico 2016/2017 alcuni interventi finanziati con i fondi della ex legge n. 440 (*Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi*); relativamente alla promozione della lettura nelle istituzioni scolastiche, l'articolo 19 stanzia 2 milioni e 500 mila euro per il progetto "*Biblioteche scolastiche innovative*", cioè la "realizzazione di biblioteche scolastiche, quali luoghi di documentazione e di alfabetizzazione informativa per coltivare e implementare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali, utilizzando nuove metodologie didattiche, per formare e sviluppare le competenze chiave dell'apprendimento permanente, quali in particolare la comprensione del testo e la competenza «imparare ad imparare», connessa all'apprendimento autonomo, all'abilità di perseverare nell'apprendimento, alla capacità di svolgere ricerca, di selezionare e riconoscere le fonti, di organizzare il proprio studio, sia a livello individuale sia in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità".

Si ricorda infine che sono all'esame della VII Commissione Cultura della Camera, in sede referente, due abbinate proposte di legge: Giancarlo Giordano ed altri, «*Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura*» (C. 1504) e Sandra Zampa ed altri, recante «*Norme per la promozione della lettura nell'infanzia e nell'adolescenza e istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e della Settimana nazionale del libro nelle scuole*» (C. 2267), di cui la Commissione auspica la rapida approvazione.

"La lettura in Italia"
(fonte ISTAT)[75]

Età 6-10 anni	persone di 6 anni e più che leggono quotidiani almeno una volta a settimana per frequenza di lettura		persone di 6 anni e più per lettura di libri negli ultimi 12 mesi		
Tempo e frequenza	almeno una volta a settimana	cinque volte e più a settimana	almeno un libro	da 1 a 3 libri	12 e più libri
2007	7.9	21.4	46.8	52.9	12.2
2008	6.1	32.4	51.9	54.6	11.9
2009	7.3	33.6	51.6	48	14
2010	6.1	27.2	52.5	47.1	14.1
2011	5.3	21.5	51.8	48.6	10.2
2012	5	31.6	54.4	49.5	11.3
2013	5.1	24.2	49.3	49.7	11.2
2014	5.7	44.5	44.4	46.8	12.4
2015	4.9	21.9	44	48.4	10.3
2016	5.1	26.3	44.2	47.9	12.1

Età 11-14 anni	persone di 6 anni e più che leggono quotidiani almeno una volta a settimana per frequenza di lettura		persone di 6 anni e più per lettura di libri negli ultimi 12 mesi		
Tempo e frequenza	almeno una volta a settimana	cinque volte e più a settimana	almeno un libro	da 1 a 3 libri	12 e più libri
2007	28.5	21.9	59.5	48.7	11.2
2008	25.3	15.5	63.6	53.8	10.2
2009	23.2	18.7	64.7	49.9	12.4
2010	21.4	22.3	65.4	48.5	12.4
2011	19.1	16.1	62	47.7	12.6
2012	18.9	19.5	60.9	52.8	10.5
2013	16.4	16.9	57.4	52	10.3
2014	14.5	13.5	53.7	50.6	14
2015	14.5	13.2	52.1	50	11.5
2016	11.6	13.1	51.1	47.7	14.6

Età 15-17 anni	persone di 6 anni e più che leggono quotidiani almeno una volta a settimana per frequenza di lettura		persone di 6 anni e più per lettura di libri negli ultimi 12 mesi		
Tempo e frequenza	almeno una volta a settimana	cinque volte e più a settimana	almeno un libro	da 1 a 3 libri	12 e più libri
2007	47.6	23.1	56.6	49	9.7
2008	44.8	20.1	55.8	51.1	8.7
2009	44	19.5	58.8	43.3	12.8
2010	37	12.9	59.1	46.6	11.5
2011	36.8	17.8	58.4	45.1	12.1
2012	33.4	13.3	60.3	48.9	13
2013	30.4	17.4	50.8	50.9	7.7
2014	28	15.3	51.1	47.3	10.5
2015	24.1	19.1	53.9	50	10.5
2016	24.4	14.7	47.1	49.6	9.5

[75] http://www.istat.it/it/archivio/178337

"La lettura in Italia"
(fonte ISTAT)[76]

Età 18-19 anni	persone di 6 anni e più che leggono quotidiani almeno una volta a settimana per frequenza di lettura		persone di 6 anni e più per lettura di libri negli ultimi 12 mesi		
Tempo e frequenza	almeno una volta a settimana	cinque volte e più a settimana	almeno un libro	da 1 a 3 libri i	12 e più libri i
2007	57.4	25.4	54.1	47.1	11.2
2008	56.5	22.7	54.8	49.6	10.3
2009	55.2	22.3	53.9	45.1	11.5
2010	51.8	20.3	54.8	45.3	13.4
2011	49	19.3	53.7	47.6	9.8
2012	42.2	19.6	52.9	48.7	7.4
2013	42.9	16.7	50.2	46.4	12.9
2014	35.1	12	52	47.6	9.2
2015	33.3	17.6	50.3	46.4	11.8
2016	34.7	19	48.2	47.4	10.2

Età 20-24 anni	persone di 6 anni e più che leggono quotidiani almeno una volta a settimana per frequenza di lettura		persone di 6 anni e più per lettura di libri negli ultimi 12 mesi		
Tempo e frequenza	almeno una volta a settimana	cinque volte e più a settimana	almeno un libro	da 1 a 3 libri i	12 e più libri i
2007	60.4	28.2	51.3	49.1	10.2
2008	58.2	27.9	50.4	49.7	9.7
2009	56.8	28.5	52.5	43.4	10.8
2010	52.7	24.8	53	47.4	12.7
2011	52.9	26.5	51.3	47.2	8.3
2012	50	23.7	52.6	43.9	13.1
2013	47.6	20.2	50	46.7	12
2014	40	19.7	45.7	43.5	11
2015	41.2	25.9	48.9	45.5	10.3
2016	35.6	20.7	44.7	47.1	8.7

Età 6 anni e più	persone di 6 anni e più che leggono quotidiani almeno una volta a settimana per frequenza di lettura		persone di 6 anni e più per lettura di libri negli ultimi 12 mesi		
Tempo e frequenza	almeno una volta a settimana	cinque volte e più a settimana	almeno un libro	da 1 a 3 libri i	12 e più libri i
2007	58.1	40.7	43.1	46.2	13.3
2008	56.6	40.5	44	47.7	13.2
2009	56.2	40.2	45.1	44.9	15.2
2010	55	39.3	46.8	44.3	15.1
2011	54.1	39	45.3	45.6	13.9
2012	52.1	36.7	46.1	46	14.5
2013	49.5	36.2	43.1	46.5	13.9
2014	47.1	36.4	41.5	44.9	14.3
2015	47.1	36.3	42	45.5	13.7
2016	43.9	35.4	40.5	45.1	14.1

[76] http://www.istat.it/it/archivio/178337

5. Formazione e fruizione nelle arti performative
5.1 Il curriculum formativo musicale

La Commissione ha approfondito il settore della formazione musicale nella consapevolezza che la tradizione, il patrimonio e la produzione italiana nelle arti performative rappresenti un immenso potenziale per la formazione dei minori. La carenza del curricolo formativo nel sistema scolastico nello specifico musicale è emersa in diverse audizioni a significare una particolare e condivisa attenzione.

"Gli effetti benefici della musica (produzione strumentale, vocale e ascolto) sono conosciuti da tempo, ma negli ultimi anni studi rigorosi hanno dimostrato che l'esperienza musicale, sin dall'epoca prenatale e nel corso di tutta l'infanzia, stimola lo sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo e sociale del bambino, con effetti positivi e duraturi. Ciò rappresenta un vero e proprio investimento nel capitale umano, con aumento delle capacità collaborative, oltre che riduzione del bullismo e della dispersione scolastica e offre opportunità eccellenti per interazioni sociali di qualità. Fare e ascoltare musica stimola lo sviluppo dell'attenzione, della discriminazione uditiva, della memoria, della coordinazione motoria e della capacità di interagire con l'altro, migliorando anche le abilità linguistiche e di lettura, avvicinando il bambino alla bellezza e rinforzando la motivazione ad apprendere attraverso il piacere, il gioco e il divertimento[77]".

Enrica Manenti, presidente dell'Associazione italiana biblioteche (AIB)[78], ha confermato, infatti che la musica, mezzo di espressione fondamentale, è molto trascurata anche nei *curricula* scolastici; per questo l'AIB ha creato un programma interdisciplinare, con la partecipazione di pediatri ed altri specialisti, affiancando i progetti «Nati per leggere» e «Nati per la musica», la cui sintesi è "Parole e musica fin dai primi mesi di vita", per coinvolgere i bambini ancor prima del loro ingresso nel sistema scolastico.

Come ha sottolineato la giornalista e scrittrice Ilaria Bonuccelli[79], è possibile avvicinare alla musica "colta" anche i bambini più piccoli, comunicando con un linguaggio che possano capire e che li incuriosisca.

In particolare, nel corso della sua audizione[80] Lorenzo Bianconi, professore ordinario di drammaturgia musicale presso l'Università di Bologna, ha ricordato come le "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione" del 2007 e del 2012 riconoscano sei funzioni formative svolte dall'apprendimento della musica: cognitivo-culturale; linguistico-comunicativa; emotivo-affettiva; identitaria e interculturale; relazionale; critico-estetica. Perché queste funzioni si esplichino davvero, strumento primario e indispensabile è la didattica dell'ascolto, che conduca ragazze e ragazzi alla comprensione di un discorso sonoro articolato e formalizzato.

Un campo di riferimento affrontato dal professor Bianconi è stato quello della storia della musica, che connette il sapere musicale con il sapere di altre discipline (letteratura, storia, arti visive, filosofia, scienze) e che insegna a valorizzare tutte le forme musicali. La musica appartiene sia al proprio tempo che al tempo in cui si ascolta, ed è in grado di rendere presente il passato e farlo sentire vicino.

Da decenni nella scuola italiana si è ravvivato l'interesse per l'insegnamento della musica, anche per impulso del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica[81]. Secondo il Prof. Bianconi si è però enfatizzato l'esercizio della musica, con l'idea che solo chi la esegue possa capirla. Viene posto l'accento sul termine "pratico", trascurando il fatto che ci sia bisogno di buoni ascoltatori, oltre a buoni musicisti. Occorre equilibrare e compensare l'accento oggi unilateralmente posto sulla musica intesa come esercizio pratico.

[77] Cfr. Mario Piatti "Fare e pensare le musiche nell'educazione", pagg. 92-93.
[78] Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 28 aprile 2015.
[79] Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 6 ottobre 2015.
[80] Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 9 giugno 2015.
[81] Istituito con DM n. 103 del 23 dicembre 2009; rinnovato recentemente con DM n. 529 del 30 giugno 2016.

Andrebbe invece potenziata, fin dall'infanzia, la didattica dell'ascolto, anche in considerazione del concetto di "patrimonio musicale". Esistono beni musicali concreti (testi, strumenti, edifici) che richiedono una tutela analoga a quella dei beni artistici o monumentali, ma il patrimonio musicale specifico costituisce un'entità immateriale, le cui opere d'arte "esistono" al momento dell'esecuzione, e si tutelano e si valorizzano essenzialmente attraverso la fruizione.

Nel corso della stessa audizione è stato anche ricordato che la "Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente"[82] include, tra le otto competenze chiave, «la consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive».

La Presidente della Commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo, Silvia Costa[83], ha rimarcato come in Italia si parli molto di arti visive e molto meno della musica. Degli studi hanno mostrato che tutti i Paesi hanno l'educazione obbligatoria curriculare, artistica e culturale. Tendenzialmente in altri Paesi la musica è considerata obbligatoria come le altre arti, mentre dai noi è stata vergognosamente oscurata. Solo di recente le cose stanno cambiando. Nell'Alta formazione musicale c'è un problema relativo alle risorse europee, che vengono destinate preferenzialmente ad altri settori come la ricerca.

Sull'Alta formazione è intervenuta anche la Sottosegretaria all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, Angela D'Onghia, che ha citato il documento "*Chiamata alle arti*" prodotto dal MIUR nel dicembre del 2014[84]. La sottosegretaria D'Onghia ha osservato come, nonostante i programmi, manchi nei fatti una continuità formativa artistica e musicale sin dai primi anni di vita. Nel segmento che va dal nido alla scuola primaria:" sarebbe opportuna l'attivazione di laboratori musicali negli Istituti comprensivi, anche valorizzando la presenza di docenti già in possesso di competenze musicali, da aggiornare e specializzare attraverso i corsi esistenti nei Conservatori di musica".

Relativamente alla scuola dell'infanzia, le citate "Indicazioni nazionali" affermano che "la musica è un'esperienza universale, che si manifesta in modi e generi diversi, carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all'interno di contesti di apprendimento significativi […]. L'ascolto delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare musica e alla condivisione di repertori appartenenti a vari generi musicali". Non viene stabilito un orario di insegnamento, ma piuttosto dei traguardi da raggiungere nel corso della scuola dell'infanzia: "[Il bambino] sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli".

Per quanto riguarda la scuola primaria, le stesse "Indicazioni nazionali" del 2012 fissano obiettivi e traguardi da raggiungere alla fine del ciclo.

Traguardi: "L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali […]. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere".

Obiettivi: "Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione. Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere

[82] Raccomandazione N. R. 2006/962/CE.

[83] Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 22 settembre 2015.

[84] Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 16 aprile 2015.

e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all'interno di brani di vario genere e provenienza. Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, *computer*)".

Per la fascia della scuola primaria nel 2011 è stato emanato il decreto ministeriale n.8 per l'insegnamento della musica pratica che stabilisce[85], per le scuole che aderiscono con personale formato, che: "i corsi di musica coinvolgono gli alunni a partire dal terzo anno della scuole primaria e si concludono al quinto anno, al termine del quale è rilasciato un certificato attestante le competenze musicali acquisite".

L'orario di insegnamento della musica nelle scuole secondarie di primo grado è di due ore[86], incrementabili nelle scuole ad indirizzo musicale. Anche per quanto riguarda la scuola media, le "Indicazioni nazionali" determinano traguardi ed obiettivi.

Traguardi: "L'alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l'esecuzione e l'interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all'analisi e alla produzione di brani musicali. È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l'improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali […]. Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali".

Obiettivi: "Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d'arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura […]. Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare *software* specifici per elaborazioni sonore e musicali".

È stato rilevato che, a fronte di un enorme pratica di ascolto e una crescente produzione musicale da parte dei ragazzi, la musica colta e di qualità, o appartenente alla tradizione popolare, è seguita da un pubblico di nicchia o con un'età media che tende ad alzarsi a causa di uno scarso ricambio generazionale. Occorre quindi prevedere la formazione musicale in tutti gli ordini di scuola a cominciare dai primi anni di vita. E' necessaria un'incentivazione dei corsi ad indirizzo musicale nella secondaria di primo grado. Inoltre i licei musicali non possono essere l'unico segmento in cui la scuola superiore dedica alcune ore alla musica.

Anche il citato documento "*Chiamata alle arti*" ricorda che nelle scuole medie ad indirizzo musicale è previsto l'insegnamento degli strumenti musicali, ma bisogna ampliare l'offerta formativa, quasi sempre limitata a quattro strumenti: pianoforte, chitarra, violino e flauto.

Nelle scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'insegnamento della musica, se non tra le materie opzionali attivabili dai singoli istituti, al di fuori del liceo musicale e coreutico[87].

Solo in questi istituti, ricorda il professor Bianconi, si è introdotta la storia della musica, considerata una disciplina specialistica, che riguarda solo chi punta a diventare musicista. In un primo momento, era previsto un monte ore di storia della musica inferiore a quello di storia dell'arte, che poi è stato possibile pareggiare. Gli anni del liceo costituiscono la fase dell'età dello sviluppo in cui più

[85] Cfr. DM 8/2011,"Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria", art. 8.

[86] Cfr. DM n. 37/2009, "Ridefinizione delle classi di abilitazione all'insegnamento, nonché la composizione delle cattedre alla luce delle nuove classi di abilitazione in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado".

[87] Istituito con il DPR 15 marzo 2010, n. 89, "*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*".

fortemente si imprimono nella coscienza le esperienze estetico-culturali fondanti per la formazione dei ragazzi. Sarebbe perciò importante che fosse favorita la diffusione della storia della musica.

Lo stesso concetto è ribadito dal documento "*Chiamata alle arti*", che chiede anche di portare a compimento una equilibrata dislocazione territoriale dei licei musicali.

Sul funzionamento dei licei dei licei musicali e coreutici, di recente istituzione, si segnalano inoltre i due Volumi "I Licei musicali e coreutici italiani - Rapporto 2016"[88] prodotti dal MIUR, dove vengono presentati gli esiti dell'indagine conoscitiva nazionale sul quadro complessivo della situazione di questo indirizzo di studi, usciti dalla fase di avvio e segmento importante del riordino del funzionamento dell'intera filiera della formazione musicale e coreutica. In questo documento si sottolinea come l'individuazione e la riconoscibilità, in un quadro organico, dell'esperienza condotta nei licei musicali e coreutici, costituiscono uno strumento significativo per delineare le prospettive di sviluppo di questo percorso di studi e per garantirne la dimensione creativa e culturale, l'operatività, la sostenibilità e la crescita.

Un segmento particolarmente significativo del terziario è costituito dall'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e quindi dagli Istituti superiori di studi musicali (Conservatori ed Istituti superiori di studi musicali "ex pareggiati"), che formano, oltre ai musicisti, anche quelli che saranno gli insegnanti della materia in ogni ordine e grado nei dipartimenti di pedagogia e didattica della musica.

Sull'importanza di questo segmento dell'istruzione, si è soffermata la Sottosegretaria Angela D'Onghia, richiamando il citato documento "*Chiamata alle arti*", che contiene anche una serie di dati: tali Istituti sono i 54 Conservatori di musica, con 4 sedi distaccate, più i 20 "ex pareggiati"; nell'anno accademico 2013-2014 gli studenti erano poco meno di 49.000, di cui circa la metà appartenenti alla più giovane fascia detta "pre-accademica".

Relativamente al finanziamento dell'AFAM, la legge 107/15 ne incrementa l'entità: "I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022"[89].

La legge di stabilità del 2016[90] agevolava l'acquisto di strumenti musicali per gli iscritti a questi istituti, stabilendo che "per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo *una tantum* di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro".

La legge di riforma della scuola ha previsto l'implementazione della musica nella scuola primaria e secondaria mediante l'attribuzione alle autonomie scolastiche che lo richiedono di personale di potenziamento. Inoltre la medesima legge contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di cultura umanistica, ponendo all'attenzione dell'esecutivo "il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo coreutico e musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo"[91].

Si prevede, altresì, "l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione ai licei musicali ed al percorso pre-accademico anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università"[92].

Si stabilisce inoltre che "le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di

[88] Cfr: "I licei musicali e coreutici italiani. Assetto, organizzazione, e risultati al termine del quinto anno di attività - Rapporto 2016" a cura di Gemma Fiammetta - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – MIUR.

[89] Cfr. L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 26.

[90] Cfr. L. 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", art. 1, comma 984.

[91] V. L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 181, lettera *g),* n. 2.

[92] V. L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 181, lettera *g),* n. 5.

flessibilità. […][93]" e si prevede il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei"[94].

Si ricorda come la stesura dei princìpi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *g)*, della richiamata legge di riforma del sistema scolastico sia derivata da un impegno parlamentare in particolare in 7a Commissione al Senato. Infatti gli stessi sono stati predisposti tenendo conto, da un lato, del disegno di legge Ferrara ed altri (S.1365), cosiddetto "disegno di legge Abbado" e, dall'altro, di alcune risoluzioni approvate dalla Commissione Istruzione del Senato.

Per quanto riguarda il "disegno di legge Abbado"[95], recante "*Disposizioni in materia di valorizzazione dell'espressione musicale e artistica nel sistema dell'istruzione"* , si rileva come esso abbia l'obiettivo di fissare alcune norme essenziali atte a garantire a ogni livello d'età occasioni formative nel campo delle arti performative, favorendo una approfondita riflessione sull'esperienza musicale ed artistica nel sistema scolastico . Per sollecitare una rapida calendarizzazione di questo disegno di legge, è stato pubblicato l'appello "faremusicatutti" , sottoscritto da moltissime associazioni del settore[96].

Per quanto riguarda invece le risoluzioni approvate al Senato dalla 7a Commissione, si ricorda quella di iniziativa della senatrice Francesca Puglisi[97], in cui si impegna il Governo a valutare la possibilità di attuare la formazione musicale di tutti i cittadini fin dai primi anni di vita e certamente lungo il percorso dei dieci anni di obbligo di istruzione così come previsto dagli ordinamenti, mediante: il potenziamento della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale (Scuola media ad indirizzo musicale -SMIM); [...] la costituzione di una rete di istituti comprensivi; l'introduzione e il potenziamento dell'insegnamento della musica e dell'ascolto musicale già nella scuola primaria; l'inserimento dell'educazione musicale – intesa come acquisizione di competenze sia per la pratica sia per la comprensione e la fruizione consapevole della musica – in tutti gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado (reinserendola nel liceo delle scienze umane); l'ampliamento dei licei musicali a livello territoriale, nel limite delle risorse finanziarie stanziate dalla legge di stabilità per il 2015.

Si ricorda inoltre la risoluzione, di iniziativa della senatrice Ferrara (Doc. XXIV, n. 47)[98], approvata sempre in 7ª Commissione, sull'offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di mantenere vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale. Con il predetto atto di indirizzo si impegna il Governo alla valorizzazione della cultura musicale in ogni suo aspetto: nell'ambito delle politiche per il lavoro, delle misure fiscali, delle politiche per la semplificazione; nel settore della scuola, formazione e ricerca; nelle politiche per il diritto d'autore e del *collecting.*

Si evidenzia inoltre come molte delle indicazioni al Governo rispetto alla formazione musicale convergano con il Piano triennale approvato dal Comitato per l'apprendimento pratico della musica, sebbene in un quadro più ampio della prospettiva di intersezione tra mondo della produzione e quello della formazione, con il necessario coinvolgimento del MIBACT, in sinergia con il MIUR.

In questa visione sinergica è opportuno rilevare il grande supporto che offrono alle istituzioni scolastiche, agli enti locali e alle Regioni, le associazioni culturali musicali: Fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, centri di ricerca di arte contemporanea, gli enti di promozione e di ricerca sperimentale, le associazioni orchestrali di cultura e didattica musicale, le bande, i cori, il

---

93 V. L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 28.

94 V. L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 181, lettera *g*), n. 4.

95 Del ddl S.1365 assegnato alla 7ª Comm., non è mai iniziato l'esame.

96 V. http://faremusicatutti.altervista.org/musica-scuola-curricolo-territorio

97 Cfr. Atto. N. 386, Senato, XXVII Leg. (Att. Non legislative): Affare sulla scuola, con particolare riferimento alla valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado, all'impatto del precariato sulla qualità dell'insegnamento e alle recenti iniziative del Governo concernenti il potenziamento di alcune materie e la situazione del personale. Al termine dell'esame, il 14.01.2015, è stata approvata dalla 7ª Comm. la risoluzione doc. XXIV n. 44.

98 Approvata il 6 maggio 2015. Affare assegnato Atto n. 409 - XVII Leg. Senato

sistema delle orchestre e dei cori giovanili che, nelle situazioni virtuose, creano reti atte a favorire esperienze concrete. Al riguardo si rileva come tali impegni – estesi a tutte le arti – siano stati trasfusi in specifici princìpi e criteri direttivi di delega, dalla legge n. 107 del 2015, in attuazione della quale è stato adottato, tra gli altri, lo schema di decreto recante "*Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sul sostegno della creatività*" (A.G. n. 382).[99]

5.2 I giovani e la fruizione della musica in streaming.

Al fine di avere un quadro completo, non si possono trascurare i dati derivati dalla fruizione della musica in *streaming*. Dall'indagine "Il consumo di musica - *Report* 2016", commissionata dall'IFPI ad Ispos Connect, emerge che in Italia l'ascolto della musica in *streaming* è in continuo aumento, in particolare per le fasce più giovani. Il 77% degli intervistati ha accesso alla musica, di questi, il 40% ne fruisce per audio *streaming*. Non solo nel nostro paese, gli *smartphone* stanno diventando il *device* sempre più scelto per accedere ai servizi di musica legale, particolarmente per gli utenti in abbonamento. Il cambiamento dei metodi di accesso ha un impatto sui comportamenti anche in violazione della legge sul diritto d'autore (*copyright)*, con lo *stream ripping* che ora è più popolare del *download.* Si sottolinea infatti che il 45% dei giovani compresi tra i 16 e i 24 anni utilizza lo stream ripping, che consente di estrapolare e scaricare file audio da un video disponibile in *streaming*, ad esempio su *Youtube*, in modo illegale. Sempre dalla medesima indagine, *Youtube* risulta essere ancora nel 2016 il servizio più utilizzato nel nostro Paese per l'ascolto di musica. Il 95% degli utenti della fascia 16-24 anni lo utilizza infatti per il 95% per la musica, di questi l'87% ascolta musica che già conosce, mentre ben il 70% dichiara di ascoltare nuova musica.

La fascia 13-15 anni è cresciuta in un mondo il cui l'offerta di musica *online* è largamente disponibile *on-demand* e mostra quindi un alto livello di utilizzo di quest'offerta. Nell'indagine Ipsos si registra infatti che l'85% dei più giovani (13-15 anni) accede ai servizi di musica on line, il 52% per gli acquisti e la medesima percentuale per lo *streaming*.

L'importanza della musica sembra essere crescente nei più giovani (85% per la fascia 13-15 anni contro l'83% della fascia 16-24) e circa il 50% di entrambe le fasce dichiarano di percepire lo *streaming* illegale come un furto, sebbene il 66% della fascia più giovane (13-15 anni) e il 52% della fascia 16-24 sia convinta che sia importante una giusta ricompensa per gli artisti.

5.3 Cenni sulla formazione e fruizione del mondo dello spettacolo

Un posto rilevante occupano, tra le frequentazioni culturali dei giovani, le arti performative, individuate specificamente in teatro, cinema e concerti musicali di vario genere, per la cui promozione sono state varate negli ultimi anni varie iniziative.

Il 4 febbraio 2016 i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, e quello dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, hanno siglato il "Protocollo per la promozione del teatro e del cinema nella scuola"[100].

Il ministro Giannini ha dichiarato che "finora la scuola è sempre andata al teatro o al cinema. Ora vogliamo portare il cinema e il teatro a scuola [...]. La scuola deve farsi carico dell'osservazione passiva, da spettatori, di queste due forme di arte, ma deve anche promuovere un ruolo attivo dei ragazzi".

"Le iniziative previste dal Protocollo di oggi - ha spiegato il ministro Franceschini - danno seguito a quanto già previsto nella legge sulla "buona scuola" e rientrano in una strategia iniziata con il ritorno della storia dell'arte nelle scuole e proseguita con l'equipollenza dei titoli di studio delle scuole che fanno riferimento ai beni culturali, con la *card* da 500 euro per i 18enni, che ha una funzione

[99] Sul punto si rimanda alla nota n.115.

[100] http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs040216

pedagogica perché vuole avvicinare i giovani al teatro, al cinema, alla musica e all'acquisto dei libri, oltre a dare anche un risultato importante per le imprese del settore".

Il Protocollo prevede corsi di aggiornamento per i docenti su cinema e teatro; la promozione della partecipazione scolastica a rassegne, *festival* e manifestazioni teatrali e cinematografiche; la realizzazione di un *Festival* nazionale del teatro a scuola; la promozione della Giornata mondiale del teatro (27 marzo), della Giornata del contemporaneo (15 ottobre) e della Giornata mondiale del patrimonio audiovisivo (27 ottobre). Sono previsti anche due bandi di concorso, "*Ciak - Si studia!*", che invita gli studenti a mettersi alla prova in qualità di sceneggiatori, registi e autori, e "*Scrivere il teatro*", che chiede ai ragazzi di diventare autori teatrali, presentando un testo, originale o non, su argomenti di valenza sociale.

Con la legge 107 del 2015, il teatro – citato varie volte nel testo, accanto alle altre forme di espressione artistica – entra a far parte dell'offerta didattica delle scuole italiane di ogni ordine e grado ed ottiene piena cittadinanza nel bagaglio formativo dei nostri studenti, secondo le parole del Sottosegretario all'istruzione, università e ricerca scientifica, Davide Faraone che, il 16 marzo 2016, ha presentato le "*Indicazioni strategiche per l'utilizzo didattico delle attività teatrali – anno scolastico 2016/2017*"[101] (Linee guida teatro – scuola).

Le Linee guida fanno uscire l'attività teatrale nelle scuole dal campo della sperimentazione estemporanea, facendole diventare esperienza curricolare a tutti gli effetti e si prefiggono di sensibilizzare i ragazzi ai valori educativi e culturali del teatro, fornendo agli istituti indicazioni concrete per introdurre l'attività teatrale in modo stabile nella didattica e portando a sistema e rendendo organiche le buone pratiche già diffuse in molte scuole su un tema fondamentale per l'identità culturale italiana. L'obiettivo è creare le condizioni per soddisfare il diritto di tutti alla cultura artistica.

La legge di riforma del sistema scolastico si occupa anche del cinema, in particolare all'articolo 1, comma 7, lettera *c)*, affidando alle istituzioni scolastiche il "potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori", nonché, alla successiva lettera *f)*, "l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai *media* di produzione e diffusione delle immagini".

Il 3 novembre 2016 è stata approvata la legge recante "*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*"[102] che, all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, affida all'intervento pubblico la cura della "formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico". Per quanto riguarda il settore scolastico, si prevede che l'intervento pubblico debba disporre e sostenere "l'educazione all'immagine nelle scuole e favorire tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico".

Il successivo articolo 10, comma 1, lettera, *h)*, precisa tali principi e dispone che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo debba promuovere, "in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche, sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica"; i due ministeri, utilizzando risorse del nuovo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, dovranno anche organizzare corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sulla possibilità di connessione tra musei e arti performative si è soffermata Simona Menci, vicepresidente della Società Sistema Museo, nell'audizione del 19 maggio 2015, descrivendo un progetto realizzato in dieci diversi musei dell'Umbria, con il finanziamento della Regione, chiamato

[101] http://www.istruzione.it/allegati/2016/Indicazionistrategiche20162017.pdf

[102] Cfr. L. 14 novembre 2016, n. 220 (GU Serie Generale n. 277 del 26-11-2016).

"*Musei: si va in scena*". Si è lavorato "sull'interazione tra diversi linguaggi (arte, poesia e teatro) e abbiamo avuto l'onore di poter coinvolgere Roberto Piumini, uno dei maggiori autori per l'infanzia d'Italia, che ha composto delle filastrocche originali, che aprivano ogni appuntamento attraverso delle visite animate in cui queste venivano recitate: erano delle vere e proprie esplorazioni delle collezioni, poi seguite da spettacoli teatrali allestiti dentro il museo".

Di seguito si riportano i dati più significativi relativi alle arti performative risultanti da specifiche rilevazioni svolte dall'ISTAT negli anni di riferimento.

Consumi culturali dei giovani da 6 a 34 anni (2012 – 2016)
Arti performative
(Fonte ISTAT)[103]

Persone di 6 anni e più per spettacoli a cui hanno assistito almeno una volta nell'ultimo anno										
	2012					2013				
ETÀ	**teatro**	**cinema**	**concerti di musica classica, opera**	**altri concerti di musica**	**discoteche, balere**	**teatro**	**cinema**	**concerti di musica classica, opera**	**altri concerti di musica**	**discoteche, balere**
6-10	30.9	70.6	3.5	8.3	2.3	27.5	67.2	4.4	7.7	2.2
11-14	30.9	78.2	7	17.5	11.4	29.1	77.1	10.2	14.7	10.6
15-17	31.1	87.9	7.8	32.7	51.1	27.5	81.6	9.8	28.5	48.9
18-19	27.9	86.1	9.4	43.1	70	25.3	84.3	13.3	40.2	70
20-24	20.6	83.3	10.1	44.3	68.2	19.2	79.5	14.1	42.2	63.3
25-34	20	70	8.6	34.4	45.7	17.7	65.5	11.8	31.6	43.4

Persone di 6 anni e più per spettacoli a cui hanno assistito almeno una volta nell'ultimo anno										
	2014					2015				
ETÀ	**teatro**	**cinema**	**concerti di musica classica, opera**	**altri concerti di musica**	**discoteche, balere**	**teatro**	**cinema**	**concerti di musica classica, opera**	**altri concerti di musica**	**discoteche, balere**
6-10	27.5	67.2	4.4	7.7	1.8	30.4	70.5	5	9.8	2.7
11-14	29.1	77.1	10.2	14.7	11	30.6	76	9	17.7	10.8
15-17	27.5	81.6	9.8	28.5	50.8	28.4	80.3	12.1	30.8	45.8
18-19	25.3	84.3	13.3	40.2	68.6	26.1	83.2	13.1	43.5	69.3
20-24	19.2	79.5	14.1	42.2	64.7	19.1	79.9	12.8	40.4	65.6
25-34	17.7	65.5	11.8	31.6	43.1	18.2	66.7	11.5	32.7	44.3

Persone di 6 anni e più per spettacoli a cui hanno assistito almeno una volta nell'ultimo anno					
	2016				
ETÀ	**teatro**	**cinema**	**concerti di musica classica, opera**	**altri concerti di musica**	**discoteche, balere**
6-10	26.5	70.3	5.5	9.2	2.8
11-14	28.7	76.4	9.7	18.1	10.9
15-17	27.5	82.7	9.6	29.9	49.1
18-19	30.6	84.7	13.7	38.9	69.7
20-24	21.5	82	14	43.4	65.2
25-34	19.4	68.7	12.3	34.5	45.1

[103] http://dati.istat.it

L'ultimo anno per il quale si dispone di dati analitici sulle arti performative è il 2015, in riferimento al quale si presentano alcune tabelle riassuntive della SIAE, redatte sulla base di parametri vari. Tali dati non sono però distinti per fasce d'età, ma possono dare un'idea dell'andamento generale del settore.

Andamento rilevato nel settore dello spettacolo primario: cinema, teatro e concerti
(Fonte SIAE)[104]

	2014	2015	var. %	var. assoluta
Spettacoli	3.183.939	3.273.613	2,82	89.674
Ingressi[105]	131.158.238	142.071.546	8,32	10.913.308
Presenza[106]	2.286.717	2.429.180	6,23	142.463
Spesa al botteghino[107]	1.232.205.031	1.370.457.932	11,22	138.252.901
Spesa del pubblico[108]	1.430.249.143	1.597.777.703	11,71	167.528.560
Volume d'affari	1.466.051.406	1.631.832.532	11,31	165.781.126

Macroaggregato	Spettacoli	Ingressi	Presenze	Spesa al botteghino	Spesa del pubblico	Volume d'affari
A. Spettacolo cinematografico	3.096.351	106.734.556	281.970	664.260.045	770.232.824	772.479.045
B. Attività teatrale	137.696	21.995.997	797.217	362.359.007	420.838.029	435.485.734
C. Attività concertistica	39.566	13.40.993	1.349.993	343.838.881	406.706.850	423.867.754
D. Attività sportiva	141.193	28.304.308	159.474	387.049.128	912.088.081	2.505.883.637
E. Attività di ballo e concertini	769.706	27.948.539	47.802.805	272.390.306	1.079.081.505	1.093.330.556
F. Attrazioni spettacolo viaggiante	22.660	15.274.165	1.053.178	236.032.121	358.101.487	360.233.711
G. Mostre ed Esposizioni	57.627	25.911.103	303.564	164.330.806	586.010.445	597.363.519
H. Attività con pluralità di generi	50.716	1.665.345	15.623.231	13.571.579	138.972.060	155.111.409
Totale complessivo	4.315.515	241.175.006	67.371.432	2.443.831.872	4.672.031.281	6.343.755.364
Variazioni sul totale 2014	2,86%	4,89%	1,96%	8,63%	10,80%	10,20%

Numero di spettacoli, ingressi, presenze, spesa al botteghino, spesa del pubblico, volume d'affari per macroaggregato ed aggregato di genere manifestazione
(Fonte SIAE)[109]

[104] Dall'Annuario dello Spettacolo 2015 – SIAE https://www.siae.it/sites/default/files/08_10_Annuario_dello_Spettacolo_2015.pdf
[105] Somma degli ingressi con titolo + gli ingressi in abbonamento.
[106] Affluenza degli spettatori in manifestazioni senza rilascio di titolo d'accesso nelle quali l'organizzatore realizza introiti mediante l'erogazione di prestazioni diverse (quali, ad esempio, la somministrazione di consumazioni al bar).
[107] Somme che gli spettatori corrispondono per poter accedere al luogo di spettacolo (spesa per l'acquisto di biglietti ed abbonamenti).
[108] Altre voci di spesa che possono concorrere a definire l'importo della spesa complessiva (prevendita dei biglietti, prenotazioni di tavoli, servizio guardaroba, consumazioni al bar, ecc.).
[109] Dall'Annuario dello Spettacolo 2015 – SIAE https://www.siae.it/sites/default/files/08_10_Annuario_dello_Spettacolo_2015.pdf

Attività cinematografica

Aggregato	Numero spettacoli	Ingressi	Presenze	Spesa al botteghino	Spesa del pubblico	Volume d'affari
A - Spettacolo cinematografico	3.096.351	106.734.556	281.970	664.260.044,84	770.232.824,08	772.479.044,71
Totale	**3.096.351**	**106.734.556**	**281.970**	**664.260.044,84**	**770.232.824,08**	**772.479.044,71**

Attività teatrale

Aggregato	Numero spettacoli	Ingressi	Presenze	Spesa al botteghino	Spesa del pubblico	Volume d'affari
B1 - Teatro	85.511	14.071.175	287.496	183.789.437,32	207.672.905,17	214.103.551,30
B2 - Lirica	3.673	2.228.181	2.246	92.666.703,34	100.942.774,76	105.605.658,87
B3 - Rivista e Commedia Musicale	2.872	1.265.223	9.482	26.241.714,62	29.502.429,31	29.905.014,08
B4 - Balletto	8.366	2.094.667	37.923	32.228.161,05	34.822.554,66	36.773.005,61
B5 - Burattini e Marionette	2.693	191.649	7.103	1.012.244,26	1.123.067,33	1.141.395,13
B6 - Arte Varia	19.339	1.061.527	439.847	12.262.921,69	32.282.938,99	33.229.354,19
B7 - Circo	15.242	1.083.575	13.120	14.157.824,70	14.491.358,75	14.727.754,53
Totale	**137.696**	**21.995.997**	**797.217**	**362.359.006,98**	**420.838.028,97**	**435.485.733,71**

Attività concertistica

Aggregato	Numero spettacoli	Ingressi	Presenze	Spesa al botteghino	Spesa del pubblico	Volume d'affari
C1 - Concerti Classici	15.625	3.223.418	48.571	47.279.475,11	50.206.523,46	55.244.649,53
C2 - Concerti di Musica Leggera	18.975	9.522.592	1.187.522	286.988.481,79	344.328.347,83	355.486.546,16
C3 - Concerti Jazz	4.966	594.983	113.900	9.570.923,75	12.171.978,77	13.136.558,14
Totale	**39.566**	**13.340.993**	**1.349.993**	**343.838.880,65**	**406.706.850,06**	**423.867.753,83**

Attività sportiva

Aggregato	Numero spettacoli	Ingressi	Presenze	Spesa al botteghino	Spesa del pubblico	Volume d'affari
D1 - Sport calcio	110.781	22.084.712	58.012	297.468.866,78	703.920.335,38	1.983.481.939,04
D2 - Sport di squadra non calcio	13.050	3.709.216	20.776	36.813.918,74	52.354.780,35	240.512.965,00
D3 - Sport individuali	7.469	1.336.878	27.687	41.053.703,50	123.846.328,39	211.047.730,81
D4 - Altri sport	9.893	1.173.502	52.999	11.712.639,25	31.966.636,86	70.841.002,05
Totale	**141.193**	**28.304.308**	**159.474**	**387.049.128,27**	**912.088.080,98**	**2.505.883.636,90**

Attività di ballo e concertini

Aggregato	Numero spettacoli	Ingressi	Presenze	Spesa al botteghino	Spesa del pubblico	Volume d'affari
E1 - Ballo	357.869	27.410.819	21.730.662	266.068.040,89	753.086.586,21	764.966.879,72
E2 - Concertini	411.837	537.720	26.072.143	6.322.265,00	325.994.918,57	328.363.676,35
Totale	**769.706**	**27.948.539**	**47.802.805**	**272.390.305,89**	**1.079.081.504,78**	**1.093.330.556,07**

Attrazioni dello spettacolo viaggiante

Aggregato	Numero spettacoli	Ingressi	Presenze	Spesa al botteghino	Spesa del pubblico	Volume d'affari
F1 - Attrazioni viaggianti	6.005	305.821	192.095	3.839.113,68	12.571.732,59	12.595.037,19
F2 - Parchi da Divertimento	16.655	14.968.344	861.083	232.193.007,20	345.529.754,80	347.638.673,91
Totale	**22.660**	**15.274.165**	**1.053.178**	**236.032.120,88**	**358.101.487,39**	**360.233.711,10**

Mostre ed esposizioni

Aggregato	Numero spettacoli	Ingressi	Presenze	Spesa al botteghino	Spesa del pubblico	Volume d'affari
G1 - Fiere	4.726	12.856.630	177.514	68.538.005,28	477.147.649,17	481.821.992,76
G2 - Mostre	52.901	13.054.473	126.050	95.792.800,23	108.862.795,44	115.541.525,82
Totale	**57.627**	**25.911.103**	**303.564**	**164.330.805,51**	**586.010.444,61**	**597.363.518,58**

Attività con pluralità di generi

Aggregato	Numero spettacoli	Ingressi	Presenze	Spesa al botteghino	Spesa del pubblico	Volume d'affari
H1 - Manifestazioni all'aperto	50.716	1.665.345	15.623.231	13.571.579,37	138.972.059,83	155.111.408,82
Totale	**50.716**	**1.665.345**	**15.623.231**	**13.571.579,37**	**138.972.059,83**	**155.111.408,82**

Totale complessivo	**4.315.515**	**241.175.006**	**67.371.432**	**2.443.831.872,39**	**4.672.031.280,70**	**6.343.755.363,72**

Notevole è il risultato conseguito dal settore dello spettacolo primario- ossia il comparto che comprende cinema, teatro e concerti - con un incremento di ingressi di 8,32 punti percentuali (dai 131.158.238 ingressi del 2014 ai 142.071.546 del 2015). Il maggior afflusso di pubblico è stato registrato nel comparto del cinema (106,7 milioni di biglietti).

Nel comparto cinematografico sono stati emessi 8,5 milioni di titoli d'accesso in più rispetto al 2014, con un saldo positivo pari a +8,63%. L'attività teatrale ha conseguito un incremento di titoli d'accesso del 3,05%. Sono aumentati gli ingressi nei teatri di prosa (+2,36%), in quelli lirici (+11,35%), nonché nella rivista e nella commedia musicale (+0,79%), nel balletto (+2,30%) e nel circo (+9,95%). Si registra invece una flessione negli spettacoli di burattini e marionette (–6,07%) e negli spettacoli di arte varia (–3,86%).

Il numero di spettatori di concerti è cresciuto nel 2015 del 15,40%, rispetto all'anno precedente. L'indicatore ha avuto andamento positivo in tutti e tre gli aggregati del settore: concerti classici +3,62%, concerti di musica leggera +19,92%, concerti *jazz* +16,83%. In diminuzione gli ingressi anche per le attrazioni di spettacoli viaggianti e nei parchi di divertimento. Sono invece aumentati dell'8,29% gli ingressi nelle attività con pluralità di generi

Per il 2016 si dispone esclusivamente di dati relativi al primo semestre, periodo per il quale l'andamento dei dati sullo spettacolo conferma la tendenza positiva già registrata l'anno precedente[110].

Il raffronto con i valori del primo semestre 2015 mostra che sono cresciuti tutti gli indicatori dello spettacolo: il numero di spettacoli +3,81%, gli ingressi +7,30%, la spesa al botteghino +8,76%, la spesa del pubblico +5,06% ed il volume d'affari +1,64%.

Il comparto che ha conseguito i migliori risultati è quello dello spettacolo primario: settore che comprende l'attività cinematografica, l'attività teatrale e concertistica.

Nel primo semestre del 2016 nel settore del cinema si è confermata una decisa tendenza espansiva, già verificatasi nel primo semestre del 2015: gli spettacoli hanno registrano una variazione percentuale del +5,00%; gli ingressi del +14,35%; la spesa al botteghino del +14,5%; la spesa del pubblico del +14,83%; ed infine il volume d'affari risulta aumentato del 14,88%. Il prezzo medio di ingresso è stazionario al +0,13%

Anche l'attività teatrale evidenzia risultati molto positivi, tutti gli indicatori sono in crescita: spettacoli +0,14%; ingressi +7,60%, spesa al botteghino +14,79%; spesa del pubblico +16,60%; volume d'affari +17,03%.

L'analisi dei dati riferiti agli aggregati che compongono l'attività teatrale mette in evidenza il buon andamento per quanto riguarda il settore della rivista, della commedia musicale e del balletto. Risultato di rilievo anche quello registrato nella prosa e nell'arte varia. In controtendenza i valori registrati nel comparto della lirica, degli spettacoli di burattini e marionette e del circo.

6. La fruizione dei beni ambientali e paesaggistici da parte dei minori.

L'approccio con la natura ed il mondo animale è una delle scoperte più belle ed immediate che avvengono nella vita di ciascuno sin dall'età infantile.

Per i bimbi più piccoli è certamente più facile la fruizione di un bene ambientale e paesaggistico rispetto ad un museo o ad una pinacoteca: occorrerebbe in tal senso incentivare e promuovere nell'età 0-6 anni le visite ai parchi e a tutte le altre bellezze naturali del nostro paese.

In Italia sono stati istituiti nel corso degli anni ben 24 parchi nazionali che coprono oltre un milione e mezzo di ettari di territorio, tra terra e mare, pari a circa il 5% dell'intera penisola, cui si aggiungono i parchi regionali, le aree marine protette ed i parchi marini.

Al fine di approfondire la tematica della fruibilità del patrimonio naturalistico nazionale, la Commissione ha audito la responsabile del settore scuola ed educazione del Fondo ambiente italiano (FAI), Cristina Marchini, che ha evidenziato come la Fondazione sia da anni parte attiva nella protezione dei beni d'arte e naturali ricevuti per donazione o per concessione.

Al riguardo è stato sottolineato come uno dei punti principali della missione del FAI consista proprio nell'educare e nel coinvolgere i giovani nella tutela dei beni d'arte e naturalistici, nella

[110] Annuario SIAE "L'attività di spettacolo – 1° semestre 2016
https://www.siae.it/sites/default/files/1%C2%B0%20semestre%202016.pdf

consapevolezza del fatto che sono una ricchezza enorme per il nostro Paese e che solo le giovani generazioni possono assicurare loro un futuro.

L'esperienza sviluppatasi in tale settore ormai da anni è stata estremamente positiva: i giovani sono stati coinvolti attraverso l'istituzione scolastica, ritenuto il mezzo più idoneo e più facile attraverso il quale contattare gli studenti. Per ottenere un reale interesse da parte dei ragazzi, la fruizione di tale patrimonio deve essere estremamente attiva, non passiva: "non deve avvenire in senso di visita, bensì in senso di partecipazione". Ai giovani piace innanzitutto essere protagonisti, ovvero agire in prima persona nel processo cognitivo: a loro piace manipolare. E non si tratta solo di una manipolazione fisica, ma anche di una manipolazione mentale: appropriarsi del bene, farlo proprio, modificarlo e manipolarlo li rende attivi nella fruizione del bene stesso.

Altro elemento fondamentale riguarda l'interazione a livello relazionale: i giovani vivono nei gruppi, amano essere in relazione tra di loro e con gli altri e comunicare. Di conseguenza, nella fruizione dei beni culturali è estremamente importante lasciare la parola ai giovani, affinché possano comunicare con gli altri e tra loro.

Con tali premesse è stato avviato, ormai 18 anni fa, il progetto «Apprendisti ciceroni», indirizzato a tutti gli studenti e che li vede coinvolti dalla scuola dell'infanzia alle superiori, con modalità diverse. Vi sono studenti che fanno da guida, mentre per i più piccoli vi sono anche momenti di animazione realizzati dalle scuole musicali o teatrali.

Il Progetto vede i ragazzi protagonisti nell'attività di volontariato accanto al FAI in occasione nelle Giornate FAI di primavera, nelle Mattinate FAI di primavera e in tutti gli eventi che il FAI organizza sul territorio.

Si tratta di un progetto innanzitutto formativo per i giovani che ha raggiunto ad oggi numeri piuttosto considerevoli: 25.000 presenze nelle Giornate FAI, 4.500 nelle Mattinate FAI e più di 1.500 in molti altri eventi.

In occasione di tali giornate, la Fondazione coinvolge i giovani "apprendisti ciceroni", chiamandoli a presidiare i beni, accogliere il pubblico e fare da guida ai visitatori. Si tratta di un processo formativo che dura diversi mesi e che viene svolto dai volontari accanto agli insegnanti delle scolaresche coinvolte, tramite protocolli d'intesa. Il percorso formativo parte da una ricerca e da una conoscenza diretta del bene, dall'attività svolta dai volontari all'interno delle scuole, in cui si dà conto di tutte le professioni legate ai beni culturali ed infine da una simulazione della visita per provare a gestire il pubblico; al termine del percorso, vi sono due giornate durante le quali i ragazzi fanno da vere e proprie guide, mettendo in campo le competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

Il successo di tale progetto è dato dal coinvolgimento di una grande platea di famiglie che normalmente non sarebbero più di tanto interessate ai beni culturali e naturalistici, ma che, pur di venire a sentire i propri ragazzi fare da guida assicurano la loro presenza. Le attività per le famiglie sono organizzate prevalentemente di domenica con laboratori, eventi di animazione che permettono non solo di visitare, ma anche di vivere il bene culturale.

L'evoluzione di tale progetto prevede inoltre nell'ambito delle Mattinate FAI per le scuole anche delle visite a misura di studente, in cui gli studenti fanno da guida ad altri studenti nella visita ai beni d'arte. Nel 2013, anno della seconda edizione del progetto, vi sono stati 105 beni aperti alle visite in 78 città italiane. Si tratta di ville, istituzioni e palazzi storici che per lo più gli studenti non conoscono, essendo a volte più facile organizzare una visita all'estero, piuttosto che visitare l'immenso patrimonio del nostro Paese. Si tratta di una modalità di fruizione che ha dato ottimi risultati, con il coinvolgimento di circa 30 mila studenti, secondo un meccanismo di educazione tra pari.

La metodologia di visita è basata sul meccanismo della scoperta: si tratta di una specie di caccia al tesoro all'interno del bene, interattiva e coinvolgente, svolta con l'ausilio di schede di osservazione distribuite agli studenti, affinché vadano in giro alla scoperta del bene secondo itinerari prestabiliti.

Tale progetto ha costi minimi, essendo organizzato su base volontaria: i ragazzi sono lì come volontari accanto ai volontari del FAI. Negli anni passati sono stati elargiti piccoli contributi da parte del Ministero dell'istruzione, volti alla diffusione di materiale informativo nelle scuole. Naturalmente

le classi vengono in visita gratuitamente e questa – come riferito – potrebbe essere una nuova modalità per far vivere anche i nostri musei: il percorso museale spiegato da coetanei potrebbe porre un freno al "non pubblico" dei musei, espressione utilizzata riferendosi proprio alla fascia d'età adolescenziale.

I punti di forza del progetto sono costituiti dal desiderio dei giovani di fare esperienza sul campo – si parla al riguardo di esperienze di "cittadinanza attiva" – uscendo dalla scuola, cioè della "scuola fuori dalla scuola"; dalla propensione dei ragazzi ad interagire tra di loro su percorsi culturali, mettendosi in mostra ed acquisendo grande visibilità, nonché, a livello scolastico, crediti formativi.

Le criticità sono invece costituite prevalentemente dalle difficoltà – spesso di tipo solo organizzativo - da parte degli insegnanti ad organizzare uscite didattiche e ad attuare percorsi extracurricolari. Come riferito nel corso dell'audizione, il turismo scolastico nel 2014 è crollato del 46%, anche per gli elevati costi dei trasferimenti.

Alla domanda se nei progetti del FAI si presti particolare attenzione alle scuole che operano in zone disagiate, concentrate prevalentemente al Sud, è stato replicato come vi sia una grande domanda di coinvolgimento di istituzioni scolastiche nella città di Napoli, che peraltro ha permesso di coinvolgere anche ragazzi stranieri, avvicinandoli in modo concreto al nostro patrimonio culturale[111]. Sempre al Sud, gli "apprendisti ciceroni" hanno fatto accoglienza ad altre classi nel laboratorio di restauro dei Bronzi di Riace presso il Museo archeologico di Reggio Calabria, che era chiuso al pubblico.

Per quanto riguarda l'eventuale gratuità delle visite per le famiglie meno abbienti, occorre tenere presente che il FAI è una Fondazione privata senza scopo di lucro che deve utilizzare le risorse per mantenere i beni gestiti. Tuttavia, vi sono biglietti scontati per le famiglie e per i economico, esiste una scarsa propensione di alcune fasce sociali ad avvicinarsi ai beni paesaggistici e culturali: si tratta di famiglie che spesso trascorrono il proprio tempo libero preferibilmente nei centri commerciali, piuttosto che nei musei.

Per quanto concerne le questioni organizzative della Fondazione, è stato rilevato come vi sia un *deficit* di risorse sia in termini di persone, sia in termini economici, in quanto la struttura organizzativa e la promozione degli eventi comportano evidentemente dei costi che vanno sostenuti. I volontari coinvolti sono prevalentemente ex insegnanti e pensionati, che offrono la propria attività a titolo gratuito.

È stato rilevato come le iniziative del FAI si inseriscano nella promozione dei percorsi didattici volti a contrastare le povertà educative drammaticamente diffuse nel nostro Paese: si dice che in Italia il 40% dei minori non sia mai andato ad un cinema, non abbia mai letto un libro ed una percentuale più elevata, compresa tra il 60 e l'80%, non sia mai entrata in un museo[112].

Si è evidenziata, infine, la necessità di rivalutare – in esito all'indagine conoscitiva – l'intero ventaglio di discipline umanistiche presenti nei programmi scolastici ministeriali, con particolare riguardo all'insegnamento della storia dell'arte ed alla geografia, che dovrebbero costituire dei capisaldi del percorso didattico dei nostri ragazzi, considerato che siamo il paese che ospita più della metà del patrimonio artistico mondiale e molti più siti UNESCO degli altri paesi[113].

La Commissione ha approfondito gli aspetti concernenti la fruizione dei beni ambientali e paesaggistici anche nel corso dell'audizione di Ilaria Bonuccelli, giornalista e scrittrice, ideatrice del progetto "Checco e il delfino Zecchino, il santuario dei cetacei e la biblioteca dei ricordi".[114] Si tratta di una iniziativa itinerante, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, svolta

[111] Cfr. al riguardo le considerazioni espresse dal deputato Antimo Cesaro in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 13 maggio 2014.

[112] Cfr. sul punto le considerazioni della senatrice Donella Mattesini, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 13 maggio 2014.

[113] Cfr. sul punto le osservazioni del deputato Antimo Cesaro, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 13 maggio 2014.

[114] Cfr. sul punto *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 6 ottobre 2015.

con l'ausilio delle istituzioni scolastiche, che si prefigge lo scopo di illustrare a mo' di favola l'enorme patrimonio marino e costiero presente nel nostro Paese.

Conclusioni e proposte

La riflessione della Commissione prende le mosse dal dato, senz'altro positivo, relativo agli ingressi ai musei, monumenti e siti archeologici che decreta nel 2016 un nuovo *record* per i musei italiani. Grazie alle nuove politiche di valorizzazione del patrimonio, prima fra tutte quella delle domeniche gratuite, gli italiani sono infatti tornati a vivere i propri musei. Si tratta ormai di un vero e proprio appuntamento fisso per famiglie e turisti, che ha visto sostanzialmente raddoppiare già nel 2015 le presenze rispetto alla prima edizione dell'iniziativa svoltasi nel luglio del 2014.

A fronte di questi risultati incoraggianti, cui si accompagnano anche ulteriori rilevazioni contenute nel presente documento, tuttavia, è da rilevare come le ricerche sulla povertà educativa ci pongano di fronte a realtà sconfortanti proprio in merito alla fruizione del patrimonio e alle espressioni culturali da parte dei minori. Questo nonostante l'apporto in tale direzione - che le nuove normative e quelle *in itenere* renderanno più strutturale - del sistema scolastico sia a livello ministeriale con i molti progetti citati, sia a livello delle singole autonomie scolastiche.

Risulta quindi assolutamente ineludibile il superamento dell'attuale quasi assoluta carenza dei sistemi di rilevazione di dati concernenti la fruizione dei beni culturali da parte dei minori all'ingresso dei musei e degli altri luoghi della cultura. Non c'è infatti una registrazione precisa delle fasce di età, anche se dai dati relativi all'accesso ai musei si desume una più larga partecipazione di minori a cui sono destinati i biglietti gratuiti, pari a circa 22 mln 582 mila, su un totale di 43 mln 300mila biglietti emessi nel 2015.

Pertanto, tra le proposte avanzate dalla Commissione, vi è quella di procedere ad un sistema di registrazione degli accessi per fasce d'età e, rispetto ai minori, la necessità di distinguere le attività scolastiche dalle altre (familiari, gruppi extrascolastici). Anche solo questi dati potrebbero consentire una lettura, avvertita come necessaria, della qualità dei servizi offerti dall'ente culturale, affrontando così un secondo livello di monitoraggio che la Commissione ritiene si debba intraprendere.

Già il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo di soggetti in età evolutiva per il biennio 2016-2017 prevede, tra gli obiettivi strategici, facilitazioni per l'accesso a monumenti, musei, rappresentazioni coreutiche, musicali e teatrali, siti archeologici ed altre attività culturali; la promozione della lettura a partire dalla più tenera età e la assicurazione ai "nativi digitali" di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)".

In questo senso la Commissione ritiene debbano essere predisposte specifiche misure, anche di carattere tariffario, volte ad agevolare l'accesso e la frequentazione dei beni e prodotti culturali a cominciare dalle famiglie, incrementando i servizi rivolti ai fruitori (visitatori o pubblico) sia in termini di un accesso e fruizione culturale, sia in termini di risposte alle necessità specifiche dei minori e delle famiglie (bimbi piccoli, disabili, anziani… ecc.) e, più in generale, al benessere del visitatore. A cominciare dallo studio degli spazi e delle loro funzioni accessorie per proseguire con la promozione di attività ludiche e laboratoriali anche ispirate alla intergenerazionalità e alla multiculturalità e tenuto conto dei minori di recente immigrazione.

Dall'analisi svolta dalla Commissione è emersa una maggiore attenzione rivolta ai fruitori più piccoli di musei, biblioteche, monumenti e siti archeologici che ha fatto sì che nel nostro Paese si siano sviluppate forme e modalità di gestione dei siti culturali innovative che meritano ulteriori sviluppi e una diffusione più omogenea sul territorio nonché una continuità nel tempo delle proposte.

Come richiamato dai rappresentanti dell'Associazione dei musei ecclesiastici italiani (AMEI) il dato numerico, seppur importante, non esplicita a sufficienza l'esito del processo di fruizione, cioè se inneschi dei processi di apprendimento, se migliori il bagaglio di conoscenze culturali, estetiche e storiche. È importante verificare il *feedback* di tali esperienze, anche con questionari rivolti agli

insegnanti, in cui si chieda che vengano inseriti i lavori svolti quando i ragazzi tornano in classe e le impressioni riportate quando discutono della visita e delle opere viste.

La Commissione suggerisce anche la promozione di Giornate dedicate alle famiglie prendendo spunto dall'esperienza FAMU- Famiglie al Museo (nel 2017 è prevista per il giorno 8 ottobre) che hanno il duplice intento, di creare, da un lato, dei percorsi didattici e dei laboratori *ad hoc* e dall'altro quello di aprire quei beni culturali, che generalmente rimangono chiusi.

Si è infatti consapevoli che esiste il problema di una mappatura disomogenea delle opportunità presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre un conto è parlare di grandi complessi monumentali o archeologici e un conto è far riferimento agli enti o servizi culturali che devono rapportarsi con le limitate risorse delle autonomie locali. Anche in questo senso si rileva che se risultano disponibili dati relativi alle attività nazionali e regionali di maggior rilevanza, risulta invece molto più sfumato o del tutto carente un censimento delle attività svolte dai servizi culturali degli enti locali se non in presenza di particolari "reti" rilevate a livello regionale o nazionale. Tali rilevazioni sarebbero un ulteriore e imprescindibile elemento di conoscenza rispetto all'oggetto dell'indagine oltre che motivo di condivisione e sviluppo di buone pratiche, ricerca e innovazione.

Le nuove tecnologie digitali, infatti, consentono di accorciare le distanze tra diversi enti culturali e tra gli stessi e i territori, sviluppando forme di fruizione interattiva dei beni culturali in grado di catturare la curiosità e l'attenzione anche dei minori, mettendo in moto la loro creatività. Le attività di animazione reali o virtuali organizzate nei musei, l'offerta di attività ludiche e laboratoriali per le scuole e la partecipazione attiva a progetti di volontariato giovanile per il tramite di accordi tra le istituzioni culturali e quelle scolastiche (anche nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro) stanno infatti determinando un rinnovato interesse dei minori verso il patrimonio culturale. Si evidenzia al riguardo la necessità di un maggior raccordo con le Università e gli Enti di ricerca, in merito al quale il citato Protocollo d'intesa del 19 marzo 2015, peraltro, promuove la ricerca su tecnologie innovative per la didattica nei luoghi della cultura, teche museali *high-tech,* nuovi servizi di fruizione del patrimonio da parte dell'utenza basati sull'uso della tecnologia e della realtà virtuale.

La Commissione ritiene debbano essere predisposte specifiche misure, anche di *pricing*, volte ad agevolare l'accesso ai luoghi della cultura degli utenti particolarmente disagiati come i disabili. In tal senso si ritiene fondamentale implementare anche i percorsi di arteterapia, che contribuiscono alla diagnosi, alla presa in carico e al trattamento del disagio psicologico e sociale, con interventi aventi finalità preventive, riabilitative, terapeutiche o psicoterapeutiche rivolti ai minori, agli anziani, ai disabili ed ai malati. Si ritiene altresì di grande importanza la realizzazione di spazi urbani della cultura aventi la finalità di offrire ai ragazzi luoghi ricreativi didattici all'interno delle proprie città anche attraverso il recupero di aree dismesse e di edifici abbandonati o sottoutilizzati di proprietà statale o degli enti locali. Si ricorda al riguardo l'iniziativa *culturability* della Fondazione Unipolis, piattaforma aperta a progetti di innovazione culturale e sociale che promuovono benessere e sviluppo all'insegna della sostenibilità.

La Commissione auspica inoltre una sempre maggiore collaborazione con il servizio radiotelevisivo, per lo sviluppo di programmi radiofonici e televisivi destinati alla divulgazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla fascia dei più giovani.

Importante è la stretta connessione tra i diversi livelli di attività di ricerca e, sicuramente, con la legge di riforma della scuola (L. n. 107/2015) è stata impressa un'ulteriore apertura alla ricerca-azione anche nel settore di indagine. L'educazione al patrimonio nell'ambito curriculare mira allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, quindi allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Prevedendo specificamente il potenziamento delle competenze culturali, musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei *media* di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

In modo più specifico, la delega al Governo, di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *g*), della legge di riforma del sistema scolastico prevede tra i princìpi e i criteri direttivi la promozione e diffusione della cultura umanistica, dell'accesso al patrimonio e delle arti. Si ricorda al riguardo che le competenti commissioni di Camera e Senato hanno espresso il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante "*Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività*" (A.G. n. 382) che, all'articolo 4, istituisce un Sistema coordinato di progettazione per la promozione dei "temi della creatività" in cui confluiscono *in primis* Mibact e Miur con la collaborazione di Indire, Afam, Università e Istituti tecnici superiori, ma anche del terzo settore che occupa in tale ambito una rilevanza indiscutibile.

La Commissione ritiene tale provvedimento un importante strumento di supporto ai diritti dei minori nel settore di indagine e considera positive le proposte di miglioramento della *governance* con una maggior sinergia tra le istituzioni**.** La positiva integrazione tra Miur e Mibact si realizza attraverso il Piano delle arti che, con cadenza triennale, sostiene le istituzioni scolastiche per la promozione di laboratori permanenti di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione dell'arte, in collaborazione con i musei, gli istituti e i luoghi della cultura e si propone il supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo e nel secondo ciclo di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei temi della creatività (musicale e coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo, linguistico-creativo). A fronte delle molte misure contenute nello schema di decreto, si sottolinea però la necessità di incrementare progressivamente le risorse stanziate all'articolo 17 del decreto stesso (2 milioni di euro all'anno e il 5% del personale di potenziamento).

Per quanto riguarda il terzo settore, si ritiene opportuno evitare irrigidimenti nella programmazione degli enti accreditati per la formazione teatrale, valorizzando le offerte formative che coinvolgono le famiglie e i *festival* già previsti nelle esperienze scolastiche.

La Commissione ribadisce, inoltre, la necessità di un rafforzamento di azioni convergenti da parte dei Ministeri Miur e Mibact, che risulta oggi attiva in modo particolare attraverso un *corpus*, forse poco conosciuto e piuttosto parcellizzato, di protocolli d'intesa riferiti a progettualità puntuali in questo settore. Uno dei progetti di maggior successo "*La scuola adotta un monumento*" - il cui bando, anche per l'anno scolastico in corso, *Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia,* invita le scuole di ogni ordine e grado che vogliano entrare a far parte della Rete Nazionale a scegliere un monumento del proprio territorio da studiare e valorizzare - ha l'obiettivo di attirare l'attenzione delle scuole sui monumenti del nostro Paese affinché gli studenti "possano appropriarsene". La Commissione avanza la proposta, in un'ottica di solidarietà tra gli studenti, di incrementare l'attenzione sui beni culturali delle Regioni colpite dal terremoto con edizioni speciali del bando sopra menzionato.

La Commissione sottolinea inoltre la particolare rilevanza del Protocollo d'intesa siglato, il 28 maggio 2014, tra i due dicasteri che si "impegnano a promuovere modelli operativi di apprendimento correlati ai bisogni formativi dei giovani e allo sviluppo di abilità e competenze integrate in grado di rispondere ai mutati contesti socio-economici". Chiaro il riferimento alle Competenze chiave per l'apprendimento permanente (Strategia di Lisbona del 2000) riprese dalla Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006, in cui l'educazione è concepita non solo come acquisizione di nuove conoscenze relative al patrimonio culturale, ma anche come strumento per lo sviluppo di competenze differenti, dalla *literacy* alla creatività. Dal punto di vista metodologico in questo settore è quanto mai importante ed urgente, anche in considerazione dei provvedimenti in atto da parte del Governo (delega al Governo per il codice dello spettacolo dal vivo, S.2287-*bis,* all'esame della la 7ª Commissione del Senato e decreti legislativi attuativi della L. 107/15), addivenire ad un superamento della divisione tra componente "conoscitiva" e "pratica" delle arti performative, quasi che il "pensare e fare artistico" possano essere considerati in modo disgiunto. Questa distinzione può appunto essere superata dalle citate otto competenze chiave: la competenza n. 6 (Competenze sociali e civiche) e la n. 8 (consapevolezza ed espressioni culturali).

Quest'ultimo riferimento appare essere un punto chiave anche del Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale stilato dal Mibact – Direzione Generale Educazione e Ricerca –

nel dicembre 2015 cui diffusamente ci si riferisce nel presente documento. Alla soddisfazione per queste importanti sinergie tra ministeri, che tendono a creare un sistema di azione sul territorio nazionale, fa da contraltare la mancata attivazione di un fondo specifico di sostegno alle azioni previste dal Piano. La criticità della sostenibilità economica che si riflette, per esempio, nella crescente esternalizzazione dei servizi nei diversi luoghi di cultura da parte dei servizi educativi del Mibact. Anche l'utilizzo di volontari, in sé pregevole e meritorio, deve coniugarsi con l'esigenza di un personale interno adeguatamente formato che garantisca la continuità progettuale e la verifica degli obiettivi.

Dall'analisi svolta dalla Commissione, è emersa a livello normativo innanzitutto l'esigenza che il Parlamento proceda in tempi rapidi alla ratifica della Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005, sul valore dell'eredità culturale per la società, peraltro già firmata nel 2013, in cui il diritto al patrimonio culturale è considerato come inerente al diritto di partecipare alla vita culturale; in cui si riconosce una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale nonché la conservazione e la fruizione del patrimonio quali strumenti per lo sviluppo umano e la qualità della vita (pacifica, democratica, inclusiva).

All'interno di tale visione culturale appare altresì di grande rilievo che gli enti locali in collaborazione con le autonomie scolastiche individuino i beni culturali appartenenti ai Comuni, si condividano progetti di conservazione e, in caso di luoghi abbandonati, si attuino recuperi e attività di animazione. Giova ricordare l'importanza del recupero di tradizioni popolari come danze e musiche, spettacoli con burattini, forme di arte circense. Purtroppo le rilevazioni riportate nel presente documento evidenziano un abbandono di alcuni settori non riscontrabili in altri paesi europei e dunque la perdita di parti del nostro patrimonio culturale. Vanno quindi previsti dei progetti partecipativi che riscoprano queste espressioni di arti performative, che sono fonte di identità e coesione collettive.

La Commissione esprime soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge sul patrimonio immateriale (S.2371) che ha lo scopo di adeguare la normativa italiana, di cui alle legge n.77 del 2006 - recante "*Misure di sostegno a favore dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista Unesco del patrimonio mondiale*" - alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall'Italia con legge n. 167 del 2007. Si ricorda che con le citate novelle si estende anche agli elementi del patrimonio culturale immateriale il valore simbolico e la priorità di intervento già riconosciuti ai siti italiani inseriti nella lista dei siti Unesco patrimonio dell'Umanità. Su questo tema si potrebbe aprire una riflessione partecipata per addivenire ad una condivisione delle emergenze più significative proprio in tema di patrimonio immateriale.

Si sottolinea in particolare l'ordine del giorno g/2371/1/7 al ddl n. 2371 a prima firma del senatore Bocchino, che è stato accolto dal Governo, con cui si impegna a sensibilizzare e farsi garante della salvaguardia del latino e del greco antico come discipline portanti. Inoltre il Governo si impegna a sostenere le proposte volte a dichiarare il latino e il greco «patrimonio culturale dell'umanità». É evidente come garantire una continuità nello studio delle lingue antiche, data l'importante presenza nel nostro patrimonio letterario, sia funzionale alla fruizione e alla conservazione della memoria del nostro patrimonio storico e civile. Il concetto è ripreso peraltro nel parere approvato dalle 7e Commissioni permanenti di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno alla creatività[115].

Tra gli obiettivi della Convenzione di Faro appare rilevante l'invito a una maggior sinergia di intenti tra tutti gli attori pubblici e privati per costruire una reale dimensione partecipativa della comunità nei confronti degli aspetti specifici del patrimonio culturale. Ne consegue, anche per superare le criticità rispetto alle materie concorrenti Stato-Regioni, la necessità di operare in rete per rendere le azioni più efficaci e semplificare limiti logistici e eccessi di burocrazia. Esperienze che sono state riportate - come ad esempio quella del FAI – sono da incentivare proprio in quanto promuovono

[115] Cfr. l'A.G. n.382 , su cui le Commissioni permanenti hanno espresso il parere di competenza, ai sensi dell'art.1, commi 180,181, lett.*g),* 182 della l.n.107 del 2015.

l'aspetto partecipativo alla cultura. L'interazione tra le scuole, i centri di cultura e il terzo settore, inoltre, necessita per progredire più agevolmente anche di maggiori flessibilità progettuale e snellimento logistico-amministrativo attraverso convenzioni-quadro tra istituzioni e privato sociale.

Rispetto al terzo settore in ambito culturale, si ritiene necessario, a livello normativo, introdurre agevolazioni, a cominciare dalla detrazione fiscale per le famiglie i cui bambini svolgono specifiche attività culturali (corsi di danza, teatro, musica, ecc.), come già previsto per le attività sportive. Per consolidare ulteriormente questa azione può essere opportuno prevedere, al pari delle attività sportive-dilettantistiche, agevolazioni fiscali e contributive per talune figure impiegate per le attività di promozione e produzione di spettacolo in ambito *non profit*[116].

Sempre legato al terzo settore, che si ricorda ha un ruolo importante per la mole di attività laboratoriali e di spettacolo rivolte ai giovani anche in funzione di valorizzazione di talenti emergenti, si sottolinea un problema rilevato rispetto ai Fondi strutturali europei per il Programma operativo nazionale (PON) "Cultura e sviluppo 2014-2020", destinato a cinque regioni del Sud Italia. Infatti, su indicazione del Ministero, Invitalia pubblica e gestisce i bandi denominati "Cultura Crea" relativi al PON Cultura, indicando come eleggibili alla partecipazione categorie del Terzo Settore purtroppo non esaustive in quanto - Imprese Sociali, Cooperative Sociali, ONLUS – non sono incluse le associazioni di promozione sociale che rappresentano il numero più consistente di enti del terzo settore impegnati nel settore cultura. E' opportuno invece includere e incentivare alla partecipazione le migliaia di soggetti che nel territorio operano a favore della cultura.

Poiché è unanimemente affermato che la produzione e la promozione di spettacolo dal vivo trascendono il semplice aspetto economico, ma determinano trasformazioni importanti a seguito del loro sviluppo sul territorio e sul piano nazionale, quali l'arricchimento per il pubblico e per le persone in genere sul piano culturale e sociale, si propone che possa essere introdotto per i soggetti che si candidano ai fondi e ai bandi del settore dello spettacolo dal vivo una valutazione dell'impatto sociale che tali attività determinano nel contesto della comunità in cui operano.

Occorre infatti considerare misure finalizzate ad una maggiore accessibilità e fruizione dello spettacolo dal vivo da parte dei minori e delle loro famiglie, prevedendo criteri specifici nel regolamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) che valorizzino le progettualità di interazione con le scuole, Università e AFAM. In tal senso risulta di fondamentale importanza l'approvazione del Nuovo codice dello spettacolo dal vivo che, come la legge su cinema e audiovisivo, recentemente approvata (L. 220 del 2016), affronta il tema della formazione delle giovani generazioni a partire da importanti realtà che proprio sulla formazione di base concentrano la loro progettualità. In tale contesto si ritiene altresì fondamentale svincolare le scelte in materia di offerta artistica dal sistema delle gare d'appalto al massimo ribasso che, in molti casi, non garantiscono la qualità, ma solo l'economicità, dei progetti di formazione artistica proposti.

Uno degli aspetti importanti della legge sul cinema è il recupero o la nuova costruzione di sale polifunzionali con particolare attenzione a quelle collocate nelle periferie degradate e quindi finalizzate alla creazione di importanti presidi aggregativi e culturali. E' importante che su questo tema, che vede un'attenzione anche nella legge di riforma della scuola con la valorizzazione delle attività laboratoriali, si pensi alle fasi operative per poter dare risposte alle necessità emergenti. Gli adolescenti, in particolare devono trovare strutture gestite come punti di aggregazione (alternativi ai centri commerciali o alle sale gioco) dove sviluppare la propria socialità e dare spazio alla creatività e al benessere. A tal proposito è urgente prevedere forme di incentivo, anche attraverso la leva fiscale, per la ristrutturazione e la gestione degli spazi culturali compresi quelli che ospitano stabilmente attività di spettacolo dal vivo con particolare attenzione alle attività diffuse sul territorio.

La Commissione conviene con le tante sollecitazioni pervenute dagli auditi e dai portatori di interessi per la valorizzazione delle Reti territoriali (circuiti teatrali, sistemi bandistici e corali, orchestre giovanili, ecc.) meglio se articolate a livello di Regioni o Province autonome. L'articolazione

[116] (cfr. articolo 67, comma 1, lettera m, del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR / risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del 26 marzo 2001 /art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008)

in Reti regionali di soggetti di promozione della cultura e delle arti performative permette infatti una migliore interazione con le scuole anche per la formazione dei docenti. In tale quadro di sinergie territoriali anche il tema della formazione dei formatori può essere affrontato in modo integrato.

È quindi opportuno prevedere specifici crediti formativi universitari (CFU) di didattica museale nella formazione iniziale dei docenti sia in corsi di laurea di tipo scientifico che umanistico, individuare corsi disciplinari all'interno di corsi di laurea proprio in funzione dell'educazione al patrimonio, sia in merito alle metodologie didattiche e partecipative, sia in merito agli aspetti comunicativi.

Rispetto alla formazione iniziale, sulla quale è in corso di emanazione il decreto legislativo (A.G. 377) recante "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione*", si ricorda l'importanza di considerare il ruolo dell'AFAM e prevedere, con opportuni provvedimenti, il potenziamento dei corsi rivolti alla didattica, oggi presenti nel Conservatori con i Dipartimenti di pedagogia e didattica della musica, anche per gli altri ambiti formativi. In tal senso è ormai improcrastinabile ultimare l'*iter* del disegno di legge recante "*Norme per la statizzazione dell'istituti musicali pareggiati"* (S. 322), attualmente in discussione in settima Commissione al Senato.

In considerazione del piano di formazione previsto dalla legge n. 107 del 2015, si sottolinea l'importanza di una formazione *ad hoc* per gli insegnanti in servizio per favorire il pieno accesso alla fruizione e alla produzione culturale da parte degli studenti, valorizzando i docenti già presenti nell'istituzione scolastica particolarmente competenti e formati nel settore.

La Commissione auspica inoltre l'introduzione di disposizioni atte a garantire una migliore formazione e qualificazione professionale per gli operatori che si occupano di beni culturali, in merito alle metodologie di accesso per una migliore fruizione anche da parte dei minori e delle famiglie con particolare attenzione alle nuove tecnologie: bibliotecari, guide museali e turistiche, archivisti.

In tale cornice si iscrive la richiesta della Commissione di ulteriore incentivazione e diffusione di progetti come *Nati per Leggere* e *Nati per la Musica* e di tutti i progetti che, su base scientifica, valorizzano la collaborazione tra offerta culturale e servizi di cura, ritenendo tali attività fortemente indirizzate al sostegno della genitorialità, alla prevenzione e al benessere del bambino.

La Commissione auspica la rapida calendarizzazione in Assemblea alla Camera delle proposte di legge sul potenziamento della lettura (C. 1504) Giancarlo Giordano ed altri, «*Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura*» e C. 2267, Sandra Zampa e altri, «*Norme per la promozione della lettura nell'infanzia e nell'adolescenza e istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e della Settimana nazionale del libro nelle scuole*», attualmente all'esame della VII Commissione Cultura in sede referente.

In tal senso, si ritiene indispensabile una maggiore collaborazione tra le istituzioni e in particolare tra MIBACT-MIUR-Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, promuovendo una più incisiva sinergia tra i vari osservatori e istituti che si occupano di minori a cominciare dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale.

La Commissione reputa l'alternanza scuola-lavoro nel settore culturale come una importante opportunità; considerato che i percorsi ASL nei licei sono stati avviati solo con l'anno scolastico 2015/16 si segnala la necessità di un'adeguata programmazione dei percorsi in alternanza, che dovranno tener conto, comunque, delle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative degli Istituti accoglienti, come indicato nel documento stesso del MIUR Attività di alternanza scuola-lavoro. E' poi opportuno che vengano dettagliatamente previste le attività che gli studenti possono intraprendere al fine di conseguire effettivamente conoscenze, competenze e abilità inerenti al settore culturale.

Si ritiene opportuna, inoltre, la revisione della Carta dello studente, in modo tale da incrementarne l'utilizzo, introducendola anche per la scuola secondaria di primo grado. Si rileva infatti la necessità di un maggior coinvolgimento dei giovani sia nelle scuole che in ambienti extrascolastici per valorizzare i beni culturali attraverso programmi artistici e tecnologici; del riconoscimento con

crediti formativi delle attività extrascolastiche che hanno come fine la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e la promozione di incentivi per le aggregazioni tra pari, in particolare quelle che hanno come obiettivo finale la divulgazione del patrimonio culturale. A tale scopo potrebbe essere ripensato anche il *benefit* di 500 euro per i diciottenni, prestando una maggiore considerazione ai servizi offerti dal terzo settore.

Per concludere, la Commissione si impegna a offrire il proprio contributo per rendere esigibili i diritti di fruizione al patrimonio, di partecipazione all'eredità culturale e di espressione artistica tanto ribaditi dalle Convenzioni europee e dalla nostra Costituzione.

Su questo terreno è possibile costruire un'identità nazionale ed europea capace di creare quella cittadinanza attiva, presupposto degli obiettivi dell'indagine conoscitiva. Oltre alle osservazioni e alle indicazioni esplicitate nei precedenti paragrafi la Commissione, anche sulla base delle importanti sollecitazioni pervenute dalla Presidente della Commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo, Silvia Costa, ritiene di stimolare il Governo affinché il nostro Paese sia sempre più attivo a livello internazionale nella promozione ed attivazione di politiche fiscali e normative anche trasversali che agevolino l'internazionalità dei progetti culturali.

Reti internazionali di arti performative per l'infanzia e l'adolescenza, itinerari a vocazione turistico-culturale per famiglie trovano già oggi, e da diversi anni, il sostegno della Commissione europea, attraverso i *Programmi Cultura* prima ed ora *Europa Creativa*. Spesso i progetti europei sono uno degli effetti prodotti dalle buone pratiche delle Reti nazionali su cui tanto si è insistito proprio per dare forza e spingersi oltre i confini nazionali. In questo processo di internazionalità, per esempio, l'intero sistema del *Teatro Ragazzi italiano* - costituito da progetti promossi dagli enti locali, rivolti ai minori di età compresa tra 1 e 16 anni - rappresenta agli occhi del mondo un modello e un riferimento sempre più importante per i processi di produzione artistica.

Il 2018 sarà l'anno europeo del patrimonio. Il 9 febbraio 2017 i rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una decisione che istituisce tale celebrazione che ha lo scopo di sensibilizzare all'importanza della storia e dei valori europei e rafforzare il relativo senso d'identità. Al tempo stesso, si punta a richiamare l'attenzione sulle opportunità offerte dal nostro patrimonio culturale, ma anche sulle sfide con cui si confronta, come l'impatto del passaggio al digitale, le pressioni a livello fisico e ambientale sui siti del patrimonio e il traffico illecito di beni culturali.

Infine, si ricorda che il 30 marzo scorso è stata sottoscritta a Firenze, al termine del primo G7 Cultura della storia, promosso dal Ministro dei beni e delle attività culturali italiano, Dario Franceschini, un documento - la *Dichiarazione di Firenze* –in cui si condanna la distruzione del patrimonio culturale e si richiama la comunità internazionale a un maggiore impegno nel contrasto al traffico illegale di beni culturali e nelle azioni di tutela e di salvaguardia di siti archeologici, monumenti, opere d'arte, beni librari e archivistici nelle zone belliche.

In tale cornice la Commissione ritiene che sarà importante focalizzare il rapporto tra minori e patrimonio culturale ed auspica che molti dei suggerimenti contenuti nel presente documento possano trovare risposta assicurando all'Italia anche per il futuro il ruolo che in tanti secoli si è guadagnata proprio grazie al suo patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico e alla produzione artistica.

Facendo leva sulle grandi potenzialità della nostra Nazione e sulle buone pratiche già in essere, ma mettendo in essere azioni di miglioramento, con un'opera di ottimizzazione e implementazione delle risorse potremo continuare a offrire al mondo la nostra bellezza con la consapevolezza che nella sua conoscenza, tutela e costante riappropriazione collettiva si possa trovane nutrimento per un'identità sociale e culturale in grado di affrontare le sfide della società contemporanea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 305
COMMISSIONE PLENARIA:
Comunicazioni del Presidente 305
Audizione di Marco Benadusi *(Svolgimento e conclusione)* 306

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 aprile 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 4 aprile 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 13.25.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

richiedere all'AISE di trasmettere in copia documentazione di interesse dell'inchiesta, incaricando la dottoressa Tintisona di compiere la relative acquisizione;

incaricare il colonnello Pinnelli di identificare una serie di persone al corrente dei fatti, allo scopo di realizzarne eventualmente l'audizione o l'escussione, nonché di identificare gli attuali proprietari di alcuni locali dello stabile di via Camillo Montalcini 8, al fine di realizzarvi le attività tecniche già deliberate nella scorsa seduta, e di acquisire documentazione in atti relativa a una persona coinvolta nei fatti;

incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione in atti relativamente a due persone al corrente dei fatti nonché relativamente alla scoperta a Vescovio, nel luglio 1979, di una base delle Unità comuniste combattenti;

acquisire la documentazione pertinente alla scoperta del covo brigatista di via Fracchia, a Genova, presente agli atti della locale Questura, nonché quella presente negli archivi del DIS, dell'AISI e dell'AISE e la documentazione giornalistica relativa all'episodio;

autorizzare lo svolgimento di una missione a Perugia, da parte di due sottufficiali della Guardia di finanza addetti all'archivio della Commissione, allo scopo di riconsegnare al Tribunale di Perugia la

documentazione del « Processo Pecorelli » acquisita dalla Commissione.

Comunica poi che:

il 3 aprile 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa alla vicenda della scoperta del covo brigatista di via Fracchia, a Genova;

nella stessa data l'Archivio storico del Senato ha trasmesso i seguenti documenti, di libera consultazione: trascrizione della requisitoria del pubblico ministero Elisabetta Cesqui nel procedimento penale 10/91 presso la Corte d'assise di Roma; sentenza emessa dalla Corte d'assise di Roma il 16 aprile 1994 nei confronti di Giuseppe Battista ed altri relativa al procedimento penale 10/91; sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Roma il 23 marzo 1996 nei confronti di Giuseppe Battista ed altri relativa al procedimento penale 10/91;

nella stessa data è pervenuta una nota, di libera consultazione, dell'onorevole Guido Bodrato, relativa a una dichiarazione da lui resa nel corso dell'audizione del 20 marzo 2017 a Torino;

nella stessa data Barbara Balzerani ha inviato una comunicazione, di libera consultazione, con la quale declina l'invito a essere audita dalla Commissione;

il 4 aprile 2017 il colonnello Occhipinti ha depositato quattro note, riservate, dello SCICO della Guardia di finanza, relative alla Società Autocia srl; a Tullio Olivetti; alla casa di cura Villa Maria Pia; a Livio Baistrocchi.

Audizione di Marco Benadusi.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Invita quindi Marco Benadusi a svolgere una breve sintesi delle sue ricerche sulla vicenda Moro.

Marco BENADUSI svolge una breve relazione sulle tematiche oggetto dell'audizione.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, pone alcuni quesiti ai quali risponde Marco BENADUSI.

Intervengono con quesiti e osservazioni i deputati Gero GRASSI (PD) e Fabio LAVAGNO, i senatori Paolo CORSINI (MDP), Miguel GOTOR (MDP) e Federico FORNARO (MDP), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Marco BENADUSI.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 307

Audizione del responsabile della Direzione centrale organizzazione digitale dell'INAIL, Stefano Tomasini *(Svolgimento e conclusione)* 307

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 4 aprile 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 11.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sul canale *web*-tv attraverso segnale audio-video originariamente destinato al circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del responsabile della Direzione centrale organizzazione digitale dell'INAIL, Stefano Tomasini.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente,* dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Responsabile della Direzione centrale Organizzazione digitale dell'INAIL, Stefano Tomasini, accompagnato da Francesco Saverio Colasuonno, Dirigente Ufficio « Demand e processi digitali », che ringrazia della presenza.

Stefano TOMASINI, *Responsabile della Direzione centrale Organizzazione digitale dell'INAIL,* svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sebastiano BARBANTI (PD), Diego DE LORENZIS (M5S) e Paolo COPPOLA, *presidente.*

Stefano TOMASINI, *Responsabile della Direzione centrale Organizzazione digitale dell'INAIL,* e Francesco Saverio COLASUONNO, *Dirigente Ufficio « Demand e processi digitali »,* rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 308
Audizione del viceministro delle infrastrutture e trasporti, Riccardo Nencini *(Svolgimento e conclusione)* 308
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 308

Martedì 4 aprile 2017. – Presidenza del vicepresidente Roberto MORASSUT. – Intervengono, per il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il viceministro, Riccardo Nencini, l'architetto Francesco Giacobone, funzionario della Segreteria tecnica del viceministro, e l'architetto Paolo Rosa, dirigente della Direzione generale politiche abitative.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto MORASSUT, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del viceministro delle infrastrutture e trasporti, Riccardo Nencini.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto MORASSUT, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Riccardo NENCINI, *viceministro delle infrastrutture e trasporti,* svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), il deputato Fabio RAMPELLI (FDI-AN), e Roberto MORASSUT, *presidente*.

Riccardo NENCINI, *viceministro delle infrastrutture e trasporti,* risponde ai quesiti posti.

Roberto MORASSUT, *presidente*, nel ringraziare il viceministro, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 aprile 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 15.15.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8ª Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione)* 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3918 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 5

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; *b)* Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo *(Esame e rinvio)* 6

ERRATA CORRIGE 11

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche 12

RISOLUZIONI:

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 12

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Emendamenti C. 3558-A Dambruoso 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Emendamenti C. 1142-A ed abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 15

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. Emendamenti C. 3980-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 15

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 15

ALLEGATO (Parere approvato) 18

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 20

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 21

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 23

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 23

III Affari esteri e comunitari

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla

cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980-A 24

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di *Medici senza frontiere*, con riferimento alle attività svolte in Libia 24

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 25

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6ª Commissione del Senato (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 25

ALLEGATO (Parere approvato) 31

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 27

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 27

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* . 33

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 35

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) *(Esame e rinvio)* 35

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 43

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 44

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 46

DL n. 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 47

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 48

ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 63

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 48

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 51

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* ... 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 65

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 66

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 71

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Santino Franchina, e della presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, Paola Spadari, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (atto n. 400) 81

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 3831 La Marca e abbinata (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 81

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 82

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 83

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, in merito alle criticità del traffico aereo riferito all'aeroporto di Reggio Calabria 86

RISOLUZIONI:

7-01218 Tullo: Censimento dei dati delle infrastrutture viarie sospese e sistema digitalizzato regionale per la loro raccolta *(Discussione e rinvio)* 86

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti di Coordinamento Free, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016) 864) 88

SEDE CONSULTIVA:

DL/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 89

ALLEGATO (Parere approvato) 96

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 89

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb./A (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 91

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e abbinata (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 93

Sui lavori della Commissione 94

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 97

ALLEGATO (Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge) 111

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393).

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI-EMAC, FVM, FASSID, CISL MEDICI, FESMED, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI . 99

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSE, CGS, USAE, USB, CISAL, CIDA, CODIRP, COSMED, CONFEDIR 99

SEDE REFERENTE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 100

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 105

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Esame e rinvio)* 106

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A 181

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 181

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 188

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) *(Esame e rinvio)* 183

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 189

DL 25/2017 – Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (Parere alla XI Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 189

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla commissione) 196

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo del gruppo Forza Italia – Il Popolo delle Libertà – Berlusconi Presidente) 198

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lampur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 193

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 195

ALLEGATO 3 (Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base) .. 200

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) *(Esame e rinvio)* 210

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 216

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A) (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 218

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 219

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 226

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 220

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Atto n. 402 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 222

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti per eventi sismici 2016-2017. S. 2756 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 230

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 238

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 235

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 240

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)* 241

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti di Confprofessioni *(Svolgimento e conclusione)* 244

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi *(Svolgimento e conclusione)* 245

Comunicazioni della Presidente 245

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 246

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 247

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale *(Esame del documento conclusivo e approvazione)* 247

ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 250

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 248

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Angelo Luigi Vescovi, professore associato di biologia cellulare presso il Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologie dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Direttore della Banca delle cellule staminali cerebrali di Terni e del centro di Nanomedicina ed Ingegneria dei tessuti dell'ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, nonché Direttore scientifico dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, e di Elisa Maria Fazzi, Direttore U.O. di Neurologia e Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, ASST – Spedali Civili di Brescia e professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l'Università degli studi di Brescia *(Svolgimento e conclusione)* 248

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 305

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 305

Audizione di Marco Benadusi *(Svolgimento e conclusione)* 306

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 307

Audizione del responsabile della Direzione centrale organizzazione digitale dell'INAIL, Stefano Tomasini *(Svolgimento e conclusione)* 307

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

Sulla pubblicità dei lavori 308

Audizione del viceministro delle infrastrutture e trasporti, Riccardo Nencini *(Svolgimento e conclusione)* 308

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 308

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

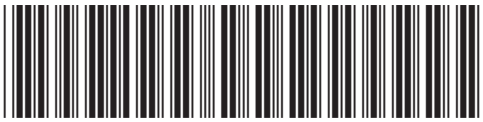

17SMC0008170